

INTRODUZIONE
ALLO STUDIO
DELLE PRAMMATICHE.

INTRODUZIONE

ALLO STUDIO

DELLE PRAMMATICHE

DEL REGNO DI NAPOLI

Secondo la Collezione del MDCCLXXII. col
suo diritto comune corrispondente,

*E dissertazione circa il novello sistema di decretare
in fine dell' opera*

D I

FRANCESCO DE JORIO

GOVERNADORE, E GIUDICE
REGIO ALLODIALE.

TOMO I.



N A P O L I

NELLA STAMPERIA SIMONIANA.

1777.

A S E
I L S I G N O R
D. GIUSEPPE BECCADELLI
D I B O L O G N A.

Marchese della Sambuca, de' Principi di Camporeale, Marchese di Altavilla &c. Cavaliere dell' Insigne Real Ordine di S. Gennaro, Cavaliere Ereditario dell' Ordine Gerosolimitano, Gentiluomo di Camera con esercizio di S. M., Consigliere di Stato, e Primo Segretario di Stato, di Casa Reale, Affari esteri, e Siti Reali, e Soprintendente Generale delle Regie Poste.

E C C E L L E N Z A.



O non saprei se quest' Opera, che vi presento possa meritare la vostra attenzione nel tempo che vi veggio occupato a i primi affari del Regno. Ma l'argomento mi promette di farvi strada, e di rubare alcuni momenti alle vostre importantissime applicazioni. Giurerei che il
Pub-

Publico non se ne dovrebbe risentire perchè l'opera non gli farebbe inutile se potesse darvi qualche piacere. La maestà delle nostre leggi risplende particolarmente nel corpo di tante Prammatiche promulgate di tempo in tempo da' nostri Sovrani, ed in quelle sopra tutte del nostro Regnante, e del glorioso suo Genitore. La loro mole spaventa, ed atterrisce chiunque è obbligato a saperle. Gli ele ho voluto porgere in ristretto affinchè se ne possa ognuno animare alla lettura, e conoscerne il pregio. Ne ho scoperta anche l'origine, ed ho procurato di trarla da i fonti della Giurisprudenza Romana. Questo solo nome basta per far vedere la sapienza de i nostri Legislatori, e per tessere il più bell' elogio alle nostre leggi.

Questa è l'Opera che ardisce di presentarsi innanzi a voi. Vengono leggi, e cercano l'ajuto del vostro braccio, e la vostra protezione. Vi si fanno avanti nel loro splendore, e vi fanno vedere che si è pensato per la felicità de' Popoli, e che altro non resta se non di farle

le venerare quando o non si sappiano, o se ne trascura l'osservanza. La scienza d'un Ministro si dee principalmente raggirare su quest' oggetto, e se vi compiacerete di accogliere queste mie idee, darete nuovi argomenti dello zelo, che vi accende per la gloria, e per la tranquillità dello Stato.

Quì vorrei tirare un velo sulla vostra modestia, e sulla mia, per parlare con libertà, e dire tutto quello che so di Voi, e della grandezza della vostra Casa, senza dispiacervi. Ma giacchè non posso, per far giustizia ad un merito sì grande, quanto lo è il vostro, io non ho difficoltà di dire, che le luminose **Ambascerie** disimpegnate da Voi, e da Vostri Maggiori, le cariche più sublimi, e interessanti, che si sono esercitate, e si esercitano tuttavia dalla vostra famiglia, la prudenza, la pietà, la sperienza, e l'affabilità, vi hanno fatto Ministro di Stato prima di esserlo destinato. Noi abbiamo sempre più motivi da esultarne, perchè ci possiamo lusingare di rivedere i giorni del grande Alfonso, ne' quali

uno

uno de' vostri Maggiori situato alla testa degli affari, come lo sete Voi, rese dal canto suo immortale quel Principe, e rese floridi, e fortunati questi Regni.

Lasciamo fare alla vostra virtù, e niente vi farà di grande nel Regno, di cui ella non ve ne darà la gloria. Questa speranza ora anima il Pubblico, e questa speranza m'incoraggia a non farvi sdegnare quest' Operetta, che può divenire utile, e vantaggiosa quando lo splendore del vostro nome la farà comparir luminosa. *L'Introduzione allo Studio delle Prammatiche* potrà svegliarne il desiderio, potrà accenderne gli animi alla lettura, potrà farle più facilmente ridurre nella pratica quando sarà autorizzata dalla protezione di Chi è l'organo principale della Legge viva. Mi lusingo, che ora non me la rifiuterete, perchè altro non pretendo se non di giovare al Pubblico, e di protestarmi di essere con più rispetto degli altri.

Di V. E.

Napoli 20. Settembre 1777.

Umiliss. Devotiss. ed Obbligatiss. Servo vero
Francesco de Jorio.

A L L E T T O R E .

Alorchè mi cadde in pensiero di dare alla luce la presente opera , altro fine non ebbi , che agevolare a' giovani studiosi il lungo , e disastroso cammino dello studio delle Prammatiche , comprese in quattro ben grandi volumi in foglio , secondo l'ultima edizione del 1772. Riflettendo da una banda alla precisa necessità di doverfi quelle tenere continuamente nelle mani , per esser la parte più principale della nostra Municipale Giurisprudenza , e dall'altra vedendo la loro gran mole , e che quasi tutte erano scritte con una noiosa prolissità , onde la gioventù sgomentata si rendeva affai rintrescevole di battervi l'occhio ; stimai farle cosa grata dargliene , prima di entrare in quel pelago , un picciol saggio , affinchè colta lettura di questo , non essendo il titolo tutto nuovo , non le sarà malagevole imprendere lo studio . Mi lusingo pur anche riuscire il presente lavoro a' proventi di qualche vantaggioso piacere , imperocchè potrà loro , stanchi dalla continua e seria applicazione , rinnovare delle già lette Prammatiche la memoria . Ho

seguitata in tutte le sue parti l'ultima compilazione, fino a dare il saggio della Prefazione fatta dal Collettore, dove mi sono dilungato più dell'ordinario propostomi per li motivi ivi allegati. Ho tradotte le rubriche in italiano, perchè così richiedeva il metodo da me intrapreso di scrivere, non mancando contemporaneamente rapportarle anche in latino giusta l'originale. Così han praticato i savj, che han dato alla luce simili fatiche, avendo io avuto nello stesso tempo il riflesso di non confondere i lettori nel riscontro delle citazioni fatte, e che si fanno nel foro. Indi viene l'argomento più esteso del dovere, perchè colla lettura non men di questo, che della introduzione, che siegue, concependosi bastante idea del titolo, si può ognuno dispensare di leggere una per una le Prammatiche, le quali lo chiudono.

Ad ognuno è ben nota la necessaria correlazione, ch'è come una catena tra la nostra, e la Romana Giurisprudenza. Ovvero questa manca, quella succede. Ho creduto per tanto anche profittevole introdurmi alle Prammatiche con dare una scorsa al diritto comune corrispondente (principal mia fatica) senza però uscire de' limiti dell'istituto, cioè della brevità, ma in maniera, che facilmente

Li
mente potrà il lettore far da se il di più. Su-
rebbe da dovera opera utilissima al foro quella
di chi imprendesse ad esaminare tutti gli arti-
coli delle patrie leggi colla concordanza, e
discordanza de' quelli del diritto Romano,
montre tra l'una, o l'altra legislazione la cor-
relazione è cotanto stretta, che senza il vi-
cendevole ajuto nessuno può meritare il ve-
nerando nome di Giuriconsulto. Ma io al-
tro scopo mi ho prefisso; e la mia intenzio-
ne è stata con tal ristretto di ajutare, ed
eccitare nell'anima de' giovani un'ardente
brama di applicarsi allo studio, per troppo
necessario, come ho detto, delle Prammati-
che; per conto poi di quei titoli, che non
hanno corrispondenza col diritto Roma-
no, mi ci sono introdotto con altre notizie
storiche, o che vi hanno rapporto, per la
loro maggiore intelligenza. Trascrivo in
fine di ciascun titolo le Prammatichè collo
stesso ordine della collezione, ma in sostan-
za, ed alcune volte in un fiato. Mi accor-
go benissimo, che il lettore in tale brevità
resterà anche assetato, ed avrebbe voluto più
sentire; si ricordi però qual sia stato l'og-
getto dell'opera, e qualora vorrà appieno
soddisfarsi, dovrà bere nel fonte, dove si
dee sempre ricorrere. Neppure si troverà
qui la notizia della concordanza, e discor-

danza delle *Prammatiche*, e quali sieno le difusate. Tutto ciò, occorrendo, si apprenderà parte da' *sommarj* apposti nell'originale, e parte dall'uso del foro: non poteva entrare tal difamina in uno strettissimo compendio. In fine mi si condoneranno senza meno gli errori di stampa, e qualche punto non con tutta l'esattezza discusso, dappoi- chè costretto dalla necessaria mia assenza, non ho potuto di persona assistere all'edizione, ed avere tutti quei comodi, che la sola Capitale, ricca d'infiniti ajuti, poteva somministrarmi.

PREFAZIONE.

IL dotto Autore della presente Collezione delle Prammatiche, il Giureconsulto Domenico Alfeno Vario giustamente ha creduto farle precedere la sua Prefazione. Egli accennando la Storia delle Leggi antecedenti fatte da' Normanni, Svevi, ed Angioini, ne tessè una più esatta delle Prammatiche per essere il suo scopo, e ci dà recondite notizie delle varie edizioni sino all'ultima del 1718. Quindi per tante altre nuove leggi, ch'erravano fuori del Codice, forma il progetto di farne una più compiuta. Noi per seguitare anche in questo il proposto istituto, non manchiamo premettere la Storia, quasi dipinta in brieve tavola, delle compilazioni delle leggi Romane, e di altri Popoli, che han signoreggiate le nostre Provincie senza offendere punto la brevità, perchè possano i Lettori, raggruppando le cose, formare in un istesso atto l'idea delle leggi, che ci governano. E' certo che incontreremo la taccia di alcuni, da che essendosi su di ciò bastantemente scritto, i migliori Autori non han lasciato alcun campo da spigolare.

re. La stessa difficoltà potrebbe farsi a più mie introduzioni a' titoli delle Prammatiche, ma ricordandosi ognuno del primario proposito dell'opera ch'è stato di aiutare, e stimolare la gioventù allo studio di esse, si accorderà della necessità di doverne parlare. Non si citeranno gli Autori, perchè troppo volgari.

I. Il Governo di Roma fino alla espulsione de' Re, era poco conveniente ad una regolata Monarchia. Oltre l'essere quegli elettivi, il Popolo vi avea la sua parte. A lui apparteneva il confermare le leggi, il risolvere la pace, e la guerra; e vi erano casi particolari, ne' quali i Re gli cedevano il sovrano giudizio, come quello di Orazio. I Re amministravano la giustizia; e le leggi, che la regolavano sul principio, erano i costumi degli Albani, donde Roma, come Colonia, tirava la sua origine. I casi repentini da essi si decidevano. Il popolo non dell'intutto Vassallo volle le leggi certe, e Romolo fu obbligato promulgarle per mezzo di lui radunato nelle Curie, così che secondo il genio de' Regnanti, e del carattere della nuova collettizia gente, si provvide alla illustrazione del diritto di natura, al sagro, ed al civile.

II.

II. Discacciati i Re per lo noto attentato alla casta Lucrezia non si mutò la forma del pubblico Governo. Il popolo ritenne le stesse regalie, e ne' Consoli si riveriva la Regia potestà, di modo che il nome soltanto Regio si vide abolito, le leggi Regie, sebbene bandite insieme co' Re, seguitavano a comandare, ma come fossero patrie costumanze. Erano parte dello stesso popolo. Il vederne alcune passate nelle XII. Tavole, e la raccolta fattane circa questi tempi da Cajo Papirio, comentata poi da Gneo Flacco contemporaneo di Giulio Cesare ci fanno maggiormente credere la loro osservanza.

III. Notano i Politici, che una delle marche della libertà sia quando le leggi regnano, non già l'arbitrio de' superiori: Per li casi non pensati, che vie più dovevano accadere in uno Stato, che alla giornata cresceva, i Consoli ad esempio de' Re ne faceano le decisioni. L'autorità era tutta in mano de' Patrizj. Il Senato pareva che, tolte le prerogative al popolo se le volesse tutte usurpare, e così formare l'Aristocrazia. Non ostante che si creatono i Tribuni per esser vindici delle ragioni della Plebe, e fosse in questa passata co' Plebisciti, che quelli promulgavano,

buona parte della Legislativa potestà , al popolo gelosissimo della libertà parve troppo gravoso questo peso, e sospettando sempre più de' Patrizj , non mancavano per ciò i domestici contrasti . Si pensò per tanto nell' anno 300. di Roma mandare Ambasciatori nella Grecia , celebre allora per le scienze , affine di raccogliere le leggi . Ritornarono quegli in Roma , e con maturo discernimento adattandosi le consuetudini al popolo , si registrarono da' Decemviri in dieci Tavole . Insospettitosi il popolo dell' autorità di costoro , fece che vi si aggiugnessero nell' anno 304. alcune leggi patrie , e così si formò il corpo delle XII. Tavole . Ecco l' altra compilazione , la quale ha ricevuto da Cicerone , Livio , ed altri Scrittori quell' eccelse lodi , che in verità meritava . Le sue reliquie oggi cotanto si venerano , perchè servono di lume alla moderna Legislazione , dove ne abbiamo pezzi interi . Furono comentate dagli stessi Romani Giureconsulti , e gli eruditi posteriori si han presa tanta pena per illustrarne i frammenti , che ci sono rimasti nel naufragio dell' antichità .

IV. Questo corpo di leggi così perfette sembrava , che fosse bastante a mantenere in armonia gli animi de' Cittadini ; ma

per-

perchè la Repubblica era zoppa nella sua interna struttura , erano infiniti i contrasti tra' cittadini stessi , che in fine le fecero perdere interamente la libertà . Il sentire in questi tempi , ed anche in appresso le tante dissensioni in Romá , ognuno si maraviglierà come abbia potuto tant'oltre stendere le sue ali , sino ad ingojare tutti gl' Imperj del mondo . Era però massima costante de' Romani tirati dall' amore della patria , e per conseguenza della libertà , che quando si trattava di vincere , ed abbattere i nemici , cessavano tra loro le discordie , e si univano a far crescere il nome , e la potenza Romana , uniformandosi i sentimenti di tutti all' acquisto della gloria della nazione . Sia detto di passaggio .

V. Il Popolo , che riguardava la libertà come inseparabile dal nome Romano , e si credea nato per comandare , non cessava di soffrire con impazienza l' autorità de' Patrizj , in mano de' quali erano tutte le cariche . La Storia ci dice le ostinate intestine dissensioni . Furono quelli costretti a cedere a poco a poco . Si accordò a' Plebisciti il diritto di obbligare tutto il popolo , quando prima obbligavano la sola Plebe . O trattavasi d' interpretare le leggi , o di applicarle , i Patrizj da un

canto , e dall' altro i Tribuni procuravano di scavalcarsi vicendevolmente . Se i Patrizj perdeano parte della loro autorità , studiavano altri modi per mantenersela . Vi erano le leggi , ma non si sapea la maniera di metterle in pratica . Inventarono i Patrizj i riti di agire in giudizio , ed i giorni fatti , e nefasti . I cittadini per poter proporre le loro ragioni , da essi , come da oracolo , doveano dipendere . Per tenerli maggiormente subordinati , di questa scienza ne aveano fatto un mistero molto segreto . Gneo Flavio , che ferviva da scrivano al Patrizio Appio Claudio il cieco , pubblicò nel 449. l' arcano con sommo piacere della Plebe , onde riacque il *jus Flaviano* . Per riacquistare il possesso s'inventarono da' Padri altre formole , e per non farne penetrare la notizia al volgo , si scrissero in note . Ma l' opera ebbe la stessa disgrazia , perchè fu resa pubblica circa l'anno 552. da Setto Elio , e ne venne il *diritto Eliano* , di cui fa menzione Pomponio nella sua storica legge .

VI. I Giureconsulti frattanto non mancavano interpretare le leggi Decemvirali , e disputare su de' casi forensi . I Patrizj , che credevano esser questo diritto ereditario della nobiltà , procuravano con gran atten-

zio.

zione conservarne il possesso . Tiberio Coruncanio fu il primo plebeo ad esser Pontefice Massimo, e fu anche il primo ad insegnare circa l'anno 500. pubblicamente la giurisprudenza, e con ciò diede l'adito a' Plebei di esserne professori . Alle leggi, ed a' Plebisciti, che continuamente si faceano, si aggiunsero gli editti de' Pretori, e degli Edili, ed uniti co' libri de' Giureconsulti, rendeano la Giurisprudenza più confusa . Que' grandi uomini Cicerone, Pompeo, e Giulio Cesare intrapresero di metterla in ordine, ma non si videro le loro opere .

VII. Sotto il prepotente dominio di Giulio Cesare, la Repubblica avea patito un gran tracollo, ma sotto Augusto terminò dell' intutto la libertà . L' astuto Imperadore, attribuitisi i principali impieghi, dava ad intendere al popolo che operava in vigore degli ufizj della Repubblica, quando sotto tal manto copriva il Monarchico, ed assoluto potere . Il popolo, addormentato da tanti politici mezzi, in particolare dal vedere promulgate le leggi secondo l'antico rituale, li credea segni della libertà, e non si accorgea della sua insensibile perdita . Come sapeva il Principe il vantaggio per l'accrescimento, come vogliono alcuni,

del.

della sua autorità , che potea riportare dal Regno forense , pose anche le mani sopra de' Giureconsulti . Limitò loro la libertà di rispondere *in jure* , ed accrebbe l' autorità a quei , ch' egli per tali sceglieva , ove prima le proprie forze , ed il plauso del popolo accordavano un tal privilegio : Procurò renderli benevoli i Giureconsulti Antistio Labeone , ed Atteo Capitone *duo pacis decora* , come li chiama Tacito . Questi d'umor diverso fondarono due differenti scuole , e di là ebbero l'origine le diverse sette de' Giureconsulti , i quali empirono la Giurisprudenza d' infiniti libri , ed opinioni , cosicchè anche oggi ne piagniamo le conseguenze . Mutò quindi faccia la nostra professione , e Pomponio da questo tempo ne forma altra epoca .

VIII. Non si cessava far nuove leggi . Adriano diede una più stabile , e perpetua forma agli editti Pretorj . Cadea l' imperio : cadeano le discipline , e la Giurisprudenza non era più nel suo primiero lustro . La nuova abbracciata Religione Cristiana contribuì anche alla mutazione delle cose . I due Autori de' Codici Gregoriano , ed Ermogeniano vedendo , che si perdeva la memoria delle leggi del Paganesimo , fecero le loro compilazioni . Non

ostan-

ostante che furon parti de' privati, i Professori ristuccati dalla confusione della Giurisprudenza gli abbracciarono volentieri, e nel foro ebbero forza di legge. Vie più decadendo le forze dell' Imperio, diveniva miserabile la legale disciplina. Per li tanti volumi de' Giureconsulti, per le varie costituzioni Imperiali, e per la mancanza de' lumi necessarij per la loro intelligenza non bastando i due sopraddetti Codici, incertissimi si rendevano i giudizj. Teodosio il giovane volle porgervi rimedio con autenticare le dottrine de' più celebri Dottori, e riducendo in miglior ordine le costituzioni de' Principi, con cominciare da Costantino, sino al suo tempo, diede fuori nel 438. di Gesu-Cristo il Codice da lui detto Teodosiano, illustrato maravigliosamente dal dottissimo, e degno di eterna memoria Gotofredo. Questo Codice fu abbracciato anche da Valentiniano in Occidente, con cui Teodosio come collega avea prima comunicato il disegno, ed ebbe nelle nostre parti miglior fortuna, che il Giustiniano, giusta quello che si dirà. Oggi serve di ottima guida agli eruditi.

IX. Che che ne dicano alcuni, la gloria di dar miglior sistema alla Romana Giurisprudenza era riserbata all' immortale

Giu-

Giustiniano. Da Teodosio fino al suo tempo di nuovo la confusione nel foro era arrivata all'eccesso : I Giudici non sapeano dove mettere il piede : Gli Avvocati s'imbrogliavano nel consigliare, ed incerti di loro ragioni erano i litiganti : Il Codice di Teodosio non era sufficiente ; ed oltre degli altri nei , gli affari della Religion Cristiana, la quale avea già ricevuta altra purità, non erano trattati come meritavano. La distinzione dell'autorità di alcuni Giureconsulti non soddisfaceva appieno : Non erano poche le nuove costituzioni fatte. In somma non se ne poteva più. Giustiniano adunque valendosi di uomini dotti , e massimamente del famoso Triboniano, pubblicò il Codice delle leggi Imperiali nel 528. , di cui essendosene fatta nel 529. altra edizione, questa è quella, che ora abbiamo fra le mani. I libri de' Giureconsulti conteneano tesori di dottrine. Li fece esaminare , e tolta la contrarietà delle opinioni , per quanto potette , così digeriti, ne fece comporre le Pandette nel 529. , uscite alla luce dopo le Istituzioni, che volle il savio Imperadore si fossero fatte , perchè i giovani prima di entrare nel vasto oceano della legale disciplina ne avessero avuti i principi. I mali non mancano nello stato, ed essendo do-
po

po queste compilazioni occorsi , si fecero nuove leggi , che girano sotto nome di **Novelle** . Ecco il corpo del diritto Civile, oggi , malgrado la caduta dell' Imperio , cotanto venerato dalle più savie nazioni del mondo .

X. Di questa famosa Giustiniana Legislazione , gli esiti furono diversi , ed infelici . In Grecia i successori colle nuove collezioni cogli Enchiridj , e con altre opere , sebbene fatte su quel modello fecero in maniera , che se ne perdè il nome . Nell' Italia , per l' incursione delle barbare Settentrionali Nazioni , non si fece più sentire . Fatto adunque in pezzi l' Imperio Romano , i Goti occupatori dell' Italia mantennero le stesse leggi , non già le Giustiniane , come si dirà . Il Gran Teodorico allevato nella Corte Imperiale vedea la saviezza della politica Romana , e conservando il rispetto , e la sommissione dovuta alla Maestà degl' Imperadori , come faceano per la più gli altri Principi , che fissarono le loro sedi nelle Provincie dell' Imperio , volle l' osservanza delle stesse leggi : non potè però far a meno di non pubblicarne alcune modificanti al genio aspro della sua Gotica nazione . Oltre il suo lungo editto promulgato in Roma nel 500. ,

e di-

e dato alla luce da Pietro Piteo, si leggono varie altre particolari disposizioni presso il suo Segretario celebre Cassiodoro. Ma così in quello, che in queste il saviissimo Sovrano spesso spesso si richiama alla disciplina Romana, tanto ne conosceva l'eccellenza. Felice fu perciò il suo Regno, e gli antichi abitatori non invidiavano la primiera loro condizione. Quando poi i Goti si vollero discostare da sì bella istituzione, videro, loro mal grado, la totale rovina del Regno. Le Leggi però Romane, che allora osservansi, non erano le racchiuse ne' codici di Giustiniano, le quali si eran perdute, e rara se ne avea la memoria. Ma i Codici Ermogeniano, Gregoriano, e sopra tutto di Teodosio, le sue Novelle, quelle di alcuni successori erano in voga. Allorchè Giustiniano promulgò le sue leggi, a riserva di poche Città, che gli erano rimaste, quasi tutta l'Italia, e l'Occidente di già soggetto a' Goti, e ad altre Nazioni non le riceverono, ed ebbero perciò vigore le Teodosiane, ed altre, ch' erano in osservanza in tempo che i Goti, ed altri Barbari si piantarono in queste parti dell' Imperio. Discacciati finalmente i Goti dall'Italia nel 553. dopo essersi mantenuti nello spazio di 64. anni, dalle for-

tuna.

tunate armi di Giustiniano fu l'Italia, e le Provincie del Regno sotto il dominio Romano, e neppure fra questo mentre in mezzo alle guerre si potè badare alle sue leggi, poichè succedutogli, dopo poco tempo Giustino inettissimo Principe, fummo oppressi da nuove straniere inondazioni.

XI. I barbari rincrescevoli delle loro gelate contrade, non poteano dimenticarsi delle troppo felici d'Italia, che avevano una volta occhiate. Queste nel 568. dovettero piegare le spalle alla potenza de' Longobardi, i quali fino al 643. si governarono con leggi non iscritte, ma con usi, e consuetudini, quando il Re Rotari mosso, com'è probabile, dall'esempio fresco di Dagoberto, che avea compilate le leggi de' Franchi, degli Alemanni, e della Baviera, ridusse in un corpo le leggi Longobarde, e le pubblicò in detto anno, secondo il sentimento dell'accuratissimo Muratori. Furono poi queste leggi di mano in mano accresciute da' Regnanti successori. Promulgate in tutte le provincie soggette alla Longobarda Signoria, e specialmente nel troppo esteso allora Ducato Beneventano, che componea quasi tutto il nostro Regno, posero così profonde le radici, che non solamente i Longobardi, pe' quali erano sta-

te fatte, ma ancora i Nazionali stessi vi si accomodarono. La nazione dominante, che sempre prevaleva, e l'introduzione de' feudi, che portava seco la nobiltà, fecero restar da sotto le leggi Romane, colle quali potevano anche regularsi gli antichi abitatori. Queste leggi non erano però le Giustinianee, ma le Teodosiane, come abbiain detto, oltre ad alcune consuetudini presso la plebe, ch'è l'ultima a deporre gli antichi istituti. I libri di Giustiniano ebbero allora per opera de' Sommi Pontefici maggior vigore nel Ducato Romano, siccome l'ebbero in Ravenna Sede dell'Esarca de' Greci, e poco si sapeano nelle altre Regioni d'Italia. Il nostro Ducato Napoletano, e le altre Città, che libere dagli artigli de' Longobardi seguitavano ad obbedire agli Imperadori Greci, si regolavano, non già co' libri di Giustiniano, ma con le leggi, che da Costantinopoli venivano, dove di quelli per le tante nuove compilazioni si era perduto il nome. Ciò accadde, quando i Greci avevano acquistata maggior forza, dappoichè essendosi indebolita la loro potenza, i Napoletani pur troppo vicini a' Longobardi, siccome fecero tutte le altre Città, che compongono il Regno, si adattarono alle leggi Longobarde, ed a quel-

quelle degli antichi Romani, che per tradizione si osservavano giusta il detto di sopra, non tenendo più conto delle Greche. Tanto più ciò avvenne, perchè comparvero i Normanni, i quali cominciarono qui a regnare; onde allora due erano i diritti comuni, il Longobardo, ed il Romano, sebene questo a quello cedea. Varie sòno l'edizioni delle leggi Longobarde, ma la fatta colla scorta de' due antichi Codici dal chiarissimo Muratori nella raccolta degli Scrittori Italici, è incomparabile. L'ha distribuita non già in titoli, secondo l'ordine degli argomenti, ma secondo i Re autori delle leggi. L'ha ornata de' Proemj mancanti in tutte le anteriori edizioni, ed arricchendola delle formole, colle quali i Giureconsulti Longobardi maneggiavano i giudizi, di prefazioni, note, e distintissima tavola, ha dato alla Repubblica delle Lettere un perfettissimo capo d'opera. Questo è il giudizio, che dà di sì nobile fatica l'Eineccio nella sua Storia legale.

XII. Non è conveniente a' nuovi Conquistatori mutare di botto il sistema delle cose. Come fecero i Goti, indi i Longobardi, così praticarono i Normanni, che loro succedettero, e fondarono la Monarchia Siciliana in queste nostre Provincie, divi-

se prima in tanti piccioli Principati, lascian-
 dole vivere colle leggi Longobarde . Ma
 usciti delle tenebre i Codici di Giustinia-
 no, facendo risplendere da ogni parte la
 loro sapienza , ed eleganza , di giorno in
 giorno fecero progressi sopra di quelle .
 Così le cose del mondo hanno l'alto , e'l
 basso . Presso i Goti , ed i Longobardi la po-
 litica mantenne le leggi Romane, le qua-
 li alla fine dovettero retrocedere . La stes-
 sa politica presso i Normanni non permise
 la mutazione delle Longobarde , che a po-
 co a poco dell' intuito dalle leggi Romane
 si oscurarono , sebbene oggi se ne osservano al-
 cuni vestigj , particolarmente nelle Consuetu-
 dini di Bari, e nelle Costituzioni di Federico .
 Non vi fu però legge, che ciò ordinasse, ma per
 consuetudinè se ne vide il disuso . In tempo di
 Luca di Penna , fatto Giudice della G. Cor-
 te nel 1366. da Giovanna I. , di già dis-
 putavasi qual dovesse precedere delle due
 Legislazioni . Matteo degli Affitti (crea-
 to nel 1489. da Ferdinando , Giudice di
 Vicaria , indi passato a cariche supreme)
 attesta ne' suoi comentarj alle Costitu-
 zioni del Regno (a) , di aver inteso da
 vecchi Avvocati , che le Longobarde aves-
 sero

(a) *Constit. Puritatem n. 9.*

fero per alcun tempo prevaluto alle Romane ; nulladimanco ne' tre suoi impieghi di giudicare offervò tutto il contrario .

XIII. Non è però che dal tempo de' Normanni, fino a' maggiori di Afflitto le Longobarde avessero avuto il primo luogo. Questo si dava alle Costituzioni de' Regnanti, le quali anche oggidì vengono supplite dalle Romane . Ruggiero e i due Guglielmi fecero le loro leggi, le quali unite alle sue, Federico II. compilò, e nel 1231. le pubblicò nella Città di Melfi, valendosi nella composizione del famoso Pietro delle Vigne, dottissimo a misura del tempo . Gli Angioini, che succedettero alla casa Sveva, non mancarono farne delle altre sotto nome di Capitoli . I Cittadini Napoletani essendo sempre incerti delle loro patrie costumanze, Carlo II. le fece da' savj ricercare, ed esaminatete le raccolse in un volume, con ordinarne l'osservanza . Sotto Roberto furono raccolti i riti della Regia Camera, e sebbene l'Autore fosse stato Andrea d' Isernia privato Dottore, pure hanno ricevuta per lo non mai interrotto uso, forza di legge . Giovanna II. ridusse in miglior forma i riti della Gran Corte, e li fece compilare, perchè servissero di certa norma a quella, ed a-

gli altri Tribunali inferiori.

XIV. Di tutte queste leggi essendo l'edizione difettosa, oltre la rarità, ed eccessivo, sotto forma il nostro Collettore il progetto di farne altre, e speriamo, che dalla sua diligente penna, vogliono uscire secondo il desiderio degli studiosi. Risolve di cominciare colla ristampa delle Prammatiche, come più interessanti, di cui ne tesse, dopo aver accennata la Storia delle leggi antecedenti, una più esatta, e minuta. In verità era troppo necessario parlare distintamente di una sì nobile, e principale parte della nostra Municipale Giurisprudenza. Gli Scrittori Forensi l'hanno ingiustamente negletta. Lo stesso Pietro Giannone, il quale *ex professo* ha trattato nella sua Storia Civile, delle leggi, che han dominato, e dominano il Regno, neppure, ce ne ha data una vera, e compiuta idea, siccome ognuno se ne potrà accorgere, dal confronto di ciò ch'egli ne dice colla presente prefazione (a). Siegue il Collettore a dirci: Dopo gli Angioini, entrati in Regno gli Aragonesi, le loro leggi sono state fin oggi dette Prammatiche all'uso di Spagna, da dove discendevano.

I Ro-

(a) *Lib. 34. cap. 7. §. 1.*

I Romani anche chiamavano *Pragmatica sententia cum poena enunciata* ; e febberne nel nostro Codice si leggano due leggi della Regina Giovanna, quando un tal nome allora non competea (a), pure perchè memorabili, vi furono registrate dal Collettore Prospero Caravita. Rapporta la ragione, per cui non ostante, che l'epoca de' primi Re sino agli Aragonesi sia quasi uguale a quella de' secondi sin oggi, il numero delle prime leggi è assai minore delle Prammatiche. Egli l'attribuisce a' nuovi affari, a' nuovi Tribunali, all'Annona, all'accrescimento de' Dazj, ed a tanti pubblici Trattati. Passa all'edizioni: sino a Ferdinando il Cattolico, il Codice delle Prammatiche girava manoscritto. La prima stampa fu del 1531. di quelle di Carlo V. e nel 1533. se ne fece altra con aggiugnerfi le fatte dall'una, e dall'altra linea degli Aragonesi.

XV. Il primo, che raccolse in miglior forma le Prammatiche, fu Prospero Caravita di Eboli, il quale vi fece alcuni commentarj dati alla luce, insieme con altri Interpreti, da Scipione Rovito. Egli il Caravita fu il primo a disporvi i titoli,

b 4

ed

(a) *Prag. 1. de accusat. Prag. 1. de Fond.*

ed apporvi le rubriche; ed Orazio di Monte Pavone a farvi i sommarj. Diede anche all'intera compilazione la rubrica: *Pragmatica, Edicta Regiaeque Sanctiones Neapolitani Regni in unum congesta, suis distincta Titulis, miroque ordine illustrata per Clarissimum U. J. D. Prosperum Caravita*, rubrica, che ancor oggi si ritiene, avendovì aggiunto il nostro Collettore, & *Interdicta*. La prima edizione fu del 1575. e si vanno qui numerando i titoli, che allora vi furono apposti.

XVI. Crescendo frattanto il numero delle leggi, quelle, che poteano tener luogo ne' Titoli di già formati, ivi si situarono; e per le altre, nuovi se ne fecero. L'Autore di questa Collezione stampata in Venezia nel 1587. fu Fabio d'Anna Patrizio Napoletano, e famoso tra gli Scrittori Forensi. Nella seconda Edizione seguita in Napoli nel 1590. se si veggono il titolo, ed il nome di Caravita, non fa il Collettore, perchè si taccia quello di Anna, i cui titoli aggiunti va individuando. Trascorso lo spazio di 33. anni, per le nuove leggi promulgate, se ne fece altra stampa nel 1623. in foglio, e di questa si servì Scipione Rovito nel farvi i comentarj. Lo stesso Autore, a cui molto è debitore il nostro

foro, fu di Tortorella nella Basilicata. Meditò di riformare il corpo delle Prammatiche, cioè *Pragmaticas postea promulgatas singillatim vagantes in unum volumen insereret, ac sub propriis Titulis collocaret, inutiles evelleret, ac deleteret*, come porta l'Iscrizione. Il Collettore l'accusa di due, per così dire, delitti; primo di aver dato all'opera per autore Alessandro suo figliuolo, cancellando i nomi di Caravita, e di Anna, maravigliandosi, come gli eredi di costoro non ne fecero parte in giudizio. Ma Altimari gli fece pagare il fio nella sua edizione, come si dirà. Il secondo se ritenne i titoli antichi, ch'erano in maggior pratica nel Foro, alcuni ne pretermise, accrebbe le rubriche, con mutare, ed emendarne altre. L'edizione comparve alla luce nel 1633. coll'Indice delle pene: *Index omnium pœnarum a Constitutionibus, Capitulis, & Pragmaticis institutarum*. Due altri tomi di Prammatiche, che seguirono, furono da Michelangelo Gizio raccolti, e stampati nel 1655.

XVII. Secondo la condizione de' tempi non mancarono in appresso nuove leggi. Il Vicerè col Consiglio Collaterale diede il carico a Biagio Altimari per farne sotto la Intendenza del Reggente Carlo Ca-
la

È una nuova , e più copiosa collezione ,
 che uscì alla luce nel 1682. in tre tomi
 in foglio . Altimari nella prefazione con-
 fessa di aver egli aggiunto il solo titolo *de*
Regimine studiorum . ma il nostro Autore
 è di sentimento che sieno stati undici gli
 aggiunti , e li numera . Fu dato al Co-
 dice lo stesso titolo di Caravita , abolitosi
 soltanto il nome di Rovito (questi nella
 sua Collezione avea mancato quello di Ca-
 ravita) imponendovi non meno il suo , che
 il nome del Soprantendente Calà . Sino a
 Filippo V. altre leggi si fecero . Nel 1707.
 cominciò a regnare Carlo VI. , e nel 1710.
 furono stampate le Prammatiche uscite do-
 po l'ultima edizione , e nell'altra , che se-
 guì nel 1715. furono pretermesse le pro-
 mulgate da Filippo V. riportate poi dal
 Collettore nel presente Codice . La soprad-
 detta Collezione durò sino all'anno 1718.
 quando ne uscì una più copiosa de' torchi
 Muziani . A quel Collettore rincrebbe ,
 dopo l'edizione d'Altimari , apporre le nuove
 leggi sotto i congrui titoli , e così aggiune
 se il quarto , quinto , e sesto a' primi to-
 mi , il che sembrando improprio al no-
 stro Autore , ne ha formati quattro col me-
 todo , che si dirà . In tale occasione va e-
 gli enumerando i regj Stampatori , comin-

cian-

ciando per quanto sappia dal 1590. , che fu Orazio Salviano fino a' Porfili del 1757. , tempo in cui s'istituì la Reale Stamperia col diritto proibitivo di stampare le leggi, e i decreti de' Magistrati.

XVIII. Ecco ciò che si è fatto da' cinque compilatori Caravita, Fabio d'Anna, Alessandro Rovito, Carlo Calà, e Biagio Altimari. Passa il Collettore a dirci la sua mano. Ha situate sotto le proprie antiche rubriche le leggi corrispondenti promulgate dopo l'edizione Muziana, e per alcune, che non aveano proprie sedi, ne ha formati titoli a parte con trasferirvi altre. Le proibitorie le ha ristorate sotto le nuove rubriche. Va numerando i titoli da lui aggiunti fino al numero di sessantaquattro, tra' quali si contengono i trattati di pace, e di commercio, passati tra' nostri, e gli esteri Regnanti, per cui non può negarsi essergli i Professori molto obbligati, dovendosi la notizia della maggior parte di essi alla sua industria. Ma perchè nella nuova compilazione l'Autore fu obbligato di pubblicare il primo Tomo, e con esso la prefazione, che a quello si vede precedere; dal Registro delle prammatiche, che avea fatto, stimò sufficienti sessantaquattro titoli, nel corso poi dell'ope-

ra

ra, o perchè gli pervennero altre prammatiche, o perchè avesse riflettuto a fare una distinzione più esatta de' diversi titoli, quindi si veggono i nuovi dall'Autore apposti essere più de' sessantaquattro, siccome nella prefazione avea detto, e questi ben numerandosi ascendono al numero di ottantasei (a). Non ha l'Autore risparmiata fatica alcuna. Ha riscontrati i migliori, e più sicuri documenti somministratigli da' Magistrati, e da altri distinti personaggi, che va nominando. Se gli fosse stato permesso, siegue a dire, avrebbe data altra forma al presente Codice, il che non ha stimato di fare, anche sul riflesso che i Professori avendo in mano più Forensi comentarij sulle Prammatiche, per la mutazione dell'ordine si fa-

(a) Titoli nuovi aggiunti

Tom. 1. tit. 7. 9. 10. 17. 21. 23. 24. 27. 28. 30.
35. 37. 54. 59. 60. 61. 64. 65. 75.

Tom. 2. tit. 79. 83. 84. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.
94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.
106. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124.
125. 126. 127. 128. 129. 131. 137. 138. 140. 145.
154. 156.

Tom. 3. tit. 176. 178. 179. 180. 181. 182. 184.
205. 208. 210. 215.

Tom. 4. tit. 224. 225. 227. 232. 239. 244.

Nella prima Appendice de' pretermessi tit. *** tit. ****

Nella seconda Appendice de' disusati tit. 1. tit. 4.

Nell'Appendice all'Appendice de' pretermessi tit. ****

tit. ****

si farebbero confusi , oltre della novità, in una materia cotanto gelosa .

XIX. Promette bensì le Appendici, una delle leggi pretermesse nella stampa , e l'altre di alcune abolite dal non uso , oltre di accrescere l'antico Indice . In fatti avendo terminata l'opera ha religiosamente osservato più della promessa . In fine del quarto Tomo si veggono più Appendici . Nella prima si trascrivono le leggi pretermesse , e le promulgate dopo la stampa delle antecedenti, citando i titoli, dove doveano collocarsi , e da noi se ne fa l'estratto nel corpo in fine di ciascun titolo . La seconda contiene alcuni atti fatti in tempo di Filippo V. aboliti da Carlo VI. ed altre disposizioni disusate , da lui registrate per futura memoria col titolo *Index obsoletorum* . Vi è parimente una picciola appendice a quella de' Pretermessi . Biagio Altimari nel titolo *de salubritate Aeris* , collocò tre Prammatiche in riguardo al libero corso delle acque pantanose . Non è sembrata propria al nostro Collettore la loro sede , ed avea risoluto formarne un titolo a parte *de Ripa munienda* , ch'essendogli sfuggito di memoria in atto della stampa, l'ha situato nella citata picciola Appendice con altro titolo *In-*

verdictum ne in suburbio plaga fiant olitoria. Da noi si lono trascritti questi titoli nel corpo, il primo dopo tutt' i titoli della lettera R., ed il secondo dopo quelli della lettera I, per li motivi, che ivi si diranno. La terza Appendice è delle varie lezioni de' diversi Codici. E nella quarta si fa la Cronologia delle Prammatiche colle note marginali de' Legislatori, di cui ne tessè una compendiosa Storia. Comincia da Carlo I. d' Angiò fino al nostro Sovrano Ferdinando IV. dove ci ajuta a distinguere alcune poche leggi degli antecessori degli Aragonesi, che sono mischiate nel corpo delle Prammatiche; come altresì rapporta la Cronologia de' Viceré, cosicchè quella delle passate edizioni resta affai al di sotto. L' indice delle materie, e delle parole, che in fine si vede, è abbondantissimo, chiaro, e distinto. Quindi il Foro colla presente collezione per più riflessi dee dichiararsi obbligatissimo all' Autore.

XX. Qui termina il Collettore la sua Prefazione, ed avrei anch' io dovuto deporre la penna: ma non ostante che troppo lungo sia, mi rincresce omettere quanto vengo per dire, anche perchè dal canto mio avrei dovuto farne altra. I Forensi, i quali si presero la pena di racco-
glierle.

gliere le Prammatiche, se pensarono di ridurre sotto certi titoli, non si fidarono disporli secondo la concatenazione, che l'uno avea con l'altro, come aveano fatto i compilatori Romani. In fatti gli Scrittori eruditi, e particolarmente Perezio nel Codice, e l'Eineccio nelle Pandette sul principio di ciascun titolo han fatto vedere l'attacco, che l'uno ha con l'altro, dove gli studiosi hanno più campo di unir le materie, e più facile riesce loro la scienza. Ma i Forensi non vi posero mente perchè allora la perizia delle leggi Romane non era nel nostro foro in quel lustro, in cui è oggidì, ed il palato de' Dottori era troppo guasto. Fecero per tanto le compilazioni colle presenti rubriche disposte per ordine alfabetico, cioè a caso, non avendo saggiamente il Collettore stimato di mutarle giusta i motivi detti di sopra. Ecco il confronto. Nel Codice Romano dopo essersi parlato della maniera di castigare i rei, si situa il titolo *de Abolitionibus lib. 9. tit. 42.* perchè ragion volea, che poi si avesse avuto a discorrere del modo di abolirsi. Dovendo quell'istesso Compilatore nel libro nono parlare de' delitti, l'ordine richiedea, che sul principio si fosse trattata la materia delle accuse, onde veg-

gia-

giamo il titolo antecedente *de Accusationibus, & inscriptionibus*. Nel Codice però che abbiain fra le mani, *le abolizioni, e le accuse* si sono collocate nel primo, e secondo titolo, non per altro, se non perchè da queste prime lettere comincia l'abbedario, e così possiam dir degli altri. Mancando adunque la correlazione delle materie, manca agli studiosi un bel mezzo di raggrupparne le idee.

. XXI. Non ostante l'ajuto prestatoci dalla presente opera, il foro anche patisce. La nostra Municipale Giurisprudenza, non solamente si contiene in quattro ben grandi volumi in foglio di Prammatiche, ma pur anche nelle Costituzioni, Capitoli, Riti della Regia Camera, e della Vicaria, Consuetudini, e Privilegj, oltre a tanti Reali Rescritti. Vi sono moltissime leggi andate in disuso; altre ripetute mille volte; alcune per li dubbj insorti, controverse; quasi tutte scritte con nauseosa prolissità, e lunghi prologhi, di modo che si sgomentano i giovani, e poco anzi niente piacere mostrano di tenerle, come continuamente si dovrebbe, nelle mani. Le infinite poi opinioni de' Dottori hanno posto in uno estremo labirinto i Tribunali, onde l'arbitrio de' Giudici troppo illimitato nel deci-

de-

dere le cause, e quello degli Avvocati nell'intraprenderle, hanno resa sempre più incerta la via della giustizia, essendo accaduto lo stesso di tempo in tempo all'imperio Romano; per cui i savj Principi vi hanno rimediato colle nuove compilazioni. Per le leggi nostre adunque ognuno vede essere già venuto il tempo preveduto dal dottissimo Gotofredo nel principio de' suoi Prolegomeni all'eterno commentario sul Codice Teodosiano: *Quod communiter, & in omni Republica usu venire solet, ut posteaquam leges in molem aliquam pro Reipublica necessitate, & temporum utilitate latae excreverent, vel nedum neglectae in obscuro latere coeperant, vel abrogatae inutiles reddita sint, earum collectio desideretur.* Ed in vero da che scrivea Pietro Giannone nel 1723. per lo stesso riguardo si era pensato alla fabbrica di un nuovo Codice con idea affai più nobile di quello fatto da Carlo Tappia, essendosi data la commessione dalla pubblica autorità ad insigni Giureconsulti, i quali non sì tosto posero le mani all'opera, che per varj accidenti svanì il bel disegno, del che ora non rimane vestigio alcuno (a).

Tom.I.

c

tem-

(a) Stor. Civil. lib. 34. cap. 7. §. 2. in fin.

tempi nostri dal gloriosissimo Carlo Borbone, oggi Monarca delle Spagne si cominciò la detta magnifica impresa, e continuandosi al presente, speriamo senza meno sotto gli auspicj del nostro amabilissimo Sovrano vedere il desiderato fine di un' opera, che ha reso, e renderà immortali i nomi di Teodosio, Giustiniano, Federico, e di altri così antichi, che moderni Legislatori.

XXII. In riguardo a' disordini sperimentati nel foro a cagion delle tante diversissime opinioni de' Dottori, i quali senza veruno esame aveano talmente alterata la Giurisprudenza, che l'ombra solo ti era rimasta, Sua Maestà con due Reali rescritti vi ha dati forti provvedimenti. Come che questo Argomento avrebbe dovuto avere il suo luogo nella introduzione al titolo XXXVIII. *de causis decidendis*, pure per trattarsi di un articolo di somma conseguenza mi è riuscito affai lungo, onde ho stimato registrarlo a parte, e ho situato nel fine del terzo tomo, sebbene nel corpo ho più volte accennato di averne parlato antecedentemente.

INDICE

DE' TITOLI

Che si contengono in questo primo
Tomo.

A

- I. **D**E *Abolitionibus*. pag. I
Delle Abolizioni.
- II. *De Accusationibus*. II
Delle Accuse.
- III. *De Actuariis, Scribis, & eorum salario* 13
Degli Attuarj, Scrivani, e del loro salario.
- IV. *De Administratione Universitatum*. 21
Dell' Amministrazione delle Università.
- V. *De Administratoribus, & quod ipsimet serviant,
& non per substitutum*. 31
Degli Amministratori, e che essi debbano ser-
vire, e non per mezzo di sostituto.
- VI. *De Aleatoribus, & Lusoribus*. 34
De' Giuocatori.
- VII. *Ad Consuetudinem Urbanam de Alimentis præ-
standis*. 42
Alla Consuetudine Napoletana della prestazione
degli Alimenti.
- VIII. *De Annona Civitatis Neapolis, & Regni*. 45
Dell' Annona della Città di Napoli, e del Regno.
- IX. *Annonaria Urbanae leges*. 57
Leggi Annonarie della Città di Napoli.
- X. *Annonaria Urbana Edicta*. ivi.
Editti

xxxvi	
Editti Annonarj della Città di Napoli.	
XI. <i>De Appellationibus.</i>	65
Delle Appellazioni.	
XII. <i>De Appretio seu bonorum Æstimatione.</i>	75
Dell' Apprezzo o sia stima de' Beni.	
XIII. <i>De Aquis, & Aquaductibus.</i>	77
Delle Acque, ed Acquidotti.	
XIV. <i>De Arbitris.</i>	79
Degli Arbitri.	
XV. <i>De Arboribus seu malis Antemnarum & Remis non vendendis.</i>	83
Degli Alberi, o sieno Alberi delle Antenne, e Remi da non venderfi.	
XVI. <i>De Armis.</i>	85
Delle Armi.	
XVII. <i>De Armamentario Regio, & de non abutenda signis Machinarum, & tormentorum.</i>	95
Dell' Armeria Reale, e di non abusarsi delle marche Reali nelle armi da fuoco.	
XVIII. <i>De Affassinio.</i>	97
Dell' Affassinio.	
XIX. <i>De Assecurationibus.</i>	99
Delle Afficurazioni.	
XX. <i>De Antefato sive donatione propter Nuptias, sive quarta, & aliis donativis.</i>	103
Dell' Antefato, o sia donazione per cagione di Nozze, o sia della quarta e di altri donativi.	
XXI. <i>Anathema in Parmensium Ducem injustum judicatur: Bulla in Cœna Domini rejicitur.</i>	106
Si dichiara ingiusto l' Anatema contra del Duca di Parma: Si proscrive la Bolla in Cœna Domini.	
XXII. <i>De Apparitoribus.</i>	110
Degli Apparitori.	

De

- XXIII. *De Aurificum Collegio.* 112
 Del Collegio degli Orefici.
- XXIV. *Ad Legem Juliam de Adulteriis.* 114
 Alla Legge Giulia degli Adulterj.
- XXV. *De Aucupibus seu Venatoribus, & de Regiis Venationibus ipsis interdictis.* 117
 Degli Uccellatori, o sia de' Cacciatori, e delle Regie Cacciagioni agli stessi proibite.
- XXVI. *De Ædificiis prohibitis, & de interdicto sublato.* 119
 Degli Edifizj proibiti, e della proibizione tolta.

B

- XXVII. **D**E Bancis eorumque Administratione. 121
 De' Banchi, e loro Amministrazione.
- XXVIII. *De Banco S. Caroli constituendo.* 125
 Del Banco di S. Carlo da costituirsi.
- XXIX. *De Baronibus, & eorum officio.* 127
 De' Baroni, e del loro Uffizio.
- XXX. *Beneventi, & Pontis-Curvi Reciperatio.* 135
 La ricuperazione di Benevento, e Ponte Corvo.
- XXXI. *De Bestiis Vaccinis, seu Bobus non macellandis.* 137
 Degli Animali Vaccini, o sieno Buoi da non macellarfi -
- XXXII. *De Blasphemantibus.* 138
 De' Bestemmiatori.
- XXXIII. *De Bonis Proditorum.* 140
 De' Beni de' Proditori.
- XXXIV. *De Bruchis.* 144
 De' Bruchi.
- XXXV. *Ne Beneficia Ecclesiastica Exteris conferantur.* 146
 Che

Che non si conferiscano i Benefizj Ecclesiastici
a' Forestieri.

C

XXXVI. D E <i>Carcerariis, seu Commentariensibus, & Captivis.</i>	149
De' Carcerieri, o sieno Commentariensi, e Carcerati.	
XXXVII. <i>De Cauponis.</i>	155
Delle Taverne.	
XXXVIII. <i>De Causis decidendis.</i>	157-
Della Decisione delle Cause.	
XXXIX. <i>De Censibus.</i>	163
De' Censi.	
XL. <i>De Cessione Bonorum.</i>	166
Della Cessione de' Beni.	
XLI. <i>De Chirurgis, & Barbitonsoribus.</i>	171
De' Chirurghi, e Barbieri.	
XLII. <i>De Citationibus, Edictis, aliisque rescriptis tam in Regno, quam extra Regnum.</i>	172
Delle Citazioni, Editti, ed altri Rescritti tanto in Regno, che fuori di esso.	
XLIII. <i>De Clericis, seu Diaconis Selvaticis.</i>	176
De' Clerici, o sieno Diaconi Selvatici.	
XLIV. <i>De Commercio, seu Consuetudine inter Turcas, & alios sacro fonte ablutos.</i>	181
Del Commercio, o sia pratica tra' Turchi ed altri battezzati.	
XLV. <i>De Commissariis, & Executoribus.</i>	183
De' Commessarj, ed Esecutori.	
XLVI. <i>De Compositionibus, & Commutationibus poenarum.</i>	189
Delle Composizioni, e Commutazioni delle pene.	
De	

XLVII. <i>De Condemnatis pro delictis.</i>	194
De' Condannati per causa de' delitti.	
XLVIII. <i>De Confectione pulveris, & Salnitri.</i>	197
Della Confezione della polvere, e Salnitro.	
XLIX. <i>De Conservatoriis.</i>	199
De' Conservatorj.	
L. <i>De Contractibus.</i>	202
De' Contratti.	
LI. <i>De Contumacibus, & aliis ut non accedant ad Curiam Regie Majestatis.</i>	205
De' Contumaci, ed altri, perchè non si portano alla Corte della R. M.	
LII. <i>De Cultu Sacramento Sanctissima Eucharistia exhibendo.</i>	207
Del Culto da prestarsi al Sacramento della Santissima Eucaristia.	
LIII. <i>De Custodia Reorum.</i>	208
Della Custodia de' Rei.	
LIV. <i>De Crystallo facienda, & Privilegiis Artifici concessis.</i>	210
Del Cristallo da farsi, e de' privilegj conceduti agli Artefici.	

D

LV. D E <i>damnis clandestinis.</i>	211
De' danni clandestini.	
LVI. <i>De Delegationibus.</i>	212
Delle Delegazioni.	
LVII. <i>De Dilationibus.</i>	216
Delle Dilazioni.	
LVIII. <i>De Duello.</i>	224
Del Duello.	
LIX. <i>In eos, qui decoctionem simulaverint.</i>	227

Contra coloro , che abbiano simulato il fallimento .

LX. *De Desertoribus Januensibus .* 229

De' Desertori Genovesi .

LXI. *Restitutio Curialium in quo Tribunali agatur .* 231

Quale sia il Tribunale delle Cause della Rein-
tegrazione de' Nobili .

E

LXII. **D**E *Ecclesiasticis personis .* 232
Delle persone Ecclesiastiche .

LXIII. *De Educatione Puerorum , & Puellarum & de Matrimoniis cum ipsis non contrahendis .* 234

Della Educazione de' Fanciulli , e delle Fanciulle , e de' Matrimonj da non contrattarsi co' medesimi .

LXIV. *Editum Tabaccarium .* 236

Editto in riguardo al Tabacco .

LXV. *Editum ad Festos dies suburbiorum .* 240

Editto in riguardo a' giorni festivi de' Cafali di Napoli .

LXVI. *De Eleemosyna non petenda absque facultate concessa .* 241

Dell' Elemosina da non chiedersi senza la debbita licenza .

LXVII. *De Emptione , & venditione .* 242

Della Compra , e della Vendita .

LXVIII. *De Exceptionibus .* 246

Dell' Eccezioni .

LXIX. *De Excubiis nocturnis .* 247

Delle Guardie notturne .

LXX. *De Expensis .* 249

Delle Spese .

De

- LXXI. *De Expulſione Gallorum, & aliorum cum eis ſœderatorum ex cauſa Belli, & Commercio cum ipſis prohibito.* 250
 Della Eſpulſione de' Franceſi, e di altri con eſſo loro Collegati per cagion di Guerra e del Commercio co' medefimi proibito.
- LXXII. *De Exteris Regni Neapolim venientibus.* 252
 De' Foreſtieri, che vengono nella Città di Napoli.
- LXXIII. *De Expulſione Hebraeorum, ſive Judæorum.* 254
 Della Eſpulſione degli Ebrei, o ſia de' Giudei.
- LXXIV. *De Extractione, ſeu exportatione animalium, Auri, Argentis, & aliorum prohibita.* 258
 Della Eſtrazione, e trasporto degli Animali oro, argento, ed altre coſe, proibita.
- LXXV. *Extra Regnum ne quis abeat ut alibi ſedem poſceret.* 266
 Che niuno ſi porti fuori del Regno per ſiſtare altrove il Domicilio.
- LXXVI. *De Exulibus.* 267
 Degli Eſuli.

F

- LXXVII. **D***E falſis.* 277
 Delle falſità.
- LXXVIII. *De Feriis.* 282
 Delle Ferie.
- LXXIX. *Festorum dierum obſervatio imperatur: Feſti dies, in quibus opera fabriles permittuntur.* 285
 Si comanda la obſervanza de' giorni feſtivi: giorni feſtivi, ne' quali ſi permettono le opere fabbrili.

De

- LXXX. *De Feudis.* 287
De' Feudi.
- LXXXI. *De Fide, & auctoritate Instrumentorum,*
& qualiter reassumantur. 295
Della Fede, ed autorità degl' Istromenti, e come si riassumano.
- LXXXII. *De fide, & auctoritate memorialium seu libellorum.* 298
Della fede, ed autorità de' memoriali, o sia libelli.
- LXXXIII. *De Focolariorum descriptione.* 300
Della numerazione de' Fuochi.
- LXXXIV. *Forma censualis, & capitacionis sive de Catastis.* 303
Regolamento de' pubblici pesi, per ragion de' beni, e della persona, o sia de' Catasti.
- LXXXV. *De Furtis.* 307
De' Furti.
- LXXXVI. *De fide publica danda, & observanda seu de guidaticis.* 309
Della pubblica fede da darfi, e da osservarsi, o sia de' Guidatici.
- LXXXVII. *Fœdus Regium, & Batavum percussum anno 1651.* 311
Trattato di Pace tra il Re, e l'Olanda fatto nell' anno 1651.
- LXXXVIII. *Fœdus Regium Hispanicum, & Francicum percussum anno 1675.* 320
Trattato di pace fra le Corone di Francia, e di Spagna fatto nel 1675.
- LXXXIX. *Fœdus Cæsareum Regium, Hispanicum, & Francicum, percussum anno 1713.* 322
Trattato di pace tra le Corti Cæsarea, Regia, Spagnuola, e Francese, fatto nel 1713.
Fœ-

- XC. *Fœdus Cæsareum , & Francicum percussam*
 anno 1714. 324
 Trattato di pace tra l'Imperadore , e'l Re di
 Francia , conchiufo nel 1714.
- XCI. *Fœdus Regium Cæsareum , & Ottomanum ,*
percussam anno 1718. 326
 Trattato di pace tra sua Maestà Cattolica Re-
 gia , e la Porta Ottomana , conchiufo nel
 1718.
- XCII. *Fœdus Cæsareum , & Hispanicum , percus-*
sum anno 1725. 329
 Trattato di pace tra le Corti Cæsarea , e Spa-
 gnuola , conchiufo nel 1725.
- XCIII. *Fœdus Cæsareum , & Hispanicum , percussam*
anno 1725. 331
 Trattato di pace tra le Corti Cæsarea , e Spa-
 gnuola , conchiufo nel 1725.
- XCIV. *Fœdus Cæsareum , & Hispanicum alterum*
percussam anno 1725. 334
 Altro Trattato di pace tra le Corti Cæsarea e
 Spagnuola conchiufo nel 1725.
- XCV. *Fœdus Regium , & Punicum percussam anno*
1726. 338
 Trattato di pace , Regio , e Tunisino , conchiufo
 nel 1726.
- XCVI. *Fœdus Cæsareum , & Tripolinum percussam*
anno 1729. ivi
 Trattato di pace tra l'Imperadore colla Re-
 pubblica di Tripoli , conchiufo nel 1729.
- XCVII. *Fœdus Regium , & Cæsareum .* 341
 Trattato di pace conchiufo tra il Re di Fran-
 cia , l'Imperadore , e l'Imperio da' loro re-
 spettivi Ministri in Vienna a' 18. di No-
 vembre 1738. coll'accesione del Re nostro
 Si-

Signore per mezzo del suo Ministro Plenipotenziario in Parigi a' 21. di Aprile 1739., e ratificato da S. M. a' 18. di Maggio dello stesso anno.

XCVIII. *Fœdus Regium, & Othomannum percussum anno 1740.* 343

Trattato tra il Re nostro Signore, e l'Impero Ottomano conchiuso nel 1740.

XCIX. *Fœdus Regium, & Pontificium.* 345

Trattato di accomodamento tra la S. Sede, e la Corte di Napoli.

C. *Fœdus Regium, & Svecum.* 356

Trattato Regio, e Svezese, o sia Trattato perpetuo di Commercio, e Navigazione, conchiuso tra il Re Nostro Signore, e la Corona di Svezia, da' rispettivi Ministri Plenipotenziarj in Parigi il giorno 30. di Giugno 1742.

CI. *Fœdus Regium, & Danicum.* ivi.

Trattato perpetuo di Commercio, e Navigazione conchiuso tra il Re Nostro Signore, e la Corona di Danimarca da' rispettivi Ministri Plenipotenziarj in Madrid il dì 6. di Aprile 1748.

CII. *Fœdus Regium, & Batarum.* 357

Trattato perpetuo di Commercio, e Navigazione conchiuso tra il Re Nostro Signore, e la Repubblica di Olanda da' rispettivi Ministri Plenipotenziarj all' Aja il dì 27. di Agosto 1753.

CIII. *Fœdus Cesareum, Hispanicum, & Britannicum.* 364

Trattato di pace tra la Sagra Maestà Cesarea, la Sacra Maestà Reale Cattolica, e la Sa-

cra

- cra Maestà Reale Britannica, conchiuso in
Vienna d' Austria il dì 22. Luglio 1731.
CIV. *Fœdus Regium, Casareum, & Hispanicum.* 366
Atti delle Cessioni, e reciproche rinunzie di
S. M. Cattolica del Re delle due Sicilie
Nostro Signore, e di S. M. Imperiale

H

- CV. **D**E *Homicidiis puniendis.* 367
Della Punizione degli Omicidj.
CVI. *De his qui effuderint vel projecerint.* 371
Di coloro, i quali spanderanno fuori o gette-
ranno.

I

- CVII. **D**E *ictu Scopitæ, seu Sclopeti.* 373
Del tiro di Scioppo, o sia di Pistola.
CVIII. *De Immunitate Neapolitanorum.* 375
Dell' Immunità de' Napoletani.
CIX. *De Immunitate Officialium S. R. C.* 379
Della Immunità degli Uffiziali del S. R. C.
CX. *De impressione librorum.* ivi.
Della stampa de' libri.
CXI. *De incisione Arborum.* 383
Del taglio degli Alberi.
CXII. *De Infantibus perditis, & casu a parentibus
derelectis.* 386
De' Fanciulli perduti, e per caso da' parenti
derelitti.
CXIII. *De Injuriis.* 387
Delle ingiurie.

Fine dell' Indice di questo Primo Tomo.

Adm. Rev. U. J. D. D. Dominicus Cavallaro in hac Regia Studiorum Universitate Professor, revideat autographum renunciati operis, cui se subscribat ad finem revidendi, ante publicationem, num exemplaria imprimenda concordent, ad formam Regalium ordinum, & in scriptis referat. Dat. Neap. die 1. mensis Augusti 1777.

MATTH. JAN. ARCHIEP. CARTHAG.

S. R. M.

L' Opera, che porta il titolo *Introduzione allo Studio delle Prammatiche*, è scritta con giudizio, chiarezza, e precisione. L' autore volle facilitare l' ampia e poco piacevole lettura di quei ben grossi volumi, dove sono comprese le nostre prammatiche: nel che degna è di lode, ed il pubblico gli dovrebbe esser grato. Stimo dunque, che quest' opera si dovrebbe collè stampe pubblicare, non essendoci cosa contraria a' buoni costumi, a' dritti Regj, semprchè così a V. R. M. piacerà.

Di V. R. M.

Napoli 14. Agosto 1777.

Umilissimo Vassallo
Domenico Cavallaro.

Die 15. mensis Septembris 1777. Neap.

Viso rescripto sue Regalis Majeſtatis sub die currentis mensis, & anni, ac relatione Rev. D. Dominici Cavallarii de commissione Rev. Regii Cappellani Majoris, ordine prefata Regalis Majeſtatis.

Regalis Camera Sancte Clara providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma presentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Rev. Revisoris. Verum non publicetur, nisi per ipsum Revisorem, facta iterum revisione, affirmatur, quod concordat; servata forma Regalium ordinum; ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica. Hoc suum.

SALOMONIUS. PATRITIUS.

Vidit Ficus Regalis Coronæ.

Illustris Marchio Oitus Preses S.R.C. & ceteri Illustres Aularum Prefecti tempore subscriptionis impediti.

Carulli.

Reg.

Athanasius.

Adm.

*Adm. Rev. Dom. P. D. Felix Cappelli S. Tb. Professor
revideat & in scriptis referat ., Die 1. Aprilis 1777.*

J. J. EPISC. TROJAN. VIC. GEN.

JOSEPH ROSSI DEF.

ECCELL. REV.

Grazie al cielo , che dopo tanti eruditi Legisti , che han dato de' Compendj su i titoli della Romana Giurisprudenza , comparisca un Savio , che con grande utilità, ed onore ha ufato , per così dire , della dovuta pietà verso la patria legislazione del Regno , non per altro negletta , che per esser nata ne' secoli meno eleganti ; ma tanto più degna della nostra cura e fatica . Questi egli è il Signor D. FRANCESCO JORIO , il quale con sommo giudizio , senza di cui non vi è mai stato vero sapere , si è studiato di formare una brieve notizia , che i Greci Giureconsulti chiamarono *παράτιτλα* , intorno alle Rubriche delle Regie Prammatiche , il corpo delle quali vuol si riputare la parte più interessante del Dritto Napoletano , come quella , che in se contiene le ultime leggi dello Stato . Il perchè ravvisando ancora l' opera consentanea alla rettitudine della Religione , e del costume , son di parere di ben meritar l' onore della stampa in vantaggio , e decoro della nostra nazione .

Di V. Ecc. Rev.

Napoli da' Cinefi 28. Agosto 1777.

Umiliss. e Devotiss. Serv.
Felice Cappelli .

*Attenta relatione Domini Revisoris imprimatur . Die
31. Augusti 1777.*

J. J. EPISC. TROJAN. VIC. GEN.

JOSEPH ROSSI DEF.

IN



INTRODUZIONE
ALLO STUDIO
DELLE PRAMMATICHE
TOMO PRIMO.

De Abolitionibus
DELLE ABOLIZIONI
TITOLO I.
ARGOMENTO.



Le abolizioni, che si contengono in questo titolo, cominciano dal tempo di Filippo II. allorchè Carlo V. suo Padre gli rinunziò il Regno, e terminano sino al primo parto della nostra Sovrana. Vi si veggono anche le grazie accordate da D. Giovanni d' Austria in occasione del tumulto popolare.

A

La

LA Stoica Filosofia, come più acconcia al temperamento Romano, abbracciarono i Giureconsulti; ma non tutte le massime seguirono. Quella, che insegnava essere tutt' i delitti uguali, e così degni della stessa pena; chi avesse, a cagion di esempio, rubato un vil giumento; che colui, che avesse ucciso il proprio Padre, e di non darli luogo all' indulgenza, è una delle rifiutate (a). A norma de' più o meno gravi delitti, maggiori, o minori pene le leggi prescrissero; ed i Principi, salva restando la giustizia ad esempio del divin Legislatore, quando la stimano conveniente, praticano co' rei la misericordia. Questa seconda parte è l' oggetto del nostro titolo.

I nostri Legislatori adunque o in segno di pubblica allegrezza, come per lo parto de' loro figliuoli, per la celebrazione de' matrimonj, per l'acquisto del Regno, e per la pace universale, o per altri motivi urgenti dello Stato, hanno moderato il rigore della giustizia verso de' rei, e favorito i debitori; ora allargando, ora restringendo le grazie a misura degli oggetti, che si sono presentati: e sebbene i favori del Principe non possano snervare il rigore della pubblica disciplina, nè offendere l'interesse delle parti offese, onde ordinariamente nelle grazie si eccettuano i delitti gravi, e pel godimento vi si richiede il consenso delle parti; pure ne' nostri Indulti si sono presentate congiunture cotanto gravi, che i nostri Regnanti sono stati obbligati a dipartirsi da queste regole pel principio, *salus Populi suprema lex esto.*

Non

(a) *Lipsius in Philosophia Stoica. Hug. Grot. de jur. bell., & pac. lib. 2. cap. 20. §. 21. & ibi Heinec.*

Non so poi perchè i nostri Forensi , i quali nella compilazione delle Prammatiche hanno affettate le Rubriche Romane , tutto che alcune volte non abbiano dato nel segno , come si vedrà nel progresso dell' Opera , qui se ne sieno allontanati . La Rubrica sarebbe stata più propria *de Generali abolitione* , come quella del Codice Giustiniano , o *de Indulgentiis criminum* , come del Teodosiano , ne' quali si osservano anche i titoli particolari *de Abolitionibus* . Il saggio dell' uno , e dell' altro titolo nel tempo che farà vedere la loro differenza , servirà di prenozione al nostro .

Le leggi Romane punivano gli accusatori , che non proseguiavano le accuse , come calunniatori : davano però a' medesimi la facoltà di poterle rimettere , e così desistere senza incorrere nella pena , ma in alcuni casi , e con certe condizioni (a). Questa remissione dicevasi abolizione privata , e si chiedeva al Magistrato , e questa è l' idea del titolo *de Abolitionibus* dell' uno , e dell' altro Codice . Quando moriva il reo , o l' accusatore era legittimamente impedito a poter assistere in giudizio , anche abolizione di delitto dicevasi , ma legittima , perchè introdotta dalla legge senza fatto dell' uomo (b) ; e giovava tanto all' accusatore , quanto al reo .

L' Abolizione generale si pubblicava per la solennità di qualche giorno , per l' esito felice di qualche affare , in grazia della Casa Cesarea , per l' allegrezza universale , o quando così stimava il

A 2

Se-

(a) *Tit. Digest. ad Senatusconsult. Turpill. & de Abolitionibus crim. Cod. de abolit. Gravim. de leg. cap. 108.*

(b) *L. 10. §. 1. D. eod.*

4. *Introduzione alle Prammatiche.*

Senato, come abbiamo da' Digesti (a). Le leggi Teodosiane ci fanno vedere che i Principi Cristiani anche praticavano le indulgenze a pro de' rei, per la nascita de' Principi Reali, per qualche vittoria, per la espulsione de' tiranni, o per altri simili casi; ed abbiamo nello stesso Codice l'abolizione nella solennità della Pasqua, rimastaci nel Codice Giustiniano (b). Quindi è nato il costume, che il nostro Regnante in tale festività suole dispensare tredici grazie a' rei, la cui origine si può ripetere dagli Ebrei, come dal fatto del nostro divino Salvatore posposto al ladro Barabba, secondo il sentimento di Grozio, e Gotofredo. Questo pruova essere stato un simile istituto presso i Gentili in onore delle loro feste, e ne adduce gli esempi (c); rito che si osserva in assaiissimi luoghi della Cristianità, e massimamente in Modena (d). Gli editti però di grazia, di cui è composto l'intero titolo del Codice Teodosiano, a riserva di quello della Pasqua sono tutti temporarij; ora n' eccettuano alcuni delitti gravi, e particolarmente quando il reo per altro delitto era stato altra volta aggraziato, ed ora includono tutti, comè appunto han praticato i nostri (e).

Nel titolo poi Giustiniano *de Generali abolitione* si danno le regole per vedere, quando il reo, finito il tempo *quo indulgentia nostra Crimina exsinxit*, possa proseguire l'accusa; se questa abbia luogo, quando non è stata proposta prima della in-

dul-

(a) L. 10. 12. D. eod.

(b) L. 3. Cod. de Episcop. aud.

(c) Ad l. 3. Cod. Theodos. de Indulg. crim.

(d) Muratori an. 409.

(e) L. 6. in fin. Cod. Theod. eod. l. 3. de Episcop. aud.

dulgenza del Principe , e si determina che la pena , e non l'infamia si toglie , cosicchè queste leggi riguardano i principj della pubblica indulgenza, ch' è quella , che si tratta nel nostro titolo . Se i due Legislatori Teodosio , e Giustiniano per giuste ragioni , e per differenti motivi hanno formati due diversi titoli , era di dovere che vi avessero riflettuto i Compilatori delle Prammatiche . Quindi con tali riflessioni si può agevolmente rinvenire il diritto comune corrispondente , per ben intendere il municipale . I nostri indulti hanno anche mostrata indulgenza verso de' debitori privati con rilasciare qualche poco il rigore della legge , come ancora pe' debiti pubblici , ma negli ultimi tempi questi secondi sono stati sempre eccettuati , richiedendo così la pubblica necessità . Nelle leggi Romane non si parla de' debitori , sotto gli antecedenti titoli , e soltanto in altri luoghi si ha la remissione de' pesi pubblici secondo le occasioni (a) . Noi frattanto nel rapporto delle Prammatiche non abbiam bisogno di descrivere di tutte la sostanza , perchè gl' indulti , che vi si contengono , non sono fissi , o perpetui , ma ricevono la forza , e la norma dalla temporaria volontà del Principe , ed i passati possono servir di lumi storici , o di argomenti ne' casi dubbiosi . Non mancheremo però accennare ciocchè ci sembrerà d'istruzione . Eccoci alle

P R A M M A T I C H E .

Carlo V. rinunciando le Spagne, e questi due Regni a Filippo II. suo figliuolo, questi pubblica un general perdono a tutt' i delinquenti anche condannati, ottenute prima le remissioni delle parti offese, con eccettuarne alcuni delitti: nel margine si dice, che nel 1572. si promulgò altro indulto per la vittoria riportata contra de' Turchi (a). Per la morte di Filippo II. succeduto al Regno Filippo III. così per questo, come per lo matrimonio contratto con Margherita d' Austria si fa altro indulto. Si spiegano i delitti, dove necessita la remissione della parte: S' includono i sudditi de' Baroni senza pregiudizio delle pene pecuniarie loro spettanti. Si eccettuano più delitti: Si comprendono i non ancora dedotti, e si annullano tutti gli atti *gratis* (b). In occasione di essersi quietato il tumulto di Tommaso-Aniello si pubblica un general perdono per tutt' i delitti, senza eccettuarne alcuno, anche di lesa Maestà *in primo capite* commessi dal dì 7. di Luglio 1647. sino agli 8. di Aprile dell' anno seguente (c).

Per mettere una stabile quiete nel Regno a cagion de' passati tumulti, Filippo IV. vi manda Giovanni d'Austria suo Figliuolo con amplissima plenipotenza, e coll' *alter ego*, e facoltà di poter sostituire altri in caso che partisse dal Regno (d). Giovanni agli 11. di Aprile 1648. rinnova l' indulto antecedente, e soggiugne, che non si mo-

lefti-

(a) *Pramm.* 1.(b) *Pramm.* 2.(c) *Pramm.* 3.(d) *Pramm.* 4.

lestino quei, che hanno tolto i beni ad altri, purchè non sieno esistenti: abolisce le gabelle sopra i commestibili, e vuole, che per l'avvenire non s'impungano più, abolendo alcuni diritti, come de' sigilli di tutt' i Tribunali, del nuovo registro &c. Stabilisce il prezzo del tomolo del sale a carlini dieci, ed il fuoco a quarantadue: dispone i rimedj pe' Creditori, che perdono nelle gabelle abolite, con farne restare alcune, che non riguardano la grascia: rimette a quattro Ministri la pretesione del Popolo per la parità de' voti colla nobiltà nelle deliberazioni della Città: l'Eletto del Popolo non si conferma se non una volta per sei mesi: Si permette alla Città tener l'Agente in Madrid con alcune condizioni: i Casali di Napoli possono fra un anno ricomprarsi, e si stabiliscono altri piccioli punti fino alla conferma del Re (a). Si chiede dal Popolo, che l'indulto abbia luogo pe' delitti prima del tumulto, e si accorda con alcune limitazioni (b).

Indulto in data de' 9. Agosto 1648. amplissimo per tutt' i delitti per gravi, ed enormi che sieno, anche di lesa Maestà *in primo capite*, purchè i rei servano al Real servizio come soldati, e nel margine si dice *ad propugnandum classem gallicam*, ch'era l'armata del Duca di Guisa (c). Altri simili indulti, dove si eccettuano alcuni rei particolari, ed i carcerati (d). Per l'invasione fatta da' Francesi nel Regno s'indultano i rei di qualsivoglia delitto con prometterli loro anche danajo, purchè avessero arrestati vivi, o morti alcuni ribel-

A 4

K,

(a) *Pramm.* 5.(b) *Pramm.* 6.(c) *Pramm.* 7.(d) *Pramm.* 8. 9. 10. 11.

li, i quali procuravano tradimenti a favor de' Francesi (a). Nati varj dubbj su gl'indulti antecedenti per quei, che aveano servito nella guerra, si dichiarano ad istanza dell' Avvocato Fiscale (b). Indulto a favore delle squadre de' Banditi, e di tutt' i delinquenti, purchè fra un mese presentassero nelle mani della Corte vivi, o morti alcuni specificati rei (c). Si permette perdono generale per tutt' i delitti, a riserba di quello di lesa Maestà *in primo capite*, purchè i rei diano in mano della Corte, o vive, o morte alcune denominate persone, e s' impone la pena a chi dà ricetto, o ajuto alle medesime (d).

Nato un Figlio a Filippo IV. il Vicerè a dì 28. di Luglio 1658. pubblica un indulto generale: in alcuni delitti vuole la rimeffione della parte, in altri no, e n' eccettua molti: i processi si annullano *gratis* (e). Fattasi la pace tra la Corte di Spagna, e quella di Francia si conviene, che i sudditi dell' una, e dell' altra potenza sieno reintegrati ne' loro beni, e se ne pubblica la notizia in Napoli nel 1661. (f). Altro indulto del 1662. per la nascita del Principe Reale, ed essendo nati sul medesimo alcuni dubbj, si spiegano (g). Indulto per certi delitti a chi presenta in mano della giustizia alcuni capi de' banditi con promettersi anche danajo (h). Nel 1674. si fa altro indulto pe' rei, che vogliono servire alla guerra, e si eccettua-

(a) *Pramm.* 12.(b) *Pramm.* 13.(c) *Pramm.* 14.(d) *Pramm.* 15, 16.(e) *Pramm.* 17.(f) *Pramm.* 18.(g) *Pramm.* 19, 20.(h) *Pramm.* 21.

tuano alcuni delitti (a). Grazie che si fanno da' Vicerè nelle visite della G. C. sedendo in *Tbrono Majestatis* (b). Si accorda il Guidatico, ed indulto a quei, che danno nelle mani della giustizia alcuni Banditi specificati (c). Per lo tumulto nato in Napoli nel 1701. si fa l'indulto con alcune condizioni. Si eccettuano i capi della sedizione con prometterli premj a chi li dà in mano della giustizia: Si richieggono le remissioni delle parti, e si usa indulgenza verso de' debitori particolari, con accordarsi la dilazione pel pagamento (d). Nel 1702. si fa altro indulto da Filippo V. forse per la sopraddetta causa (e). Manifesto in nome di Carlo III. in data de' 28. di Marzo 1707. di essersi per la morte di Carlo II. devoluta alla Casa d'Austria di Germania, la Spagna, e le sue dipendenze, e si ordina, che ognuno presti fra certo tempo l'omaggio a Carlo III. promettendosi di conservare negli stessi impieghi gli Spagnuoli fedeli (f). Nello stesso anno acquistatosi di già il Regno da Carlo III. si fa l'indulto con richiederli le legittime remissioni, eccettuati alcuni delitti, e con condizione di non poterli i rei ne' luoghi degli offesi portare: Si dichiarano alcuni casi nella seguente (g). Per la nascita del Principe Arciduca Leopoldo nel 1716. si fa altro indulto colle riserve ordinarie (h). Dal Vicerè Borromeo a dì 1. di Marzo 1734. si pubblica indulgenza a que' rei, che vogliono servire nella guerra colla Real Casa

(a) *Pramm.* 22.(b) *Pramm.* 23. 24. 25.(c) *Pramm.* 26.(d) *Pramm.* 27.(e) *Pramm.* 28.(f) *Pramm.* 29.(g) *Pramm.* 30. 31.(h) *Pramm.* 32.

fa Borbone, ed è ampia, perchè trattasi dell' invasione del Regno (a). Si rinnova nel dì 21. di Marzo il sopraddetto indulto (b).

Cominciano gl'indulti del Re Carlo Borbone, oggidì Monarca delle Spagne, che nel suddetto anno 1734. venne alla conquista di questi due Regni; i suoi indulti si pubblicano a' 14. di Luglio per l'acquisto del Regno, e poi per la nascita della prima, e seconda Principessa, e per quella del Principe D. Filippo con alcune riserve di delitti (c). Sieguono alcuni altri, fatti a favore de' disertati, e disertori sino al primo di febbrajo 1759. (d). Rinunciando S.M. Cattolica il Regno al suo figlio Ferdinando, questi a' 9. Marzo 1760. pubblica l'indulto, e l'estende anche a' Militari (e). La penuria del 1764. fu generale, e troppo deplorabile, onde si fa l'indulto a favore de' rei di furti de' commestibili del valore di dueati dieci (f). Altro indulto pel matrimonio tra il nostro Regnante Ferdinando, e l'Arciduchessa Maria Carolina d'Austria pubblicato a' 7. di Maggio, e si estende anche a' Militari (g). Ne' pretermessi si rapportano altri indulti fatti in tempo di Ferdinando il Cattolico, e di Carlo V. (h), come ancora quello per la nascita della prima nostra Principessa in data de' 18. di Luglio 1772., esteso a' Militari delinquenti (i).

De

(a) *Pramm.* 33.(b) *Pramm.* 34.(c) *Pramm.* 35. 42.(d) *Pramm.* 43. 44.(e) *Pramm.* 45. 46.(f) *Pramm.* 47.(g) *Pramm.* 48. 49.(h) *Tom.* 4. *sol.* 315., & *segg.*(i) *Pramm.* 50. 51.

De Accusationibus

DELLE ACCUSE.

TITOLO II.

ARGOMENTO.

L' *Accusato non può accusare il suo accusatore, se non con alcune condizioni.*

L' *unica Prammatica del Titolo è una legge di Giovanna II. e se ha ricevuto il nome di Prammatica, non ostante che allora le leggi avevano altra denominazione, è stato, perchè Caravita, come assai notabile l' ha inserita in questo Codice (a). La medesima dice in sostanza. Non meno l' accusato, o denunciato, che sua moglie, figli, padre, madre, e fratelli germani abitanti però unitamente non possono accusare l' accusatore, e suoi consimili congiunti, di qualsivoglia delitto, anche maggiore, dovendo soltanto costui dar la malleveria di eseguire il giudizio, terminata la prima accusa; ond' è nata la regola *querelatus non potest querelare*. Ma se mai il delitto si commette dopo l' accusa, non è proibito all' accusato di riaccusare pendente l' accusa, ed avanti all' istesso Giudice.*

La legislatrice in questo luogo pare, che avesse voluto risuscitare parte della Costituzione di Valentiniano, Valente, e Graziano, registrata nel Codice

Teo-

(a) *Pras. n. 2. in fin.*

Teodosiano (a), dove indistintamente si vieta all'accusato poter querelare l'accusante, richiemandosi gl' Imperadori. alle antiche disposizioni, le quali vogliono la purga de' rei, *non relatione criminum sed innocentia* (b), ed abbracciare una delle limitazioni fatta alla stessa legge da Triboniano (c). Questi miseramente interpolandola vi ha aggiunte tre eccezioni, quando il delitto, che si oppone dal querelato, è maggiore: quando vuole vindicare la propria ingiuria, o quella de' suoi: ed in fine permette generalmente la semplice accusa, ri serbandone la cognizione, ed esame, terminata la prima. Questa terza parte possiamo dire essersi seguitata dalla nostra Giovanna con altra addizione della pleggeria del primo querelante.

E' notabile il riflettere, in particolare per le Corti inferiori ne' delitti leggieri, che si dicono *di libretto*. Se il maleficio è seguito in rissa, non bisogna riguardare chi si porti prima al Giudice a querelare, ma chi sia stato l'autore della rissa, dovendosi il fatto considerate per un solo delitto (d), come ancora in tutt' i casi, se il reo allega una causa annessa, ed appartenente alla propria difesa, tutto che vada a ferire il querelante, non s'impedisce all'accusato proporla contemporaneamente, come nota il dottissimo Gotofredo, il quale così concilia alcune leggi colla nostra *cit. l. 12. 19. nempe, egli dice, de eo repriminationis genere, hac lege agi, quod a periclitantium furore totum proficisci potest, & invidia tantum constanda, neque cum instituto judicio quid-*

(a) L. 12. *Cod. de Accusat. & inscrip.*

(b) L. 57. *qui reus D. de pub. jud.*

(c) L. 19. *C. qui accus. non poss.*

(d) *Fab. cod. qui accus. non. defin. l. n. 5.*

quidquam commune habet, sed extra causam, & extrinsecum est. Siccome la ragion della legge Romana è l'istessa della nostra Frammatica, così il sentimento di Gotofredo oggi ha il suo luogo.

De Actuariis, Scribis, & eorum salario

DEGLI ATTUARJ, SCRIVANI, E DEL LORO SALARIO.

TITOL O III.

ARGOMENTO.

S*I parla del numero degli Scrivani, della loro elezione, in quali cause non possano procedere, come debbano esaminare i testimonj, riceverli da Mastridatti le obbligazioni, registrarli le pleggerie, e quando corrano queste a loro conto: vi si vegono le Pandette de' diritti della Corte del Cappellano Maggiore, e varie istruzioni per lo loro Ufficio &c.*

I Magistrati, i quali deggiono badare alla somma degli affari, non possono certamente attendere alla confezione, e conservazione delle Scritture, che si fanno per la memoria, e cautela de' litiganti. In Roma vi era l'ordine degli Scrivani, e ne abbiamo le decurie, o sieno Collegj, che adempivano questa parte, non mancando far lo stesso nelle Provincie. Era considerevole il loro impiego (a); e Catone il Censore frenò la loro audacia,

(a) Cicer. 3. Verr. cap. 79. Corn. Nepot. in Eum. cap. 1.

eia, giacchè volevano alzarli al di sopra de' Magistrati giovani, che forse aveano bisogno della loro opera (a). In fatti i medesimi non erano del tutto ignoranti delle leggi. Costanzo volle, che il Rettore della decuria degli Scrivani, che oggi si potrebbe paragonare al Mastrodatti, oltre della notizia delle buone lettere, dovesse essere eloquente *contra offensam vitii* (b): differenti erano da' Librai, Scrivani Fiscali, e Censuali, i quali scrivevano gli atti de' Magistrati (Scrivanotti) degli interessi del popolo, e del censo (c).

Di queste decurie, come osservò Cujacio (d) ne abbiamo tre luoghi ne' digesti (e), sebbene potrebbonsi intendere di tutte le decurie, come de' Fabri, e simili, che spesso s' incontrano nelle iscrizioni. Abbiamo ancora nel Codice la memoria degli Scrivani (f). E' notabile pel nostro proposito la legge ultima *de Magistratibus conveniendis*. In questo titolo si obbligano quei Magistrati, quante volte in occasione di dare le tutele non si dà la cauzione, o si ritrovi meno idonea, di rendere indenni i pupilli, ed i minori; ma nella citata legge si vuole, che se il Pretore ordina allo Scrivano d'informarsi della quantità del patrimonio, affine di riceverli la proporzionata pleggeria, e per dolo, o negligenza del Subalterno si occulta la vera quantità, questi, e non il Magistrato è tenuto *ad id quod interest*. Oggi però

(a) *Plut. in ejus vita.*(b) *L. 1. Cod. Theodos. de Decur. Urb. Rom.*(c) *Gothof. eod.*(d) *XXXVI. observat.*(e) *L. 22. D. de fidejuss. l. 75. §. 1. D. de acquir. hered. l. 3. §. 4. D. de bon. possess.*(f) *L. 2. Cod. de Tabular.*

rò le cauzioni si ricevono da' Mastridatti a loro pericolo, per cui esigono alcuni emolumenti.

Nel titolo citato del Codice Teodosiano (a): si parla del Rettore degli Scrivani, della sua giurisdizione, e de' privilegj degli Scrivani stessi. Ricevevano la loro denominazione dagli Uffiziali, a' quali servivano, e venivano sotto il nome generale di Apparitori, come pronti ad eseguire gli ordini de' Magistrati; onde nel nostro Codice abbiamo i titoli *de Apparitoribus Praefectorum Praetorio; Magistrorum Militum; Proconsulis, & Legati; Comitibus orientis &c.* La legge Clodia avea loro proibita la negoziazione (b). Gli Attuarj poi erano diversi da' nostri. Da Suetonio si ha, ch' erano gli Scrittori delle aringhe degli Oratori, e scrivevano, non già in note, come i Notai, ma per esteso; e dall' uno, e dall' altro Codice *de Numer. Act. &c. de Erogatione Militaris Annona*, si rileva raggirarsi il loro uffizio nel registro de' conti delle spese militari, e della distribuzione dell' Annona a' Soldati. Presso noi si è dato un tal nome a' Capi degli Scrivani.

Nelle leggi Longobarde non si fa più menzione pel registro degli atti giudiziarij degli Scrivani, ma de' Cancellieri, i quali ne' tempi degli Imperadori Orientali erano i Segretarij, e quasi Consiglieri de' Giudici (c), e adempivano così l' uffizio de' Notai, di cui ne discorreremo a suo luogo, che degli Scrivani (d). Nell' età poi di Federi-

co

(a) *De Decur. Urb. Rom.*

(b) *Sueton. Domit. cap. 9. & Claud. cap. 19.*

(c) *L. ult. Cod. Theod. de Assessor. domest. & Cancell.*

(d) *Lib. 2. leg. Longobard. tit. 40.*

co II. i Notai erano gli stessi che gli Scrivani, Attuarj, e Tabellioni (a); ma perchè gli affari si moltiplicarono, o per altri riflessi, si distinsero gli uffizj, e diversi erano i Notai delle pubbliche Scritture da' Notai degli atti giudiziarij, come si ha da' Capitolari Angioini; si tralasciano le notizie preliminari del salario, tornandoci più comodo parlarne nel titolo 235. *del salario degli Uffiziali*. Eccoci frattanto al rapporto delle Prammatiche, le quali in appresso hanno ricevute, per la mutazione delle cose, notabili alterazioni.

P R A M M A T I C H E .

NELLA G. C. della Vicaria otto debbono essere i Mastridatti, ed altri tanti i Subattuarj da approvarsi dal S. Consiglio (b). Per gli affari criminali si determinano due Scrivani da deputarsi precedente esame dallo stesso Consiglio (c). È proibito a' Mastridatti trattare quelle cause, dove l'Avvocato, o Procuratore è loro congiunto, o per affinità, o per consanguinità in quarto grado *de jure civili* (d). Si vieta agli Attuarj tenere i suggelli della Corte, o proprj. Le cause si dividono ugualmente, e la loro virtù si dee tenere avanti gli occhi da' Ministri: i processi conchiusi, o sieno terminati, si consegnano al Giudice Eddomdario: i libri de' Banditi, e degli obbligati, come anche i processi si conservano nell' Archivio della Corte: i Mastridatti fanno la nota di tutte le Scritture, che riguardano l'interesse del Fisco, ed
in

(a) *Constit. Bajulos, & omnes Judices.*

(b) *Pramm. 1.* (c) *Pramm. 2.* (d) *Pramm. 3.*

in ogni sera ne danno la notizia al Reggente, o Avvocato Fiscale: Si danno le disposizioni per dividerli tra i Mastridatti i processi di appello (a): I Giudici delle Provincie, ed i loro Uffiziali viaggiando non gravano alcuno per le spese, che vanno a loro carico, dovendo esser contenti del loro salario; come ancora non ricevono dalle Università *poculenta*, & *esculenta*: Si vieta l'esazione de' diritti più della Pandetta della Vicaria, e per alcuni se ne fa la tassa (b). Si ordina a' Giudici, e Mastridatti, che nell'esame de' Testimonj registrino tutto il detto, non ostante che sia contra del Fisco (c).

Gli Attuarj Criminali debbono essere otto, ed ognuno può tener tre Scrivani (d). Nel primo foglio del processo si scrive il nome del Giudice, e delle parti, e la causa che si tratta: gli atti si scrivono con distinzione *alla larga*, ed esaminandosi il testimonio si ha da notare il luogo, davanti chi si esamina, l'età, la patria, e l'arte dello stesso testimonio (e). Gli obblighi *penes acta* si ricevono dal Mastrodatti *in capite* colla sottoscrizione di tre testimonj, e non sapendo il debitore scrivere, vi si aggiugne altro Mastrodatti (f). Quando la Vicaria rimette i carcerati Vassalli de' Baroni, con che abbiassi a procedere in Città, gli stessi Attuarj attitano come fossero de' Baroni, e son tenuti in tempo di visita farne relazione (g). Si ordina l'osservanza della Pandetta, e delle Pram-

Tom.I.

B

ma-

(a) *Pramm.* 4.(b) *Pramm.* 5.(c) *Pramm.* 6.(d) *Pramm.* 7.(e) *Pramm.* 8.(f) *Pramm.* 9.(g) *Pramm.* 10.

matiche circa l'esazione de' diritti (a). I Mastrodatti non cassano le contumacie così per causa civile che criminale, se non quando compariscono legittimamente i contumaci (b). Prima di spedirli la citazione *super tenore instrumenti*, gli Attuarj debbono da' Creditori informarsi dell'ufficio, arte, abitazione del debitore, e del fondo, dove sta ipotecato il censo, ed altro (c). Le cause criminali, che si trattano nel S. Consiglio in grado di reclamazione, si attitano dagli stessi Subalterni Criminali, come pure le cause di appello, con che si dividono co' Mastrodatti del Consiglio gli emolumenti (d).

Le obbliganze *penes acta* si prendono da' Mastrodatti, con sottoscriversi il debitore in presenza di due testimonj, i quali dichiarano di conoscere l'obligato, e la sua qualità, e non sapendo questo scrivere, il Mastrodatti fa le sue veci, afferendo di conoscerlo; ricevendosi altrimenti, l'atto è nullo (e). Quando la somma non arriva a ducati cinquanta, non si richiede la sottoscrizione de' testimonj (f). Si dà il tempo di quattro mesi a' Mastrodatti per discutere i pleggi, e passato il tempo si può contra di essi eseguire senz' aspettare che si finisca detta discussione (g). Si rinvoca la Prammatica 79. *de Offic. S. R. C. cap. 18.*, dove si ordina, che i Mastrodatti scrivano di proprio pugno i decreti, e mandati di liberazione, dandosi la libertà agli Scrivani di scrivergli, ed obbligandosi i Mastrodatti

ti

(a) *Pramm. 11.*(b) *Pramm. 12.*(c) *Pramm. 13.*(d) *Pramm. 14.*(e) *Pramm. 15.*(f) *Pramm. 16.*(g) *Pramm. 17.*

ti per le loro colpe, e difetti, per averli nominati (a). Non si ammettono all' esercizio di Mastridatti, Scrivani, e conservatori de' libri, o di pubbliche Scritture, nè di altro in materia di penna quegli Scrivani, o persone, che ne' loro impieghi commettono falsità; onde ne sono privati (b). Si vieta agli Attuarj, Ministri &c. il poter pretendere il dieci per cento dalle transazioni, e composizioni fatte per qualsivoglia causa. Pe' decreti di remissione di cause, e per le copie non si può pretendere anche da' Mastridatti assunti, che il semplice diritto, e per la copia del processo quello che può spettare; come anche per lo dissequestro. Quando va lo Scrivano fuori della residenza, la dieta si tassa in riguardo a lui, e non al Mastrodatti: Quando l'Esaminatore esamina il Mastrodatti, non esige i carlini tre. Gli Affittatori degli Uffizj non possono sul pretesto di questa Prammatica pretendere scomputo alcuno, atteso *gli affitti si deggiono intendere con l'esazioni lecite, e permesse dalle Pandette* (c). Lunga, e distinta è la Prammatica, la quale contiene 51. minuti regolamenti pe' Mastridatti, e Scrivani Criminali, Archivarj, e Camarlinghi de' Casali (d). Essendo continue le lagnanze de' Mastridatti Criminali per ragion de' diritti contra de' loro Scrivani, S. M. Cattolica vi dà le provvidenze rinnovate dal nostro Regnante, oltre di altre Istruzioni (e). Si tassano i diritti del Mastrodatti del Reggente, e Proreggente della Vicaria, con ispiegarli alcune incumbenze da adempirsi senza diritto alcuno (f). Ben

B 2

som-

(a) Pramm. 18.

(b) Pramm. 19.

(c) Pramm. 20.

(d) Pramm. 21.

(e) Pramm. 22. 23.

(f) Pramm. 24.

composto decreto di più capi fatto dalla Vicaria Civile in esecuzione di Real Dispaccio, di cui eccone il più preciso: Il mese stabilito a colui, che *nunciat novum opus*, per esibire la relazione del Pedito, corre dal primo giorno giuridico, dopo la notificazione: i depositi giudiziarij si fanno in pubblico Banco: gli Scrivani ordinarj si portano in casa de' Giudici per trattar le cause, ed essi portano le scritture per firmarsi: si specifica l'esame per chi vuol essere Scrivano: i Mastridatti espongono al pubblico nelle banche la nota de' loro Scrivani: non si ammettono Procuratori senza la fede dell' approvazione del Presidente: non si presentano le scritture a' Giudici senza l'atto del Mastridatti della presentata: gli obblighi *penes acta* si ricevono da' Mastridatti delle cause, così gli altri atti, a riserva quando l'ordinario è legittimamente impedito. Ne' decreti di Preamboli, *spectavisse & spectare*, e simili; il Mastridatti dee spiegare il luogo, il giorno, l'anno della scrittura, ed il Notajo, e così debbono fare i Giudici ne' voti (a). Pandetta di diritti spettanti alla banca e Consulatore del Cappellano Maggiore, per lo *Regio exequatur*, affari de' Lettori, Studenti, Cappellani, Musici Regj, per gli ordinandi, e pe' matrimonj, e stati liberi (b).

De

(a) *Pramm. 25.*(b) *Pramm. 26.*

*De Administratione Universitatum*DELL' AMMINISTRAZIONE DELLE
UNIVERSITA'.

TITOLO IV.

ARGOMENTO.

SI provvede per coloro , che si destinano dall' Università , affine di portarsi fuori ad assistere al Principe , ed a' Magistrati ; alla loro elezione ; e come si debbano tassare i salarj ; alla libertà dell' elezione degli Amministratori , e chi possa esser tale . S' introduce la tacita ipoteca a favore dell' Università : si bada alla sicurtà del pubblico danajo , alla sollecita esazione , al fitto delle rendite universali , alle donazioni : si vieta prender danajo alla voce , a cambio , vendere i frutti in erba : si moderano le annualità al cinque &c.

IN tempo de' Romani, com'è al dì di oggi ciascuna Città avea le sue rendite, ed i suoi Vettigali, i quali servivano per la costruzione, o rifazione delle opere pubbliche, e per altre necessità. Si considerava la Città come un legittimo Collegio, e poteva agire in giudizio per mezzo del suo Attore, o sia Sindaco, così detto dalla parola greca Συδικος, affine di convenire, ed essere convenuto in nome della stessa Città (a). L' am-

B 3

mi.

(a) L. 1. §. quibus D. quod Univer. nom.

ministrazione delle ragioni universali era de' Decurioni, dal cui corpo eleggevasi il Curatore della repubblica, il quale ne avea l'immediato maneggio, dandone il conto, secondo il costume, al Rettore della Provincia (a). L'elezione così del Curatore, che di tutti gli altri Uffiziali faceasi solennemente nella Curia, ch'era il Senato del luogo (b). Dalla nomina, ed elezione si poteva appellare al Preside, il quale non sempre interveniva nel congresso, come si raccoglie da Ulpiano (c). Dice il Giureconsulto, che quando il Preside scrive all'Ordine de' Decurioni di conferire a qualcuno l'impiego, e questi col loro decreto vi si uniformano, l'appello non si dà dal Preside, ma si propone a lui stesso, mentre l'elezione s'intende fatta dalla decuria, e la commissione si ha come consiglio, *sed etsi Praeses in Ordine fuerit (ut fieri adsolet) cum ab Ordine quis crearetur, ipse erit provocandus, quasi ab Ordine, non ab ipso fiat appellatio* (d).

Adunque secondo questa testimonianza il Preside qualche volta interveniva nelle assemblee. La lontananza de' luoghi non lo permetteva sì facilmente, e non era cotanto necessario, a cagion che i Duumviri, che vi presedevano, avendo una certa giurisdizione, sino a chiamarsi minori Magistrati, poteano contenere ne' loro doveri i Decurioni

Elet-

(a) Gothofr. ad l. 1. Cod. Theod. de praeben. Sal.

(b) L. 2. Cod. de Decur.

(c) L. 1. §. solent plerumque cum seq. D. quando appell. &c.

(d) Dict. l. 1. d. l. 2. Cod. de Decur.

Elettori, ed evitare i soliti sconcerti (a). Quindi è che il costume odierno d'intervenire i Governatori in tai congressi chiamati volgarmente *Parliamenti*, accennato anche nella Prammatica seconda, di là ha potuto avere la sua origine, giacchè per la mutazione delle cose, essendo la giurisdizione de' Duumviri cessata, e passata nel Principe, han dovuto i Governatori Locali adempire le loro parti, sebbene il nostro Rapolla l'attribuisce ad una mera consuetudine (b). Nella stessa Prammatica si ricerca la necessità della conferma degli eletti Amministratori da quei, *ad quos confirmatio de jure, vel antiqua consuetudine spectat*, il che riguarda, giusta la pratica forense, il diritto de' Baroni, nè ha verun rapporto colle leggi Romane, le quali voleano la conferma del Magistrato, come nota Cujacio (c): che andò poi in disuso per l'abuso, che se ne cominciò a conoscere (d).

Terminato l'anno dell'amministrazione per non abusarsi dell'impiego in danno del Pubblico, si debbono gli Amministratori mutare, e non possono eleggersi nuovamente, se non passato il tempo legittimo, come insegnano comunemente i Forensi, e la pratica ordinaria. Ma quanto sia questo tempo, che dee frammezzarsi, gli stessi Forensi, non avendo legge del Regno, ricorrono alla comune (e), dove si prescrive l'intervallo di cinque

B 4

an-

(a) *Heinet. apud Vicat. lex jurid. V. Duumviri.*(b) *Comm. jur. reg. par. 1. lib. 6. cap. 9. n. 4.*(c) *Ad leg. 2. Cod. de Decur.*(d) *L. 19. Cod. de Decur. Novell. 15. prin.*(e) *L. 2. Cod. de Muner. & honor. non continuan. lib. 10.*

24 *Introduzione alle Prammatiche.*

anni per gli stessi onori, e pesi, e di tre per altri, o sieno diversi (a). Una tal legge si è interpretata da' nostri così: colui, ch' è stato Sindaco, non può eleggersi nuovamente per Sindaco, se non passati i cinque anni; può però eleggersi per Eletto, quando fosse trascorso il triennio, dopo che è stato Sindaco, conterandosi questi due Uffizj di Sindaco, e di Eletto come Uffizj diversi. Errore troppo materiale. Il Sindaco, ed Eletto compongono un Collegio, e l'uffizio è l'istesso, avendo essi l'amministrazione di un medesimo Pubblico, e per conseguenza son tenuti a' conti, e ad ogni altro &c. Quantunque le stesse leggi Romane hanno concesso l'intervallo del tempo a favore de' nominati agli uffizj, *ab honoribus ad honores eisdem quinquennii datur vacatio, triennii vero ad alios* (b), (vacatio è l'istesso che esenzione) pure oggi è ragionevole la dottrina, che o vogliano, o no, se non passa il tempo stabilito dalla citata legge, non possano essere eletti, vedendosi la loro ambizione, e gli abusi, che fanno in pregiudizio delle povere Università. Quando poi non vi fossero nel luogo altri soggetti idonei, non si tiene conto dell'impedimento del tempo; ma bisogna sempre avere avanti gli occhi la pubblica utilità, e non dar retta all'ambizione, e prepotenza de' pretensori (c).

In questo piucchè in ogni altro luogo il jus Romano ha correlazione col municipale. Il titolo in particolare de' Digesti *de administratione rerum ad Civitates pertinentium* per intero è da leggerli, ed applicarli. Per compimento della introdu-

(a) *Vid. Arrest. 693. apud de Marin.* (b) *d. l. 2.*

(c) *L. 14. in fin. de muner., & honor. Rapol. cod. n. 5.*

duzione accenneremo così di questo, come di altre leggi Romane confacenti qualche cosa, affine di aprir la strada al lettore. Quegli adunque, che aveano nelle Città delle provincie Romane l'amministrazione del pubblico peculio, erano considerati come Tutori rispetto a' pupilli. La massima *utilia agere, & inutilia præsermittere* era il fondamento della loro condotta; quindi sono tenuti per lo dolo, e per la colpa lata, o leggiera (a). Il danno da loro cagionato dolosamente si risarcisce col doppio (b). Tutti restano obbligati *in solidum*, ma debbi però prima convenire chi effettivamente ha trattata l'azienda (c). I loro conti quantunque discussi possono sempre rivedersi per errore di calcolo, e per altri motivi fra venti anni, quando vive l'Amministratore, e fra dieci dopo morto (d). Non si manca nello stesso titolo di provvedere al fitto de' beni della Comunità, ed alle idonee cautele, caricandosi ogni danno agli Amministratori trascurati.

Le stesse leggi han data tutta la forza alle risoluzioni, chiamate decreti, dell'Ordine de' Decurioni riguardanti gli affari della Città, purchè non sieno ingiusti; e contrarj alla pubblica utilità (e). E' proibito però assegnare alcun salario da' beni dell'Università senza il permesso del Principe (f). Ulpiano l'aveva antecedentemente insegnato nel suo libro particolare dell'ufficio del Curatore della Città (g),
e quan-

(a) L. 6. D. eod.

(b) L. ult. §. 4. D. eod.

(c) Dict. l. ult. §. 8. D. eod. Heinec. ad Pandect. hoc tit.

(d) L. 8. princ. §. 1. D. eod. l. 13. §. 1. D. de divers. & temp. præscrip.

(e) L. 4. §. 1. D. de decr. ab Ordin. faciend.

(f) L. unic. Cod. de præb. salar.

(g) Dict. l. 4.

e quantunque questo Giureconsulto dica, che non si abbia bisogno dell'assenso del Sovrano, quando il salario si affegni al Professore di qualche arte liberale, o al Legato, che si spedisce al Principe (a); pure il dottissimo Gotofredo dando per vero il perentorio divieto fatto da Costantino (b), procura conciliare le leggi, con dire che abbiassi quella di Costantino da intendere *de salario extraordinario; quod per ambitiosa decurionum decreta decerneretur*, e che Ulpiano abbia parlato de' salarij soliti, e necessarj, rimettendosi il citato Autore per la pratica a Montano (c). Anche per la costruzione delle opere pubbliche vi necessita il braccio Regio (d). Ma cresciuta la corruzione de' costumi, le nostre Prammatiche hanno usate altre cautele, perchè fedele fosse riuscito il maneggio del peculio di ciascuna Università, e quasi tutte si raggirano su tale assunto. Come i nostri Principi in buona parte di là ritraggono i fondi pel mantenimento della Corona, vi sono stati cogli occhi aperti, e si vedrà dal rapporto del faggio delle

P R A M M A T I C H E .

SI vieta alle Università assegnare Salario alcuno a' Nanzj, Sindaci, o sien Procuratori, che si man-

(a) *Dict. l. 4. §. ult. l. 16. §. 1. D. de aliment. legat. l. ult. §. 12. D. de muner. , & honor.*

(b) *Ad l. 1. Cod. Theodos. l. unic. Cod. Justin. de prob. sal.*

(c) *De administ. Univer. Prag. 1. n. 1. 2.*

(d) *L. 3. §. 1. l. 6. D. de op. pub. l. 5. Cod. de decr. ob Ord. sac.*

mandano per affari in Napoli o ad altri Tribunali, dovendosi tassare dagli stessi Tribunali colla considerazione delle fatiche, giornate, ed importanza del negozio (a). I Sindaci, ed altri Uffiziali si eleggono liberamente da' Cittadini, e coll' intervento di quei, che vi sogliono intervenire: gli Eletti poi si confermano da quegli, *ad quos confirmatio de jure vel antiqua consuetudine spectat* (b). Al Sindaco, che si porta in Napoli, si pagano carlini cinque al giorno, quando però esibisce lettere del Vicerè, che spiegano la causa, e 'l tempo del trattenimento (c). Il Deputato, che si manda in Napoli, si elegge in pubblico Parlamento, ma non può essere nè figlio, nè parente del Sindaco (d). Gli Esattori dell' Università ripongono il denajo in una cassa con due differenti chiavi da tenerli una dal Sindaco, o Esattore, e l'altra da un Deputato eleggendo dall' Università, dovendosi registrare distintamente in un libro l'Introito, e l'Esito; di questo denajo niuno se ne può valere per uso proprio: Il Sindaco, e l'altro Deputato non possono senza mandato degli Eletti spendere più che carlini cinque; e così debbono regolarli i Razionali nell' ammettere gli esiti. Negli Affitti gli Amministratori non partecipano, *neque recta, neque indirecte*, nè vendono i frutti immaturi: gli affitti si fanno colle legittime cautele, e con idonea pleggeria: terminato l'Uffizio si consegna al Successore la cassa col denajo, e fra dieci giorni si presenta al Razionale il conto: non esigendo a tempo i Sindaci, son tenuti pe' residui, se non quan-

(a) *Pramm. 1.*(b) *Pramm. 2.*(c) *Pramm. 3.*(d) *Pramm. 4.*

quando l' Università col parere del Capitano conosce il debitore impotente . Si obbliga il Capitano a somministrare all' Università la giustizia *de plano, & simpliciter omni mora postposita* , se i debitori sono liquidi : i Sindaci successori procurano fra un mese la reddizione de' conti : non si rilascia quantità alcuna a' significati . Gli Amministratori subito eletti s' informano de' pesi del pubblico , e quando le rendite non sono bastanti , congregano il parlamento per ritrovare gli espedienti , e bisognandovi decreto , si ricorra al Vicerè . Si paga prima la Regia Corte , e i suoi Creditori , indi gli altri , e sopravanzando le rendite , si estinguono i debiti , o s' impiegano in compra . Non si eleggono nell' istesso tempo per Amministratori padre , figliuolo , o fratello carnale , nè debitori , nè litiganti coll' Università , come anche quelli , che non hanno dati ancora i conti . Si vieta il tener Parlamento per far donazione alcuna . I Baroni , e nelle Terre demaniali gli Uffiziali Regj badino alla reddizion de' conti : i significati si astringono inviolabilmente al pagamento (a) .

Non si destina Sindaco alcuno per portarsi a negoziare in Napoli , se non in parlamento , e con ispeciale mandato (b) . Quando le Università tengono gli Avvocati , e Procuratori in Napoli , non possono mandarvi Deputati , se non per urgentissime cause , ed eletti in parlamento ; e così a questi come agli altri , che si mandano a qualunque Tribunale , il salario si dee tassare dallo stesso Tribunale , il quale dee tassarlo secondo il merito della causa (c) . Non si può unire la Città di Napoli ,

(a) *Pramm.* 5. (b) *Pramm.* 6. (c) *Pramm.* 7.

li, come le altre Università per fare donativo, senza prima ottenere l' Assenso Regio (a). I beni degli Amministratori sono tacitamente ipotecati alle Università (b). Le Università non pigliano danajo a cambio anche per causa urgentissima, imponendosi la pena a' Creditori di perdere il danajo (c); come anche danajo giusta la voce del grano, orzo &c.. Le vendite dell' annue entrate coll' obbligo de' particolari, che fanno le Università, sono nulle senza l' assenso, nè hanno veruno effetto contra degli obbligati (d). Si proibisce di nuovo poter tassare i salarj, e fare donativi (e). Tenutosi un general parlamento per sollevare i Popoli dagli alloggiamenti, contribuzioni, ed altre imposizioni, e soprattutto dalle tante vessazioni, che loro cagionavano i Commessarj, si ordina farsi il Catasto, e frattanto s' impone la Tassa per gli alloggiamenti tralle Università *pro rata* senza eccettuarne persona alcuna, a riserva degli Ecclesiastici, e Napoletani. Si danno le istruzioni per non aggravare chi non si dee (f).

Si dà la libertà alle Università di poterfi congregare, per imporre gabelle, e prendere altri espedienti, affine di soddisfare i carlini quarantadue a fuoco secondo le grazie concesse da D. Giovanni d' Austria, dovendo però ottenerfi l' assenso sopra le conclusioni (g). Si ordina il pagamento dell' attraffo dovuto a' Fiscalarj (h). La Città di Napoli non può fare spesa veruna senza licenza del

(a) *Pramm.* 8.(b) *Pramm.* 9.(c) *Pramm.* 10.(d) *Pramm.* 11.(e) *Pramm.* 12.(f) *Pramm.* 13. 14.(g) *Pramm.* 15.(h) *Pramm.* 16.

del Vicerè (a). A quei, che han comprate annue entrate, o gabelle dalle Università, si corrisponde alla ragion del cinque per cento, con dover pagare la buonatenenza, non ostante qualsivoglia fatto. Si vieta alienare, dare in pegno, o affittare *ultra annum* le gabelle, ed i corpi dell' Università; e ritrovandosi alienate, o affittate *ultra annum*, i contratti si dichiarano nulli, tutto che vi sia l'assenso, restando i detentori creditori delle Università. Si riferba di provvedere per le alienazioni fatte dal tempo del Conte di Lemos in poi. Non si vendono i frutti anticipatamente, nè si prende danajo alla voce, cambio &c. Si ordina fare gli assegnamenti sopra i corpi universali, prima per soddisfare la Regia Corte, ed i suoi Creditori Fiscalearj, e poi gli altri: quando sono più Creditori Istrumentarj, destinano un solo Commissario (b).

Si vieta a' Baroni intrometterli nell' entrate, ed effetti delle Università, e partecipare negli affitti: I partecipanti negli affitti debbono obbligarli pubblicamente con istrumenti; e facendo il contrario, son tenuti di pagare, ed incorrono nella pena: gli Esenti dalla giurisdizione Regia, gli Uffiziali, Amministratori, e loro congiunti non partecipano negli affitti, nè gli amministrano in demanio: i Baroni non affittano i loro beni alle Università senza il Regio assenso, e si spiegano i requisiti, che vi si ricercano: i Commissarj esigono le giornate stabilite dalle Regie Prammatiche coll' accesso, e riceffo dalla Terra più vicina: le Università mandano a' Percettori la nota liquidata della buonatenenza dovuta da' Baroni; e se non è liquidata, ricorrono
in

(a) *Pramm.* 17. (b) *Pramm.* 18.

in Camera per la liquidazione, con cederli loro in conto di ciò che debbano alla Corte (a). Si ripete la stessa legge con incaricarsi specialmente di mandare la sopraddetta nota, almeno del debito di dieci anni avanti, per cui si accorda la via esecutiva (b). Dal Conte di Harrak nel 1729. si rinnovano le suddette due Prammatiche (c). Lo stesso Vicerè in nome dell' Imperador Carlo VI. forma una giunta di più Ministri per sollevare le Università; e si pubblica dalla Giunta ordine, che comparissero le medesime fra certo tempo, ed ogni una esibisse le rendite, ed i pesi (d).

*De Administratoribus, & quod ipsimet serviant,
& non per substitutum.*

DEGLI AMMINISTRATORI, E CHE ESSI
DEBBANO SERVIRE, E NON PER
MEZZO DI SUSTITUTO.

TITOL O V.

ARGOMENTO.

GLi Uffiziali in Regno non possono servire per mezzo de' sustituti, se non quando hanno special facoltà.

La

(a) Pramm. 19.

(b) Pramm. 20.

(c) Pramm. 21.

(d) Pramm. 22.

LA prima legge del titolo è di Ferdinando il Cattolico. Egli vieta a tutti gli Uffiziali in qualunque modo chiamati, addetti alla esazione, e conservazione del Regio Patrimonio, poter servire per mezzo de' sostituti, dovendo essi adempiere di persona il proprio impiego. La seconda è del suo nipote Carlo V., il quale ordina *quod habentes officia debeant ipsi personaliter servire*, eccetto quelli, che nelle concessioni hanno la facoltà di sostituire. Se espressamente in queste costituzioni non si è parlato de' Magistrati, che vi vengono certamente inclusi, è stato perchè con altre più antiche erasi bastantemente provveduto. Diciamo qualche cosa de' Romani.

I Decurioni decorati della spettabile dignità non poteano senza speciale privilegio disimpegnare la loro carica per mezzo de' sostituti; poteano bensì farlo, ove godeano la dignità d'Illustre, ed i sostituti andavano a loro pericolo (a). La quistione dice il Gotofredo, fatta dagl' Interpreti, se data la commissione a qualcuno, possa questi, o impedito, o assente adempirla per mezzo di altri; non ha che fare colle leggi Curiali, dove si cerca, se taluno, obbligato a certi pesi, possa esimersene con dare il sostituto, passando all'altro stato, & *id ex humanitate* (b). Per gli altri casi, quando si è eletta l'industria della persona, questa, e non altra è tenuta di eseguire il carico datole. Paolo Giureconsulto insegna non soddisfare al suo dovere quell' Artefice obbligato a fare *suis operis*

(a) L. 60. 64. *Cod. de Decur. l. 21. Cod. de Episc., & Cler.*

(b) *Ad leg. 188. Cod. Theod. de Decur.*

operis qualche edificio, se non egli, ma il tuo mallevadore faccia l'opera. *Inter Artifices longa differentia est, & ingenii, & natura, & doctrina, & institutionis (a).*

Per conto poi della giurisdizione l'affare era differente. Il Pretore, o egli stesso giudicava, o costituiva il Giudice. Tutta la sua giurisdizione era racchiusa in quelle tre famose parole. *Do, Dico, Addico*. Ma Papiniano (b) dà una regola più generale per la sostituzione della giurisdizione. Dice, che i Magistrati potevano ad altri commettere quella giurisdizione, che loro compete per ragion dell' Ufficio, cioè l'ordinaria annessa alla magistratura, non già l'extraordinaria, che si dava loro specialmente dalla legge, o dalle Costituzioni del Principe, come il mero Imperio; del che si parlerà più ampiamente nel titolo cinquantesimo secondo. Presso noi però non è così. Guglielmo ordinò, che i Giustizieri non potessero sostituire altri in loro luogo (c), e Federico volle lo stesso con moderare la pena (d). Carlo I. estese la proibizione a tutti gli altri Magistrati (e). Quindi si è formato da' Dottori l'assio- ma, che in Regno gli Uffizj non si esercitano per sostituti, venendo sotto nome di Ufficio, non solamente i giurisdizionali, ma ancora ogni altro pubblico impiego (f), con una differenza, che per

Tom.I.

C

li pri-

(a) *Leg. inter 31. D. de solut.*(b) *L. 1. D. de Officio ejus cui mandata est jurisdictio.*(c) *Const. Officia tit. Ut justitiarius alium suo loco ordinare non possit.*(d) *Const. Duram de prohib. offic. nostr. occas.*(e) *Cap. quia de Vicariis 19. cap. Item quod predicti*
276.(f) *Rit. 7. in fin., e 309.*

li primi non si suole accordare la licenza di sustinere; non così per li secondi.

De Aleatoribus, & Lusoribus

DE' GIUOCATORI.

TITOLO VI.

ARGOMENTO.

SI niega l'azione a quei, che giuocano a credito, ed a quei, che prestano danajo a' giuocatori nell'atto del giuoco. Si moderano le case di giuoco. Si dà la pena a' fabbricatori di dadi falsi, e si vieta a' giuocatori di valersi de' dadi proprj. Si proibisce la bassetta, ed altri giuochi di parata, e d'invito: perchè i rei sieno con più rigore castigati, si privilegiano le pruove, si delegano le cause, si riferisce al Principe, quando si ha da procedere alla pena corporale.

CHe vogliano intendere gli antichi Compilatori con quel *Lusoribus* aggiunto alla rubrica, io non so. Nel Codice vi è il titolo corrispondente *de Aleatoribus, & Aleorum usu* de' giuocatori, e del giuoco di sorte, e nelle Pandette il semplice *de Aleatoribus*. Il dottissimo Eneccio negli Elementi alle stesse Pandette dice così: *Alea dicitur omnis actus, in quo fortuna predominatur (a), adeoque differt a ludis, in quibus ars, & ingenium specta-*

(a) L. 8. §. 1. D. de contrahend. empr.

spectatur, quales sunt ubi certatur hasta, pilo, cursu, saltu, lucta (a). *Lusus* adunque conviene meglio a' giuochi virtuosi, dove oltre l'ingegno si rende più vigoroso il corpo, e fuori di questi non era lecito giuocare a danaro giusta il decreto del Senato presso Paolo (b). In fatti vi fu in Roma la legge Tizia *de Lusibus, & Sponsionibus*, di cui lo stesso Antiquario Eneccio nella sua storia Legale non ne sa altro, che il poco lasciatoci da Marciano (c). La medesima permetteva le *Sponsioni*, o sieno scommesse fatte su i nomati giuochi: *Sed ex aliis ubi pro virtute certamen non fit, non licet*. Ma nelle nostre Prammatiche delle antecedenti edizioni non si parla di questi valorosi, e virtuosi giuochi, se pure non vogliamo dire, il che non è credibile degli antichi Prammatici, che col *Lusoribus* abbiano avuto in mira i Compilatori il giuoco delle palle a maglio, proibito nella Prammatica ottava, in cui si può considerare il valore, e l'ingegno.

I giuochi dell'Alea, o sia di sorte in Roma sono stati vietati, sebbene non ripugnino alla legge di natura; poichè il giuoco altro non è che una vicendevole condizionata donazione. Le ragioni della proibizione le abbiamo da Giustiniano (d): Il continuo giuocare, egli dice, oltre la perdita delle proprie sostanze, porta seco la rovina delle famiglie ed altri disordini, in particolare le imprecazioni verso Dio; quindi vuole, che colui, il quale perde, non possa essere convenuto in

C 2

giu-

(a) *L. 1. §. 1. D. hoc tit., & simil. ll. Cod. eod.*(b) *L. 2. D. de Aleat.* (c) *L. 3. D. eod.*(d) *L. ultima Cod. eod.*

giudizio, anzi pagando possa tanto esso, che i suoi Eredi repetere il pagato, di modo che se la repetizione si trascuri, si può domandare dal difensore della Città con impiegare il danaro in pubblico beneficio (a). Osserva il saviissimo Perezio, che quantunque sia vietato il giuoco Aleario fino a concedersi, mediante però l'autorità del Giudice, la repetizione, pure quando non si eseguisce, il vincitore in coscienza non è tenuto alla restituzione. Si osservino le leggi del digesto, perchè molto confacenti a quelle del nostro titolo. Antonio Mattei (b), il quale si scaglia fortemente contra de' giuocatori, e ne fa vedere i pessimi effetti fino a desiderarne la riforma, sostiene, che per legge comune il giuoco dell' Alea non si avea per delitto, nè ordinario, nè straordinario, non essendovi altra pena imposta, che il negarsi l'azione al vincitore, e darsi la repetizione al vinto; e che in due casi si avea per ordinario, quando si forzava taluno a giuocare (c), essendo allora il delitto effetto della violenza; e quando si esibiva a' giuocatori la Casa, la quale perciò si confiscava (d): *Est autem publicatio Criminis argumentum*. Oggi però per le nostre Patrie leggi, i giuochi ivi proibiti si hanno per delitto ordinario, e pubblico.

Federico II. dichiarò infami i Giuocatori di professione, così di dadi, come di carte, ed anche quelli, che loro li prestassero, che non potessero far testimonianza, nè esercitare officio, o cari-

(a) L. 1. 2. Cod. hoc tit.

(b) De crimin. Lib. 47. tit. 16. n. 3.

(c) L. 1. §. ult. D. de Aleat.

(d) L. 2. Cod. eod.

carica alcuna , e che i Militari rimanessero privi del lor privilegio (a). Le nostre Prammatiche prima del Re Cattolico, giusta la condizion de' tempi hanno provveduto alla moderazione de' giuochi, imponendovi corrispondenti pene . Ma crescendo vie più questo detestabile vizio con infiniti guai alle private famiglie il Re Carlo Borbone , e 'l suo degno figliuolo si sono armati di più forte rigore, proibendo alcuni giuochi con danno notabile del Real Patrimonio , il quale di là ritraeva i dazj. Non hanno potuto spiegare tutti quei giuochi, che la malizia , e la pessima inclinazione degli uomini possono alla giornata inventare, ma qualora si esami ni il fine de' Legislatori , e la ragion della proibizione degli espressati , ognuno può venire in cognizione su di quali quella è caduta , come anche si dichiara nell' ultima Prammatica . Così è accaduto nella proibizione delle armi , come si dirà in quel titolo . *Ma perchè (b) vi sono ancora de' giuochi leciti , e quelli debbon permettersi, che giuocano ad un onesto alleviamento del corpo , e dello spirito per renderlo più destro , e pronto al travaglio , e ne' quali usar si suole lealtà , moderazione , ed onestà , perciò se ne permette l' uso a tutti con ispecificarsi.* Così aveva ancora insegnato quel gran Filosofo Cicerone (c), le cui gravi parole son degne da riscontrarsi . Chiunque fa uso del lume della ragione , e dell' esperienza nell' atto che vede , quanto giuste sieno queste leggi , non può

C 3

non

(a) *Const. Mores dissolute viventium.*(b) *Pramm. 17. §. 16.*(c) *De off. lib. 1. cap. 29.*

non ammirare la faviezza de' nostri Sovrani, ed il loro amore pel pubblico bene. Eccoci alle

P R A M M A T I C H E .

SI vieta giuocare a credito in ogni sorta di giuoco, e giuocandosi non si dà l'azione di domandare ciocchè si è vinto, non ostante qualsivoglia Scrittura, o parola anchè di Cavaliere. Lo stesso si ordina per quei, che danno il danajo a coloro, che con essi giuocano (a). Chiunque sia non può giuocare più di ducati dieci, per ore ventiquattro, e perdendo la somma con una persona, e poi giuoca con un'altra, e perde, incorre similmente nella pena (b). Si vieta a' Villani de' Casali di Napoli giuocare a carte, ed altri giuochi proibiti (c). Si rinnova la Prammatica prima (d). Niuno può tenere casa alcuna di giuoco, o di dadi, e di altro; nè alcuno vi può andare (e). Si dichiarano ad istanza dell'Arrendatore della gabella di un carlino per ogni pajò di carta, alcuni giuochi di carte leciti; e si ordina, che i giuocatori non sieno molestati (f). Si rinnovano le prime cinque Prammatiche, e si aggiugne: andando gli Uffiziali di giustizia in qualche casa, dove vi concorre la fama di essere di giuoco, e ritrovando persone forestiere, che verisimilmente non vi si sono portate per altri affari, tutto che non si ritrovino giuocando, si debbano avere per convinti; tre testimonj singolari, i quali depongono gli atti diversi, che in alcuna casa

- (a) *Pramm. 1.* (b) *Pramm. 2.*
 (c) *Pramm. 3.* (d) *Pramm. 4.*
 (e) *Pramm. 5.* (f) *Pramm. 6.*

casa si fosse giuocato, fanno vera, e piena pruova. Si vieta la fabbrica de' dadi (a).

Si proibisce a tutti, ed in particolare a' Militari giuocare colle palle a maglio in alcuni luoghi espressati, e negli abitati della Città di Napoli (b). Si vieta il giuoco detto delle noelle seu torretta in Napoli (c). Si rinnova la Prammatica settima in alcuni capi, cost' ancora altre Prammatiche: ad istanza dell' Arrendamento si spiegano altri luoghi permessi (d). Niuno può prendere al giuoco, o giuocare, e far giuocare nell' estrazione de' Seminarj di Genova, Milano, e Torino: si danno le pene a' giuocatori, Postieri, Mercanti, ed a quei, che servono di mezzani. Si privilegiano le pruove con distinzione de' rispettivi rei: i Capitani di giustizia, e gli Scrivani invigilano per aver notizia de' rei (e).

Per frenare l'abuso de' giuochi, il Re Cattolico vi mette mano: non si giuoca a credito: l' Uditore dell' Esercito ad istanza de' Padri proibisce a' figli giuocare ne' giuochi pubblici: si dismettono due case di giuochi pubblici, e si dà la libertà all' Uditore di dare le licenze. Le case permesse si tengono aperte fino alla mezza notte. Si aboliscono i seguenti giuochi: *il rotello sen bianchetto, la torretta fatta a caratò, le cocciolle seu tabacchiere, le farinole a sei numeri, il numero settantadue con dodici farinole, le tavolette di carta da giuocare, dette i tavolilli, le case di Baratterie, nel-*

C 4

(a) Pramm. 7.

(b) Pramm. 8.

(c) Pramm. 9.

(d) Pramm. 10. 11. 12. 13. 14.

(e) Pramm. 15.

le quali per lo giuoco della *bassetta* si esige la metà della posta, quando la carta esce apparata, il libro, la corriola, la schena, l'imbuto con pallotta, la pupa seu pupata, rotelli col trucco, e di ogni altra sorta, la fossa con otto palle di avorio, il cataletto, la cassettina, il giuoco detto tocco dell'uova, che si esercita la Pasqua di Resurrezione, o in ogni altro tempo, ed il giuoco de' dadi chiamato di *passa dieci*. Si dà la pena a' fabbricatori de' dadi falsi, e adulterati, ed a quei, che co' medesimi giuocano: niuno può prestare danajo a giuocatori nell'atto del giuoco. Si giuoca co' dadi del Tavolaggiere, nè si possono tenere da' giuocatori sopra la boffetta dadi proprj: nelle case pubbliche non s'introduce nuova sorta di giuoco: si cacciano nella tavola i mazzi di carte di dieci paja suggellati (a).

Si rinnovano le Prammatiche antecedenti, ed in particolare la sopraddetta del 1735. Si vieta giuocare anche ne' giuochi leciti in alcuni luoghi, e particolarmente ne' casini, nelle botteghe, e in ogni altro ridotto, come ancora ne' cortili de' Tribunali. Si proibiscono i giuochi d'invito, e di parata, come a dire la *bassetta*, quanto *inviti*, *primiera*, *goffo*, *trenta*, e *quaranta*, *carretta*, *faragone*, *banco fallito*, *zecchinetto*, *biribisso*, *parisipinta*, *passa dieci*, *sette*, e *otto*, *scassa quindici*, *caccio*, *cavagnola*, *zaccanette*, *la flor*, e tutti gli altri giuochi d'invito, o di dadi, e farinole, come ancora gli equivalenti: le tavole, le fedie, e gli strumenti da giuocare si bruciano avanti la casa: si dà la delegazione a' Magistrati di Napoli, e del Regno: le pene si eseguiscono esattamente: ritrovan.

(a) *Pramm. 16.*

vandosi i dadi, ed altri strumenti nelle case, che servono per li giuochi proibiti, è pruova bastante, come ancora, quando si ritrovano le carte disposte ad uso di Bassetta. Tre testimonj anche femmine, ed inabili *de jure*, e non *de facto*, tutto che sieno singolari, anche fanno pruova bastante: s'impone la pena pecuniaria; potendosi commutare in caso d'impotenza, ed i delatori ne hanno la porzione, e quando sono stati giuocatori si esentano dalla pena: si dichiarano i giuochi permessi, come il *tressette a mano*, la *calabresella*, l'*ombra*, *tressette in terra*, *reversivo*, *picchetto*, ed altri simili, e quelli, che sono d'ingegno, e per esercitare il corpo: niuno anche Militare è esente da questa legge (a).

Si vieta il giuoco detto di *signore*, *signorello*, e *medico*, da cui ne diramano tre altri di *padrone*, e *sottapadrone*, *del gusto*, e *della morte*, e si spiega come si praticano; il tocco assoluto è permesso: i Casini non si tengono aperti dopo le tre ore, nè vi abitano donne sotto la stessa pena, e privilegj di pruova contenuti nelle sopraddette leggi (b). Si va dichiarando la Prammatica decima settima in molti luoghi: i giuochi permessi, e proibiti nelle taverne, e ridotti non s'intendono proibiti nelle botteghe de' Mercanti, Artigiani, Caffè, e Barbieri: ritrovandosi in qualche casa dadi, o strumenti addetti a giuochi proibiti, ed introdotti con verisimile scienza si ha per pruova bastante; ma se si ritrovino senza la scienza sopraddetta, vi dee concorrere la pruova *in specie*: per li Forestieri, che si ritrovano nella casa, il

Fi.

(a) † *Pramm.* 17. (b) † *Pramm.* 18.

Fisco ha bisogno di altre pruove. Se non sono tre i testimonj, come si è detto, ma due, che depongono di atti diversi, e singolari, non potendo far pruova di convizione, fanno pruova indiziarìa, e si può venire alla pena straordinaria. Concorrendo una fama certa, e costante contra di taluni, che nelle loro case si giuoca, la G. C. e le Regie Udienze riferiscano al Principe: prima di eseguirsi i decreti delle pene afflittive di corpo anche se ne fa relazione al Sovrano. Questa legge è del nostro Regnante, come la seguente (a). Si confermano le leggi antècedenti, e si proibisce il giuoco detto del trentuno, quantunque non nominato in quelle, ma dallo spirito delle medesime proibito, e così ogni altro simile, che s'introducesse, o s'inventasse in avvenire (b).

Ad Consuetudinem Urbanam de Alimentis præstandis.

ALLA CONSUETUDINE NAPOLETANA
DELLA PRESTAZIONE DEGLI
ALIMENTI.

TITOL O VII.

ARGOMENTO.

R Agionevole debb' essere il motivo per potere il Padre negare gli alimenti, e per poterli il figlio pretendere.

La

(a) † *Pramm.* 19. (b) † *Pramm.* 20.

LA consuetudine di Napoli *si quis habet, de alim. prest.*, la quale obbiiga i Padri a somministrare gli alimenti a' figliuoli da' beni nella medesima descritti, cioè da' beni paterni, o materni, o pervenuti loro da qualsivoglia congiunto, si quistionava, se doveva aver luogo quando il figlio senza giusto motivo non voleva coabitare col Padre, ed il Padre anche senza giusta causa non voleva seco in sua casa il figlio, cioè se bastava al primo il dire semplicemente *nolo morari cum Patre*, ed al secondo *nolo illum mecum habere*, o pure per la pretesione dell' uno, e dell' altro vi bisognava giusta causa. Il S. C. unite le quattro Ruote, in quest' unica legge decide necessitarvi il giusto motivo, *quatenus justà causa a jure approbata vel a Judice approbanda subsit*. Ed in fatti, come poteva il figlio a suo semplice arbitrio uscire della casa del Padre, ed essentarsi dalla di lui immediata subordinazione, quando da tutti si sa, secondo l'antica ragion Romana, la smisurata paterna autorità raddolcita poi da' più civili posteriori costumi, e pretendere di più gli alimenti? E come il Padre poteva a suo bell' agio discacciare dalla sua casa il figlio, e negargli gli alimenti, ove la legge di natura l' obbliga, ed il figlio si considera come compadrone della roba del Padre vivente (a)? Osservano i due Giacopi Cujacio (b), e Gotofredo (c), che nelle dodici Tavole non vi fu capitolo particolare della successione degli Eredi suoi, poichè *ipso jure* erano eredi, e l' eredità non si dicea passare in essi, ma continuare. Non avven-

(a) *Hein. Antiq. lib. 3. tit. 1. n. 1.*

(b) *XXV. Obser. 14.* (c) *Ad leg. XII. Tabul. V.*

vendo adunque queste reciproche obbligazioni la loro origine da meri arbitrij, ma da legittimi fondamenti, non possono le parti disobbligarsene senza giusti, e ragionevoli motivi; cosicchè ci reca maraviglia, come prima della presente legge, potette tra Dottori dubitarsene.

Egli è vero, che la nostra Costituzione sia interpretativa della consuetudine particolare di Napoli, e non poteva aver luogo nel corpo delle leggi municipali del Regno, ma perchè la sua ragione è cotanto universale, che può applicarsi a tutt' i casi di alimenti dovuti, o non dovuti da' Padri, era di dovere trascriversi nel presente Codice. Oltre a ciò il Sovrano confermando nel 1742. la definizione del Consiglio ha voluto, che si osservasse come *ley en todos los Tribunales del Reyno*. Sul punto delle Consuetudini della Metropoli a proposito è la sentenza di Giuliano: *de quibus causis scriptis legibus non utimur, id custodiri oportet quod moribus, & consuetudine inductum est; & si qua in re hoc deficeret, tunc quod proximum, & consequens ei est; si nec id quidem appareat, tunc jus, quo urbs Roma utitur, servari oportet.* (a).

(a) *L. 32. D. de legib.*

De Annona Civitatis Neapolis, & Regni

DELL' ANNONA DELLA CITTA' DI
NAPOLI, E DEL REGNO.

TITOL O VIII.

ARGOMENTO.

SI determina la maniera d' introdursi , e mantenersi in Napoli la *grascia*. Si provvede alla buona condotta della Corte del Giustiziere , alla introduzione delle robe soggette a' dazj , per evitare i contrabbandi , e l' estorsioni degli Uffiziali della Città . Si scioglie la quistione tra i *Magazzinieri* , e *Tavernai* colla Città . I grani non si ripongono in luoghi immuni . Si provvede alla sicurezza degli *Antinieri* con gastigarsi quei , che lasciano il campo . Si ordina a' *Sindaci* di fare in certi tempi le *rivele delle vittuaglie* , e di fare le *Annone* per uso dell' *Univerità* .

I Sapiantissimi Romani colle loro leggi han fatto vedere quanto i provvidi Legislatori deggiono invigilare alla pubblica Annona. Il Popolo minuto più disposto a tumultuare , come egli non desidera altro , che *panem , & circenses* , ove vede mancargli il necessario alimento , non è maraviglia se prorompe in escandescenze . Allorchè ne' tempi di Augusto pensavasi di spogliare il Popolo Romano di quell' autorità , in cui con tanto spargimento di sangue avea procurato mantenersi ,
e l'

e l'astuto Imperadore l'andava addormentando con tanti politici mezzi, si conobbe esser uno de' più efficaci l'abbondanza dell' Annona: *Populum Annona, & congiariis, cunctos dulcedine otii pellexit.*, al dir di Tacito. Gli effetti poi funesti della scarsezza di questo genere sono noti nelle storie, ed i nostri occhi sono testimonj di quegli accaduti nel fine del 1763., e ne' primi mesi dell'anno seguente, di cui ancora ne piangiamo le funeste conseguenze.

Annona si dice *ab anno*, quasi *annua*, e comprende qualunque alimento (a). Ordinariamente s'intende del solo pane. Perchè le Città di Roma, Costantinopoli, Aleffandria, ed altre più celebri dell' Imperio fossero bastantemente, e con sicurezzenza provvedate dell' Annona, nell' uno, e nell' altro Codice si leggono le leggi sotto i titoli *de Canone frumentario urbis Romae, de frumento urbis Constantinopolitanae, de Annonis Civivis &c.* Era peso di alcune Provincie di contribuire a Roma il grano, ed altro riguardante l' Annona. Dice il dottissimo Gotofredo ne' suoi Paratitli, che nelle stesse Provincie vi erano i Magazzini per conservare il grano, ed erano obbligati i Navicularj, di cui ve n' è anche il titolo, a trasportarlo nel Porto di Roma. Prima però d' imbarcarlo, erano tenuti manifestarlo a' Magistrati della Città chiamati Duumviri., come dice il Codice di Teodosio (b), non già al Preside, come interpolata la legge si legge nel nostro (c). L' incumbenza dell'

An-

(a) *Rub. D. ad leg. Jul. de Ann. l. ult. C. Theod. de Annon. Civit.*

(b) *L. 2. Cod. de Can. frum.* (c) *L. 1. Cod. eod.*

Annona non era de' Rettori della Provincia (a).

Il Manifesto si faceva, perchè da quegli Uffiziali si fosse osservata la qualità del grano, il quale trasportato in Roma si riconoscea nel Porto dal Prefetto dell' Annona. Era, come abbiamo detto molto a cuore de' Principi un affare cotante geloso, cosicchè i loro rescritti, co' quali si dispensava all' obbligo di portare il grano in Roma, non si eseguivano da' Magistrati, perchè dati fuori contra la pubblica utilità. Per la formazione della pubblica Annona, niuno veniva scusato; onde il titolo Teodosiano *de publica comparatione*, di cui la legge seconda stabilisce il prezzo, che corre nel mercato *in foro rerum venalium*, e da questa il Gotofredo scioglie la quistione, *quo pretio privati in carestia species Annonarias vendere teneantur justo videlicet, an viliove? ex Theodosii sane mente justo, eoque Forensi, nam & Forense justum est* (b). Nel Codice di Giustiniano si legge lo stesso titolo, con altra Rubrica: *Ut nemini liceat in emptione specierum se excusare, & de munere Sitonis*. Questo Uffizio consistea nell' obbligo della compra del grano, ed i comperatori chiamavansi Sitonici.

Giulio Cesare provvedè anche alla pubblica Annona colla legge chiamata Giulia rimastaci ne' Digesti. Si scagliò contra di quegli, i quali dolosamente procuravano di vendere a più caro prezzo il grano, vino, o altro necessario al vitto umano, con fare unioni, trattenerne, allontanare le Navi frumentarie, o in qualunque altro modo si fossero ingegnati di arricchirsi in danno del pubblico.

(a) *Gotofr.*

(b) *C. I. de empt., & vend.*

blico. Venivano costoro chiamati Dardanarj, da un certo di nome Dardano capo di queste scellerate invenzioni (a). Cujacio dice (b), che non bisogna del tutto ammettere tal sorta di Negozianti, nè del tutto condannargli. Ed in vero alcune volte si ha bisogno della loro opera, come di tutti gli altri Negozianti. Fa d'uopo frenarne gli abusi, ed invitarli, per quanto la necessità permette, e non forzargli, affinchè utili sieno al pubblico. Valentiniano nel 440. temendo l'invazione de' Vandali richiamò i Pantapoli prima discacciati per le controversie co' Bottegai Romani. I Pantapoli erano venditori di varie merci, ed anche del grano, e venivano sotto nome di Dardanarj (c). Vedi le note. Veggiamo intanto le

P R A M M A T I C H E.

SI conferma il Privilegio alla Città di Napoli di esentare da ogni gabella quello, che vi entra per uso di grascia, eccetto dalla gabella del buon danaro. Gl' Introduttori però son tenuti di esibire la Patente degli Eletti (d). Non si costruiscono biscotti in Napoli, non meno che ne' Casali (e). I commestibili non si vendono, nè compransi contr' affisa, e si tengono in pubblico (f). I grani di diverse fosse non si mescolano (g). La ven-

(a) *L. 6. D. de extraord. crim.*

(b) *Obs. cap. 19.*

(c) *Novell. Valentiniani tit. 43. de Pantapolis ad Urbem Romam revocandis. Gothof. tom. 6. par. 2. in fin. fol. 98. Edit. Lips. 1745.*

(d) *Pramm. 1.* (e) *Pramm. 2.*

(f) *Pramm. 3.* (g) *Pramm. 4.*

vendita de' grani a' Monaci dell' Isola di Tremiti si dee fare nell' abitato con rivelarli al Capitano del luogo, il quale è tenuto mandarne la nota al Vicerè (a). Niuno può pattuire farine, nè comprarle da' Vaticali per trenta miglia fuori della Città di Napoli, ma dee contrattarla nella Dogana (b). Niuno può comprare faina, o sugna, se non per lo proprio uso, e niuno Cuojo cuoi pelosi, e mortelle, se non per l'uso della sua arte (c). Tutti coloro, che seminano, o fanno seminare, son tenuti rivelare il grano raccolto, ed anche il germano al Governatore locale, il quale dee dar la notizia autentica al Segretario del Regno, e quanto sia il suo diritto (d).

I Cittadini di Salerno, e sua Foria comprano il grano nella Dogana per lo proprio uso, nè possono uscire all' incontro de' Vaticali (e). I Garzoni, che si obbligano a servire in Puglia nell' arare, e coltivare i territorj, deggiono convenirsi per anno, cominciando da Natale, e terminando a Natale: Gravi pene s' impongono a chi lascia il servizio (f). Niuno può comprar grano, orzo, miglio, e germano per trenta miglia attorno Napoli; nè in quella Dogana, nè nelle Dogane di Avellino, Atripalda, Grottaminarda, Apice, Montefarchio, Raino, e Campobasso, per farne mercanzie, ma solamente per proprio uso. Si vieta a' Notai fare i contratti, sebbene i compratori allegassero privilegj, o licenze del Vicerè. Si rinnova la proibizione con altre Prammatiche, dove si

Tom. I.

D.

ac.

(a) Pramm. 5.

(b) Pramm. 6.

(c) Pramm. 7.

(d) Pramm. 8.

(e) Pramm. 9.

(f) Pramm. 10.

accrefce , e fi dichiara la pena (a). Si rinnova la Prammatica fettima , e fi vieta l'eftrazione della sugna , e faima fuori della Città di Napoli (b).

Tanto gli Antinieri , i quali pigliano danaro da' Maffari per fare i mietitori , quanto quefti , che pigliano danaro dagli Antinieri , incorrono nella pena di tre anni di galea , quando i primi non fanno il numero convenuto , ed i fecondi lafciano il servizio (c). Ognuno , che tiene grani , ed orzi nelle fofse più del proprio ufo , le dee tenere aperte per vendergli a prezzo corrente , in particolare a' Vaticali (d). Non fi poffono immettere grani , ed orzi nella Città di Benevento per infoffargli , e farne mercanzie (e). Niuno dee dare danaro , o altro per grano , ed orzo colla condizione de' primi prezzi , ma folamente alla voce (f). Si ordina a tutte le Univerfità di fare coll' intervento del Capitano nel principio di ciafcun mefe l'affifa di tutte le cofe neceffarie alle perfone , non che agli animali nelle Ofterie . Si ordina farfi le Ofterie , ove non vi fono (g). Si vieta riporre il grano ne' Monifteri , Chiefe , ed in potere di perfone Ecclefiaftiche (h) . I marinari , mentre fono ftati dati i danari da' Padroni per qualche viaggio , non lafcino le navi , e debbano terminare il viaggio (i). Come fi è ordinato per li grani , così fi vuole , che per trenta miglia attorno Napoli non fi compri vino per mercanzia , ma fol-
tan-

(a) *Pramm.* 11. 12. 15. 25. 29. 30. 37. 49. 50.

(b) *Pramm.* 13. (c) *Pramm.* 15.

(d) *Pramm.* 16. 17. (e) *Pramm.* 18.

(f) *Pramm.* 19. (g) *Pramm.* 20.

(h) *Pramm.* 22. (i) *Pramm.* 23.

tanto per uso proprio (a). Con bando temporario si permette ad ognuno poter comprare a suo piacere grano anche fuori dell'uso proprio, a riserva in Terra di Lavoro (b).

Fatti i gagi per gli Uffiziali del Giustiziere contra de' sudditi, subito si pagano con doverli dall' Uffiziale registrare in un libro, e si ordina, che debba farsi quando non vi è il notamento (c). Si vieta poterli vendere pane a rotolo, carne fresca, o salata, o altro commestibile nell' Arsenale, Molo, nelle Galee, Cavallerizza, e ne' luoghi pii; dovendosi vendere ne' luoghi pubblici, e soggetti alla giurisdizione della Città (d). I Massari di Puglia, e Capitanata non prendono più che ducati dieci per versura alla voce, cioè cinque in tempo della semina, e cinque in tempo del mietere; e le obbliganze si stipulano da' Mastridatti delle Corti. Sopra il grano, che si raccoglie, sono preferiti ad ogni creditore anche ipotecario, i Padroni de' territorj, e quei, che hanno dato il danajo alla voce (e). Di nuovo si proibisce a' Massari, loro mogli, servidori; o altri in loro nome, comprare grani per farne mercanzia (f). Si rinnova la Prammatica ottava circa il tempo della rivela de' grani, e l' elezione del Notajo, che dee farla (g). Non si può introdurre da fuori del territorio, e difretto della cartella della Città di Napoli niuna quantità anche menoma di grano, farina, ed altro soggetto all' Arrendamento della farina; e s' impongono le pene

D 2

con

(a) *Pramm.* 24.(b) *Pramm.* 25.(c) *Pramm.* 26.(d) *Pramm.* 27.(e) *Pramm.* 28.(f) *Pramm.* 31.(g) *Pramm.* 32.

con alcune distinzioni. (a).

Niuno può tener forno, macello, botteghe lorde, di frutti, e di altra qualsivoglia sorta di servizj, così nelle proprie case, che fuori di esse, dovendosi osservare gli ordini, ed i Capitoli del ben vivere, non ostante qualsivoglia privilegio, o prerogativa (b). Si danno varie istruzioni, per non frodarsi la gabella del ducato a botte, quando s'introduce il vino a caraffa nelle Taverne di Napoli. Quando s'introduce nelle Taverne, si dee esibire la cartella firmata dagli Arrendatori del vino detto a caraffa, e trasportare *recto tramite*. Nelle Taverne non vi possono essere due porte. Vi si dà anche il modo di trasportarsi il vino da un luogo all'altro, e si osservano le cautele, che deggiono usare i Carresi, o Barrecchiarj (c). Si rinnovano le Prammatiche circa la proibizione della compra del grano attorno Napoli (d). Si fissa il prezzo del grano, ed orzo per l'anno 1648. (e). Si rivocano i bandi, ed ordini fatti in materia dell'abbondanza della grascia di Napoli; restando in piedi i Capitoli del ben vivere; si vuole però, che gli Amministratori non s'intromettano nelle cause criminali, e nella esecuzione delle pene corporali; dal che anche il Grasciere non può eccedere senza l'ordine, e delegazione del Vicerè; e quando si ritrovano delinquenti, che incorrono nelle pene corporali, se ne dà a lui l'avviso. Dovendosi far nuovi bandi per la grascia oltre del dispostò ne' Capitoli, si dee acudirsi al Vicerè (f).

Sul-

(a) *Pramm.* 34.

(b) *Pramm.* 35.

(c) *Pramm.* 36.

(d) *Pramm.* 37.

(e) *Pramm.* 38. 39. 40.

(f) *Pramm.* 41.

Sulle lagnanze fatte per parte de' Consoli de' Bottegai lordi, Salsumai, ed altri per gli abusi introdotti nella Corte del Regio Giustiziere, si fanno altri stabilimenti. Sessanta debbono essere gli Uffiziali, e quattro i Provveditori, di buona vita, e non inquisiti: le paranze camminano a due: Non si mutano gli Uffiziali, *nisi capta informatione*, e con decreto del Giudice della Corte, senza di cui non si fanno le transazioni: I gagi si scrivono nel libretto del suddito: Gli Uffiziali della Corte non si accompagnano con gli Uffiziali privati: Non si carcerano i sudditi *de facto*, senza decreto, eccetto quando nella contravvenzione vi è la pena corporale, ed allora, *recto tramite*, si portano i carcerati al Giudice: Si vietano a' Carcerieri, ed agli Uffiziali alcune estorsioni (a). Niuuno può comprare gli animali, che si portano in Napoli a vendere per la grascia tra lo spazio di trenta miglia. I Buccieri nello stesso macello non vendano carne di vacca, e di vitella, o la vitella mostrata con quella di Sorrento (b). Si determina il prezzo della paglia, e de' carboni, che si portano a vendere in Napoli (c).

Varj stabilimenti si fanno per evitare le frodi, che commettono i Quadrettari, Giardinieri, Bottegai, ed altri venditori di frutti, sotto le pene contenute ne' Capitoli del ben vivere (d), e così ancora si provvede per li Pescivendoli, Gabellotti, ed Uffiziali. I primi deggiono subito, e *recto tramite* portare i pesci, prima di vendergli, ad ingabellargli. I Gabellotti non pesino i pesci in mare,

D 3

nè

(a) *Pramm.* 42.(b) *Pramm.* 43.(c) *Pramm.* 44.(d) *Pramm.* 45.

nè li prendano , nè li comprino prima , che si portino ne' luoghi designati . Non tengano reti , e parte alcuna co' pescatori . Scrivano con chiarezza il tutto ne' libri , e l' esibiscano subito , che ne sòno richiesti , a' Ministri della grascia . I Cittadini non comprino pesci più dell' ufo proprio (a) . Non ostante le forti opposizioni degli Eletti , dal Collaterale , e dalla Regia Camera si permette a' Magazzinieri , e Tavernai potere senza impedimento alcuno comprare ogni sorta di merci , per ufo delle Taverne , essendosi considerata la proibizione fattane dalla Città di sommo pregiudizio all' Arrendamento del vino a minuto (b) .

Nè gli Uffiziali del Giustiziere , nè i Capitani di Giustizia , Caporali , o altri ardiscano di prendere da' Bottegai , Pescivendoli , Macellai &c. cosa alcuna commestibile , o danajo (c) . Si fissa per Terra di Lavoro il prezzo di carlini otto il tomolo del grano , e si ordina , che niuno possa ricusare di venderlo , ed a' Possessori farne le rivele (d) . Si rinnovano , e si spiegano maggiormente le Prammatiche circa il divieto di comprare grani per trenta miglia attorno Napoli (e) . Si conferma la Prammatica ventiquattresima , colla quale si proibisce la compra del vino per trenta miglia attorno la Città , affine di farne mercanzie (f) . Si conferma , e si trascrive la Prammatica quadragesimaseconda (g) . Si confermano le Prammatiche VIII. , e XXXII. , dove si ordina la rivela de' grani , da farsi

(a) *Pramm.* 46.(b) *Pramm.* 47.(c) *Pramm.* 48.(d) *Pramm.* 49. 51. 52.(e) *Pramm.* 50. 53.(f) *Pramm.* 54.(g) *Pramm.* 55.

farli in ogni anno, e la LIII. per la proibizione di comprare il grano fra trenta miglia attorno Napoli (a). Si rinnova la Prammatica XLVI. (b). Si confermano tutte le Prammatiche antecedenti (c). Si rinnova, e si trascrive la Prammatica XLVI. (d).

Cominciano le leggi del Re Cattolico. Editto del Magistrato del Commercio, con cui si ordina a' Sindaci di fare, e mandare al rispettivo Consolato in ogni anno le rivele del grano raccolto, e di formare l'Annona per uso del pubblico. Si distinguono le Università, che producono grano sufficiente, da quelle, che non ne producono; e si danno le regole, come le seconde si debbano provvedere del danajo, come panizzarsi il grano, e farli il partito. Si determina il tempo di farli l'Annona, e di darne conto al Consolato, e quando questo è tenuto a darne parte al Tribunale del Commercio. Il Consolato è Giudice delle controversie (e). Essendosi tassato il prezzo de' grani, si ordina, che i compratori comprando più della Tassa, fra quattro giorni debbano rivelarlo al Giudice, il quale può procedere *ex Officio* per la contravvenzione contra de' venditori. S' impone a' Giudici, e Magistrati de' luoghi, ricercare coloro, che tengono grano più del bisognevole, affine di esporre il di più alla vendita (f). Nel 1743. Si fa la Tassa de' prezzi de' grani, secondo la loro qualità (g). Fra dieci giorni, dal dì della pubblicazione dell' Editto, le Università

D 4

deg-

(a) *Pramm.* 56.(b) *Pramm.* 57.(c) *Pramm.* 58.(d) *Pramm.* 59.(e) *Pramm.* 60.(f) *Pramm.* 61.(g) *Pramm.* 62.

deggiono provvedersi dell' Annona; e quegli elassi, non s'impedisce la libera contrattazione (a).

Ecco gli Editti del 1763., e 64. fatti in occasione della generale, e forse non mai intesa carestia. Ognuno è tenuto a vendere, ed esporre al pubblico per due mesi il grano, che tiene più del proprio uso (b). Si fissa il prezzo di carlini due più della voce, e si stabiliscono pene rigorosissime contra di coloro, che richiesti non vendono il grano sopravanzante il proprio bisogno (c). Si commette al Configliere Capo-Ruota della Vicaria Criminale D. Gennaro Pallante l'esecuzione del sopraddetto Editto (d). Per quelli, che aveano comprato il grano da pagarne il prezzo, o in specie, o in danajo nella nuova raccolta, come il prezzo corrente era eccessivo, S. M. lo determina, e dichiara che non possa la determinazione servire di norma alle voci (e). Il Collettore ne' Pretermessi trascrive una lettera del Re Cattolico colla data di Aranyuez de' 22. Maggio 1764. di risposta agli Eletti di Napoli, della cura presasi di soccorrere questo Popolo, in occasione della penuria, afficurandoli S. M. della sua Regale protezione, e dell' affetto paterno.

An.

- (a) *Pramm.* 63. (b) *Pramm.* 64.
 (c) *Pramm.* 65. (d) *Pramm.* 66.
 (e) *Pramm.* 67. 68.

*Annonarie Urbane Leges.*LEGGI ANNONARIE DELLA CITTA'
DI NAPOLI.

TITOLO IX.

*Annonaria Urbana Edicta.*EDITTI ANNONARJ DELLA CITTA'
DI NAPOLI.

TITOLO X.

A R G O M E N T O.

IN questo titolo si contengono le leggi fatte dal Conte di Ripacorsa Vicerè, e dalla Città di Napoli circa la grascia.

I Regolamenti fatti dal Conte di Ripacorsa Vicerè di questo Regno a dì 27. Gennajo 1509. in riguardo all' Annona particolare della Città di Napoli, faviamente il Collettore gli ha situati nel primo titolo a parte colla rubrica, che si vede; e quelli fatti dalla Città sulla stessa materia nel seguente coll' iscrizione *Annonaria Urbana Edicta*. Noi gli abbiamo congiunti per la connessione, che hanno tra loro.

I primi veramente dovevano avere il nome di legge, perchè promulgati da chi avea la facoltà legislatrice: ma i secondi non meritavano tal nome.

ma. Sono essi stabilimenti fatti dalla Università di Napoli, o sia da' di lei pubblici Rappresentanti, nomati Decurioni, i quali di qualunque prerogativa sieno adorni, non possono le loro ordinanze aver nome di legge nella sua propria significazione. Questi hanno l'incumbenza di badare agl' interessi della Comunità, e particolarmente alla grazia. Possono per tal riguardo fare tutte quelle disposizioni convenienti al buon regolamento della Cittadinanza, chiamati *in jure* decreti; onde abbiamo il titolo nel Codice, e ne' Digesti *de decretis ab Ordine faciendis*. Ordo era il Collegio de' Decurioni. Per potere dalla sua origine ripetere l'affare; ed intendere secondo i suoi principj le rubriche, fa d'uopo distinguere la pratica circa l'amministrazione dell' annona, che si teneva in Roma, Capitale dell'Imperio, da quella delle Provincie a lei soggette. In Roma tutti gli affari si regolavano immediatamente dal Principe, e sebbene Augusto avesse lasciata un' apparente libertà al Popolo, appoco appoco gl' Imperadori successori se la usurparono interamente. Il Prefetto della Città era colui, che aveva il pensiero, che le carni si fossero vendute a giusto prezzo; e perciò era a lui soggetto il mercato porcino, giusta la testimonianza di Ulpiano nel libro singolare dell' officio del Prefetto della Città (a). Anch' egli a questo effetto pubblicava i suoi editti (b). Aveva in somma l'Intendenza sopra l'Annona, e ne dividea la cura con altro Magistrato minore, chiamato Prefetto dell'An-

(a) *L. 1. §. 11. D. eod.*(b) *Murat. Anecd. tom. 1. pag. 141. Heinec. hist. jur. lib. 1. §. 63. in not.*

l'Annona, il quale riconosceva il primo come suo superiore.

In Roma adunque non vi era circa questa materia di autorità Annonaria distinzione alcuna. La suprema potestà, e per essa i suoi Ministri governavano la Città non meno per la pubblica quiete, che per l'Annona. Ma nelle Provincie la cosa era differente. I Magistrati, che di là mandavansi per governarle, portavano seco la Giurisdizione, e 'l diritto della spada: La cura degli altri pubblici affari era de' Decurioni. Questi formavano nelle Città dell' Imperio il Senato, ed i loro decreti avevano in mira la pubblica salute, e tutto l'interesse della comunità; nè vi si potevano ingerire i Prefidi, a' quali spettava la cognizione de' gravami (a). In fatti Ulpiano dichiarò, esser diritto de' Decurioni l'elezione de' Medici della lor Patria, e non già de' Prefidi, per la troppo bella ragione, *ut certi de probitate morum, & peritia artis, eligant ipsi, quibus se, liberosque suos in aegritudine corporum committant* (b). Non è però, che qualora bisognava, non si poteva aver ricorso alla Sovranità. Sempre che il Prefide conosceva i decreti dell'Ordine ingiusti, e che offendeano l'utile comune, o che erano contra le leggi, gli annullava (c). La pubblica felicità, fine primario, per cui gli uomini da vaghi, ch'erano, si unirono in società, e si soggettarono al capo, così richiede. E se alle stesse particolari comunità si sono

o per

(a) L. 8. 14. 49. Cod. Theod. de Decur. l. 33. D. de oper. publ. l. 4. D. de decr. ab Ord. fac.

(b) L. 1. D. de decr. ab Ord. fac.

(c) L. 4. D. eod. l. 2. Cod. eod.

o per consuetudine, o per legge, conceduti alcuni privilegj, non è che sciolte s'intendano dalla principale subordinazione. La prima massima del principato è *ut uni ratio reddatur*, al dir di Tacito. Ecco la ragione, per cui, e ne' tempi de' Romani, e ne' nostri, tutto che delle stesse Università sia l'incumbenza dell'Annona, si veggono tante pubbliche leggi, che regolano la graccia, ed i gravami dalle disposizioni de' Sindaci si producono a' Governatori, e Giudici Ordinarj.

Parlando poi dell' autorità delle moderne Università, bisogna distinguere la capitale dalle Provincie. Circa la prima, come Metropoli del Regno, e Residenza de' Sovrani, i suoi Decurioni, o sieno Amministratori, sono stati ornati di maggiori prerogative, ed hanno avuta più attenzione a mantenerne l'osservanza, e la memoria. Le altre Università del Regno, chi più, chi meno, chi per consuetudine, chi con qualche giurisdizione, e chi con semplice cognizione regolano l'Annona. Ma noi della prima, per la stessa ragione faremo particolare, e più distinta menzione, anche sul riflesso, che i suoi statuti *adhibito grano salis*, possono servire di norma alle Provincie, giusta l'insegnamento del Giureconsulto Giuliano di dover noi ricorrere ne' casi, dove manca la legge, e la consuetudine, alla pratica di Roma, *tunc jus, quo urbs Roma utitur, servari oportet* (a).

Come abbiám detto, da' Romani si lasciava agli stessi naturali la cura del luogo. Napoli in qualche maniera indipendente da' Romani, mantenne le sue prerogative sotto i successori di Augusto ;

ma

(a) L. 32. D. de leg.

ma dappoichè cominciò infensibilmente a svezzarsi da' costumi natri, e dall' uso de' Greci, donde trae la sua origine, ed accomodarsi a quelli de' Romani, e finalmente ad imitare i costoro andamenti, prese nuovo aspetto, ritenne il suo Senato, che si disse poi *Ordine*, ebbe tra gli Uffiziali simiglianti a Roma gli Edili, i quali aveano la cura dell' *Annona*, delle strade, de' pubblici edifizj, e di altre simili cose, appunto come praticavano le altre Città dell' Imperio (a). Trasferita la Sede Imperiale in Grecia, e l' Italia occupata da' Barbari, questi perchè sprovvediti di forze navali, non poterono mai mettere ferme le unghie in Napoli, la quale perciò per molto tempo si mantenne sotto la dipendenza de' Greci Imperadori, e per conseguenza colle loro leggi si regolava. Al pari delle altre Città Greche, le famiglie nobili si sollevano unire in qualche Portico, prima per divertimento, indi venendo di mano in mano a discorrere de' pubblici affari, e delle bisogne della Città, come naturalmente suole accadere, ne divennero essi gli Amministratori. I più ricchi sono i più interessati nello Stato, ed oggi veggiamo, che eglino si prendono più speciale pensiero dell' amministrazione, mentre i Proletarj non fanno poco ad applicarsi giornalmente alla fatica. I luoghi, dove faceansi tali radunanze, si chiamavano *Fratricie*, ed oggi si chiamano *Sedili*, dove non sono arrolati, se non certe particolari, e distinte famiglie. Questo ceto adunque in Napoli forma l' *Ordine* de' *Decurioni* unitamente col resto del Popolo; donde nascono tanti altri Uffiziali, cia-

scu-

(a) *Giann. Stor. Civil. lib. 1, cap. 4. §. 2.*

scuno de' quali ha la sua incumbenza particolare della Comunità. Fra le prerogative, vi è quella di eleggere gli Eletti Nobili, i quali uniti coll' Eletto scelto dal Popolo, governano immediatamente la Città nella maniera appunto che praticava l'Ordine de' Decurioni delle Città dell' Imperio. Non ha potuto però il Popolo ottenere, sebbene l'avesse richiesto, di uguagliare i suoi voti nelle deliberazioni a quei della Nobiltà, che sono maggiori (a).

Quindi è molto probabile, che gli Amministratori Napoletani avessero anche badato all' Annona, e possiamo francamente conghietturarlo così dalle leggi Romane, che da una famosa lettera del Re Ladislao, la quale si legge nel principio de' volumi delle grazie, dove si vede l'antico possesso di una tal facoltà della Città, ecco la Prefazione, *quia secundum ordinationem antiquitus factam per Universitatem Civitatis Neapolis de creandis, & ordinandis sex viris super negotiis agendis, & tangentibus utilitatem, & commodum Universitatis*, indi passa il Principe ad esporre, ed incaricare l'attenzione, che gli Eletti dovevano usare non meno per l'abbondanza della grascia, che circa l'imposizione del giusto prezzo, concedendo loro l'autorità di fare *mandata, & banda*, imporre le pene, esigerle, e carcerare i contravvegnenti, con mandarli nelle carceri de' Regj Uffiziali, non potendo essere i Rei liberati, senza la loro intelligenza. Ecco la Giurisdizione, ed Imperio conceduto agli Amministratori, separato, e distinto da quello de' pubblici Ministri. I Successori Regnanti han-

(a) *Pragm. V. de Abolit.*

hanno continuato a dispensare le grazie. Ma come il Re Ferdinando (a), parlando della pena contra de' venditori, dice non solamente *in personam*, *quam in bona*, van ricercando i Dottori, dove possa estendersi l'autorità degli Eletti nell'imporre la pena corporale. Alcuni vogliono, che debba entrare la comune regola, *qui non habet in ere, luat in corpore*, e rimettono ciò all'arbitrio, e discrezione degli Amministratori. Altri, poggianti alla Costituzione di Federigo II. *Magistros*, sostengono la frusta, per pena corporale, la quale, com'è alquanto severa, il nostro Rapolla l'ammette, quando nella reità vi concorre il pubblico danno; e soggiugne, che ordinando l'Imperadore nella citata legge la pena del laccio, se si volessero di questa legge valere i Decurioni, la stessa facoltà avrebbero; il che non può cadere in mente a chiccheffia (b). In fatti colla Prammatica quarantesima prima, se si ordina l'osservanza de' Capitoli del ben vivere, si aggiugne, *senza trasgredire quanto in quelli sta disposto, e la potestà datavi (si parla agli Eletti) in essi, senza intrrommettervi nelle cause criminali, ed esecuzione di pene corporali; dal che nè anche vogliamo possa eccedere il Grasciere, senz'altro ordine, o delegazione nostra; e quando si ritroveranno delinquenti, che incorrono in pene corporali, ne avviserete, e darete notizia a Noi, o ad uno degl' Illustri, e spettabili Reggenti della Real Cancelleria, acciocchè sieno castigati &c.*

Oltre adunque delle leggi Annonarie fatte dal Vicerè Conte di Ripacorfa, il Collegio de' Decurio-

(a) Cap. 37. *privil.*

(b) Rap. p. 1. lib. 6. cap. 11. num. 5.

rioni della Città di Napoli, in virtù della ragion comune confermata con nuovi Privilegj, varj decreti ha formati attinenti alla grafcia, chiamati qui dal nostro Collettore *Edicta*, potendoci anche competere un tal vocabolo, giacchè per Editto s'intende ogni bando di qualunque Ufiziale, giusta la definizione degli Editti datici da Dionigi di Alicarnasso (a), *præcepta de justis, injustisque*. Ma poichè così i Capitoli del ben vivere, che i Bandi della Città, i quali hanno abbastanza, e con esattezza provveduto all' Annona, con allontanarne le frodi, sono soverchiamente compendiati; ci tolgono la pena di farne il ristretto.

De

(a) *Lib. V. pag. 336.*

De Appellationibus

DELLE APPELLAZIONI.

TITOLO XL

A R G O M E N T O.

SI confermano le Costituzioni circa i fatali dell' appellazione: si privilegia l' esecuzione del decreto di assistenza, e di alcuni altri decreti della Vicaria. I Rei confessi, e convinti non hanno appello, come non l' hanno gli Amministratori dell' Università significati. Il Fisco s' intende aderire all' appellazione, e questa non si ammette da' decreti di sospizione. Le cause della Vicaria appellate a chi si commettono in Consiglio. Si moderano i gravami da' decreti di remissione di cause, eccezioni d' Indulto, e simili nel corso del giudizio criminale &c.

LE azioni degli uomini sono in maniera, che quantunque si esaminano colla più sopraffina attenzione, non possono mai riuscire perfettamente, e per conseguenza non possono i Giudici nell' amministrazione della giustizia essere cotanto esatti, che abbian al loro sentimento da uniformare. Anzi ne' giudizj entrando spesso spesso lo sdegno, la pietà, l' amore, l' odio, ed altre passioni, i Giudicanti non così volentieri battono il sentiero della giustizia. Quindi da tutte le nazioni si è rimediato ad un tal disordine coll' appellazione.

la quale è un richiamo dalla condotta degli Uffiziali, o a dirittura alla suprema Potestà, o gradatamente per mezzo de' suoi Ministri. In fatti l'essenza del Principato, secondo il sentimento di Tacito (a) consiste, quando ad un solo si dà conto *ea conditio est, ut non aliter constet ratio, quam si uni reddatur.* Mecenate presso Dione (b), persuase ad Augusto di conoscere egli stesso le appellazioni, che se gli portavano, adducendo il motivo ricavato da una più che necessaria, e sana politica, *nemo enim ita summum, ac morum Imperians obtinere debet, ut non ab eo provocari possit.* Con ragione adunque Cicerone chiama l'appellazione *Civitatis patronam, & vindicem libertatis* (c). Nè turba la presente massima il vedere alcuni Giudici supremi, ed inappellabili. Lo stesso Principe, perchè una volta avessero avuto termine i litigj, così ha voluto per la felicità dello stato. Ma con questo non è che non si possa a lui ricorrere con modi straordinarj, giusta la pratica generale di tutte le Monarchie.

Da ciò, che si è detto, anche un cieco vede, quanto malamente nel 1740. i Ministri della Real Casa Farnese sosteneano, che dopo le giudicature de' Giudici de' Feudi Farnesiani doveano del tutto finire le cause, senza darsi l'appello a' Tribunali Regj demaniali. In vista di un ben composto memoriale de' Cittadini di Altamura, il savio Re Carlo, preponderando la ragion del Principa-

(a) *Ann. lib. 1. cap. 6.*(b) *Lib. 52. pag. 487.*(c) *De Orat. cap. 48.*

cipato, con Real Rescritto de' 3. di Ottobre 1740. diretto al Presidente del Consiglio, abolì il costume, ed ordinò, che non si negasse per l'avvenire a' suoi sudditi degli Stati Ereditarij il rimedio dell'appellazione a' Tribunali Regj Collegiati. In vano si allegavano i Privilegj accordati da Carlo V. addì 17. di Marzo 1539. alla sua diletta figliuola Margherita, allorchè andò a marito con Ottavio Farnese, di cui oggi il nostro Regnante rappresenta i diritti, per le ragioni della generosa Elisabetta Farnese ultima di quella nobilissima Famiglia. Amplissimi in verità quelli sono, ma non contengono una prerogativa cotanto esorbitante, e pregiudiziale alla Corona, come si rileva dal tenore di essi, che ora abbiamo fra le mani. In fatti l'estrema provocazione viene annoverata dagli Autori del pubblico diritto tra le regalie maggiori inalienabili dalla Corona, *qualia sunt potestas legislativa, potestas constituendi Magistratus, jus belli, jus extreme provocationis (a)*.

Questa è l'appellazione nascente dal pubblico diritto. Veniamo a quella delle leggi civili trattata nel nostro titolo, L'appellazione vien definita, un ricorso fatto fra il tempo legittimo al Giudice superiore per gravame inferito dall'inferiore (b). Da una tal dottrina ne viene, che si dee appellare a' Giudici superiori immediati, non già *omisso medio, omissis iis, ad quos debuerunt fieri ex imo ordine, ad Præsidentem remitti (c)*, di mo-

E 2

do

(a) Ziegl. de jur. Majest. lib. 1. cap. 3. n. 28. & sequ.

(b) L. 1. D. de appell. l. 31. 32. Cod. eod.

(c) L. 21. D. eod. novel. 17. cap. 3. in fin.

do che il decreto profferito dal Giudice, *omisso medio*, è nullo, quando però si oppone l'eccezione (a). Nè si distingue se si tratta di maggiore o minore quantità, *quamvis res, de qua agitur, minima videatur*, dice l'Imperadore (b).

Le nostre leggi però, non contente di ciò, vedendo l'abuso delle appellazioni, che ordinariamente sono frustratorie (c); a misura dell'autorità de' Giudici inferiori hanno circoscritta la facoltà appellatoria. Così dalle Corti locali non si può appellare in quanto alla sospensione del decreto, ove la somma controversa non passa le due once, cioè ducati dodici, giusta il Rito della G. C. (d). E quindi cade in acconcio l'esame della dottrina di Caravita, che mi ha dato da fare in alcuni Governi. Egli vuole, che appellandosi da tali cause, e dicendosi nello stesso tempo davanti a' Giudici superiori di nullità del decreto, se ne sospenda anche l'esecuzione, come se la legge avesse la sola appellazione nel particolare significato impedita. Ma considerandosi lo spirito del Rito, il quale per una somma cotanto tenue non vuole, che si stanchino le parti, e massimamente il vincitore con trasferirsi fuori della Patria, e dispendiarsi in somma maggiore della sorté sul principio della nuova causa, non si può certamente in conto alcuno ammettere la di lui opinione; cosicchè le nullità impediscono bensì l'esecuzione del decreto, quando si producano davanti all'istesso Giudice inferiore. Ma la Vicaria, perchè Tribunale più

ri-

(a) *Dist. l. 1.* (b) *Novell. 69. l. 20. C. cod.*(c) *L. 41. D. de minor., l. 24. cod.*(d) *Rit. 257.*

rispettabile, e le Regie Udienze non ricevono le appellazioni per quantità più rilevanti, come si osserverà dalle nostre, ed altre Prammatiche. In questo caso degno è di rapportarsi l'arresto del Senato di Savoia, dove si definì, che quando le spese della lite fanno oltrepassare la somma inappellabile, dee anche eseguirsi il decreto, considerandosi le medesime, come accessorio, che dee seguire il suo principale (a).

Lo stesso diritto comune ha prefisso il tempo di dieci giorni, tutto che prima era più breve, a proporre l'appellazione (b). E per introdurla, quello di trenta giorni (c). Ma Federigo nella sua famosa Costituzione *Appellationum tempora* ha accordata la dilazione di cinquanta giorni, in cui l'appellante è tenuto esibire al superiore gli atti suggellati colle lettere dimissorie, chiamate Apostoli, dalla legge unica de' Digesti *de libellis dimissoriis, seu Apostolis*. Oggidì in vece degli Apostoli, de' quali se n'è perduto l'uso nell'uno, e nell'altro Foro (d), si trasmettono gli atti originali. Introdotto l'appello, per proseguirlo, o sia determinarlo, si concede un anno di tempo, e concorrendo vi giusta causa, altro anno. Queste sono le dilazioni, che si chiamano fatali, *quia eo spatio tamquam suo fato appellatio clauditur, & extinguitur*, ed hanno luogo in tutt' i Tribunali; quantunque quando vi si frappone legittimo impedimento, non se ne tiene conto.

E 3

Se

(a) *Fab. Cod. suo lib. 7. tit. 15. def. 16.*(b) *Auth. hodie C. de tempor., & reparat. appell.*(c) *L. 24. C. de appell.*(d) *Fleury Inst. Can. p. 3. c. 23.*

Se l'appellazione procede nelle cause civili, con più forte ragione dee aver luogo nelle criminali, dove si tratta della vita de' Cittadini. Si nega però, qualora i Rei sono convinti, e confessi senza tormenti, avendosi per condannati (a), anzi ognuno anche estraneo può appellare, per un condannato a morte, e secondo la sentenza del Mattei a pena corporale (b). Ma perchè le nostre Prammatiche negano l'appellazione da alcuni decreti interlocutorj, chiamati volgarmente incidenti, fa d'uopo premettere poche notizie della ragion comune, tanto più, chè per altre Prammatiche, e per altri generali dispacci vien proibito l'appello da' decreti interlocutorj, che non hanno forza di diffinitivo, e che possono ripararsi nel diffinitivo. Alla giornata nascono le quistioni, ed i litiganti, abusandosi della poca accortezza de' Giudici, hanno campo da stancare gli avversarj, quantunque sia dal canto di costoro la ragione (c). Le leggi non han potuto distinguere esattamente i decreti interlocutorj, i quali sono diversi, a misura della diversità delle cause. Ci hanno dato però alcuni principj, co' quali usando un equo raziocinio, possiamo evitare molti scogli; come andremo a vedere.

I decreti diffinitivi sono quelli, che terminano del tutto la causa, e non è difficile conoscerne la natura. Gl' interlocutorj sono quei, che necessariamente precedono, o quasi terminano il dif-

(a) *L. 2. C. quor. appell., l. 2. C. de rons.*

(b) *De Crim. lib. 48. tit. 7. C. 3. 4.*

(c) *L. 5. in fin. Cod. quorum appell., l. 2. Cod. de Episc., & Cler.*

diffinitivo, e come si spiega Guidon Papa (a), *preoccupant definitivum*; o pure contengono gravame tale, che non si può riparare nel diffinitivo. Questi ammettono l'appellazione. Arrechiamone gli esempj tirati dalle leggi, senza le quali è vergogna al Giureconsulto discorrere (b). Dice Scevola, che pretendendo un minore in giudizio la restituzione in intero *in integrum*, se mai nasce il dubbio sull'età, e dal Giudice si ha per vera la minore, si può da questo decreto, tutto che interlocutorio, appellare, perchè porta in groppa il diffinitivo. Così lo stesso Dottore allega altro esemplo, quando in una controversia civile si ordina la tortura, o nella criminale si ordina contra le leggi, egli è certo, che da tale giudiziale determinazione si può produrre il richiamo (c). Ed in vero tali decreti giustamente meritano l'appello, mentre col primo viene quasi a determinarsi l'articolo principale della certa restituzione a favor del minore, e si può annoverare tra quei, che han forza di diffinitivo (d); e col secondo, il danno della tortura non può rifarsi al patito, ove innocente nel fine della lite rimanga. Quindi si vede quanto erronea sia l'opinione di coloro, i quali ammettono l'appellazione dal decreto della citazione, come nel Foro si dice, *ad informandum*, e di quei, che non l'ammettono dal decreto di carcerazione; quando il primo non è altro, che una semplice chiamata del Giudice, per istruirsi del delitto accaduto, e nian pregiudizio

E 4

reca

(a) *Quest. 12.*(b) *L. inter 39. Dig. de minor.*(c) *L. 2. Dig. de appell. recip.*(d) *L. 43. eod.*

reca al citato; ed il secondo è così pregiudiziale, che non può ripararsi nel difinitivo, non potendosi rifare della carcerazione sofferta il Reo, se innocente in fine si dichiara. Motivo per cui S. M. Cattolica è stata obbligata con due Reali Rescritti dichiarare questa dottrina per altro approvata da' Dottori Disp. de' 5. Agosto 1752. diretto all'Udienza di Lecce: Disp. de' 25. Marzo 1768. diretto al Vescovo di Mottola (a). Su questi principj adunque si dee regolare ogni Professore, mentre non è possibile specificare tutt' i casi, che possono essere infiniti, e diversi, in considerazione delle cause principali, giusta il detto di sopra.

Non posso affatto omettere l'altro abuso, che si sperimenta tutto giorno in pregiudizio notabile della giustizia. Sogliono i litiganti cavilloso appellare da qualunque decreto, sebbene inappellabile sia, ed i Giudici superiori spedire le solite inibitorie, senza veruna conoscenza di causa, credendo osservare la legge colla clausola, che appongono, *admodum agatur de decreto definitivo, vel vim definitivi habente. Hinc illa lacryma.* Con questa limitazione, egli è certo, che non intendono rimettere al giudizio dell' inferiore l'esame, se sia il decreto appellabile, poichè conoscendosi dal medesimo essere inappellabile il decreto, e procedendosi nella causa, subito si scagliano altre più pressanti comminatorie; e se poi i superiori intendono riserbarli ad essi la cognizione di tal punto, la legge dell' inappellabilità è un principio di nuova dilazione, come la esperienza ci fa toccare con

(a) *Faber. Cod. tit. de appell. def. 38., e 39., Marti. lib. 48. tit. 14. n. 9.*

con mani. Ad un inconveniente di tal fatta facilmente potrebbe ovviarsi, qualora l'appellante col libello appellatorio esibisse la Copia del decreto, di cui si grava, con trascriverlo per intero, perchè il Giudice Superiore, conoscitone il merito, giudicherebbe, se le leggi gli accordano il rimedio, e darebbe la legittima provvidenza, come appunto si pratica fra la Vicaria, e S. Consiglio. Quante dilazioni con ciò si eviterebbero! Ma eccoci alle

P R A M M A T I C H E.

SI ordina l'osservanza delle Costituzioni circa i tempi delle appellazioni, e che i fatali abbiano luogo anche nel S. C. (a). Non s'impedisce l'esecuzione del decreto di Assistenza per l'appellazione, ma soltanto quando si dice nullo (b). I Giudici Superiori non inibiscono gl'inferiori, se non si presenta l'Appellante colle autentiche appellazioni, e colle lettere (disusate) dimissorie (c). Nelle cause de' condannati l'appellazione non si ammette, se non colla clausola *si non fuerint, ut confessi, & convicti condemnati* (d). Quei, che hanno amministrate le rendite delle Università, non possono appellare, *nisi facta integra solutione* (e). Dalle sentenze della Vicaria di ducati cento cinquanta (oggi ridotti con altre Prammatiche a cinquecento) non si ammette appello (f). Appellando un Condannato a' Tribunali Regj, il Fisco sempre s'intende aderire, di modo che la pena si può

(a) Pramm. 1.

(b) Pramm. 2.

(c) Pramm. 3.

(d) Pramm. 4.

(e) Pramm. 5.

(f) Pramm. 6.

può accrescere ; non già quando si appella a' Giudici Baronali (a). Dalle sentenze , o decreti interlocutorj , che hanno forza di difinitivo profferiti da' Giudici de' Presidj , l' appellante ha tre mesi di tempo per trasmettere gli atti , computandi dal giorno dell' appello , o dal dire di nullità (b). Come non si ammette appellazione da' decreti difinitivi nelle cause di sospensione , o ricazione , così non si ammette per gl' incidenti (c). L' appellazione prodotta nel S. Consiglio dalle sentenze della Vicaria si commette ad un Configliere di quella Ruota , dove una volta si è riferito , ed esaminato qualche incidente . Si conferma l' uso introdotto di notare nel decreto fatto dal Consiglio a relazione della Vicaria , la Ruota (d). Si rinnova la Prammatica nona (e) . Pendente l' appellazione fatta dal Procuratore Fiscale , non s' innova coa' alcuna , nè si rinuovono i Carcerati . Nella postilla si dice : *Fiscus agnosendo bonam fidem potest non appellare* (f) . Nelle cause di rimissioni a qualsivoglia Giudice , eccezioni d' Indulti , Guidatici , Repositioni alla Chiesa , e di altre simili , che occorrono trattarsi nel giudizio Criminale , confermati dal S. Consiglio i decreti debbono avere la loro esecuzione , senza ritardarsi in modo alcuno (g) .

De

- (a) *Pramm.* 7. (b) *Pramm.* 8.
 (c) *Pramm.* 9. (d) *Pramm.* 10.
 (e) *Pramm.* 11. (f) *Pramm.* 12.
 (g) *Pramm.* 13.

De Appretio, seu bonorum Æstimatione

DELL' APPREZZO , O SIA STIMA
DE' BENI.

TITOL O XII.

ARGOMENTO.

S*I parla dell' antico modo di formarfi i Catasti.*

NELL' unica legge di questo titolo promulgata da Ferdinando di Aragona , a cui molto è debitore il nostro Regno , si parla della stima de' beni de' Cittadini da farsi dal Capitano del luogo coll' intervento di sei Deputati , due civili , due dello stato di mezzo , e due dell' infimo , dandosi le regole , ed imponendosi le pene , per farla riuscire fedele , affinchè tassandosi i pubblici pesi , niuno venisse aggravato . Questo è quello , che diciamo Catasto , il quale ha ricevuto poi altra forma colle nuove Istruzioni , di cui si parlerà nel proprio titolo . Quando si eseguisce con quella esattezza , e buona fede , che le leggi richieggono , non può crederfi quanto vantaggioso sia al Pubblico mentre i poveri non sono eccessivamente tassati , ed ugualmente a proporzione delle proprie forze si ripartiscono i pesi .

Una delle azioni gloriose , che gl' Istoricì attribuiscono a Servio Tullio , è l'istituzione del censo , ch' è appunto il Catasto di oggidì . Ordine quel

quel Romano Re , che ogni Cittadino dovesse in ogni quinquennio dar la notizia al Censore della sua famiglia , con ispecificare il nome , e l'età della moglie , de' figli , de'liberti , de'servi , e di esso stesso ; così ancora de'beni , rimettendosi per la quantità , e valore al semplice giuramento : tanto i Gentili tenevano a cuore la loro falsa Religione . Ulpiano è testimonio sicuro , che a' suoi tempi la forma censuale praticavasi , e ne dà una esatta descrizione niente dissimile dalla odierna (a) . Abbiamo perciò i titoli nel Digesto *de censibus* , & *jure immunitatis* ; *de muneribus* , & *honoribus* ; e nel Codice *de Censibus* , & *Censitoribus* , & *perequatoribus* , & *susceptoribus* , cioè de' Catasti , e degli Ufiziali , i quali aveano la cura di formargli . Abbiamo nella stessa legislazione il *crimen census* (b) : e più chiaramente chiamato *crimen fraudati census* (c) : oltre altre leggi , che sparse in altri titoli si leggono . Cosicchè ove mancano le municipali , o sono oscure , dobbiamo aver ricorso alle leggi Romane , dove abbondantemente se ne discorre . Mi sono dilungato , per quello riguarda il diritto comune , circa il Catasto in questo titolo , e non già nell' LXXXIV. *forma Censualis* , & *Capitationis* , seu *de Catastis* , in cui *ex professo* si tratta la materia , giacchè qui conveniva ; essendo stato il primo incontro .

De

(a) L. 3. 4. *Dig. de Cens.*(b) L. 55. *de judic.*(c) L. 1. *Cod. de quest.*

De Aquis, & Aqueductibus.

DELLE ACQUE, ED ACQUIDOTTI.

TITOLO XIII.

ARGOMENTO.

Varie ordinanze si fanno, affinchè sieno netti i Formali di Napoli, onde le acque non ricevano danno, ed abbiano libero il corso: e come i Pozzari possano esercitare l'arte.

EBbero i Romani una cura particolare de' pubblici Acquidotti, la cui magnificenza sarebbe incredibile, se non venisse attestata da tutti gl'istorici, e confermata dagli avanzi, che ne veggiamo. Nel costruire tali Edifizj, ebbero non solamente riguardo alla grandezza della eterna loro Repubblica, ma ancora alla salute de' Cittadini per la purità delle acque, tanto necessaria alla vita umana. Quindi è che le leggi dell' uno, e dell' altro Codice *de Aqueductu* privilegiano coloro, che tengono monde le acque, e puniscono chi fa il contrario. Parlano del modo di prendere le acque da' canali originali; dell' usurpazione che se ne fa; degli obblighi di sterpare gli Alberi, che nascono ne' fondi tra quindici piedi vicini a' canali chiamati *forme*, donde è nato il termine odierno di *formale*; e di altri articoli alle acque attinenti, non mancando in altri titoli disposizioni confirmati. Vi erano tanto in Costantinopoli, che in Roma

ma Ufficiali particolari, che aveano l'incumbenza degli acquidotti, appellati *Consulares aquarum, Curatores aquarum* (a). Merita su tal proposito esser letto il libro di Frontino *de Aqueductibus* scritto sotto Trajano. Ma perchè l'oggetto del nostro titolo riguarda i Formali della Capitale solamente, per le Provincie è necessario ricorrere al Diritto comune, ed anche per quello, che può occorrere nell'interpretazione, o mancanza delle leggi Patrie. Per tanto è tempo di venire all' unica

P R A M M A T I C A.

Si eleggono i Deputati per la esatta osservanza degli ordini: Niuno può aprire, nè guastare le pietre, i bronzi, ed ogni altro, che serve per l'uso de' Formali Reali: Si proibisce lavare nelle Fontane, e ne' Formali qualunque cosa rende immonda l'acqua: I pozzi vicini a' Formali si chiudono, e si fanno colla distanza stabilita, di modo che non rechino danno: Si danno gli ordini per non trattenerli il corso dell'acqua, e come deesi dare a' Cittadini, i quali non possono tenere pozzi sorgenti co' correnti: Si bada alla conservazione delle portelle delle Fontane, e de' Formali, e suoi Rami: a' bronzi, che debbono suggellarsi dalla Città, alla distanza, che da' Formali dee passare, per poterli fare destri, sepulture, ed altro; ed a togliersi gli Alberi vicini: I Privilegj di poter prendere l'acqua si deggiono esibire, e si chiudano gli spiracoli in tempo, che si puliscono i Formali: I Pozzari per esercitare la loro arte hanno l'obbli-

80

(a) *Goth. ad l. 1. Cod. Theod. cod.*

ge di registrarli ne' libri di S. Lorenzo, nè possono nettare i pozzi de' Formali particolari, senza licenza.

De Arbitris

DEGLI ARBITRI.

TITOLO XIV.

ARGOMENTO.

I Litiganti congiunti in un certo grado, prima della dazione del termine, possono in alcune cause chiedere il compromesso: Gli Arbitri fra due mesi devono decidere la causa: Si provvede quando vi concorre la parità, e circa la nullità del laudo, il tempo, ed il come si ha da decidere &c.

LE leggi Romane non conobbero gli Arbitri, de' quali si fa menzione in questo titolo. Le parti litiganti, se voleano, potevano a lor piacere eleggere gli Arbitri, per dirimere le vicendevoli loro pretensioni, affine di sfuggire gl' imbarazzi; e gli odj, che seco porta il corso degli ordinarij giudizi. A questa sorta di Arbitri, si richiamano i Titoli del Codice, e del Digesto; e perciò diceasi compromesso, perchè le parti vicendevolmente prometteano di stare al giudizio degli Arbitri sotto certa pena. Ma le due leggi patrie di Ferdinando di Aragona hanno introdotto altro genere di arbitramento, ed è quando i litiganti, essendo tra loro congiunti, a petizione dell'

dell' uno , dee il Giudice necessariamente compromettere la causa ; onde si è fatta la distinzione degli Arbitri volontarj , e necessarj . I primi sono quelli , che le parti stesse si eleggono , di cui si discorre nel diritto comune , ed i secondi quando anche una discorda , si destinano dal Giudice , introdotti dal municipale . Il fine però dell' una , e dell' altra legislazione è stato lo stesso , cioè affinchè si fossero con più sollecitudine terminati i litigj (a) . Per questo principio , le prime leggi , a riserva degli articoli determinati nelle Prammatiche , possono adattarsi a' nostri Arbitri ; e siccome in riguardo all' appellazione dal Giudizio degli Arbitri necessarj , si sono i medesimi uguagliati a' volontarj , s'imo opportuno premettere qualche Romana notizia .

Se si vogliono gli Arbitri ridotti alla maniera de' Giudici Ordinarij , *Compromissum ad instar judiciorum redigitur , & ad finiendas lites pertinet* , (b) in molti punti però sono diversi . Da' Giudici è lecito appellare : dagli Arbitri , o giusta , o ingiusta sia la sentenza , no (c) . Ma se la sentenza si profferisce da qualche Arbitro inimico , o *per sortes* , il perditore ha l'eccezione del dolo , o può ottenerne la ritrattazione . Questo è il rimedio , che si chiama riduzione *ad arbitrium boni viri* , considerandosi come una specie di appello , secondo dice Paolo , (d) sebbene il Fabri (e) stima
la

(a) *L. 1. Dig. de recept. , & qui Arbitr.*

(b) *L. 1. , l. 32. §. 9. in fine Dig. cod.*

(c) *L. diem proferre 37. §. 2.*

(d) *L. 32. §. non distingimus §. cum quidam 14. Dig. cod.*

(e) *Cod. de Arbitris Def. 6. n. 3.*

la clausola di Paolo come un Tribonianismo, essendo lontana dalla eleganza del giureconsulto. La distinzione fatta da' Prammatici tra gli Arbitri, ed Arbitratori, dagli Eruditi si vuole per erronea, e senza veruno appoggio di Legge. I primi erano simili a' Giudici, ed i secondi quei, che si eleggeano da' Giudici stessi, per fare il giudizio di qualche cosa, che noi diciamo Periti, Esperti, e perciò, come distinti, le leggi, che parlano degli Arbitratori, non han che fare con gli Arbitri (a). La distinzione però è stata comunemente ricevuta.

Accenniamo altra premeffa. I Giudici Ordinari non possono essere Arbitri, per la proibizione della Legge Giulia, sul motivo, che accettando l'arbitramento, perdono la facoltà di giudicare (b). E sebbene le patrie leggi in altri luoghi hanno imposto il divieto a' Ministri Supremi, pure per gli altri Giudici militar deggiono le leggi Romane, e forse da' nostri Legislatori si sono espressamente i primi nominati, perchè più se ne abusavano, e davano su gli occhi. Questa è l'eccezione, che si dice nel Foro di Compromesso, di cui oggi si servono i litiganti, ed i cavillosi Causidici, ordinariamente per pura frustratoria dilazione, non ostante la santissima intenzione de' Legislatori, siccome abbiamo sperimentato nella carriera della Professione, e del giudicare. Basta ciò per l'introduzione alle

Tom.I.

F

PRAM-

(a) *Fab. d. loco Vinn. in institut. lib.4. tit. de action.*(b) *L. 41. D. eod. l. 10. §. convenire D. de judic. Fab. Cod. eod. Def. 2.*

P R A M M A T I C H E .

PER evitare gli odj tra' Congiunti in quarto grado di consanguinità, o affinità *inclusive de jure Civili*, prima della dazione del termine possono le parti chiedere, che si comprometta la causa a due amici, i quali procedendo *de jure*, e *de facto* fra due mesi, promulgano la sentenza *de jure*. Se sono discordi nell'ultimo giorno, o prima, eleggono il terzo, il quale unitamente co' primi fra un altro mese termina la causa. Si assegna a costoro la quinta parte della trigesima. Non ha luogo il Compromesso nelle cause, dove sono istrumenti, sentenze, ed obblighi liquidi, come ancora nelle cause feudali (a). Se taluno si sente gravato dalla Sentenza, o sia Laudo, ricorre dal Giudice del luogo, il quale intesi i primi Arbitri fra un mese, *si dolus ex proposito, vel se ipsa arguatur*, decide la controversia. Se si ha bisogno di altre istruzioni, si accorda al più altro mese; nè colui, che si sente gravato è più inteso, *nisi facta reali executione*, colla pleggeria di restituire in caso di ritrattazione; *& similis observantia locum habeat in Compromissis, & Laudis inter extraneos factis, post Compromissum, voluntarie factum, & per Arbitros acceptatum* (b).

(a) Pramm. 1.

(b) Pramm. 2.

*De Arboribus , seu Malis Antemnarum , &
Remis non vendendis*

DEGLI ALBERI, O SIENO ALBERI DELLE
LE ANTENNE, E REMI DA NON
VENDERSI.

T I T O L O . X V .

A R G O M E N T O .

L' *Iscrizione ne fa le voci.*

LE leggi giammai non hanno proibito a' privati il disporre delle cose proprie a loro piacere; e quella massima; ognuno è moderatore, ed arbitro delle cose sue, incontra l'eccezione, se la legge non le resiste. Tra' motivi giusti d'impedire al padrone la libera contrattazione delle cose sue, fuori di dubbio è la pubblica ragione. Ecco il riflesso, per cui nell'unica Prammatica del titolo si proibisce a' padroni vendere, ed a chiunque comprare quegli Alberi, che possono servire per Antenne, e Remi delle Regie Galee. Non credo, che possa affacciarsi motivo più plausibile, che servire al Principe, e per lui a tutto il Pubblico, sapendosi l'uso necessario della nostra Armata Navale.

Sentiamone i Romani. Dafne era un bosco Sobborgo della Città di Antiochia, pieno di cipressi, e di buone, ed abbondanti acque; così ame-

no , ch'era un ridotto pubblico di piaceri sensuali , e potea paragonarsi alla nostra *Baja* . Dagl' Imperadori in due leggi sotto il titolo *da Cupressis ex Luco Daphnensi, vel Persiis per Ægyptum non excidendis, vel vendendis; de' Cipressi del Bosco Dafnese, e de' Cipressi di Persia nell' Egitto da non tagliarsi, o venderi* , se ne proibisce il taglio , e la compra . Dalle stesse leggi non sappiamo la ragione del divieto . Oltre all' amenità , poteano questi alberi servire per medicamento , anzi per la fabbrica delle navi , per le quali erano proprj , come ci attesta Paolo (a) , e pruova Samuele Borchart nella sua *Geografia Sacra* (b) , dove ragiona dell' Arca diluviana fabbricata co' cipressi . Ma l' accuratissimo Gotofredo ne' suoi eterni *Comentarj* , dopo aver fatta una esatta descrizione della situazione , e dell' amenità del Bosco , soggiugne , che ivi era il Palazzo di delizie degl' Imperadori , e che quel luogo era di loro privato patrimonio , onde senza tener conto della superstiziosa ragione allegata dal Sofista Libanio , pruova che ciò fu il vero motivo della proibizione (c) .

De

(a) *L. Sed 26. D. de acqu. rer. dom.*(b) *Lib. 1. Cap. 4.*(c) *Ad L. 12. Cod. Theod. de jur. Fidei. L. 1. Cod. ad. de Aqued.*

De Armis

DELLE ARMI.

TITOLO XVI.

ARGOMENTO.

SI proibiscono gli Smagliatori, pistoletti, Dagbe, Pugnali, Stiletti, Archibufetti, Schioppi piccioli a fucile di tre palmi a basso con tutto il teniero, coltelli appuntati, puntaroli, mezze Spade, coltelle storate di tre palmi a basso, coltelli a fronda di oliva, alla Genovese, alla Catalana, e di S. Domenico; mezza Zenna, coltelli, che non sono appuntati più di un palmo, nè facciano segno alcuno di punta, che faccia la cima crocco, le Spade più di quattro palmi fatte in maniera che non si veggono quando si cavano: altri istromenti nocivi, tra quali gli accettulli, le pietre, che sono atte a nuocere, le bacchette, permettendosi solamente a Cavalierizzi nell'atto dell'esercizio fuori Napoli, il pistone, cherubino, i soffioni, le Spade senza le Dagbe, le Spade più di quattro palmi con l'Aguglia legata alla guardia infilzata a guancetti dentro il pendente, qualunque sorta di ferro appuntato, i Verduchi dentro i bastoni, Scorcia capre, verduchi, scannatori, bajonette, bastoni con ferro acuto nella punta, che portano i Volanti, ed ogni sorta di armi o nascoste, o palesi avanti i Portoni de' Palazzi. Si estende il divieto non meno di portarle, che tenerle in casa, fabbricarle, ed immetterle nel Regno. I Chirurghi possono portare i ferri proprj dell'arte, ed i rustici, purchè non si portino questi den-

tro l'abitato, e commettendo delitti con tali istromenti, vengono compresi nelle pene, e vi s'incorre in riguardo alla pena ordinaria, quando si ritrovano in fragranti. Dalla proibizione se n'eccezzuano alcuni. La Vicaria in tai cause procede come Delegata ec.

CI siamo dilungati nell'Argomento per maggiore memoria del titolo, le cui Prammatiche sono assai, ed alquanto confuse. Anche nel *gius Giustiniano* parlasi delle Armi, e della loro proibizione (a). Erano anticamente varie le fabbriche delle Armi, ed i Preposti a' *Fabbricensi*, de' quali si farà più distinta parola nel titolo seguente, chiamavansi *Primicerj* (b). Le leggi però antiche, come i costumi non erano tanto guasti, per l'asportazione delle armi erano più indulgenti. A parere di alcuni non veniva permesso portarle nella Città di Roma prima della Legge Giulia *de Vi publica*, la quale le proibì anche in campagna, non già quelle, che servivano per uso di commercio, o per propria difesa. Dagl'Imperadori poi ne fu interdetto l'uso, ed il commercio a' privati, eccetto i coltelli, de' quali nelle guerre non si servivano, come anche delle Armi dette *Machera* (c). Ma oggi circa l'uso delle Armi si debbono osservare le Leggi Municipali. I costumi si sono notabilmen-
te

(a) L. 41. D. de verbor. signif. §. *Armorum lib. 4. Institut. de Interdict. tit. Cod. ut Armorum usus infcio Principe interdictus sit.*

(b) L. 3. Cod. Theod. de Fabric. Goth. L. 2. Cod. Just. eod.

(c) Novel. 85. Cap. 4. Matth. de crim. lib. 4. tit. 4.

te mutati, come si vedrà dal rapporto delle Prammatiche, le quali sembrano alquanto confuse, avendosi dovuto opporre alla malizia degli uomini, che non lasciano inventare, a dispetto delle più avvedute leggi, nuovi modi, per eseguire la loro ribalderia. Quindi possiamo rettamente dire, che introducendosi nuove Armi, tutto che sieno fatte in maniera diversa dall'espresse nelle Leggi, ma sono pericolose al pari di quelle, s'intendono proibite. Le leggi non possono comprendere tutt' i casi, *Non possunt omnes Articuli singillatim, aut legibus, aut Senatusconsultis comprehendere: Sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui Jurisdictioni praeest, ad similia procedere, atque ita jus dicere debet* (a). Si sono proibiti varj giuochi, ed inventandosene altri simili, anche vietati s'intendono (b). Ogni atto, che si fa contra delle parole della Legge è nullo, non meno che quello si fa contra la mente, e sentenza della medesima (c). Da ciò, che si è detto, ognuno vede inutile essere stata la controversia suscitata nel 1770. tra i due Capi di Ruota della Vicaria Criminale, se i passapertù, fiamminghi, e fiammingoni, sebbene non vietati espressamente nelle Prammatiche, s'intendessero proibiti, per cui l'uno pretendeva una nuova declaratoria Legge, e l'altro sostenea giustamente non essere necessaria, perchè indefinitamente era stata colla Prammatica vietata l'asportazione di qualunque ferro appuntato, di modo che

F 4

il

(a) L. 12. D. de leg. Pramm. 14., & seq.

(b) Tit. de Aleat. VI.

(c) L. non dubium 5. Cod. de leg. L. Si Sponsus §. circa D. de donat. inter Vir., & Uxor. L. Si quis 38. D. de contrah. emtion.

il nostro Sovrano con Real Rescritto de' 16. di GENNAJO 1770. diretto al Reggente, dichiarò il suo animo, con dire.... *che essendo l'opinione del Consiglio Pallante la vera, giusta, ed unica interpretazione, che corrisponde alle parole, ed allo spirito dello statuto, ed alla pubblica tranquillità, e buona disciplina, questa vuole, che sia Legge, e più non si disputi, nè si pensi a detta nuova Legge, essendo chiara la fatta.* Eccoci alle

P R A M M A T I C H E.

SI vieta portare le Armi per la Città di Napoli di giorno, e di notte. Passate le due ore ognuno dee camminare col lume. Quando si prova aver portate le armi, anche se non si ritrovano i delatori *in fragranti* sono puniti. Ciò ha ricevuto mutazione (a). La licenza dell'asportazione solamente si accorda dal Vicerè, e Collaterale (b). I venditori de' commestibili nell'atto di vendere, non tengano armi nelle botteghe, nè vi possano passeggiare avanti compagni, partecipanti &c. armati, o fare altro (c). Si vieta tenere in casa smagliatori, pistolefi, daghe, e pugnali (d). Niuno può entrare ne' Tribunali di Napoli con spada (e). Quei, che hanno la licenza di portare gli schioppi, possono portarli per cammino solamente, quando vanno, o vengono da un luogo all'altro. Entrando nell'abitato, li portano scarichi, e non altrimenti (f). I Cavalieri di S. Giovanni non
por-

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (a) <i>Pramm. 1.</i> | (b) <i>Pramm. 2.</i> |
| (c) <i>Pramm. 3.</i> | (d) <i>Pramm. 4.</i> |
| (e) <i>Pramm. 5.</i> | (f) <i>Pramm. 6.</i> |

portano nè pistole , nè pugnali senza licenza del Vicerè (a) . Non vale la licenza , se non si dà la notizia al Reggente della Vicaria di coloro , che l' ottengono (b) . Quei , che hanno la licenza di portare Armi proibite , non possono portarle nel Re- gio Palazzo (c) . Non solamente si vieta portare gli stiletti , ma ancora fabbricargli , e venderli (d) . Si proibisce a tutti generalmente , inclusi anche i Cavalieri di S. Giovanni , Militari , ed Esecutori di giustizia , portare , o tenere in casa archibusetti , e schioppi piccioli a fucile , che sieno di tre palmi in basso con tutto il tenere , come ancora d' intrometterli nel Regno ; ed a' Maestri fabbricargli , accomodargli , e venderli . Niuno può portare nell' Abitato schioppo carico , e colla pietra al fucile (e) . La licenza di portare le armi proibite non comprende i pugnali , daghe , stiletti , e smagliatori , onde a tutti , eccetto i Capitani di giustizia , e Guardie di Napoli , si vietano (f) . I sudditi del grande Almirante non portano archibusetti piccioli , pistole , nè schioppi carichi dentro Napoli (g) .

Si proibiscono a quei , che hanno la licenza , le Daghe , e pugnali , smagliatori , coltelli appuntati , pontaruoli , mezze spade , coltelle storte di tre palmi a basso , nè altra sorta di ferri appuntati : e quelli coltelli , i quali non sono appuntati , non si portano più lunghi di un palmo , e che non sieno a due tagli nella cima , ma quadri , di manie-

ra

(a) *Pramm.* 7.(b) *Pramm.* 8.(c) *Pramm.* 9.(d) *Pramm.* 10.(e) *Pramm.* 11.(f) *Pramm.* 12.(g) *Pramm.* 13.

ra che non abbiano segno alcuno di punta, nè la cima vada salendo di modo che faccia crocco, o altro segno di punta. Si vietano ancora le spade più di quattro palmi di canna lunga in tutto, levato il manico, giacchi, pianette, maniche di maglie, animette, *seu* petti forti, brocchieri, o rotelle di legno, o di ferro, mazze ferrate, balestre picciole a pozone, ed accettulli: piombate, ferri, brecce, ed altra sorta di pietre atte ad offendere: archibusetti, schioppi piccioli a fucile di tre palmi a basso con tutto il tenere: si vieta anche immettere nel Regno tali armi, e le parti di esse, che servono però alla costruzione delle proibite, costruirle, ed accomodarle; si vieta portare archibuso, o schioppo a fucile di qualunque lunghezza dentro i luoghi abitati, ed il portar le bacchette da' Cavalierizzi dentro la Città di Napoli, potendole portare fuori, quando sono in esercizio (a).

Alcuni Magistrati possono dar le licenze per la fabbrica delle Armi per uso della Regia Corte (b). Si spiegano le persone comprese nelle Prammatiche proibitive dell'asportazione delle Daghe, e pugnali (c). Quei, che hanno la facoltà di portare la spada, nello stesso tempo possono unitamente portare il pugnale, *seu* Daga (d). Si rinnovano le proibizioni antecedenti, e si aggiugne quella di portare la spada più lunga della misura stabilita, e con foderi, e pendenti tagliati colle stellette di ferro, e con puntilli sotto le guardie, che viene a tenere la spada in modo, che senza veder-

(a) *Pramm.* 14. (b) *Pramm.* 15.(c) *Pramm.* 16. (d) *Pramm.* 17.

derfi cacciare dal fodero, si vede arrangata (a). Si rinnovano le Prammatiche 14. 17. *hoc titolo*, la 9. *de Aleatoribus*, ed 8. *de Meretricibus*, ed altre (b). Non ostante qualsivoglia licenza, si proibisce portare, tener in casa, fabbricare, ed accomodare gli archibusetti, e schioppi meno di tre palmi, come sopra. Si permettono però a' Capitani di giustizia, alle guardie, ed a quei, che attualmente servono la Vicaria, il Tribunale di Campagna, e le Regie Udienze. Si proibiscono generalmente i coltelli a fronda di Oliva, ed alla Genovese, con rinnovarsi, e spiegarfi altre Prammatiche (c).

Si proibiscono le armi da fuoco dentro le carrozze, e per la pruova de' testimonj *de visu* si riferba la provvidenza (d). Si rinnova la proibizione delle bacchette dentro Napoli (e). Con pena particolare si vieta cavar la spada dal largo della Carità fino a Palazzo, e dalla Piazza dell'Olmo, e Porto fino al largo del Castello, e da questo fino a Palazzo (f). Si rinnova la Prammatica 18. (g). Notabile è la seguente: Nelle cause, e ne' delitti, che si commettono con Armi da fuoco nelle Città, e Terre Demaniali, procedono i Governatori, come prima, dando mese per mese conto al Vicerè, e non procedono a composizione, senza la di lui intelligenza: I Baroni usano della loro Giurisdizione: Per questi delitti, le pene pecuniarie s'intendono incorse subito, che il delinquente è contumace: Si applicano a' Baroni e ne' luoghi de-

ma-

- (a) Pramm. 18. (b) Pramm. 19. 20.
 (c) Pramm. 21. 22. 23. 28. 34. 40. 41.
 (d) Pramm. 24. (e) Pramm. 25.
 (f) Pramm. 26. (g) Pramm. 27.

maniali al Regio Fisco, ed alle Università: Le pistole innanzi cavallo, purchè non sieno meno di tre palmi con tutto il tenere, si possono portare. Le armi da fuoco si portano per l'abitato scari-che, e senza fucile (a). Si rinnova la proibizione dell'asportazione, fabbrica, ed accomodo delle Armi (b). Si rinnova la Prammatica 18. (c). Si conferma la Prammatica 26. (d). Si rinnova la proibizione di accordarsi le licenze (e). Si rinnova la Prammatica 29., e si accresce la pena (f). In tutt' i delitti, che accadono con qualsivoglia sorta di Armi, benchè non sieno da fuoco, ma colla sola asportazione, ancorchè non usate, nè sparate nell'atto del delitto, la Vicaria, e le Udienze procedono colla Delegazione, ed abbreviazione del termine, e vi s'impone la pena di ducati mille (g).

Si confermano alcune antecedenti Prammatiche, e si proibisce l'asportazione, e fabbrica de' coltelli alla Genovese (h). Si fanno varie correzioni, e spiegazioni alle Prammatiche antecedenti, in particolare per le pene (i). Niun Cocchiere, Staffiere, Lacchè, ed altro, che sta a servire, come ancora Artigiano, e Bottegajo può portare pugnale, o daga, nè sola, nè accompagnata con spada (k). I Chirurghi, ed altri Artisti, ed i Rustici, in occasione del loro esercizio, portano i ferri proibiti, purchè pensatamente non delinquisco-
no

- | | |
|----------------|----------------------------|
| (a) Pramm. 28. | (b) Pramm. 29. 30. 31. 32. |
| (c) Pramm. 33. | (d) Pramm. 34. |
| (e) Pramm. 35. | (f) Pramm. 36. |
| (g) Pramm. 37. | (h) Pramm. 38. |
| (i) Pramm. 39. | (k) Pramm. 43. |

no co' medefimi (a) . S' intendono compresi nella proibizione non folamente i coltelli di S. Domenico , ed alla Catalana , ma qualsivoglia sorta di ferro corto appuntato, sul motivo , che le Prammatiche han riguardati i delitti , che con tali occasioni si commettono : I Rei non possono transigerfi (b) . Si comprendono nell' antecedente le coltelle a zenna ; e generalmente qualunque ferro appuntato (c) . Ordini temporarj per l' asportazione delle Armi fatti dalla Città di Napoli nel 1707 . in occasione della Milizia Urbana (d) . Niuno Schermitore , Artista , Maestro , Lavorante , Vagabondo , Lacchè , ed altro simile può portare nè fuori nè dentro Napoli Spada , Spadino , e Sciabla : Si proibiscono le Scuole di Scherma (e) . Si rinnova la Prammatica 42. (f) .

Colla presente Prammatica , e colle due seguenti dell' Imperador Carlo VI. si rinnovano alcune precedenti , e per più chiarezza si vuole , che i Chirurghi , ed altri Artisti , e Rustici , i quali per ragion del loro esercizio hanno necessità de' ferri proibiti , debbano portargli in segreto , e commettendo con tali ferri delitti , inciampano nella pena ordinaria : che nella proibizione non s' intendano compresi i Capitani di Giustizia , loro Caporali , Soldati , ed altre persone , che stanno attualmente addetti al servizio della Regia Corte , così in Napoli , come nel Tribunal di Campagna , e nelle Udienze del Regno : che i Capi di questi Tribunali sieno obbligati mandare al Vicerè la nota di det-

(a) *Pramm.* 44.(b) *Pramm.* 45.(c) *Pramm.* 46.(d) *Pramm.* 47. 48.(e) *Pramm.* 49.(f) *Pramm.* 50.

dette persone , come anche di quei , che servono di notte la Regia Corte , col nome di Birri di notte , non potendo questi portar le Armi di giorno : Le licenze per esser valide , si debbano firmare dal Vicerè: I Soldati delle Paranze degli Arrendamenti , e del Montiere Maggiore non entrano in Napoli armati , se non vanno accompagnati da' Mastridatti , nè si valgono delle armi non proibite , se non sono registrati ne' Registri del Reggente della Vicaria. Delinquendo taluno con ferro proibito , e succedendo reale , ed attuale offesa , senza morte , incorre , se è ignobile alla pena di galea per anni quindici ; e s' è nobile di relegazione , a riserva quando il delitto si commette cogli stilette , coltelli a fronda d' Oliva , scoria capre , e scannatori , dove la pena è di galea in vita . Si aumenta la pena per l' asportazione . In tutt' i delitti , che succedono con dette armi , procede la Vicaria *privative quoad omnes alios Judices* , ed accadendo la morte , ne fa relazione al Vicerè . Ne' delitti commessi con armi da fuoco , e con ferri proibiti , intervenendoci reale offesa , i Ministri Regj non ammettono i Rei alla transazione . La Vicaria procede privatamente , come sopra , anche per l' asportazione , a riserva de' Rei , i quali con titolo onoroso sono esenti dalla giurisdizione della stessa Vicaria , che procede come Delegata contra de' Servitori del Vicerè , rei di tai delitti (a) .

Niuno può tenere avanti il portone , e nel cortile del suo Palazzo esposte armi di qualsivisa sorta , o pure Guardiano , Armigero , Custode , Guardaportone , o altro simile con Armi esposte , o nascoste ,

(a) *Pramm.* 52. 53.

ste, anche che non fossero armate di fuoco, e non proibite (a). Si vieta a' Volanti portare il bastone, che termina con punta di ferro acuta, ed i rei si sottopongono alla giudicatura della Vicaria, non ostante qualsivoglia esenzione (b). Dal Re Cattolico si rinnovano le antecedenti Prammatiche, ed in particolare le fatte sotto il Governo di Carlo VI. (c). Si proibisce l'asportazione della Bajonetta, eccetto i Militari, e si sottopongono i rei alle stesse pene stabilite per le armi proibite (d).

De Armamentario Regio, & de non abutendo signis Machinarum, & Tormentorum

DELL'ARMERIA REALE, E DI NON ABUSARSI DELLE MARCHE REALI NELLE ARMI DA FUOCO.

TITOL O XVII.

ARGOMENTO.

L *A stessa Rubrica ci dà lume bastante del contenuto.*

L O Spagnuolo Antonio Perezio nel suo chiaro, ed ubertoso Comentario al Codice Romano, nel titolo *de Fabricensibus* dà un consiglio a' Principi, che ottimo sarebbe alla Repubblica farli la scel-

(a) *Pramm.* 54.

(b) *Pramm.* 55. 56.

(c) *Pramm.* 57.

(d) *Pramm.* 58.

scelta di Artefici periti , per fabbricarsi Armi di ogni perfezione , con riporsi nelle pubbliche Armerie , affine di servire nelle triste contingenze alla salute de' Cittadini , non che a quella dello stesso Sovrano . Così fecero i favj Imperadori Romani , i quali istituirono un certo ordine di Artefici , chiamati Fabricenss , per la manifattura delle Armi , e di questi varie nelle Provincie dell' Imperio erano le officine . Gli arricchirono di molti privilegj , subordinandogli al Maestro de' Sacri Officj , uno de' quali fu Basilide , a cui fu diretta la Novella ottantesima quinta , che parla della materia . Le leggi de' due Codici nel titolo *de Fabricensibus* mostrano la gran cura presa dagli Imperadori per un mestiero cotanto necessario alla conservazione della Repubblica . Gli Amministratori de' luoghi avevano la custodia delle pubbliche Armerie (a) .

Il Re Cattolico ora gloriosamente Regnante nelle Spagne , mentre reggea questa Monarchia , non già per consiglio del Dottor Perezio , ma seguendo le idee del suo nobil genio , non lasciò indietro maniera , per accrescere le manifatture , e per nobilitare le arti tutte non men della pace , che della guerra . Di suo Real conto si erigè una Real fabbrica di armi da fuoco , per uso della guerra , facendo venire da lontani paesi eccellenti Artieri . Ma perchè a riserva delle armi unicamente addette all' uso della guerra , come Cannoni , Bombe , ed altri simili , le altre possono da' pubblici , non che privati Artieri farsi ; perciò dal Re nostro Signore sull' esempio dell' Augusto suo Padre si vieta con pene di galea agli Artefici privati impor-

re

(a) *Novell. 85.*

re nelle armi da fuoco quelle Marche Reali , che s'imprimono dagli Artefici da lui Eletti. Questo è il contenuto dell' unica Prammatica del titolo ; dove , affinchè le Marche sieno maggiormente conosciute , s'inferiscono in Rame .

De Assassinio .

DELL' ASSASSINIO .

T I T O L O XVIII.

A R G O M E N T O .

S*I dichiarano quali sieno i Rei dell' Assassinio . Si fulmina la pena ordinaria , tutto che non siegua la morte , bastando l'atto prossimo della ferita .*

PER gli Omicidj poco importa , se taluno egli stesso uccida , o si valga di altro , cioè : se sia mandante , o mandatario . Alcuni Interpreti però distinguono quei , che promettono , o danno qualche cosa per commettere il delitto di Omicidio , e quei che accettano il Carico , e li chiamano propriamente Assassini . Questi hanno avuta l'origine dalla Persia , dove alcuni Maomettani persuasi da una falsa credenza di acquistare la gloria Celeste , ammazzando i Nemici della loro falsa Religione , s'immischiavano tra' Cristiani , e fingendo esser tali , commettevano gli eccessi , a tanto arrivando il furore della perversa idea , secondo Paolo Emilio Storico Francese *lib. V.* rapportato dal Du-

Tom. I.

G

re.

reno (a). Questa è la vera idea dell' Affaffinio, ma poi la denominazione è passata a' mandanti, e mandatarj, come si vedrà dal rapporto delle

P R A M M A T I C H E.

SI stabilisce, che incorre nella pena di morte naturale colui, che dà l'ordine, o mandato, con promettere, o pagare danaro, o alcun' altra cosa, per uccidere qualche Uomo, ed il mandatarjo, accettando il mandato, viene all'atto profimo, ferendo, ancorchè non ne siegue la morte: così si decide il dubbio, se per darfi luogo alla pena ordinaria bisognava non già l'atto profimo della ferita, ma la morte (b). Considerata poi la gravezza di sì gran delitto, si passa a soggettarre alla pena di morte anche i Mediatori, tutto che fossero più, e la mediazione non fosse col mandante, nè col mandatarjo, ma solamente con altri mediatori, ancorchè il concerto passasse per più mani (c).

De

(a) *Lib. 2. Cap. 12. Disput. Anvic.*

(b) *Pramm. 1.*

(c) *Pramm. 2.*

De Affecurationibus

DELLE ASSICURAZIONI.

TITOLO XIX.

ARGOMENTO.

SI danno le cautele per non defraudare l'Arrendamento dell'assicurazione: Si forma la Compagnia della medesima; col diritto privativo: Si spiegano i mezzi per render sicuri i socj: Si costituiscono gli Uffiziali pel felice maneggio dell'Amministrazione, e per la condotta &c.

IL contratto di sicurtà è quando taluno a suo conto addossa i pericoli, che possono accadere alle robe, che si trasportano da un luogo all'altro, o per mare, o per terra per un determinato prezzo, secondo l'Eneccio alle Pandette (a), contentandoci della definizione data, sebbene tra gli Scrittori del diritto Nautico vi sia quistione. Gli stessi vanno in cerca a qual contratto possa affomigliarsi, e se a' Romani è stato cognito. Perzorio nel titolo del Codice *de naufragiis* lo fomiglia al contratto di compra, e vendita, e gli Eraditi vogliono, che i Romani anche n'ebbero cognizione. In Tito Livio se ne legge un chiarissimo esempio, dicendo, che coloro, i quali si avevano presa la cura di trasportare nelle Spagne

(a) *Part. 4. tit. 2. §. 108.*

le vesti , ed il grano , chiesero , *ut quæ in naves imposuissent , ab hostium , tempestatisve publico periculo essent* (a) . Ugon Grozio rapporta altra autorità di Cicerone (b) . Ma siccome il contratto , di cui parliamo , ha ricevuta una più certa , e chiara determinazione da Filippo II. Re di Spagna nel suo diritto marittimo (c) , possiamo dire ad esempio della Enfiteusi , che dicesi creatura di Zenone , essere l' assicurazione creatura di lui . L' Iscrizione però del presente titolo non era corrispondente alle quattro prime delle nostre sei Prammatiche , registrate nell' edizione del 1718. , mentre quelle riguardavano non già il contratto , e la materia dell' assicurazione , ma le cautele di assicurare il dazio imposto sopra di essa , e sopra i cambj : ad ogni modo oggi è adattabile per le costituzioni posteriori aggiunte nella nostra compilazione , come ognuno si accorgerà dal riferire le

P R A M M A T I C H E .

PER supplire alla perdita cagionata nella formazione della nuova moneta , ed abolizione della vecchia , s' impone il dazio del due per cento a' cambj effettivi , e di qualsivoglia maniera per fuori Regno , e dell' uno dentro il Regno : Si dà la norma , come , quando , da chi , ed a chi debba darsi la notizia di tutt' i cambj fatti nella settimana : Nella postilla a questa Prammatica prima in data de' 23. di Settembre 1622. del Vicerè Zapata

(a) *L. 33. cap. 29.*

(b) *De jur. Bell. , & Pac. lib. 2. cap. 12. n. 23.*

(c) *Part. 3. tit. 1.*



ta, si dice, *quoad cambia fuit suspensa exaltio*; oltre a ciò s' impone altro dazio, di carlini cinque per ogni sicurtà di ducati cento sopra le mercanzie, contanti, e di vita, tanto per mare, che per terra, ed i Notai, Mastridarti, e sensali debbono essi esigere il dazio, dandone conto in ogni Sabato agli Uffiziali deputandi; oltre la pena in caso non adempifféro, sono nulli gli atti (a). Procedutosi all' affitto della Gabella, ad istanza dell' Arrendatore si ordinano altre cautele, perchè non fosse frodato, come i fogli in stampa firmati dagli Assicuratori, ed Arrendatori, e la notizia da darli da' Notai, e Mercanti per le sicurtà commissionate da' Forestieri (b).

Il Re Cattolico poi di gloriosa memoria, considerando essere il contratto di sicurtà uno de' principali mezzi, per accrescere il commercio, e che avendo ognuno la libertà di assicurare, in caso di sinistro non erano gli assicurati certi di essere soddisfatti, onde si faceano le sicurtà nelle piazze forestiere; pensò formare una compagnia col diritto proibitivo di assicurare, di cui eccone la sostanza. La compagnia dee avere il fondo di ducati centomila, divisi in 500. azioni, o fieno carate, consistenti o in contanti, o in capitali di Arrendamenti liberi, da intestarsi alla Compagnia: Gli Amministratori sono come Procuratori degli Interessati, e possono disporre del loro rispettivo Capitale nella maniera, e colle cautele ordinate, ed annullandosi ogni vincolo, ed ipoteca, che vi s' imponessero, i Giratarj allora sono riconosciuti per socj, ed i Giranti disobbligati; quando

G 3

pra-

(a) *Pranno. 1.*(b) *Pranno. 2. 3. 4.*

praticano le cautele richieste, come gli Assicuratori debbono subito pagare i premi, che in ogni sei mesi si determinano dal Re., precedente il piano de' Direttori, Deputati, e Negozianti; così la compagnia è tenuta a pagare subito il sinistro, provato che farà: Si parla del tempo della durata della Compagnia, a cui si accorda il diritto proibitivo: le caute procedenti da tali contratti si esaminano nel Consolato: si paga dalla stessa Compagnia il mezzo per cento delle sicurtà, e danajo al cambio all' Artendamento: Si determina come si eleggono i Direttori, chi può essere eletto, e come si fanno le Conclusioni: Ogni mese un solo Direttore governa, e firma le sicurtà, con passarne la notizia alla Compagnia, e registrarli dal Razionale: Ad ogni Direttore si assegnano ducati trenta l'anno: I pagamenti si fanno per Banco: Si danno le regole per firmarsi le polizze, liquidarsi i conti, del tempo in cui si debbono dare, e per quello riguarda alla Razionalia, da dove si estrae il bilancio in ogni anno per esaminarsi in pubblica Udienza (a). Si proibisce a' particolari fare le assicurazioni, imponendosi le pene pecuniarie, e corporali agli Assicuranti, Assicurati, Notai, e Mezzani, che fanno le cautele, privilegiando la prova del delitto alla maniera di tutti gli altri delitti occulti (b).

De

(a) *Pramm.* 5.(b) *Pramm.* 6.

*De Antefato , sive donatione propter nuptias , sive
Quarta , & aliis donativis*

DELL' ANTEFATO , O SIA DONAZIONE
PER CAGION DI NOZZE , O SIA
DELLA QUARTA , E DI AL-
TRI DONATIVI.

TITOL O XX.

ARGOMENTO.

S *determina la quantità dell' Antefato , a misura
della dote : come ancora altri donativi.*

D All' Iscrizione del presente , e di altri titoli ,
che andremo di mano in mano trattando , il
Lettore si accoggerà dell' abbaglio de' nostri Forensi ,
i quali paragonando la municipale alla Romana
compilazione , confondono l' una , e l' altra ; seb-
bene alcune volte vi sia qualche correlazione , come
il progresso dell' opera farà vedere , e si rileverà
maggiormente da ciò che si dirà nel presente ti-
tolo . L' antico adunque Collettore , all' Antefato ,
dando la rubrica , *o sia donazione a cagion di Noz-
ze* , ha voluto richiamarsi al diritto Romano , giac-
chè l' altro donativo detto volgarmente *per lacci ,
e spille* , ch' è una prestazione , o annua , o men-
suale da darfi dal Marito alla Moglie , pel suo
decente mantenimento , è diverso dall' Antefa-
to , non che diversissimo dalla donazione *propter
nuptias* .

Ecco, circa l'Antefato, le differenze tra il nostro, ed il Romano diritto. L'Antefato, ed il donativo si costituiscono sempre meno della dote: ma la donazione *propter nuptias* dee essere uguale alla dote (a). Morto il Marito, la Moglie percepisce il frutto dell'Antefato, e vivente, del donativo: nè vivente, nè morto il Marito la Moglie percepisce cosa alcuna della donazione, se non quanto alla cautela, per l'indennità della dote, poichè venendo a mancare l'ipoteca, si può valere del dominio, e della revindicazione sopra i beni donati, il che è più vantaggioso della semplice ipoteca. Alle Vedove l'Antefato, che si costituisce, è minore di quello delle Zitelle, ma la donazione è uguale, come queste, ed altre differenze possono osservarsi nel titolo del Codice *de donationibus ante nuptias, vel propter &c.*, e nel Comento di Perezio (b).

Se l'Antefato, detto così, perchè la morte del Marito ha preceduta quella della Moglie, non ha correlazione alcuna colle leggi Romane, si può congetturare aver avuta la sua origine da una Costituzione di Leone più recente, rapportata da Armenopulo (c), dove si fa menzione dell'*hypobolum* dovuto, sebbene non convenuto, alle Vedove, ch'era il triente della dote pagata. Dalla storia si sa, che la Città di Napoli più di tutte le Città del Regno è stata dipendente dall'Impero Orientale, per ragion della situazione delle nostre Provincie, dove i Barbari non poterono del tutto occupar-

(a) *Novell. 79.*(b) *Novell. 61.*(c) *Lib. 4. Proch. tit. 8. 10.*

cuparla, in mancanza delle forze navali; motivo per cui la Costituzione di Leone ha potuto dare l'occasione in Napoli dell'Antefato. Questo è stato vario nella sua quantità fino alla quarta parte della dote, come dalla Consuetudine *de jure quarta*, e perciò nella rubrica del titolo si aggiugne *de jure quarta*. E' tempo di venire all' unica

P R A M M A T I C A.

SI determinano l'Antefato, e 'l donativo nella maniera seguente. Se la dote è di ducati quattromila a basso, l'Antefato è il terzo, ed il donativo l'otto per cento: da quattromila fino a 10000., l'Antefato è il 25. per 100., e 'l donativo il 6.: da 10000. fino a 20000., l'Antefato è il 20. per 100., ed il donativo il 5.: da 20000. fino a 30000. l'Antefato è il 15. per 100. e 'l donativo il 4.: da 30000. in su, l'Antefato, e 'l donativo, sono come si convengono, purchè il primo non eccede il 15., ed il donativo il 4. L'Antefato, o restano, o non restano Figliuoli, torna agli Eredi del Marito: Alle Vedove si costituisce l'Antefato, la metà di quello che si è detto. La donna non può chiedere i lacci, e le spille, se non per l'ultima annata della morte del Marito, quando gli Eredi non provano di questa la soddisfazione. Si ordina a' Notai, e Giudici, che non stipolino altrimenti, sotto pena della perdita dell'ufficio, ed altre arbitrarie.

Ans.

*Anathema in Parmensium Ducem injustum judicatur.
Bulla in Cœna Domini reiicitur*

SI DICHIARA INGIUSTO L'ANATEMA
CONTRA DEL DUCA DI PARMA.
SI PROSCRIVE LA BOLLA IN
CÆNA DOMINI.

T I T O L O XXI.

A R G O M E N T O.

Non ne ha bisogno, perchè l' Iscrizione supplisce.

NEl secondo anno del suo Pontificato 1567. Pio V. diede fuori quella cotanto famosa, e celebre Bolla, che in ogni anno vien pubblicata in Roma nel Giovedì Santo, donde ha preso il nome *in Cœna Domini*. Dissi cotanto famosa, per lo strepito, e romore, che allora fece, ed oggi più che mai ha fatto ne' Dominj de' Principi Cattolici. Considerandosi da' nostri Sovrani, che colla medesima si pregiudicava in molti suoi essenziali diritti la sovranità, fecero le più valide opposizioni, per non farla pubblicare, e valere in queste Provincie, non ostanti gli sforzi, degli Ecclesiastici, per sostenerle. Le memorie dell' accaduto leggonsi presso lo Scrittore delle cose Giurisdizionali nel tomo quarto de' suoi Manoscritti, e chi è vago di saperne il preciso, può ivi ricorrere, mentre noi, per non oltrepassare l'istitu-

stituito, lasciando ad altri la storia de' nostri Padri, siamo richiamati al racconto del seguito sotto gli occhi nostri, e che si legge nel titolo presente.

Dalla Stamperia della Camera Apostolica nell'anno 1767., due secoli appunto da che promulgossi la famigerata Bolla, uscirono in Roma lettere *in forma brevis*, colle quali si cassavano, e nulli dichiaravansi alcuni atti fatti nel Ducato di Parma, e Piacenza, come pregiudizievoli alla libertà, immunità, e giurisdizione Ecclesiastica. Nel principio del Breve, diceasi dal Sommo Pontefice, ch'egli seguiva i vestigi, gli esempj, e le Costituzioni de' suoi Predecessori, ed in particolare non si discostava punto dagli stabilimenti, che si sogliono leggere, e promulgare nel dì della *Cena del Signore*. Giunta la notizia del Breve al Delegato della Real Giurisdizione, considerando questi, che col medesimo voleasi rinnovare la memoria della già abolita Bolla, e che si contrastavano al Sovrano di Parma, e per esso a tutt' i Principi, i diritti della Sovranità, stimò convenire al suo dovere, esibire istanza della Real Camera di S. Chiara, perchè riferito avesse a S.M. l'intraprendimento della Corte di Roma, affine di darsi le corrispondenti provvidenze. Si fa istante dalla Real Camera la chiesta rappresentanza, la quale ha creduto il nostro Collettore registrarla per futura memoria nel principio di questo titolo; ed ecco il contenuto così di questa, come degli ordini Reali in seguela emanati.

PRAM-

P R A M M A T I C A .

Nella Rappresentanza adunque in data de' 28. di Maggio 1768. si dice, che sebbene il Breve del Sommo Pontefice riguarda una straniera Potenza, qual' è il Governo di Parma, pure come si contrastano a quella i diritti della Sovranità di far leggi circa il temporale, e si risvegliano le massime contenute nella Bolla *in Censu Domini*, la causa diventa comune a tutt' i Sovrani. Si rapportano poi i Capitoli della Bolla, e sono i seguenti: Si scomunicano i Principi fautori degli Eretici; gli Appellanti al futuro Concilio: quei, che sostengono la superiorità de' Concilj al Papa; i Principi, che impongono nuovi dazj, o accrescono gli antichi, senza licenza della Sede Apostolica; Si stabilisce l'immunità Ecclesiastica come *de jure Divino*; si scomunicano quei, che impediscono agli Ecclesiastici l' esercizio della loro Giurisdizione, anche contra de' Laici, l' estrazione de' viveri per l' Annona dello stato Pontificio, e l' esecuzione de' Rescritti di Roma. Ma siegue la Real Camera, i Principi possono far lega, quando la ragion di stato lo richiede, con gli altri anche Eretici: i Principi possono indipendentemente imporre, o accrescere i dazj: L'immunità Ecclesiastica viene dal favore de' Principi, e perciò possono vedere l' abuso, che se ne fa: I Principi possono proibire l' estrazione de' viveri per la salute del Popolo, come ancora l' esecuzione di qualunque Rescritto di Roma, considerandosi questo diritto, che si dice *exequatur Regium*, come la Prin-

Principale Regalia, e fondamento di ogni Governo ben regolato. Conchiude in fine la Camera, che bastava la pubblicazione de' sentimenti del Delegato circa la Carta di Roma, se la diffimulazione del Supremo Governo non ne avesse fatto presumere l'approvazione.

Consideratafi dal Re nostro Signore maturamente la rappresentanza, ed uniformatosi al parere, dopo aver protestata la più religiosa filiale venerazione alla Chiesa Cattolica, ed al primo Vescovo, Centro, e Vincolo della medesima, con rigoroso Editto ordina, che chiunque tenga presso di se esemplari della Carta di Roma, e della Bolla, fra certo tempo gli avesse esibiti a' Giudici designati; e che nessun librajo, o stampatore gli avesse potuto stampare, spacciare, o ritenere presso di se, sotto pena di essere trattati come Rei di delitto di stato (a).

(a) *Præm. l.*

De Apparitoribus

DEGLI APPARITORI.

TITOLO XXII.

ARGOMENTO.

SI vieta a' Portieri, Alabardieri, ed altri chiedere le manse: I Portieri della Vicaria non possono valersi di ajutanti nel loro Ufizio.

Sotto nome generale di Apparitori in Roma s'intendeano tutti quei, che stavano al servizio de' Magistrati, ed eseguivano i loro ordini. Come gli Ufizj erano diversi, gli Esecutori aveano differenti denominazioni, come *Accensi*, *Lictores*, *Viatores*, ognuno de' quali esercitava la particolare sua incumbenza. Ne' Titoli del Codice (a) si parla degli Ufizj degli Apparitori de' diversi Magistrati, e non si manca frenare le loro indebite esazioni (b); in particolare fu ordinato, che i Nunzj della pubblica allegrezza, o de' Consoli, e gl' Insinuatori delle Costituzioni, ed altre lettere del Principe, o giudiziali non potessero per la fatta descrizione ricevere da' Provinciali contra lor voglia qualche grave somma (c): *Publicæ lætitiæ, vel Consulum Nunciatores, vel insinuatores constitutionum, & aliarum sacrarum literarum*

(a) Lib. 12. tit. 57., & seqq.

(b) L. ult. Cod. de Apparit. Procons. (c) Fis. ult. Cod.

rum ex descriptione, vel ab invitis ne quid accipiant immodicum. Ma gli apparitori del nostro titolo sono de' più infimi esecutori, come Portieri, Alabardieri, ed altri non addetti al servizio de' Magistrati, che in verità nome di Apparitori non meritano, come si vedrà dalle

P R A M M A T I C H E.

SI proibisce a' Portieri, Alabardieri, Trombettieri, Catapani, Portieri, ed Uffiziali del Giustiziere, Servitori, e Tamburini così de' Soldati, come d'ogni sorta, di prendere o da per essi stessi, o per mezzo di altri, sotto pretesto di augurare le buone Feste, qualunque mancia, o regalo da chicchessia (a). Si vieta a' Portieri del S. R. C. nel fare le notificazioni, esecuzioni, ed ogni altro atto in rapporto all'Uffizio, servirsi de' loro Ajutanti, dovendo essi di propria persona adempiere il loro dovere, e scrivere di propria mano gli atti; e facendo altrimenti, non debbano gli Attuarj, e Scrivani ricevere le attestazioni (b).

(a) *Pramm.* 1. (b) *Pramm.* 2.

De Aurificum Collegio

DEL COLLEGIO DEGLI OREFICI.

TITOL O XXIII.

A R G O M E N T O .

Statuti per la elezione de' Consoli degli Orefici ,
per la reddizione de' conti , aggregazione al
Collegio .

Quanto sieno vantaggiosi al pubblico i Colle-
gj de' Negozianti , e degli Artieri , e per-
chè trattano gli affari appartenenti al lor mestie-
re con maggior' esattezza , e perchè occorrendo al
Principe , gli riesce migliore maneggiare i Corpi
interi , che ciascun particolare , si vede da' tanti
Collegj , ch'erano in Roma , e da' tanti regolamenti
dati fin dal tempo delle Leggi Decemvirali , sulle
orme di quelle di Solone , secondo la testimonian-
za di Cajo , nel libro quarto de' suoi Comentarj ,
trascritto da Triboniano , e compagni , nel Codice
di Giustiniano (a) .

Per autorizzarsi però tali Radunanze vi biso-
gnava la licenza della Suprema Autorità , essen-
dosi considerato , che dall' unione del Popolo sem-
pre poteansi temere per lo stato pessimi effetti .
Quindi ne' titoli del Codice *de Collegiatis , Char-*
sopratis &c. , e del Digesto *de Collegiis , & Cor-*
poribus ,

(a) *L. ult. Dig. de Colleg. & Corpor.*

poribus, si leggono le severe proibizioni, senza il pubblico permesso, di tali Corpi; e siccome per ragion del diritto Romano possono i Collegiali legittimamente istituiti fare quegli statuti, che essi stimano utili alla Società, motivo per cui eleggevano il Capo, il quale esercitava la giurisdizione in riguardo al fine dell' Assemblea (a); Così nulli erano gli statuti, quando si offendea la pubblica legge, *dum ne quid ex publica lege corrumpant*, secondo il Testo del citato Cajo.

Presto di noi, oltre del Regio Assenso, come la giurisdizione non si può concedere da' privati, per la stessa ragione di una buona condotta, il Principe suole, in particolare nella Capitale, deputare uno de' Magistrati, affinchè soprantenda al Collegio, oltre del Regio Assenso pur troppo necessario. Ferdinando I. nel 1458., e 1474. innalzò l' arte degli Orefici, istituendo il loro Consolato, a cui diede la facoltà di aver cura de' difetti che si commettevano nell' arte, e prescrisse il modo, e la norma, per evitar la frode (b). Col progresso del tempo, decaduta la disciplina del luogo, il Ministro Delegato ne rappresentò al Re alcuni abusi, affine di riformarla, come seguì con Real Rescritto in data de' 13. di Aprile 1763., che del presente titolo forma l' unica

Tom.I.

H

PRAM.

(a) *Perez. ad Cod. tit. de Curial. Urb. Rom., de Privil. Corporat.*

(b) *Tass. de Antef. vers. 3. observ. 3.*

P R A M M A T I C A .

I Quattro Consoli attuali, ed i quattro passati nominano otto soggetti fino a che i quattro vocali eleggono i loro successori, cioè due pe i lavori di oro, e due per quei di argento, potendogli escludere tutti otto, con darsi la maniera di far l'elezione. La reddizion de' conti si dà al Razionale indipendente dall'Arte: Il Delegato non s'interferisce quando taluno vuole matricolarfi, se non quando si lagna di non essere stato ammesso; ed in questo caso la cognizione si rimette a' Consoli antecedenti. I Consoli esercitano l'infima giurisdizione sopra quei dell' arte, potendoli carcerare in caso di fraganza, con darne subito avviso al Delegato. Nella loro elezione interviene il Delegato (a).

Ad Legem Juliam de Adulteriis

ALLA LEGGE GIULIA DEGLI
ADULTERJ.

T I T O L O XXIV.

A R G O M E N T O .

Non si procede ex Officio ne' delitti di Adulterio, e quando si può procedere alla Carcerazione del Reo col processo informativo, in riguardo allo stupro.

Le

(a) Pramm. I.

LE due Leggi di questo titolo per quello riguarda lo Stupro, se non s' intendono comprese sotto la parola *Adulterio*, secondo la volgare significazione, sono però comprese sotto quella, che le han dato le leggi Romane, contenendo l' *Adulterio* ogni azione contraria alla Pudicizia. Per questo delitto armossi la legge Giulia promulgata da Augusto, il quale avea preso il nome di Giulio dal testamento di suo Padre adottivo Giulio Cesare, di modo che non è differente dalla legge *de Pudicitia*, che lo stesso Imperadore fece, al riferir di Svetonio: *nam, son parole di Gian-Vincenzo Gravina a questa legge, quidquid ad munimentum pudicitiae pertinet, comprehensum fuit hujus legis Capitibus, quae non adulterium tantum, sed & stuprum, & incestum, & lenocismum, & puerorum corruptiones, & alia propudiosa, ac nefaria libidinis genera complectuntur (a).*

La gravezza poi del delitto fece, che pubblico ne fosse il giudizio, e così i Congiunti poteano vendicare la propria ingiuria, e gli Estranei quella della Società. Si legga l' intero titolo *ad legem Juliam de Adulteriis*. Ma l' Imperadore Costantino (b), affinchè la pace del letto nuziale non venisse turbata dall' altrui malvagità, restrinse la facoltà di accusare, non ostante esser il delitto pubblico, a quei ch' erano mossi da un giusto dolore, per lo disonore recato alla propria Famiglia, allontanando dal querelare gli estranei, secondo l' opinione di alcuni Dottori, approvata

H 2

con

(a) *Grav. de leg. cap. 86.*(b) *L. quamvis 3a. Cod. eod.*

con sodi argomenti dal Mattei (a) per le parole di Costantino: *quamvis publicum crimen sit, tamen proximis deferimus accusationem . . . extraneos procul arcemus*. Questa è quella opinione, da cui nel principio del nostro secolo, scostandosi i Governatori locali procedevano *ex Officio* ne' delitti di Stupro, e di Adulterio, cosicchè fu obbligata la G. C. della Vicaria rappresentare il disordine al Vicerè Conte Harach, il quale vi provvide colla prima delle due.

P R A M M A T I C H E .

SI proibisce, sotto pena di perdita di Ufizio, e di altre ad arbitrio, procedere, senza querelle di Parte ne' delitti di Stupro, e di Adulterio (b). A petizione della Città nel 1749. S. M. accorda la grazia di non procedersi alla carcerazione de' querelati di stupro, o atti confidenziali turpi, col processo informativo, se non quando vi sia intervenuta aperta violenza effettiva, o pure colla prova del delitto vi sia legittimo documento degli Sponsali *de futuro*, o sia parola di matrimonio contratta col querelato *coram Parocho*, o fede de' Capitoli Matrimoniali stipulati da pubblico Notaio, dovendosi in qualunque altro caso procedere *citra carcerationem, & mandatum* fino al profferimento della sentenza (c).

De

(a) *De Crimin. lib. 48. tit. 3. cap. 4. n. 11.*

(b) *Pramm. 1.* (c) *Pramm. 2.*

*De Aucupibus, seu Venatoribus, & de Regiis
Venationibus ipsis interdictis*

DEGLI UCCELLATORI, O SIA DE' CAC-
CIATORI, E DELLE REGIE CAC-
CIAGIONI AGLI STESSI
PROIBITE.

T I T O L O XXV.

A R G O M E N T O.

Nissuno può andar a Caccia, senza licenza: da
cui questa si accorda, come; dove ha luogo il
divieto, e quando s'intende contravvenire. A tutti
indistintamente si proibisce la caccia in alcuni siti,
che servono per divertimento Reale &c.

Secundo le leggi Romane la caccia non era
proibita a persona alcuna, ed era uno de' mo-
di di acquistare il dominio delle cose. Nel Co-
dice (a), e nelle Istituzioni si leggono i casi, quan-
do gli animali si fanno de' capienti, quali si pos-
sono ammazzare, ed altri articoli alla materia at-
tinenti. Ma divenuta la cacciagione Regalia del
Principe, le leggi hanno cominciato a regolarne
la proibizione, rimettendosi per lo di più al dirit-
to Comune. Veggiamo intanto le

H 3 PRAM.

(a) Lib. II. tit. 44. Perez. Ne' Digesti tit. de acq. rer.
dom.

P R A M M A T I C H E.

I Cacciatori non possono entrare negli altrui fondi chiusi (a). Si danno le regole del diritto proibitivo per chi vuole andare a caccia, ed eccone il contenuto. Dopo avere nel principio S. M. Cattolica asserito, essersi da lui ricomprato l'Ufficio di Montiere Maggiore, ne dà l'amministrazione ad un Ministro Delegato, autore del presente bando, con cui proibisce a tutti, eccetto gli Ufiziali di Milizia regolata, la caccia di Uccelli, e di quadrupedi cogli schioppi, reti, ed altri stromenti, e le pene sono secondo i luoghi: Non si bruciano le restoppie prima de' quindici di Agosto, per non danneggiarsi la caccia: I Cacciatori senza licenza, anche non carcerati in fragranti, sono puniti, quando si pruova la contravvenzione, come ancora se portano negli schioppi le palle: Nessuno, anche fosse qualunque Tribunale, può impedire a' Cacciatori con licenza la Caccia ne' territorj particolari ferrati, quando ritrovano la porta aperta: Con pene rigorose si vieta a' Cacciatori, che tengono la licenza, di cacciare ne' luoghi espressati, e destinati per divertimento di S. M. (b). Si aggiungono altri luoghi proibiti: Quei che tengono la licenza, non portano nella Città, e Terre negli schioppi i fucili: I Contravvenenti vengono sottoposti alla giurisdizione dell'Ufizio del Montiere maggiore, e per esso del Delegato, e per quello, che riguarda la distribuzione delle licenze, e l'ufizio, gli Affittatori, i Distributori

(a) *Pramm.*, 1.(b) *Pramm.* 2.

tori delle licenze, i Custodi, ed altri, che per lo passato hanno goduto il privilegio del Foro, sono soggetti a' Magistrati ordinarij (a).

Ne' Pretermessi si specificano più luoghi proibiti con esatta descrizione, e confinazione (b). Si annullano tutt' i Bandi riguardanti la proibizione della Caccia di Capodimonte, e se ne fa altro più chiaro, e distinto, in particolare per la confinazione de' siti proibiti, e per le pene: Si permette a' padroni delle Masserie tenere gli schioppi per la custodia delle biade, e de' frutti, purchè li tengano carichi di palle, e non di pallini (c).

*De Edificiis prohibitis, & de Interdicto
sublato*

DEGLI EDIFIZJ PROIBITI, -E DELLA PROIBIZIONE TOLTA.

T I T O L O XXVI.

A R G O M E N T O.

SI proibisce edificare ne' luoghi accanto a' Regj Castelli, e Fortezze, quando coll' Edifizio si pregiudicano nell' offesa, e difesa.

VI concorre certamente l' interesse della Repubblica, che gli Edifizj si facciano a dovere. Rapporta Strabone nel Capitolo quinto della sua Geografia, che Augusto pose i termini all'

H 4 al.

(a) Pramm. 3. (b) Pramm. 4. (c) Pramm. 5.

altezza degli Edifizj di settanta piedi. Gl' Imperadori danno la libertà di poter costruire i bagni, secondo i termini della pubblica legge, determinano lo spazio tra' pubblici, e privati Edifizj, ed allegano quella bella, e generale massima *ne publicus deformetur aspectus* (a). Degna è ben anche una legge de' Digesti, la quale vuole, *que in muris, vel portis, vel rebus publicis fiant, aut si nouari extruantur, Diuus Marcus rescripsit Praesidem aditum, Principem consulere debere* (b). Questa stessa legge ci apre la strada all'intelligenza del titolo presente, che riguarda la Città di Napoli, e le Regie Fortezze; mentre colla proibizione tolta, come diremo nel fine, non s'intendono aboliti i principj a noi tramandati dalle Leggi Romane, sempre che nel fabbricare vi concorra l'utile del pubblico.

P R A M M A T I C H E.

SI proibisce a' Fabbricatori, ed a chiunque, fare fabbriche, e grotte nella Montagna di S. Martino, non che ne' borghi della Città, e si assegnano i confini, ne' borghi della Città, e fuori le mura di essa per dugento canne, e dentro per trenta, anche se fossero i terreni conceduti a censo: Si annullano le licenze date dalla Regia Camera di fabbricare contra gli ordini suddetti: Niuno può cavare nella strada di S. Martino vicino al Monistero pozzolana, e rapillo, a cagion del danno, che

(a) *Tit. Cod. de Aedific. priv.*

(b) *L. 6. Dig. de oper. publ.*

ehe si reca anche al Regio Castello (a). Nell'ultima Prammatica si contiene la domanda della Città, che essendosi tolta la causa della proibizione, la licenza, che soleasi spedire dalla Regia Camera con somma spesa, non era più necessaria, onde la medesima pregava l'Imperadore a togliere gli ordini antecedenti proibitorj. L'Imperadore accorda la grazia pe' luoghi proibiti nelle Regie Prammatiche, a riserva de' luoghi vicini al Castello di S. Eramo, ed alle altre Regie Fortezze, ne' quali si dee sempre negare la licenza quando con nuovi Edifizj si pregiudicano nella difesa, ed offesa.

De Bancis, eorumque Administratione

DE' BANCHI, E LORO AMMINISTRAZIONE.

TITOL O XXVII.

ARGOMENTO.

S' Impone la gabella del ducato a botte, si assegna a' Banchi per la perdita della moneta, e si danno le provvidenze per evitare le frodi. Si parla dell'altra dell'assicurazione, e della retta condotta degli Ufiziali. Si provvede pe' i pegni, e sedi di credito: per la Contata della Cassa &c.

IL nostro Collettore nella nota marginale dice, ch' egli dalle tenebre, in cui stava sepolto, ha

(a) Pramm. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ha ricavato il presente titolo ; cioè dalla Edizione delle Prammatiche disordinatamente fatta nel 1625., di cui più volte fa menzione Scipione Rovito, senza saper il motivo perchè gli altri Compilatori in appresso l'abbiano trascurato, e confessa essere debitore dell'esemplare del Codice a due Savj Fratelli suoi Amici. Chi non tocca con mani, ed a chiusi occhi non vede l'utile, che riceve la pubblica sicurezza de' Cittadini, ed il pubblico Commercio dalla introduzione de' Banchi ? Le somme immense che ivi si depositano ; il circolo del danaro ; i documenti che vi si conservano, e la pubblica buona fede, che vi riposa, fanno chiaramente conoscere quanto ne sia commendevole l'istituzione ; la quale dallo stesso Compilatore vien fissata nel 1500., cioè della forma che si vede oggidì, giacchè prima i particolari ne adempivano qualche parte, in qualità di pubblici Mercadanti, come anche si accenna nella Prammatica duodecima.

Ma i Romani avevano i Banchi ? Non poteano certamente esser privi di un' arte cotanto necessaria, e vantaggiosa alla umana Società ; e se non aveano cognizione de' Banchi della maniera odierna, teneano però in Roma, e nelle Provincie i pubblici Banchieri chiamati Argentarij, Nummularj, e Mensarij. Gli Argentarij avevano la loro mensa, o sia officina nel Foro, ricevevano i danari a titolo di deposito, li permutavano, li davano ad usura, a prestito, e li pagavano in somma, secondo l'intenzione de' deponenti, donde leggonsi le formole *solutio facta ex mensa, vel ex mensa scriptura*, lo stesso che i pagamenti per partito di Banco, & *solutio facta de domo, vel*

do

de arca sua; cioè in contante (a). Per mezzo loro faceansi le vendite, e le auzioni. Il tutto registravano ne' libri detti Codici, e Calendarj, o vogliamo dire libri di negozio, a' quali si dava tutta la fede, e perciò eran tenuti all' Editto Pretorio *della esibizione* (b); cosicchè ebbe a dire Papiniano, che l'uso degli Argentarj era necessario per lo pubblico comodo (c). I Nummularj, e Mensarj faceano le stesse funzioni colla sola differenza, che l'ufizio de' primi era pubblico, e de' secondi privato, a' quali però fu esteso anche l'Editto Pretorio *de edendo* (d). Da ciò che si è detto, si vede abbastanza, che i Romani, co' loro Argentarj erano affai meglio serviti, che noi co' pubblici Banchi.

P R A M M A T I C H E.

SI regolano le differenze nate tra i Creditori, e debitori, pe i depositi fatti ne' Banchi, o presso de' Mercanti, a cagion della riforma, è grave perdita della moneta, in che quantità si debbano ricevere, ed a pericolo di chi restano appresso a' Depositarj. Si danno varj provvedimenti, per l'amministrazione de' Banchi (e). S'impone la gabella di un ducato a botte di vino, che s'introduce in Napoli, e di quello che si consuma.

(a) *Donat. ad Terent. in Phorm. Act. 5. Scen. 7.*(b) *Gell. lib. 14. cap. 20. l. 4. §. 1. l. 9. §. 10. D. de eden. l. 8. D. de petit. hered.*(c) *L. 8. D. de pos.*(d) *Dict. l. 9. Caus. lib. 10. observ. 14. Heinoc. ad Pand. lib. 2. tit. 13. §. 247.*(e) *Pramm. 1. 2. 3.*

ma da Padronali di Mafferie, di territorj, e Casali di Napoli: Si esentano dalla gabella i vini, che s' introducono per uso delle Taverne, e che si vendono a caraffa, stando soggetti ad altri diritti della Regia Corte: Si danno le regole per evitarli le frodi, e quando si commette la contravvenzione (a). Si formano varj Capi, per cautela dell'Arrendamento dell'Assicurazione rinnovati poi, e riformati, come dal suo titolo (b).

Si assegna a' Banchi per la perdita della mala moneta la rendita della gabella del ducato a botte, e se ne fa il ripartimento: Si danno altre provvidenze a favore de' Debitori, che debbono pagare per Banco (c). Si proibisce a tutti gli Uffiziali de' Banchi scrivere ne' libri introito di qualunque somma, senza l'introito effettivo del danajo, e si ordina la ricezione di tutte le monete scarse, per portarsi subito alla Regia Zecca, dando il credito di giusto peso: Severamente si vieta agli Uffiziali ricevere le fedi, e polizze di altri Banchi, ed il fare introiti vacui, considerandosi come delitti di furti, e di falsità, imponendosi pena di morte naturale, anche quando si valgono del danajo per proprio uso, sebbene di poca quantità, e con licenza de' Governatori: I pegni si fanno legittimamente, e nello stesso giorno si mettono in Cassa: Le fedi di credito si conservano dall' Uffiziale addetto: Si contano le casse in ogni quindici giorni, ed in una stessa giornata: Gli Uffiziali son tenuti a rivelare le mancanze; e finalmente non possono ammetterli, nè contrattarsi
i bi.

(a) *Pramm.* 4. 5.(b) *Pramm.* 6.(c) *Pramm.* 7. 8.

i biglietti di Banco, o sieno della Francia, o di altri Dominj, e si confermano le Prammatiche proibitive della estrazione del danaro, oro, argento, ed altre cose di simile specie (a).

De Banco S. Caroli Constituendo

DEL BANCO DI S. CARLO DA
COSTITUIRSI.

TITOLO XXVIII.

ARGOMENTO.

S' Istituisce il Banco di S. Carlo: Si assegna il fondo per lo mantenimento: gli si accordano più privilegj, e si dà il metodo dell' amministrazione, Non ha avuto effetto.

Non ostanti i sei Banchi ch' erano nella Città di Napoli, la Maestà Cesarea di Carlo VI., conoscendo gl' infiniti vantaggi, che da tali luoghi di sicurezza derivavano al pubblico commercio, pensò erigere altrò Banco, sotto la protezione, e titolo di S. Carlo, nome del Fondatore; ma non ebbe il suo effetto, come al presente veggiamo. Il Collettore però ha creduto formarne un titolo, e registrarvi le tre Prammatiche, che allora si fecero, affine di servire alla futura memoria degli Uomini, e giovare a' Professori, i quali potrebbero valersene nelle occasioni.

Noi

(a) Pramm. 9. 10. 11. 12. 13.

Noi intanto per la stessa ragione non manchiamo dare il faggio delle tre

P R A M M A T I C H E .

PER fondo , e dote del Banco, il Principe gli cede la rendita di annui ducati centomila sopra diversi Corpi di Regie Gabelle, esentandoli da qualunque peso, ipoteca ec. I creditori del Banco godono gli stessi privilegi di quei del Banco di S. Giorgio di Genova; di maniera che non possono i crediti sequestrarsi, per qualunque causa, a riserva del delitto di lesa Maestà, e pe i Creditori forestieri, neppure per rottura di guerra con le loro Potenze: Allora s' intendono ipotecati i crediti, quando da' Creditori si specificano i contratti, e se ne fa il registro ne' libri del Banco: Se i crediti si possano intestare a nomi supposti; i Governatori hanno il diritto di far dichiarare i veri padroni. Perdutesi le Scritture, non si fa dal Banco pagamento alcuno, senza l'ordine de' Magistrati: Nè i Creditori, nè il Banco cedono ad altri i loro privilegi, e nulli si dichiarano i patti di non poter contrarre col Banco, il quale insieme co' Governatori ha la piena amministrazione della dote, e di altri effetti, che acquisterà, senza potervisi ingerire la Regia Camera, volendo S. M., che sia separato dal Real Patrimonio: Si regola l'interesse da convenirsi col Banco, per le vendite di annua rendita, de' vitalizj, e del danajo dato *ad tempus*, come ancora le ipoteche, il modo di stipulare le scritture, e si costituisce un pubblico Notajo, per far le cautele, tassandosene i diritti. Si cede al Banco il

jus

ius luendi, che appartiene al Fisco sopra qualsivoglia effetto alienato col patto di ricomprare, potendo il Fisco ricomprare quei Corpi, che non si ritrovano dal Banco ricomprati: I Consegnatarj prima della ricompra del Banco possono offerire, e ridurre i loro interessi al quattro, ma fatte le ricompre, non sono più intesi: Si forma una Giunta di Ministri indipendente da ogni Tribunale, per giudicare le cause del Banco, e degl' interessi con giudizio quasi verbale, e sommario (u).

De Baronibus, & eorum Officio

DE' BARONI, E DEL LORO UFFIZIO.

TITOL O XXIX.

ARGOMENTO.

SI frenano molti abusi de' Baroni, per la prelazione nella vendita de' frutti Feudali, degli Ufizj de' Governatori, per le transazioni, esercizio di Mero, e Misto Impero, per l'imposizioni di nuove gravetze, in particolare le angarie, e perangarie: Si vieta loro fabbricare nuove Terre, partecipare negli affitti de' beni dell' Università, valersi del diritto di primo Cittadino senza moderazione, con trar debiti, e fare altri contratti, quando tengono i Soprantendenti, valersi degli Armigeri senza lo Cautelo &c.

DUbitava tra me, e me, se in questo, o nel titolo de Feudis avessi io avuto a ragionare se.

(a) Pramm. 1. 2. 3.

secondo il mio istituto, de' Feudi, e per conseguenza de' Baroni; ma come tanto all'uno, quanto all'altro titolo conveniva, ho stimato antecedentemente farne parola. Per questo trattato non si può ricorrere affolutamente alle Leggi de' Romani, presso i quali i Feudi non erano conosciuti, sebbene se ne veggia qualche sembianza, atteso che Lampridio nella vita di Alessandro Severo *cap. 58.*, e parve verisimile a Causabono nelle note, dice, che soleano gl' Imperadori Romani, per meglio assicurare le frontiere dell' Imperio, concedere a' Capitani, ed a' soldati, che si erano segnalati nelle conquiste, in ricompensa delle loro fatiche, alcune Terre poste in quelle frontiere, dalle quali ne aveano tutto l'utile. Merita però di essere più considerata la ragione di questo beneficio addotta dallo stesso Storico, il quale soggiugne, che lo fecero, *affinchè militassero con più coraggio, e valore, difendendo le proprie Terre, ed affinchè i loro eredi militassero ancora (a)*. Ma il dottissimo Einccio da alcuni passi di Tacito *(b)* fa vedere, che in quei tempi erano di già noti i Feudi a' Germani *(c)*.

Quindi con tali lumi, lasciando da parte il minuto esame, come fuori del nostro proposito, della quistione a qual Nazione precisamente debba attribuirsi l'introduzione de' Feudi, basta il dire, che nello stesso tempo che i Francesi nelle

Gal-

(a) Ved. *ll. 2. 3. Cod. de Fund. Limitr.*

(b) *De Morib. Germ. cap. 14. 15.*

(c) *Elem. jur. Germ. lib. 1, tit. 3. §. 66., & in not. Vid. Murat. Ann. 395.*

Gallie (gente Germana) (a) i Longobardi introdussero nell' Italia i Feudi. Sul principio si regolavano non con leggi scritte, ma con consuetudini diverse, secondo la diversità de' luoghi, sino verso l'anno 1170. quando i Giureconsulti Milanese fecero la raccolta di tali consuetudini, e questa compilazione fu conosciuta nel nostro Regno non prima del 1178. Acquistò poi forza di Legge, senza pubblica autorità, ma per tacito consenso de' Sovrani, appunto come accadde a' libri di Giustiniano, dopo che dalle tenebre si videro nuovamente alla luce del Mondo (b). Occorrendo adunque qualche dubbio, o mancando le leggi Patrie Feudali, dobbiamo richiamarci al diritto Comune, cioè alla suddetta compilazione. Non è però che le leggi Romane in tali casi non facciano risplendere la loro autorità. E come no? quando contengono principj tratti da una più sorda, e non fucata Filosofia, e pieni di equità confacevole a mantenere la pace, e la giustizia tra' Cittadini, non che l'unione tra sudditi, e Principi.

I diritti de' Feudatarj dipendono o dall' Investitura, o da una legittima prescrizione, sempre però sospetta per la prepotenza facile a praticarsi, come alla giornata sperimentano i poveri sudditi; di modo che non contenti i Baroni delle loro legittime ragioni si sono sempre studiati oltrepassarne i confini. Quindi continui sono i gravami, che si espongono ne' Tribunali, e sono giunti gli Scrittori a formare Volumi col titolo *de Gravaminibus Vassallorum*, ed il Reggente de Marinis disse:
Tom.I. I se:

(a) *Grot. de jur. bell. lib. 2. cap. 8. §. 1.*

(b) *Giann. Istori. Civ. lib. 10. cap. 11. §. 1. lib. 13. cap. 3.*

se: *Barones sunt tot lupi rapaces, salva pace bonorum*. In fatti le leggi di questo titolo tutte si raggirano a rimuovere gli abusi da loro introdotti in pregiudizio de' Cittadini, come si rileva dal rapporto delle

P R A M M A T I C H E.

IL Re Ferdinando d' Aragona colla prima Prammatica dice, che abbastanza erasi da' suoi Predecessori provveduto agli ajutorj legittimi dovuti da' Vassalli a' Baroni, e frenate le loro esorsioni: e che gli era giunta la notizia, che di nuovo venivano i primi aggravati con proibire la vendita delle proprie robe, ed obbligargli a venderle a loro stessi, tassando eglino i Baroni i prezzi, motivo per cui considerando esser ciò abuso, dà la libertà a Cittadini di poter vendere a loro piacere le Vettovaglie, gli Animali, ed ogni altro, senza esser impediti nè direttamente, nè indirettamente da' Baroni (a).

Carlo V. colla Prammatica terza sino alle diciottesima, continuando i Baroni gli abusi, dà i seguenti ordinamenti. I Baroni debbono esser contenti de' loro diritti, senza opprimere i Vassalli: Non vendono gli Ufizj de' Governatori per l'amministrazione della giustizia: Gli Ufiziali sono annali: I Baroni si valgono de' Privilegj di transigere i delitti, di maniera che il Principe per l'abuso non provvegga altrimenti: I condannati in Galea dalle Corti Regie, e Baronali si man-

dano

(a) *Pramm. l. 2.*

dano nelle Galee Regie: Quando la condanna è *ad tempus*, prima del tempo non si liberano i Rei, senza consenso del Barone, e del Principe, se pure la condanna non è a disposizione del Barone, secondo la Prammatica settima, la quale è stata dichiarata, e confermata dallo stesso Carlo V., e da' Vicerè Toledo, e della Cueva nella prima *de Condemnatis pro delicto*, dove si vede ammessa l'ultima parte dell'anzidetta Prammatica, che riguarda la condanna in Galea a beneplacito del Barone: Non possono i medesimi esercitare il loro, e misto Imperio, o altra giurisdizione, senza privilegio, o legittima prescrizione, e nè essi, nè altri, che tengono potestà, impedire i matrimonj de' Vassalli, imporre gravezza alcuna, forzargli ad esser mallevadori per essi, eccetto il caso della Costituzione *si Dominus Vassallum suum*, nè fare foreste, o sieno clausure, o difese ne' territorj incolti, non che colti, e ne' Boschi dell' Università, sebbene promiscui, senza loro consenso, e del Principe (a).

Benchè come primi Cittadini possono i Baroni valersi delle terre, e boschi demaniali, tuttavolta l'uso dee essere moderato, affinchè non ne restino privi i Vassalli: Questi non possono forzarsi a comprare, o prendere in affitto le loro rendite, nè portare le olive, grano, o il pane ne' loro tappeti, molini, e forni. Non si proibisce a' Vassalli fare le Osterie, o ricevere nelle proprie case i Forestieri, o sieno Ospiti, a riserva di que' Baroni, i quali hanno il diritto proibitivo con particolari privilegj, *vel legittima prescri-*

I 2

ptione,

(a) *Pramm. 3. ad 11.*

*ptione, vel consuetudine legitime prescripta habent: nos enim sicut Vassallos in libertate relinquere quærimus, ita jura, quæ Barones, & alii utiles Domini habent, conservare intendimus: Non si vieta a' Vassalli il vendere a chi loro piace, ed estrarre seta, lana, grano, ed altre cose simili, salva la franchigia dovuta per giusto titolo, o legittima consuetudine a Baroni: Volendo, o avendo bisogno le Università, possono obbligare i Cittadini alla vendita delle sopradette cose anche in beneficio de' particolari, ma a giusto prezzo; ed i Baroni sono preferiti nella compra a' forestieri per lo prezzo, che questi impongono (a). Abusandosi i Baroni della clausola della concessione *cum angariis, perangariis, furnis, tapetis, hosteriis*, imponeano nuovi pesi, l' Imperadore dichiara, che la Clausola si dee intendere di quei pesi, ch' erano in tempo della concessione legittimamente acquistati, proibendo imporne altri, e dichiarando similmente, che oltre le pene imposte nelle Prammatiche, debbano aver luogo anche quelle del diritto Comune. Qui terminano le Leggi di Carlo V. (b).*

Continuano i freni per li Baroni. Si ordina loro, che facciano fra certo tempo le Carceri comode, e si vietano le Carceri sotterra. Si vieta agli Ufficiali Regj apporre nelle sentenze le pene a loro arbitrio, ed agli Baronali a loro, o arbitrio de' Baroni, siccome ancora la facoltà di accrescere, diminuire, togliere, o alterare le pene che meritano i delinquenti, ma debbono imporre una certa: Si rinnova l' ordine di Carlo V.

di

(a) *Pramm. 12. ad 15.*(b) *Pramm. 16. ad 18.*

di non potere dare, per mezzo di danaro, gli Ufizj di Governatore, nè concedere la Mastrodatia unita col Governo. Al pari de' Cittadini Napoletani i Baroni, che tengono Vassalli, e Giurisdizioni, non possono torturarsi *ex processu informativo*, se non quando i delitti sono gravissimi, come assassinio, falsa moneta, sacrilegio, e sodomia (a). Niun Barone, o chiunque sia, può fabbricare nuove Terre, o Casali in luogo demaniale, Feudale, o Allodiale sotto qualunque pretesto, anche di mutar aria, o di rifazione de' disabitati, o distrutti per tremuoti, senza licenza del Vicerè da concedersi, inteso il Regio Fisco, i Baroni, e le Università convicinate: i Presidi, ed i Fiscali co' Percettori ne debbono aver cura particolare, ed occorrendo, avvisarne la Regia Camera. Per le Terre già fatte; i Baroni sono tenuti a pagare i Fiscali de' Cittadini; e pe' i Forestieri, i quali costituendosi in altri luoghi avrebbero dovuto pagare, la Camera provvede di giustizia: I Regnicoli, che si portano ivi ad abitare, non si forzano a ritornare nella Patria, alla quale sono sempre tenuti pagare il fuoco, ove venisse a mancare, pagando alla nuova Terra annui carlini quindici: I Forestieri pagano dove abitano: Alle proibizioni fin ora dette vi si aggiunge, che non possono prendere in affitto le gabelle delle loro Terre, nè parteciparvi, astringere i Gabelloti a pagar loro danajo assegnato a' pagamenti Regj, obbligandosi essi Baroni alla bonatendenza (b).

Chiudono il presente titolo tre altre Prammatiche, due del Re Cattolico, e l'altra del no-

I 3

stro

(a) *Pramm.* 19. a 23.(b) *Pramm.* 24.

stro Regnante. Colla Prammatica de' 15. di Giugno 1738. ch' è la terza *de homicidiis puniendis* della presente compilazione si restringe la facoltà de' Baroni in riguardo alla transazione de' delitti, qui se ne aboliscono i Capitoli (a) per que' punti solamente, che hanno rapporto a' Baroni, e loro Corti; e giusta la Costituzione di Carlo V. si ordina, che non abbiano i medesimi ad abusarsene, *ne nos ex eorum abusu pro justitia aliter providere cogamur* (b). I Cavalieri, i quali per la mala amministrazione tengono i Soprantendenti, non possono contrarre debiti, senza il loro consenso, e licenza del Sovrano, annullandosi i contratti fatti altrimenti (c). I Baroni, e loro Ministri, pe i quali eglino sono tenuti, quando spediscono le patenti di Armigero, debbono apporre la clausola di non dovere quelle valere, se non si registrano ne' libri delle Segreterie delle Udienze: Il registro si fa *gratis*. Essendo eccessivo il numero degli Armigeri, i Presidi, ed il Commissario di Campagna ne fanno relazione al Sovrano (d).

Be.

(a) L. 3. 7.

(c) Pramm. 26.

(b) Pramm. 25.

(d) Pramm. 27.

Beneventi, & Pontis-Curvi Reciperatio

LA RICUPERAZIONE DI BENEVENTO,
E PONTECORVO.

TITOLO XXX.

ARGOMENTO.

PEr alcune cagioni il Sovrano si ripiglia le due Città di Benevento, e Pontecorvo colle loro pertinenze. Oggi si sono restituite alla Corte di Roma.

Siccome il Collettore ha stimato inferire in questa compilazione gli ordini dati dal nostro Principe per la ricuperazione delle due Città di Benevento, e Pontecorvo; così noi, non ostante che si sieno oggi di già restituite alla Corte di Roma, per non omettere lo scopo prefissoci, premetteremo le solite notizie.

Che Benevento sia stata Colonia de' Romani, si raccoglie dal Fedecompresso lasciatole da un Beneventano nel suo testamento presso l'incomparabile Papiniano (a), il cui responso è stato malamente inteso da Marino Freccia, e suoi seguaci, i quali quelle parole *Patriæ meæ Colonia Beneventanorum*, han creduto essere del Giureconsulto, e non del Testatore, e perciò han dato al Dottore Benevento per Patria. Per l'inondazione de' Barbari, posto sopra l'Imperio Roma-

I 4 no

(a) L. 57. *heredes mei. Dig. ad Treb.*

no, e per conseguenza l'Italia nel 571. Benevento fu eretto in Ducato, indi nel 757. in Principato, e comprendea quasi tutto quello che ora diciamo Regno di Napoli. Si fanno ancora le notizie da varie croniche contemporanee, come le nostre Provincie, discacciati tanti Principi Longobardi, e que' pochi Greci, che vi erano rimasti, andarono a terminare sotto la potenza del Normanno Ruggiero, che fu il primo a fondare la Siciliana Monarchia, ed acquistare il titolo Reale. Non sono ignote le storie, che c'istruiscono delle vicende della Città di Benevento: del comè passata sia in mano de' Pontefici Romani, e de' diritti de' nostri Regnanti (a). In riguardo a Pontecorvo, questo Castello situato nella Provincia di Terra di Lavoro, fu edificato ne' tempi dell'Imperador Lodovico, e come rapporta la Cronica Cassinese nel 1105. dal Principe di Benevento fu concesso al Monistero di Montecassino, da cui per le tante mutazioni sofferte, passò in mano de' Romani Pontefici. Da' documenti conservatici dal Chioccarelli (b) si rilevano le ragioni del nostro Sovrano sopra questo Castello, divenuto Città, e con Cattedrale colla Chiesa di Aquino. E tempo di rapportare le

P R A M M A T I C H E.

S'Incarica al Cavaliere D. Bartolommeo Falconcino, Brigadiere de' Reali Eserciti, che si porti in Benevento, per ricevere in Real nome da que' Cittadini il giuramento di fedeltà, esortando,

e co-

(a) *Chiocc. M. S. Giurisd.* (b) *Tom. 18.*

e comandando loro, che così avessero adempiuto, con promettere di mantenere illesi i Privilegj de' Serenissimi Antecessori Alfonso I., e Ladislao, ed in particolare del Fondatore della Monarchia col suo Diploma, che per intero s' inserisce, non meno che tutt' i privilegj, e grazie, di cui sono in possesso. L' ordine Reale è in data de' 4. di Giugno 1768. (a). Un confimile ordine in data de' 6. dello stesso mese si dà al Capitan D. Tobia Longi per ricevere da' Naturali di Pontecorvo il giuramento di fedeltà, colla promessa dell' offeranza de' loro Privilegj (b). Si nota, che la mattina de' 23. di Marzo dell' anno 1774. seguì la restituzione di Benevento in beneficio del Sommo Pontefice, ed un mese prima in circa, come sentto, era seguita quella di Pontecorvo.

De Bestiis Vaccinis, seu Bobus non macellandis

DEGLI ANIMALI VACCINI, O SIENO
BUOI DA NON MACELLARSI.

T I T O L O XXXI.

SI proibisce ammazzare, e macellare Vacche, Vitelli, Buoi, Giovenchi, Anecchie, e quali si vogliano animali Vaccini, a riserva de' buoi marroni, vacche sterili, vacche lunari, e di dieci anni in su, quando si ottiene la licenza del Vicerè per uso della Città di Napoli, e di altre Città del Regno (c).

De

(a) *Pramm. 1.*

(b) *Pramm. 2.*

(c) *Pramm. 1.*

De Blasphemantibus

DE' BESTEMMIATORI.

TITOL O XXXII.

A R G O M E N T O.

SI puniscono i rei di bestemmie contra di Dio, e de' Santi, come ancora i Giudici, che trascurano l'osservanza di queste leggi.

LA Novella settantefimasettima serve a noi d'introduzione al presente titolo. Ivi Giustiniano, dopo aver congiunto il delitto della bestemmia al più nefando, da Padre amorevole, con patetiche, e cristiane espressioni esorta i suoi sudditi ad esser lontani da tali reati, allegando fra le altre ragioni, che se le leggi non hanno lasciata impunita la bestemmia contra gli uomini (a), con argomento affai più forte debbono castigare quei, che bestemmiano Dio. Essendosi così dichiarato, incarica il Prefetto di Costantinopoli, che qualora non si tiene conto de' suoi consigli, avesse proceduto al castigo de' rei colla pena di morte, e trascurando egli il Prefetto la punizione, lo fa incorrere nella disgrazia Imperiale, oltre della Divina. Nè i nostri Sovrani hanno mancato armarsi dello stesso zelo; ma per la corruzione de' costumi

(a) *L. unic. Cod. si quis Imp. maled. l. 1. Dig. de obsequ. Parent., vel Patr. prest.*

ni hanno stimato dipartirsi dalla pena dell' ultimo supplicio, come il Lettore vedrà dalle

P R A M M A T I C H E.

Nella Costituzione, *Blasphemantes, de blasphemis* s' impone contra i bestemmiatori la pena del taglio della lingua. Ma Ferdinando d' Aragona colle tre prime Prammatiche, e Carlo V. colla quarta, confermando la citata Costituzione, si scagliano più acutamente contra i bestemmiatori di Dio, della sua SS. Madre, e de' Santi descritti nel Catalogo, ed oltre del taglio della lingua aggiungono la confiscazione della terza parte de' beni, senza osservarsi l'ordine giudiziario, purchè due testimonj d'intera fama depongano il misfatto. Minacciano a' Giudici negligenti, oltre la pena da Giustiniano stabilita, la perdita dell'impiego, l'infamia, ed altra arbitraria (a). Praticandosi le pene sopraddette, come se per lo Regno non avessero avuto ad aver luogo, se ne ordina la osservanza per tutto il medesimo, e si aggiugne altra pena di anni quattro di galea. I Capitani di Giustizia, ed ogni altra gente di Corte debbono dar conto al Reggente della Vicaria de' bestemmiatori. Tra le bestemmie si numera la fede di Gesù-Cristo (b).

La Costituzione del Cardinal di Althan de' 4. di Gesnajo 1726. rinnovando tutte le leggi antecedenti, ed in particolare la quinta vuole, che gli anni quattro di galea s'intendano per gl'ignobili, precedente frusta colla mordacchia, o sia tac-

ca-

(a) *Pramm.* 1. 2. 3. 4.(b) *Pramm.* 5. 6. 7.

carello in bocca, e pe i Nobili i quattro anni sieno di rilegazione. Incarica pur anche a' Giudici, che come il delitto non lascia vestigio alcuno, usino tutta la sopraffina attenzione; e prudenza nella inquisizione, per non dar luogo alla calunnia; e che contra i falsi accusatori, e calunniatori, si pratici indispensabilmente la pena del taglione (a).

De Bonis Proditorum

DE' BENI DE' PRODITORI.

TITOL O XXXIII.

ARGOMENTO.

S *provvede pe i Rei di Lesa Maestà, e pe i sudditi delle Potenze straniere nemiche.*

A Riserva della prima Prammatica di Ferdinando d' Aragona, che tratta de' Nazionali traditori, o sieno Rei di Perduellione, volendo che i loro beni Feudali si confiscassero, per cui hanno luogo le Leggì Feudali, come ancora i Burgenfatici, per cui militano le Leggì Patric, e Romane, come la Legge Giulia *Majestatis*, ed altre (b), tutte le altre hanno in mira i beni de' Sudditi delle Potenze straniere nemiche; il che si dice diritto di Riprefaglia, cioè l'occupazione, o sia oppignorazione de' beni de' Sudditi pe i debi-
ti

(a) *Pramm. 7.*

(b) *L. 5. C. de bon. proscript. l. 2. C. de sent. pass.*

ti de' Principi. Come le supreme Potestà non riconoscono fra loro Superiore alcuno, e per conseguenza; legge Civile; si regolano perciò co' lumi della natural ragione, motivo per cui dobbiamo in questo articolo ricorrere agli Autori del pubblico diritto, tra' quali è il Grozio (a). *Quomodo jure gentium bona Subditorum, pro debito imperantium obligentur: ubi de represaliis.* La differenza, ch'egli fa nella sua immortale opera tra 'l diritto della Natura, e delle Genti, non fu abbracciata da' successori Scrittori, i quali giustamente han creduto esser il diritto delle Genti lo stesso, che il naturale applicato alle Società. Frattanto vuole il Grozio, che per legge di Natura sieno vietate le Ripresaglie, non potendosi taluno dichiarare obbligato pel fatto altrui: adduce anche l'autorità delle leggi Civili ne' titoli *ne Filius pro Patre &c.*, e più precisamente la legge di Zenone unica (b), e soltanto ammette le ripresaglie per diritto delle Genti volontario, introdotto, come dice Giustiniano dall'uso, e dall'umana necessità. Ma il suo illustrator Eneccio le fa derivare anche dal diritto di Natura. Ecco i suoi argomenti: Una Repubblica rispetto all'altra si considera, come una persona morale, onde quando il Sovrano, o non vuole, o non può soddisfare ciocchè dee, tutt'i suoi sudditi divengono debitori dell'altro; nè si fa loro ingiuria alcuna, avendo essi soggettate le proprie volontà al Capo: *etiam quasi fidejusserunt pro factis summi imperantis*: Se nella

(a) *De jur. bell., & pac. lib. 3. cap. 2.*

(b) *Tit. ut nullus ex Vicinis pro alienis debitis tenetur: Nov. 52.*

la guerra, per le azioni del Sovrano, è lecito all'altro spogliare i Cittadini della vita, e de' beni, quanto più de' beni pe' i debiti? In fine conchiude l'Einuccio: le ripresaglie si fanno fino a che si soddisfa la parte creditrice, ed i Cittadini oppignorati hanno l'azione dell'indennità contra del loro Capo, e de' Concittadini. Quanto si è detto, dipende da quel principio, che istituitesi le Città, vestono le proprietà personali degli uomini, e la legge, che parla delle obbligazioni degli uomini, la quale dicesi naturale, applicata alla intera Società, dicesi diritto delle Genti (a). Basta ciò per l'introduzione de' due punti, che trattano le nostre

P R A M M A T I C H E.

Essendosi proceduto al sequestro de' beni de' Genovesi esistenti in Regno, si ordina a' loro debitori, che non paghino, e che rivelino; ed a' Notai, e Mastri datti, i quali avessero fatte le scritture, darne la notizia al Regio Cancelliere. Sul principio si è accennata la Prammatica prima (b). Non si molestano le Navi Genovesi, che trasportano grani in Napoli (c). Si toglie il sequestro, il quale durò da' 3. di Maggio 1654. fino a' 24. dello stesso (d). Per gli atti ostili fatti nell'India Orientale Spagnuola dagl' Inglese, si ordinano le ripresaglie sopra i beni de' Nazionali, che si
ri-

(a) *Obbes de Cive cap. 14. §. 4. 5. Puffend. lib. 2. cap. 3. §. 23.*

(b) *Pramm. 2.*

(c) *Pramm. 3.*

(d) *Pramm. 4.*

ritrovano in Regno, e si danno varj provvedimenti per le rivele (a). Fattasi la cotanto sospirata pace de' Pirenei nel 1659. tra la Spagna, e la Francia, e pubblicatafi in Regno a' 16. di Aprile 1660., S. M. con particolar Dispaccio ordina pubblicarsi nuovamente il Capitolo di reciproca reintegrazione de' beni, onori, e benefizj a pro di tutt' i sudditi dell'una, e dell'altra parte, così Ecclesiastici, come Secolari, che avessero seguitato il partito contrario, includendovi nominatamente i Napoletani (b). Pe i contrasti avuti colla S. Sede, che diedero occasione a' principj di guerra, si sequestrano a' di 11. di Giugno 1708. tutt' i Beneficj, e le rendite Ecclesiastiche possedute da persone, che si ritrovano fuori Regno, e si danno le provvidenze per le rivele. Fu tolto il sequestro dopo che Clemente XI. conobbe Carlo III. per Re Cattolico, come si nota nel margine (c).

Ne' Pretermessi si leggono tre bandi tra gli anni 1701., e 1708. co' quali, per la guerra mosca dall' Imperadore al nostro Sovrano, si ordina, che tutt' i Regnicoli, i quali stanno servendo quel Sovrano, o abitano ne' suoi Dominj, si ritirino in Regno: che le stoffe degli Olandesi, ed Inglese non s' introducano, e che si sequestrino le rendite Ecclesiastiche, come sopra. Quest' ultimo bando è duplicato (d).

De

(a) *Pramm.* 5.(c) *Pramm.* 7.(b) *Pramm.* 6.(d) *Pramm.* 7. 8. 9.

De Bruchis

DE' BRUCHI.

TITOLLO XXXIV.

ARGOMENTO.

S danno le Istruzioni per l' estermínio di alcuni animaletti, chiamati Bruchi perniciosi alle campagne.

Dalla Storia, e dalla sperienza veggiamo la strage, che fanno le locuste, o sieno Bruchi a' feminati. Plinio (a) dice, che nell' Africa, ove hanno origine, e donde passano nella nostra Italia, questo flagello è più frequente. In fatti mi ricordo aver letta una legge de' Visigoti, che di tali animali parla. Tacito ci ha conservata ne' suoi annali (b) la memoria del danno, che cagionarono ne' tempi di Nerone. Ma la storia, che ne racconta Tito Livio (c), è degna di maggiore riflessione. Fu destinato, egli dice, dalla Repubblica il Pretore Gneo Pompeo con suprema autorità per condursi nella Puglia, dove per la strada del mare, col favore del vento erano volate nuvole di locuste, le quali coll' infinita loro moltitudine avrebbero devastati tutt' i campi, affinché

avefs'

(a) *Lib. 1. cap. 29.*(b) *Lib. 15. cap. 5.*(c) *Dec. 5. lib. 2.*

avefs'egli con immenso numero di perfone procurato estinguere quella peste. Le leggi anche ne parlano (a); e ne' tempi a noi più prossimi non han mancato inquietarci (b); di modo che nel 1661. si videro questi perniciosi animaletti nella Puglia, ed in altre Provincie, onde il Governo fu obbligato emanare la seguente

P R A M M A T I C A.

NEL mese di Settembre, e seguente si arano que' luoghi, dove i bruchi sementano, e coll' aratro si cacciano le vainelle, dove sono le uova, che coll' acqua s' infracidano: Ogni fuoco per un quartò di tomolo dee raccogliergli, e presentargli al Capitano, ed agli Eletti, per farli perire: I Padroni de' seminati debbono fare un fosso, che sia piano circa l' orlo, dove sogliono andare, per ritrovarvi il fresco, e poi coprirli colla terra: Circa il mese di Aprile quei, che tengono porci, debbono fargli andare a mangiarli, perchè gli appetiscono. I Maffari a tempi congrui spandano in terra un lenzuolo, e come dicono ragana, con alcuni animaletti, perchè così concorrendovi quelli, li possano ammazzare (c).

K

N

(a) L. 18. Cod. locat.

(b) Murat. anno 1542.

(c) Pramm. 1.

*Ne Beneficia Ecclesiastica Exteris
conferantur*

CHE NON SI CONFERISCANO I BENE-
FIZJ ECCLESIASTICI A' FORE-
STIERI.

T I T O L O XXXV.

A R G O M E N T O.

I Beneficj di Regia nomina, e di rispettiva Col-
lazione si conferiscono a' Regnicoli, e per gli
Ufizj Civili si fa la divisione con limitazione.

I Napoletani han sempre preteso, che i Vescovi, e gli altri Benefizj Ecclesiastici si fosse-
ro ad essi, e non già a' Forestieri conferiti.
Si sono fatti forti sulle grazie fatte da' Serenissi-
mi Regnanti, e sulla disciplina antica della Chie-
sa, e massimamente tenuta da S. Gregorio Magno
in queste Provincie, giusta le sue lettere presso il
Chioccarelli nella vita de' Vescovi Napoletani.
Per lo stesso motivo de' privilegi han pretesa si-
milmente la prelazione di tutti gli Ufizj, e cari-
che Civili. Per conto de' Benefizj Ecclesiastici
hanno incontrate contraddizioni, per parte della
Corte di Roma, la quale volea, che indifferen-
tamente si avessero potuti dispensare. Nelle oc-
casioni non si è tralasciato scrivere *pro*, & *contra*;
ma presentandosi nel 1708. l'opportunità di esser-
si sequestrati i frutti de' Benefizj, e di ogni altra
ren-

rendita Ecclesiastica, che si possedevano in questo Regno dagli abitanti fuori di esso, pe i motivi, che si leggono nella storia di quell' anno, i Napoletani rinnovarono all' Imperadore le suppliche, pregandolo, che confermate le grazie antecedenti, avesse ordinato, che tutt' i benefizj Ecclesiastici, gli ufizj, cariche, e dignità si fossero a' Regnicoli conferiti. S. M. Cesare alla grazia chiesta, condiscende coll' unica

P R A M M A T I C A .

Promette Cesare di conferire a' Regnicoli assolutamente i benefizj di Regia nomina, e rispettiva collazione: e per quelli, che non sono di sua nomina, promette *constantis animo, atque omni conatu* farli conferire a' Nazionali. Per riguardo poi degli ufizj civili di Toga, politica, e de' Dottori, anche si uniforma, riserbandosene alcuni a suo beneplacito, e per questi, e pe i Militari, che sono tutti di sua disposizione, promette preferire i Regnicoli a' Forestieri *parsi sufficientia praeferitis*. Pe' benefizj Ecclesiastici il Concordato ha terminata ogni contesa, come si sentirà a suo luogo.

Appiè dell' unica Prammatica, o sia Grazia, il Collettore trascrive una rappresentanza in data de' 20. di Settembre 1708. umiliata dal Cardinal Grimani Vicerè di questo Regno al Sommo Pontefice Clemente XI., documento da lui ritrovato tra gli Analetti del Marchese D. Baldassarre Cito Presidente del S. R. C., Ministro per ogni dove commendevolissimo; ed eccone la sostanza: Il Santo Padre con Breve aveva esortato il Car-

dinale a non fecondare l'esecuzione dell' editto Cesareo, per lo sequestro de' beni Ecclesiastici, e non impedire i Prelati nel procedere alle censure contra le persone destinate alla esecuzione. Il Vicerè nella rappresentanza dice, che a lui non tocca interpretare i motivi, che avevano indotto il Re a dar fuori tali risoluzioni, dovendole egli supporre regolari: che le lagnanze erano continue, ed universali per le rendite Ecclesiastiche, le quali volavano fuori lo Stato, onde le Chiese erano quasi profanate per la mancanza delle sagre Suppellettili, vilipeso il culto Divino, ed i poveri abbandonati: che le Ortatorie da lui col Consiglio Colaterale spedite a' Vescovi, perchè non avessero proceduto contra gli esecutori dell' editto Reale, era una formalità praticata nel Regno, senza la quale sarebbe tutto confusione, a motivo delle continue discrepanze tra il Sacerdozio, e l' Imperio, con indecoro della Ecclesiastica autorità: che essendo tutta l' Europa in armi, per cui S. Santità era stata consigliata a fare una dimostranza di Milizie, poteano screditarsi le censure, come provenienti da secondi fini; e finalmente, conchiude il Vicerè, ch' egli siccome ha avuto sempre, ed ha l' onore di vantaggiare gl' interessi del suo Sovrano, così non riconosce nell' animo suo cosa maggiore di concorrere all' impegno della gloria di Dio, ed alle convenienze del suo Vicario; onde spera, che S. B. rimarrà sincerata della sua retta intenzione di adempiere gli obblighi di Dio, della S. Sede, non che quelli del suo Monarca.

citato da Vicat (a), furono così detti a *stando*, perchè doveano stare alla guardia de' Carcerati, o pure perchè somministravano a' carcerati lo strame, e vitto; indi si appellarono Commentariensi (b), per lo registro, che faceano ne' libri dell' ufizio, detti Commentarj de' nomi de' Carcerati, del delitto, età, e giorno della carcerazione. Nota lo stesso Gotofredo, che dopo Costantino non si fa più menzione degli Statori, ma in di loro vece entrarono i Commentariensi, i quali ebbero altra incumbenza (c).

Per conservare la pudicizia, le stesse leggi hanno ordinata la distinzione delle Carceri delle Donne da quelle degli Uomini (d), hanno parlato degli obblighi de' Carcerieri, per difetto degli Uffiziali minori, della mancanza nell' Uffizio, e della pena (e). Cajo interpretando le leggi Decemvirali discorre degli alimenti de' Carcerati (f). Cosicchè possono queste, ed altre correlative leggi servire, quand'occorre adempiere su questa materia l' Uffizio di Giureconsulto, o di Giudice. Improprio poi è il denominarsi *Captivi* i Carcerati, quando quelli nelle nostre leggi sono i prigionieri di Guerra, come dal titolo *de captivis, & postliminio reversis*. E' una gran disgrazia! I nostri Forensi nemici della purità della lingua latina, ambiscono poi con errori troppo grossolani

va-

(a) *Lex Jurid. v. Stratores.*(b) *L. 4. Cod. de Custod. reor.*(c) *Edict. Just. 13. cap. 12. 17. 23. l. 45. §. 5. D. de Jur. Fisc. l. 2. Cod. ad leg. Jul. de amb.*(d) *L. 2. C. eod.*(e) *L. 4. 5. 8. Cod. eod.*(f) *L. 234. §. 1. D. de verbor. signif.*

vàlersene nelle occasioni . L' Iscrizione adunque del presente titolo sarebbe stata più propria *de officio eorum, qui carcerum Custodia præficiuntur, & de Carceribus mancipatis*, come in parte osservò il nostro Rapolla (a).

P R A M M A T I C H E .

SI conferma la Costituzione *Castellani*, & *servientes*, colla quale il Re Guglielmo ordina non doverfi pagar cos' alcuna da' Carcerati, quando non pernottano nelle Carceri, e quando pernottano, si ordina il pagamento di mezzo tarì (b). Il Carcere della G. C. non si dà in fitto (c). I delitti, che si commettono dentro le carceri, si stimano più gravi, ondè que' Carcerati, che assaltano, o offendono alcuno con armi, o senza, i Fautori, Autori, Complici, e Consultori si soggettano alle pene stabilite, non intendendosi derogare le pene dovute per altre leggi (d). Si proibisce a' Carcerati creare tra loro il Priore, ed esigere cosa alcuna, per qualsivoglia pretesto, anche per l'olio della lampada (e). Si stabiliscono due libbre di pane di once ventiquattro al giorno, per ciascun Carcerato povero, quando prima ne aveano dodici; non ostante che si diminuisca, o si accresca il prezzo del pane (f). I Carcerati tanto civili, che criminali dipendenti dal S. C., o dalla Vicaria si portano nelle Carceri di questa (g). I Carcerati non

K 4

pos.

(a) *L. 1. lib. 4. cap. 7.*(b) *Pramm. 1.*(c) *Pramm. 2.*(d) *Pramm. 3.*(e) *Pramm. 4.*(f) *Pramm. 5. 8.*(g) *Pramm. 6. 18.*

possono uscire nella prima Camera delle Carceri, ch'è per sino alla porta del Cancellò di legno, se non quando debbono stipulare qualche scrittura, trattare co' loro Avvocati, o esaminarsi (a). I Medici, e Chirurghi destinati con salario dal Fisco alla cura de' Carcerati infermi non ardiscano farsi da' medesimi pagare (b). Si vieta a' Carcerati così Civili, che Criminali tener corregge, o sieno stringitori ferrati, ma debbano essere colla sola fibbia alla punta, per potersi cingere (c). Prima di abilitarsi i debitori del Fisco, come infermi, dee sentirsi il di lui Avvocato (d). Nell' infermeria non possono starci altri, che infermi, e convalescenti, tutto che di questi non ve ne sieno, e si ordina farvisi le porte necessarie (e).

Si vieta a' Carcerati tenere qualunque sorta di armi o addosso, o nelle casse (f). I Capitani, Caporali, o altri portano *vesto tramite* i Carcerati nelle carceri della Vicaria, con farli registrare dallo Scrivano nel libro de' non scritti, perchè nella visita si possano disbrigare di giustizia, intesi il Capitano, e lo Scrivano, il quale è stato di ronda, senza di cui non si può girare la notte (g). Il Carceriere, i fittuarj de' letti, ed altri non esigono che tornesi sei la notte, per ciascun dormiente, e pagano ogni mese ducati venticinque al Fisco, dovendosi con tal somma mantenere la Congregazione del Carmine per le opere pie de' Carcerati (h). Nelle carceri non vi dee essere Ar-

ren-

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| (a) <i>Pramm. 7.</i> | (b) <i>Pramm. 9.</i> |
| (c) <i>Pramm. 10.</i> | (d) <i>Pramm. 11.</i> |
| (e) <i>Pramm. 12. 13.</i> | (f) <i>Pramm. 14.</i> |
| (g) <i>Pramm. 15.</i> | (h) <i>Pramm. 16.</i> |

rendamento da giuoco, nè si può giuocare a giuochi proibiti: Con rigore si gastigano i bestemmiatori, e giuratori scandalosi. I Carcerieri minori debbono essere persone dabbene, e non inquisiti, a soddisfazione del Reggente, e del Fiscale: Si eleggono *gratis*, con dare la pleggeria, nè per questo sono difobbligati i maggiori, che li nominano. Si separano le carceri de' laici da quelle de' Clerici: lo Scrivano del libro, ed il Carceriere fanno la visita ogni notte: Nelle carceri de' Nobili non si ammettono altri: I ragazzi debbono stare ne' luoghi loro assegnati: I Carcerieri rivelano al Reggente gl' inconvenienti: I condannati a morte, ed in galea debbono stare ne' criminali colle manette: Il Maggiordomo del carcere ha la cura di tenerlo pulito: Altre provvidenze si danno circa l'Infermeria, assistenza de' Medici, elezione di un Pratico, Spezieria, cura del Guardaroba, i convalescenti, visita de' Ministri nel carcere, conto, che dee dare la Congregazione degli Scrivani al Padre Spirituale, e circa l'assistenza a' moribondi e sepoltura: Per la Casa della penitenza si fanno altri provvedimenti: Alle Donne condannate si tagliano i capelli: Si fanno vestire veste di lana; non parlano con alcuno; e si visitano dal Ministro (a).

La cassa del portello di grana tredici, e cavalli quattro, e la proibizione di altri diritti, come di cattura, per l'olio della lampada, militano anche a favore de' carcerati per ordine de' Ministri Delegati, e di tutti indistintamente (b). Si rinnovano gl' istessi ordini, con farsi descrivere in
mar-

(a) *Pramm.* 17. (b) *Pramm.* 19.

marmo, e situarsi in tutte le carceri (a). Si proibiscono le carceri criminali oscure, e sotterranee: queste debbono avere almeno qualche lume ingrediente: I Carcerieri debbono a loro spese tenere lettiere, o tavolati due palmi alti da terra per li poveri, che non hanno materassi (b).

Ma il Re Cattolico coll' ultima Prammatica ha date molte altre provvidenze ad istanza del Monte della Misericordia in sollievo de' poveri carcerati. Si confermano le leggi antecedenti: le grana tre, che si pagano da ciascuna persona in ogni notte per lo letto s'intendono per lo letto fornito di ogni comodo tanto di està, che d'inverno, e se il letto è capace di due persone si paga per due: I poveri pagano tornesi tre per lo solo strappontino. I carcerati possono far entrare il proprio letto senza pagamento alcuno: Se chieggono qualche stanza separata, o luogo più comodo, si convengono col Carceriere, purchè non si eccede il giusto, e ragionevole. I carcerati per cagion de' debiti, uscendo nello stesso giorno, anche se uscissero le prime ore della notte, non pagano cosa alcuna: Si fanno i tavolati per far dormire i poveri: I debitori, che chieggono gli alimenti prima di passare i quaranta giorni da che furono carcerati, debbono essi provare la povertà; ma passato questo termine va a carico de' creditori provare la non indigenza di quelli, con somministrare fra tanto gli alimenti: I carcerati, che si transigono co' loro creditori per mezzo della visita del Sacro Monte, cioè di elemosina, non pagano le pene, e le catture, restando salve le ragioni al Fisco, qualora si scopriffe, che i debitori
con

(a) *Pramm.* 20. (b) *Pramm.* 21.

con frode avessero occultati, i beni : Queste providenze si debbono osservare in tutte le carceri di Napoli, niuno eccettuato. Si chiudono i Tribunali disapprovati, e sulle porte de' permessi si fabbrica una lapidetta con segno dell' approvazione : Finalmente, per togliere a' Carcerieri ogni pretesto di estorsione, si tassano i fitti di ciascun carcere di Napoli, precedente giudizio de' Periti (a).

De Cauponis

DELLE TAVERNE.

TITOLO XXXVII.

ARGOMENTO.

LE Osterie, Taverne, Casini &c. debbono tenersi in pubblico, e descriversi ne' Cartelloni, non ostante qualsivoglia licenza &c.

L'Oggetto del presente titolo è la proibizione delle Taverne dette anche Casini. Fra gli altri impieghi, che in Roma aveano gli Edili, vi era la giurisdizione sopra le Osterie, luoghi, dove si vende il vino, ed altri commestibili, le quali se da una parte sono utili per lo comodo de' Cittadini, così per l'abuso, che gli Uomini ingordi, e sfaccendati ne fanno, sono perniciosi allo Stato. Motivo per cui nelle nostre Prammatiche si ordina la moderazione, come si vedrà dal rapporto di esse.

PRAM.

(a) *Pramm.* 22.

P R A M M A T I C H E .

NELLA Città di Napoli quei , che vogliono aprire le Osterie , sono obbligati tenerle in pubblico , e farle descrivere ne' Cartelloni . Ma in tempo del Re Cattolico , di cui sono le due leggi di questo titolo , s'introdussero alcune specie di Osterie chiamate Casini , dove si mangiava e beeva , e per conseguenza , a riserva della pura denominazione estrinfeca , erano Taverne , e perciò soggette alle leggi Tabernarie . Sul riflesso degl' inconvenienti , che ne nasceano , si proibiscono , e s' impone la pena agli Osti , a quei , che si ritrovano infrangenti mangiando , e beendo , ed a' Padroni delle Case , quando non lo rivelano al Reggente , avuta però la notizia , che il fittuario fa delle Case un tal uso (a) . Non ostante la legge , si contravveniva sul pretesto della licenza ottenuta dal fittuario dell' Arrendamento del vino a minuto ; onde si ordina la dismissione di tai luoghi , senza tenerfi conto delle licenze : Si conferma la legge antecedente , e si dà l'arbitrio alla G. C. di mutare la pena personale in pecuniaria , a misura della qualità de' rei ; s' incarica a' fittuarj dell' Arrendamento dar la notizia di tutte le pubbliche Osterie , e de' luoghi , dove sono situate anche quando si chiudesse , o si mutasse qualcuna , ed agli Osti di tenere i soliti segni di essere le Taverne dell' Arrendamento . Gli Scrivani incorrono nella pena della privazion dell' impiego , non rivelando i Casini aperti ne' loro quartieri (b) .

De

(a) *Pramm.* 1.(b) *Pramm.* 2.

De causis decidendis

DELLA DECISIONE DELLE CAUSE .

T I T O L O XXXVIII.

A R G O M E N T O .

SI danno alcune regole a' Ministri per non pubblicare i voti , e quando non possano votare . Le cause sommarie si tolgono al Presidente , e si rimettono al Reggente : Che dee farsi nella parità de' voti : e quando non ostante l'assenza di uno de' Giudici si decide la causa . Si stabilisce il tempo , e la maniera di parlare in Ruota : Si osservano alcuni regolamenti per li Mastridatti del Consiglio , e per la liquidazione de' fatti : Gli Avvocati nel parlare , e scrivere , usino ogni modestia , ed appongano nelle allegazioni il nome , e cognome : Si stabilisce il tempo di decidersi le cause dopo parlate in Ruota , anche quando sopravvengono nuovi Ministri &c.

Come le determinazioni de' Magistrati sono nella Repubblica le azioni le più serie , onde hanno una volta termine i litigj , le Leggi non hanno lasciata a' Giudici la libertà del come preferirle , ma ne hanno stabilita la norma . Non trascurando il nostro metodo , diciamo qualche cosa in riguardo a' Romani . Per le leggi di costoro , le decisioni de' Magistrati doveansi pubblicare nel luogo determinato , e conveniente al decoro della

Ma.

Magistratura, e come si spiega il Giurisperito (a). Era proibito farle di notte (b), derivando ciò forse della legge delle XII. Tavole *solis occasus suprema tempestas esto*, cioè il tramontar del Sole, è l'ultima ora della cognizione del Pretore. Presso noi però cominciatali a decidere qualche causa, anche che sopravviene la notte, questa non impedisce il proseguimento, e termine della causa. La ragion della nuova pratica, sono stati i maneggi, che si faceano presso que' Giudici, i quali aveano di già pubblicati i loro sentimenti, perchè nella nuova sessione gli avessero mutati. I Giudici doveano davanti i litiganti essi stessi legger la sentenza, secondo la legge prima *Cod. de sententiis ex periculo recitandis*, come legge Gotofredo, e non *breviculo*. Il pericolo era una specie di minuita. Gl' Illustri poteano recitarle per mezzo de' loro Uffiziali. Oggi presso noi, ed anche in Olanda, al dir di Vinnio (c), gli Attuarj di qualunque Giudice adempiscono questa parte, dond' è nata, secondo la congettura di Rapolla (d), la formola *lecta lata*, che si suole apporre a piè delle sentenze, e la formalità, che si suole praticare in certi tempi dell' anno nel S. R. C., e si dice *lettura di sentenze*, giacchè ogni volta, che si profersiscono, non si leggono nella forma prescritta dal diritto Romano,

I vo.

(a) *L. penult. D. de just., & jur. ubicumque Prator, salva Majestate Imperii sui, salvoque mora majorum jus dicere constituit.*

(b) *L. 2. §. 31. D. de orig. jur.*

(c) *Partit. lib. 4. cap. 44.*

(d) *Comment. jur. Neap. p. 1. lib. 3. cap. 5. n. 6.*

I voti de' Senatori erano eguali di autorità nel Senato, e tra' Giureconsulti. Si considerava il numero, non già la lor dignità (a). Così oggi non si pesano i voti, ma si misurano, e la sentenza si profferisce a favor di quel litigante, che tiene maggior numero di voti, sebbene il contrario sentimento si conosca più alla Giustizia uniforme (b). Legge antica de' Romani era, *quod eorum judicum major pars judicavit, id jus, ratumque esto*, di cui fa menzione Celio presso Cicero (c). Sarebbe in verità molto pericoloso, e di poco decoro de' Magistrati mettere in esame la loro erudizione, e la loro dignità, come si fa delle ragioni de' litiganti. Quando nel giudicare vi era parità di voti, se la causa trattavasi nel Tribunale Centumvirale, quel sentimento era preferito, ch' era più clemente, o favoriva la dote, la libertà, il debitore, il reo &c. (d), ma se l'affare decideasi da' Giudici pedanei, come questi davansi dal Pretore, a cui appartenea l'esecuzione della sentenza, il medesimo potea dirimere la parità (e). Così Cujacio concilia le due leggi, ed allega la ragion della differenza, perchè i Giudici Centumvirali aveano giurisdizione, che non avevano i pedanei. Da questo sistema si sono allontanate alcune Nazioni, come il nostro Regno, dove nelle parità de' voti si aggiungono altri Ministri per dirimerla. E' tempo di passare alle

PRAM-

(a) L. 18. D. de in jus vocand. princ. instit. de hereditib. instit.

(b) L. quod major. 19. D. ad Munic. l. 160. §. resertur D. de regul. jur.

(c) Lib. 8. Epist. 8.

(d) L. inter pares 38. D. de re judic.

(e) L. duo Judices D. eod.

P R A M M A T I C H E .

I Ministri prima di votare non spieghino i loro voti, nè con parole, nè con segni, nè in qualunque maniera, onde si possa vedere dove inclinano: Non trattino con altri Uffiziali delle cause nè *in facto*, nè *in jure*, se non nel Tribunale all'ora solita, nè pubblicino i voti anche a' Magistrati maggiori, eccetto che al Principe: Si conferma la pratica, che il Ministro proceda in tutte le cause del suo Antecessore: I Giudici si astengano di decidere, ed intervenire nelle cause, dove è Avvocato il Figliuolo, o Fratello *utrinque*, *vel ex altero latere*, Congiunto, Consobriano, Cognato, Zio, Nipote, o Genero di essi, nè questi possono segretamente avvocare: Il Presidente del Consiglio non tratta le cause Sommarie, lasciandole alla cognizione del Reggente, ed a' Giudici della Vicaria: Nelle decisioni definitive delle cause, quando vi è parità di voti, si riferisce al Principe, togliendosi l'abuso, che il Presidente decida la parità; negl'incidenti poi si chiama altro Consigliere per dirimerla (a). Nella Prammatica IV. §. XIII. erafi determinato, che se il Giudice, il quale era intervenuto nella relazione della causa, fosse stato in tempo della decisione impedito, dovea mandare il suo voto scritto. Qui si rivoca, e si vuole, che non ostante l'assenza, si abbia a decidere con Giudici in numero opportuno, cioè non meno di tre, a riserva di quelle cause, che richieggono numero maggiore; ma se l'impedimento fosse di otto

(a) *Pramm. I.*

to giorni al più, ad istanza delle parti si dee aspettare (a). S'incarica a' Capi-Ruota determinare quali cause si debbano parlare in Ruota, e il tempo della parlata, purchè non passa due giorni, e quali decidersi con semplice informo in casa, dove lo Scrivano fa il notamento delle ragioni delle parti, per proporsi dal Commissario in Ruota (b).

Per lo buon regolamento delle cause il Presidente Solanes fa il presente editto. I Mastridatti non ricevano le suppliche viziate, e non firmate dal Dottore con carattere intelligibile: La supplica dee contenere la verità, e non contenedola, si riferisce al Presidente, per esigersi la pena. I Procuratori ritengono i processi per quattro giorni, quando sono meno di carte cento, e quando son più, per otto; e dovendoli restituire colla guardia, la spesa va a loro carico. Gli Scrivani non tengono i depositi, ma i soli Mastridatti, con fedipero di deposito: Non s'inferiscano nell'esazioni didanari, o altri effetti delle cause; Non vadano a provvedere, se nelle istanze non vi è la presentatedel Mastridatti: Le cause introdotte nel S. C., e che di loro natura gli spettano, non possono attitarsi da' Mastridatti assanti davanti qualsivoglia Giudice Delegato, o da arbitri: I sei Scrivani delle Banche ordinarj, e i due chiamati Attitanti, possono solamente attitare le cause: Non si fa la contrasupplicata, se non si presenta la Procura dell'Attore: Le suppliche originali delle cause di appellatione non si consegnano alle parti, nè si ricevono dagli Scrivani, se non nell'istesso giorno.

Tom. I.

L.

o nel

(a) *Pramm.* 2.(b) *Pramm.* 3.

• nel seguente da che sono state decretate: Gli Scrivani debbono cucire ne' processi le scritture, e tanto essi, quanto i Mastridatti debbono assistere mentre si regge il Consiglio: Non si ricevono le scritture, se non da' Procuratori approvati, e matricolati colla fede del Segretario: Le relate si fanno da' quattordici Portieri ordinarj, e le notificazioni si fanno da essi, e non da' sostituti: Oltre alle pene, si dichiarano nulli gli atti.

Bellissima è la pratica, che in appresso s' inculca, in seguito di altri antecedenti ordini: Quando nella causa è stato dato termine, e si fa la conclusione *cum termino dierum duorum ad acta perconcordandum*, vi si aggiugne, *Et ad concordandum in factis*: Lo Scrivano fra due giorni, avvistate le parti, in casa del Commissario, fa l' appuramento de' fatti, e mancando le parti, lo fa col Ministro, dovendolo finire fra sei giorni: Nell' appuramento si descrive il fondamento dell' azione, la legittimazione dell' Attore, e del Reo, le pruove fatte dall' una, e dall' altra parte, si notano i dubbj in fatto, e in legge, e si firma dal Commissario, dallo Scrivano, e dalle parti, se vi sono intervenute: Terminato ciò si spedisce la monizione *pro expeditione causa*, e gli Avvocati, senz' altro avviso, informano il Ministro, per proporre con ogni prestezza la causa: Questa quando si parla, gli Avvocati debbono usare ogni modestia verso de' Ministri, non che degli Avvocati contrarj, e così osservare nello scrivere; e perciò alle allegazioni pongono il loro nome, e cognome: Il Presidente, e il Capo-Ruota badano, che gli Avvocati non si divaghino fuori del proposito, a' quali nelle sole cause gravissime, ed intricatissime è per-

permesso parlare una sola mattina per l'attore, ed un'altra per lo reo: Parlata la causa, si decide, o immediatamente, o fra pochi giorni non più di otto, non ostante qualunque opposizione delle parti, che volessero informare, o allegare di vantaggio (a). Proposta la causa, e riferita dal Commissario, sopravvenendo nella Ruota nuovi Ministri prima forse impediti, o dandosi Ministri aggiunti, questi debbono intervenire nello stesso stato, in cui si ritrova la causa, con continuarli dagli Avvocati a parlare, restando il campo a' difensori, fra quel tempo che si darà loro, di poter informare i nuovi Ministri (b).

De Censibus

DE' CENSI.

TITOL O XXXIX.

A R G O M E N T O.

SI giustifica il contratto del Censo con alcune condizioni, e si privilegia la sua esecuzione: I censi vitalizj si moderano, e così quelli fatti colle Università, e Regio Fisco.

IL titolo della compilazione di Giustiniano de Censibus, non corrisponde affatto al presente. Ivi si contiene la descrizione de' Cittadini, e de' beni a ciascuno spettanti, a misura de' quali si

L 2

pa.

(a) Pramm. 41

(b) † Pramm. 52

pagavano i pubblici pesi, che oggi diciamo Catasti, di cui abbiamo parlato nel titolo XII. In questo si discorre del contratto del Censo incognito affatto alla Giurisprudenza Romana. Han creduto certuni Eretici doverli l'origine di tal contratto alla malizia de' Romani Pontefici, per paliare così l'usura proibita da Gesù-Cristo nel suo Vangelo, stimando un tal contratto un vero mutuo. Ma volendosene considerare le circostanze, e le limitazioni, ognuno si accorgerà essere una manifesta mentita l'opinione degli Scrittori poco bene affetti a' Pontefici. Il contratto di censo adunque non è altro, che compra, e vendita de' frutti annui di qualche frugifero podere, per un determinato prezzo, obbligandosi il venditore in vece de' frutti dare al compratore l'equivalente in danajo. Si legga il trattato *de Censibus* del nostro dottissimo Domenico Aulifio, il migliore, a mio credere, di quanti ne ha dato alla luce, a cagion dell'utilità, che ne riceve il Foro. Ivi si vede la difesa della giustizia del contratto, non meno che i sodi principj per l'esame de' casi pratici, il che non poteasi sperare da' nostri Scrittori, i quali han compilate le loro fatiche co' pregiudizj del Foro, senz' alzar la mente alle vere regole dell'arte.

P R A M M A T I C H E.

IL Sommo Pontefice Niccolò V. con sua Bolla del 1451. chiama questo contratto di compra, e vendita, *consualium*, e lo dichiara lecito, col patto però di ricomprare collo stesso prezzo, purchè il censo, o sia l'annualità non passi il dieci per

per cento: La Bolla si accetta dal nostro Re Alfonso di Aragona, e s' inferisce per intero nella Prammatica; la quale soggiugne, che tali contratti, o sieno stromenti, per riguardo dell'esecuzione, ed eccezioni si abbiano da considerare come sentenze passate in cosa giudicata, non solamente contra de' debitori principali, e de' loro mallevadori, ma ancora contra chiunque possiede la roba specialmente ipotecata, senza neppure discutersi il principale debitore: Si accordano altri privilegj, cioè: l'esecuzione non si può impedire, per l'eccezioni di falsità, nullità, e di qualunque altra, a riserva dell'eccezione del pagamento fatto prima dell'arresto della persona, e dell'esecuzione sopra la cosa, purchè costi da autentico documento. Se non ostante l'allegato pagamento si ordina dal Giudice *procedi ad ulteriora*, l'appellante non si sente di vantaggio, restando salve le ragioni alle parti circa le altre eccezioni *in alio judicio*: Le pensioni non possono sequestrarsi, se il creditore non esibisce contra il debitore di quelle lo stromento autentico di credito; nè confiscarsi per qualunque delitto, eccetto quello di lesa Maestà: Non pagandosi le pensioni ne' tempi convenuti, giammai i fondi obbligati s'intendono caduti in commesso (a).

I censi vitalizj, che prima si pagavano fino al diciotto per cento, si riducono al quattordici, e si ordinano le pene contra de' venditori, compratori, e Notai, che stipulano altrimenti le cautele (b). I debitori rendenti, e censuarj perpetui de' luoghi Pii, come ancora de' secolari pagano i

L. 3

censi

(a) *Pramm. 1.*(b) *Pramm. 2.*

cenfi nel dì primo di Maggio di ciascun anno (a). Le vendite di annue entrate fatte tanto dalle Università, quanto dal Fisco sopra il Patrimonio Reale più del sette per cento, si riducono *ipso jure* al sette, e le vendite in vita, o *ad extinguendum* fra certo tempo, al dieci (b). Per la Prammatica XVIII. *de Administratione Universitatum*, i cenfi delle Università si sono ridotti al cinque: Si dà la libertà al S. R. C., senz'attendere la sopraddetta Regia Prammatica, di procedere per li cenfi vitalizj a suo arbitrio, avendo riguardo alla qualità della cosa venduta, al pericolo, alla tarda, e sollecita esazione, alla complessione, età, e salute del Venditore, alla consuetudine del luogo, alla condizione de' contraenti, al vero motivo, e necessità di contrarre, come anche alla qualità de' corpi obbligati. Si ordina di più, che in tali casi, prima di pubblicarsi il decreto, se ne faccia relazione al Sovrano (c).

De Cessione bonorum

DELLA CESSIONE DE' BENI.

TITOL O XL.

ARGOMENTO.

PEr quali debiti, consideratosi anche il tempo della contrattazione, non ha luogo la cessione: che dee preventivamente farsi per ottenerla? Si abolisce
la

(a) Pramm. 3. 4.

(b) Pramm. 5.

(c) Pramm. 6.

la pratica ignominiosa, e si forma la colonna, per far l'atto: Si parla delle pene dovute a' Mercanti, che fraudolentemente falliscono, ed a quei, che nascondano i beni, e le scritture de' medesimi, e stabiliscono le pruove del delitto.

LA legge Decemvirale, che permetteva a' creditori fare in pezzi il debitore impotente, e prenderli ognuno la sua rata, detestata da Favorino Filosofo, e difesa dal Giureconsulto Cecilio presso Aulo-Gellio nelle sue Notti Attiche (a), è stata diversamente interpretata. Il Gravina vuole, che nelle XII. Tavole veramente si parlasse dello squarciamento della persona del debitore, e che la legge si fosse fatta, come si dice, *ad terrorem*, da che vedendo i Cittadini una pena cotanto grave, astenuti si fossero di caricarsi di debiti più delle proprie sostanze (b). Per contrario Cornelio Binckerfocchio illustre Presidente di Olanda sostiene la Sezione intimata de' Decemviri, come una pubblica vendita *sub hasta* del debitore (c). Se non sappiamo con certezza il preciso del letterario litigio, oggi poco importa. Passiamo adunque alle notizie più importanti.

Da che s'incivilirono i Romani, si mitigò il rigore dell'antica legge, ed i Pretori in vece della barbara Sezione del corpo introdussero quella de' beni, con vendergli, e ripartirgli a' creditori, restando i poveri debitori, per questo verso infami

L 4

mi

(a) *Lib. 20. cap. 1. Tertull. Apolog. cap. 4.*(b) *De jur. nat., & Gent. c. 72. cum Mase.*(c) *L. 3. observ. 3.*

mi. Ma la legge Giulia inventò a pro de' debitori un altro rimedio, per liberarsi dal carcere, dall'infamia, e molestia de' creditori, cioè la cessione de' beni in beneficio de' medesimi (a). Si abolirono pur anche le solennità delle parole, in fare la cessione, e si dichiarò bastare qualunque espressione *in omni cessione sufficit voluntatis sola professio* (b). Potendo poi il debitore *re integra*, cioè prima della effettiva cessione pentirsene (c), perciò presso varie nazioni si sono introdotti i modi solenni, affinchè il debitore non abbia la libertà di retrocedere. Perezio nel suo Comentario ci dice quelli della Francia, de' Paesi bassi, e per la Spagna si rimette a Covarruvia. Noi anche abbiamo i nostri, come si rileverà dalle Prammatiche. L'azione però colla cessione non si estingue, ma si sospende; onde venendo i debitori a miglior fortuna son tenuti alla soddisfazione, *deducto ne egent* (d). Lo stesso Perezio va proponendo varie questioni, che hanno in mira la perfetta intelligenza del nostro titolo, cioè, se meritano il privilegio coloro, che contraggono debiti con animo di far la cessione, e di fraudare i creditori: quei che vivendo da scialacquatori, dissipano il proprio patrimonio, quei che niegano il debito ec. rimettendo il tutto alla religion del Giudice.

Oltre al privilegio della cessione, le Leggi considerando, che un breve tempo non possa recare

(a) *L. fin. C. qui bonis ced. Grav. de legib. cap. 70.*

(b) *L. 4. C. eod.*

(c) *L. 2. C. eod.*

(d) *L. pen. C. eod.*

care un gran pregiudizio a' creditori, hanno introdotto a favore de' debitori altro confimile beneficio, ed è il rescritto del Principe, con cui si accorda loro la dilazione, chiamata anche *moratoria prescriptio* a pagare i debiti (a). Nè si accorda, se non quando il debitore dà il Fidejussore (b). Abbiamo anche la dilazione, che da' creditori si concede, accennata nel diritto Romano (c). Ecco quello che poteva dirsi per introduzione al presente titolo, dove si parla della cessione de' beni, e della moratoria, come si vedrà dalle

P R A M M A T I C H E .

LE moratorie, e cessione de' beni non giova-
no a' debitori, che tengono in affitto, o a censo robe de' Cittadini Napoletani tanto fuori, quanto dentro la Città (d). Non vale il beneficio per li debiti contratti dentro l'anno, dal dì della decretazione (e). Quei, che chieggono il beneficio, debbono cedere nella G. C. a' Creditori tutt' i beni, e confessare il vero debito: Nell'atto della cessione, intesi tutt' i creditori, deesi pubblicare *voce preconis* il nome del cedente; indi il debitore dee salire sopra la colonnetta alta palmi tre da situarsi nella Vicaria, e dire con alta, ed intelligibile voce, ch' egli cede i suoi beni, abbandonandosi la maniera ignominiosa niente conveniente all'

(a) *L. ult. d. tit. qui bonis cedere possunt: l. 2. C. de precib. Imperat. offer.*

(b) *L. 4. C. eod.*

(c) *Dict. l. ult.*

(d) *Pramm. 1.*

(e) *Pramm. 2.*

all'onestà, praticata per lo passato, e non facendosi così l'atto, si dichiara nullo (a). Quei, che fanno la cessione portano la berretta, o sia cappello co' bambagini intorno apparenti verdi in croce sopra di esso, e quei, che sono condannati in galea, o ad altre pene per furti, usciti portano il cappello turchino (b).

Quando alcuni carcerati per debiti delle Regie Udienze faranno cessione de' beni non si possono trattener nelle carceri per causa del debito, che dovestero alla Corte per lo pane, che hanno avuto o per le spese dell'infermerie stante la loro notoria povertà, ed impotenza (c). I Negozianti, che fraudolentemente falliscono, incorrono nelle pene stabilite dalle Prammatiche prima, e quarta *de Nammulariis*, cioè di morte naturale, da fuorgiudicarsi; non comparendo però fra sei giorni, dopo il fallimento. Questo termine poi si restringe a quattro giorni, scorsi i quali, e non comparendo si abbiano a fuorgiudicare: Dopo il fallimento s'impongono anche le pene a quei, che tengono nascosti i beni de' falliti, o in qualunque maniera a' medesimi spettano, o li trasportano da un luogo all'altro, ed a quei, che con pubbliche o private scritture se ne dichiarano creditori, quando realmente tali non sono: Per la frode basta, che si pruova per congetture, e verisimili argomenti, che muovono gli animi de' Giudici a così credere: In fine si proibisce poterli a' falliti concedere moratorie, salvaguardie, o dilazione alcuna (d).

De

- (a) *Pramm.* 3. (b) *Pramm.* 4. 5.
 (c) *Pramm.* 10. §. 7. *de Offic. Judic.*
 (d) *Pramm.* 6.

De Chirurgis, & Barbitonsoribus

DE' CHIRURGI, E BARBIERI.

TITOLO XLI.

ARGOMENTO.

I Medici, e Chirurghi debbono rivelare a' Giudici le ferite, che medicano.

Affinchè i delitti non restino impuniti, in varj luoghi si sono fatti statuti, che i Chirurghi, e Barbieri abbiano da denunciare a' Magistrati le ferite, ch' essi medicano, secondo la testimonianza del Farinacio (a), e del Mattei (b), il quale dice, che lo statuto di Utrecht obbliga i Chirurghi non meno, che gli Osti a denunciare le risse, che sogliono accadere nelle Taverne. Il medesimo Autore approvando la dottrina di Cujacio vuole per rei di prevaricazione quei, che son tenuti, e non rivelano i delitti, includendovi i Chirurghi, giacchè la prevaricazione non è altra, che una collusione dell' Accusatore, o del Nunziatore col Reo. Le nostre Prammatiche parlano dell' obbligo de' Chirurghi della Capitale: ma come la ragione è universale, quei del Regno giustamente han creduto esservi compresi, siccome ho sperimentato nel corso del mio impiego; onde non

OC-

(a) *De inquis.* 4. n. 17.(b) *De Crim. lib.* 47. tit. 9. n. 5. in fin.

occorreva all' Autore delle note sul Mattei dire ,
che le Prammatiche parlavano di tutt' i Professori.

P R A M M A T I C H E .

OGni Medico, Chirurgo, Barbiere, o altri, che curano in Napoli le ferite, tanto se farà il primo a medicare, quanto se si ritroverà il ferito medicato da altri prima, dee partecipare al Reggente le persone ferite, la qualità della ferita, ed il luogo, ove abitano. Come ancora vi son tenuti quei, che tengono il ferito nella loro casa, sotto pena di once 50., ed altra arbitraria (a). S'impone l'istesso obbligo a' Chirurghi, che medicano i feriti negli Ospedali di Napoli (b).

*De citationibus, edictis, aliisque rescriptis tam
in Regno, quam extra Regnum*

DELLE CITAZIONI, EDITTI, ED ALTRI
RESCRITTI TANTO IN REGNO,
CHE FUORI DI ESSO.

T I T O L O XLII.

A R G O M E N T O .

SI vieta la notificazione degli ordini, e provvisio-
ni de' Principi esteri, senza il Regio beneflaci-
to: La relazione della notifica si scrive in piedi del-
la citazione, che dee firmarsi dal Giudice: S'incul-
ca a' Mastri datti delle Udienze il mandare la nota
de'.

(a) *Pramm. 1.*

(b) *Pramm. 2.*

de' contumaci. Per fare alcune citazioni gli Aguzzini debbono saper scrivere: S' inibisce la spedizione delle provvisioni, senza inserirvisi il Privilegio &c.

IN questo titolo si parla dell' osservanza degli ordini non meno delle Potenze straniere, e de' Magistrati, che delle citazioni de' nostri Ministri. I Confini dell' Imperio Romano erano troppo vasti, onde non era così facile, che si avessero da eseguire gli ordini di altri Potentati. Ma egli è ragionevole, che alle provvisioni di chi non ha giurisdizione nel luogo, ove si vogliono eseguire, non si ubbidisca. Possiamo benissimo valerci delle leggi Romane *extra territorium impune non paretur* (a), sebbene si parla ivi de' Magistrati soggetti allo stesso Principe.

Per conto poi dell' esecuzione in Regno de' Rescritti, Bolle, e di altre Provvisioni di Roma, per cui le nostre Prammatiche vogliono, che vi debba precedere il Placito Regio, con sommo impegno han preteso i Sommi Pontefici doverli indipendentemente dal Sovrano eseguire, e per contrario con pari zelo, e costanza si sono i nostri Principi opposti. Il Vicerè Duca di Alcalà è stato quello, che ricevendo per parte della Corte di Roma le maggiori opposizioni, ha mostrato corrispondente petto in difendere questa, pel Principato preziosa Regalia, cosicchè quella Corte conoscendo finalmente la ragione ha soprasseduto di promuovere ulteriore pretensione. E come poteva essere esente da una tal legge, quando oltre
della

(a) *L. ult. de jurisd. l. a Div. Pio 15. §. 1. de re judic.*

della ragion del Principato, che stringe ogni Sovrano a vedere preventivamente cosa contengono gli ordini, che si vogliono nel suo Stato eseguire, gl'Imperadori Costantino (a), e Zenone (b) non vollero, che da' Giudici si desse esecuzione a' loro rescritti, ove la verità si fosse nella supplica taciuta? E lo stesso Pontefice Alessandro III. peritissimo del diritto, incarica a' Vescovi di sospendere l'osservanza de' rescritti della Sede Apostolica *ubi rationabilis causa pretenditur* (c). In fatti a' Superiori lontani possono essere ignote tante cause così pubbliche, come private, per cui, sapendosi, non si farebbero quelle provvisioni spedite. Oltre a queste, ed altre ragioni, che giustificano il titolo della regalia, i nostri Sovrani al pari degli altri ne possono mostrare il possesso, la cui Storia si tesse dal Chioccarelli, e più distintamente dall'Autore della Storia Civile. Il Van-Espen ne ha fatto un trattato *de placito Regio*, il quale per riguardo di questo Regno cita una delle nostre Prammatiche, ed adduce altri documenti. Nè coll' *exequatur* si offende punto l'autorità Ecclesiastica, mentre il suo scopo ha in mira il semplice fatto. Eccoci intanto alle

P R A M M A T I C H E.

Non si possono notificare in modo alcuno lettere, o qual si vogliono altri ordini a persone dimoranti in Napoli, non che in altra parte del Regno, spediti dagli Uffiziali, e Padroni d'altri

(a) L. 4. C. *si contra jus, vel &c.*

(b) L. 7. C. *de divers. rescript.*

(c) *Capit. 5. de rescript.*

tri dominj. La pena è la confiscazione de' beni, ed altra arbitraria (a). Si conferma il Rito 122. della G. C. della Vicaria, e si aggiugne, che il Mastrodatti debba scrivere la relazione del Nuncio in piedi della citazione, con conservarla negli atti: Il Procurator Fiscale nel termine dato a' Rei per la difesa, procura la ripetizione de' testimonj, e non facendola, non s'impedisce la spedizione della causa. Ma se fra tre giorni, dopo date le difese, chiede maggior tempo, per ripetere i testimonj assenti, il Giudice a misura della distanza del luogo accorda il termine, quale scorso, si decide la causa (b). Non si può, presa l'informazione dal Mastrodatti, spedire citazione alcuna, se non si legge l'informazione dal Giudice, e da questo non si firma la citazione (c). Le provvisioni, che vengono da fuori Regno, non si eseguiscono, senza licenza del Vicerè, ed eseguidoli, se ne prende informazione, con rimettersi al medesimo. Si carcerano i Notai, ed altri laici, che l'eseguiscono, e se sono Clerici, si ordina loro di presentarsi fra quel tempo, che stimerà il Giudice, al Vicerè, per informarlo (d). I Rescritti, Brevi, ed altre Provvisioni Apostoliche non si pubblicano in Regno, senza licenza del Vicerè, e solito Regio *exequatur* (e).

Gli Attuarj delle Regie Udienze debbono essere diligenti nel mandare a tempo debito le citazioni nella Provincia, per le contumacie, e fuorgiudiche: Citati gl' inquisiti, e querelati dal
Fi.

(a) *Pramm.* 1.(b) *Pramm.* 2.(c) *Pramm.* 3.(d) *Pramm.* 4.(e) *Pramm.* 5.

Fisco, non comparando nel termine stabilito, le contumacie s'intendono accusate in tempo, per essere il Procurator Fiscale sempre presente (a). Gli Aguzzini di Vicaria *tantum* Matricolati, che fanno leggere, e scrivere, possono fare le citazioni *super tenore instrumenti, ad informandum, ad capitula, ad forjudicandum*, e per le altre citazioni si osserva il solito (b). Da qualsivoglia Tribunale non si spediscono provvisioni *inserta forma novae petitionis* contra de' Forestieri, e se colui, che le domanda, è privilegiato, deesi esprimere nelle provvisioni il privilegio, e se costa per pubblica, o privata scrittura, Spedendosi altrimenti, non si eseguiscono da' Giudici (c).

De Clericis, seu Diaconis Selvaticis

DE' CLERICI, O SIENO DIACONI
SELVATIGI.

TITOLO XLIII.

ARGOMENTO.

IN questo titolo si discorre di quei Clerici, che sono, o non sono tenuti a' pubblici pesi, e quando sono soggetti a' Magistrati laici, e dell'osservanza de' privilegj Ecclesiastici: quando dal Principe si possano impedire i Matrimony: circa l'obbligo, ed onestà de' Clerici &c.

Nell'

(a) Pramm. 6.

(c) Pramm. 8.

(b) Pramm. 7.

NELL' anno 1479. , come si raccoglie dalla Prammatica quarta davasi già a que' Clerici di prima tonsura , i quali non adempivano il loro Ecclesiastico dovere , il nome di Clerici , o sieno Diaconi selvaggi , quasi menassero la loro vita nelle selve relativamente alla Chiesa , per cui i Principi considerandoli come semplici Laici , gli escludeano da' privilegj Ecclesiastici , confermandone molti , per li motivi , che andremo rapportando . Questo è lo scopo principale del presente titolo . Perchè poi Diaconi si appellano , e non Clerici solamente , io non so .

Che gli Ecclesiastici debbano riconoscere dalla indulgenza de' Principi l'origine della esenzione dalla Regia Giurisdizione , e da' pubblici pesi , oggi presso gli Scrittori più sani è incontrastabile . Le parole del Divino Legislatore *obedite potestatibus vestris etiam dyscolis* , e le altre più espressive *date ergo Casari , quae sunt Caesaris , & Deo , quae sunt Dei* , come ancora la pratica della primitiva Chiesa pruovano abbastanza una tal verità . La conseguenza pur troppo legittima , che indi si ricava , ognun la vede . Abusandosi il Clero di tali prerogative , o richiedendo altrimenti la pubblica ragione , il Principe è quello , che ne può regolare i confini , per lo diritto primitivo , che in lui risiede . La Prammatica poi seconda , dove trascrivendosi da Ferdinando alcuni stabilimenti contenuti ne' Capitolari di Carlo II. d' Angiò , e confermati da Papa Onorio con sua Bolla , vuole , che abbiano la loro esecuzione , ci apre la strada ad altre prenozioni .

Allorchè la Sicilia per lo famoso Vespro Siciliano distaccossi dal nostro Regno , e riconobbe

per suo Re Pietro d' Aragona , furono sanguinose le guerre , ch' ebbe questi a sostenere con Carlo d' Angiò rimasto Padrone del Regno di qua del Faro fino a sfidarsi ad un decisivo , e singolar duello . Dovendo perciò Carlo portarsi in Roma , e poi in Bordeos luogo destinato alla tenzone , lasciò in questo Regno con assoluto potere Carlo Principe di Salerno suo Figliuolo . Come questi ebbe inteso , che il Re Pietro in Sicilia avea sollevati que' Popoli da varie angarie , radunò un Parlamento nel piano di S. Martino Terra di Calabria ultra , e fece varj stabilimenti in sollievo de' suoi sudditi , ed in particolare a pro de' Baroni , ed Ecclesiastici . Si avea allora molto bisogno della rugiada de' Romani Pontefici impegnati già a favore degli Angioini , per lo ricuperamento della Sicilia ; ed erano troppo recenti i patti , e le condizioni apposte nell' investitura del Regno data a Carlo , onde il Principe suo Figliuolo dovette rimettersi alla loro protezione . Il Papa Onorio adunque con sua Bolla de' 17. di Settembre 1285. confermò que' Capitoli , che riguardavano l'immunità , ed i privilegj Ecclesiastici . Si legge la Bolla traseritta nella citata Prammatica . Questi Capitoli erroneamente si chiamano di Papa Onorio , poichè non sono quelli fatti dallo stesso Pontefice nel medesimo anno in tempo della prigionia di Carlo , mentre era Legato nel Regno il Cardinal di Parma . Veggasi l' Autore della Storia Civile (a) , il quale saviamente sviluppa tal materia , in confuso trattata da' nostri Forensi , e ci dice l' uso , che se ne fece .

PRAM.

(a) *Lib. 20. cap. 9.*

P R A M M A T I C H E .

Tutt' i Clerici conjugati son tenuti per le loro rate a contribuire in tutte le Collette , e pesi Fiscali delle Università , nè differiscono da' Laici , se non per li delitti , ne' quali procedono i Giudici Ecclesiastici : Si scomunicano quei , che pongono loro addosso le mani violentemente , purchè portino la tonsura , e veste Clericale (a) . I Clerici , che vivono secondo i Canoni , non sono obbligati a' pubblici pesi , nè per li beni Ecclesiastici , nè per le porzioni ereditarie ; e per questo articolo , dice il Legislatore , vi sono alcuni Capitoli contenuti nelle lettere Apostoliche di Papa Onorio , che gl' inserisce nella Prammatica , ed eccone il contenuto .

S' incarica il pagamento delle decime , secondo la convenzione avuta tra la S. Sede , e Carlo I. I Clerici non son tirati al Foro de' Laici , se non per le cause Feudali : I rei , che rifuggono alle Chiese , non si estraggono , se non ne' casi dalle Leggi permessi : Nelle case degli Ecclesiastici non possono esercitarsi giudizj Criminali , nè occuparsi dagli Uffiziali , per ragion di ospitalità : Si esentano i Clerici dalle Collette : Ognuno può donare , e legare alle Chiese , e se i beni sono obbligati alla Regia Corte , passano co' pesi : I Vassalli delle Chiese non si forzano ad accettare Uffizj , senza licenza del Prelato : Si mantengono i privilegi di già conceduti alle Chiese , e per quelli , di cui non ne sono in possesso , dagli Uffiziali Regj

M 2

fi

(a) *Pramm. 1.*

si farà pronta giustizia: I Prelati denunziano quei, che passato l'anno persistono nella scomunica: Gli Uffiziali non presumano di togliere, nè turbare i beni delle Chiese; non s'intromettano nella cognizione de' delitti Ecclesiastici, e non impediscano i Prelati nell'esercizio della Giurisdizione: Si dà a questi la libertà di trasportare per mare da una Terra all'altra dentro il Regno le vettovaglie, che nascono ne' loro poderi, senza diritto alcuno, e per le comprate, si paga il solo diritto della esitura, purchè le barche sieno di cento somè, e co' soliti requisiti: I Vassalli delle Chiese non si traggono avanti i Giudici Regj per alcuni delitti. Per le ingiurie fatte a persone Ecclesiastiche, quando non vi sono accusatori, si procedè *ex officio*: Si abolisce la Costituzione di Federico II. *Honorem nostri diadematis*; cosicchè senza licenza del Principe si può contrarre matrimonio, purchè non si diano i Feudi in dote, e non si tratti di ribelli del Re: I Prelati Feudatarj, senz'altro ordine particolare, possono da' loro Vassalli chiedere i moderati, e legittimi adjutorj: A' Giudei Vassalli degli Ecclesiastici non si conferiscono Uffizj, nè si gravano di pesi: I Clerici, che non portano abito, e tonsura, dopo tre monizioni, pagano i pubblici pesi (a).

Per li beni soggetti a' pubblici pesi, passati nelle mani degli Ecclesiastici, si continua il pagamento (b). Quei Clerici di prima tonsura chiamati volgarmente Diaconi selvaggi, che vogliono godere i privilegi Clericali, come dell'esenzion del Foro, e de' pesi, deggiono portarsi da veri
Cler-

(a) *Pramm. 2.*(b) *Pramm. 3.*

Clerici, cioè servire a' divini Uffizj nelle ore solite, ed assistere di persona alla Chiesa, e facendo altrimenti si soggettano a' Giudici laici, ed a' pubblici pesi (a). Si proibisce a' Clerici portar le armi, e dopo essere stati tre volte ammoniti, loro si tolgono, senza però offenderli nella persona, non ostante il privilegio Clericale (b). Oggi però, per l'ultimo Concordato, e per più Reali Dispacci si è dato a questa materia altro sistema, e le disposizioni accennate poco, o niente sono in uso.

*De Commercio, seu Consuetudine inter Turcas,
& alios Sacro Fonte ablutos*

DEL COMMERCIO,, O SIA PRATICA
TRA' TURCHI, ED ALTRI
BATTEZZATI.

T I T O L O XLIV.

A R G O M E N T O.

PEr conservare vie più la S. Fede, si vieta a' Cristiani la conversazione co' Turchi.

Dicea S. Agostino in occasione delle Leggi penali fatte contra de' Donatisti, che siccome i Principi Gentili procuravano di struggere la novella nostra Religione; così ora i Principi Cristiani son tenuti a proteggerla, e dilatarla.

(a) *Pramm.* 4. 5.

(b) *Pramm.* 6.

Con ragione adunque in questo titolo si danno le provvidenze, perchè la Fede novellamente acquistata da' Turchi, e Mori non patisca detrimento dalla pratica de' Turchi, e Mori ancora seguaci della falsa Setta di Maometto. Per Turchi s'intendono i provvenienti dalla Turchia, o Europea, o Asiatica, e per li Mori gli abitanti nell'antica Mauritania, oggi coste di Barberia, che colle loro continue piraterie infestano i nostri mari, e tutti quei, che sono della Religione Maomettana. Alle

P R A M M A T I C H E.

I Turchi, e Mori non fatti Cristiani non abitino co' Turchi, e Mori novellamente battezzati, nella stessa casa, nè tra loro, o abbiano commercio alcuno per qualunque occasione, eccetto che quando s'incontrano per istrada, potendo soltanto dire poche parole, nè i primi ingiuriano in qualunque maniera i secondi, per essere venuti alla Fede: Affine di distinguerli, debbono quelli portare una fascia di panno giallo larga quattro dita: I Turchi si registrano dal Reggente, e gli stessi così schiavi, come liberi sono obbligati portare il ciuffo in mezzo la testa detto qui *cerro*, affine di esser conosciuti particolarmente dalle donne, le quali sogliono ingannarsi con crederli Cristiani (a).

De

(a) *Pramm.* 1. 2.

De Commissariis, & Executoribus

DE' COMMESSARJ, ED ESECUTORI.

TITOLO XLV.

ARGOMENTO.

SI danno i rimedj per gli accessi de' Giudici, per li diritti de' Commessarj, che si pagano dalle Università: per la tassa delle diete de' Ministri, e Subalterni, i quali nelle cause civili son tenuti esibire a' Governatori locali le lettere commissionali: Si fronano le Avanie de' Commessarj, de' creditori della Regia Corte, e si provvede alla sicurezza de' loro crediti: Si fissa il principio di ciascun anno: Si vieta a' Baroni partecipare nell' affitto delle rendite universali: Si vieta l' esazione delle diete dell' informativo dagl' inquisiti prima di verificarsi i delitti &c.

NOn sono nuovi mali nella Repubblica l' estorsioni commesse dagli esecutori degli ordini de' Magistrati in danno de' poveri Cittadini. In tempo de' Romani già decaduti dalla purità dell' antica disciplina, le rapine de' Commessarj, che si mandavano da' Magistrati di Costantinopoli, per eseguire i loro ordini nelle Provincie, erano frenate da' Presidi, gastigandoli severamente. Chiamavanli questi esecutori *Magisteriani*, e *Preseziani*, ricevendo la denominazione da' Magistrati, a' quali stavano addetti, nomati anche da Giu-

liano col nome generale *Agentes in rebus* (a). Erano tenuti pur anche non meno gli esecutori, che chiunque portavasi nelle Provincie per eseguire ordini de' Magistrati supremi, e degli stessi Imperadori, esibire a' Prefidi la forma delle Commissioni; e facendosi altrimenti, non si permetteva il disimpegno (b). Il che giustifica vie più la grazia accordata al Regno, registrata nella Prammatica terza.

In fatti i nostri Legislatori nel presente titolo altamente si lagnano dell' estorsioni, e ruberie de' Commessarj in danno particolarmente delle povere Università, sino ad assicurarci la Prammatica settima, che un medesimo giorno si videro in una stessa Terra ventitrè Commessarj; i quali m'immagino, che a guisa delle cavallette la ruinarono. Ma oggi la presenza de' proprj Sovrani, e i loro premurosi ordini, rinnovando gli antichi, hanno messo nel dovere i Commessarj; e sollevate le povere Università. Non so poi come nella Prammatica seconda §. 16. si venga a parlare della moderazione de' Funerali, la quale non ha veruna correlazione cogli Esecutori, e Commessarj; onde può chiamarsi legge fuggitiva. Ivi il Legislatore, ad esempio di Giustiniano nel titolo *de testamentis ordinandis, ut nihil antiquitatis penitus ignoretur*, si richiama alle leggi delle XII. Tavole, e di Solone; ed ordina, che le visite, ed altri pietosi ufizj soliti a prestarsi a' congiunti del defunto, si adempiscano in un solo giorno, quando quello si porta a seppellire. Di ciò ne parleremo

(a) *Novell. XVII. VIII. cap. 6.*

(b) *Cit. Nov. XVII. l. 1. C. de mand. Princ.*

remo più diffusamente nel titolo CXXXVII. della riforma del luffo eccedente; frattanto veniamo alle

P R A M M A T I C H E .

NELLE cause leggieri i Giudici di Vicaria, e di altri Tribunali non efcono fuori della Refidenza con pieniffima autorità; ma foltanto per cause graviffime, e con licenza del Vicerè: Non poffono ricevere cosa alcuna, fe non quel tanto viene spiegato nelle Commeffioni, e Regie Prammatiche, nè commutare, e comporre le pene (a). Si tralcrivono dal Vicerè Marriguez, e fi confermano varie Prammatiche antiche, che pongono il freno alle tante eftorfioni de' Commeffarj in danno delle Univerfità (b). Il Conte di Lemos le rinnova, e vi dà un nuovo, e migliore regolamento. Eccolo. I Commeffarj tutti anche della Dogana di Foggia, ed ogni altro, non poffono in modo alcuno ricevere dalle Univerfità ftanza, ftame, e letto, nè altra cofa, ma debbono provvederfene come privati; e perchè la provvifione afsegnata a' Commeffarj non era baf tante, per cui fi credea non efferfi offervata la fopraddeffa Prammatica, perciò fi accrefce nella maniera fequente: I Dottori anche Uditori, o Fifcali di Provincie, quando vanno fuori ad iftanza del Fifco, hanno ducati tre al giorno, e delle parti, quattro: I Razionali, e Procuratori Fifcali di Regia Camera, e della Vicaria Criminale ad iftanza del Fifco, ducati tre, e delle parti, feudi quattro: I Maftri d'at-

(a) *Pramm. 1.*

(b) *Pramm. 2.*

ti in Capite del S. C., della Regia Camera, e Vicaria Criminale ad istanza del Fisco, ducati due, e delle parti, tre: quei, che non sono Dottori, per lo Fisco, carlini dodici. Gli Scrivani, o sieno Officiali di Regia Scrivania di Razione, e Tesoreria generale alla ragione di carlini sedici: I Capitani di Campagna un ducato: I Soldati a piedi ducati sei al mese, ed a cavallo sette: Gli Alguzzini ad istanza del Fisco, carlini tre al giorno, e delle parti, cinque: I Commessarj de' Percettori subito giunti nel luogo, debbono eseguire la commessione contra le Università, e dovendo eseguire i debitori delle medesime, questi sono tenuti alle diete della tardanza; ed i Sindaci sotto pena di falso non portino ne' conti una partita per un'altra; facendo i Commessarj altrimenti, i Governatori locali ne prendano l'informazione, e la mandino al Vicerè. In tutt' i casi tre testimonj anche di tre atti singolari, fanno legittima pruova di convizione: I Consiglieri, Ministri del Consiglio di Stato, o di qualunque Tribunale di Napoli, e Presidi di Provincia, quando si portano fuori ad istanza del Fisco, hanno ducati sei al giorno, e delle parti, dieci: I Giudici di Vicaria, ed i Commessarj generali contra de' delinquenti, ad istanza del Fisco, ducati quattro, e delle parti, sei (a).

Per li tanti furti, ed estorsioni de' Commessarj la Città di Napoli chiede in grazia al Vicerè di ordinare, che i medesimi mandati da qualunque Tribunale sieno tenuti esibire le commessioni agli Uffiziali de' luoghi, i quali in caso di controvvenzione, abbiano da prendere l'informazione,

(a) *Pramm.* 4. 5. 6.

na, e mandarla a lui. A tale domanda si concede con moderazione: *placet sue Excellentie, ut supplicatur; his tamen Commissariis exceptis, qui pro capiendis delinquentibus, vel causa ardua, & secreta transmittuntur, ne exhibitione Commissionis prejudicium fiat Regio Fisco (a)*. Si fa un sol conto di tutte le imposizioni ordinarie, e straordinarie sopra ciascuna Università, e si stabilisce un sol pagamento: Gli assegnatarj della Regia Corte, per l'esazione eleggono un solo Procuratore, o un solo Commessario, ed essendo discordi, si elegge colla maggioranza de' voti, per ragion di credito. Le imposizioni esstraordinarie, come le quattro grana, alloggiamenti, ed altre, si pagano mese per mese; le altre in cinque tanne, cioè nel fine di febbrajo, Aprile, Agosto, Ottobre, e Dicembre: Agli assegnatarj poi della Corte si fanno i pagamenti *tertiarim*, cioè nel fine di Aprile, Agosto, e Dicembre: Le Università assegnano alla Regia Corte, e suoi Assegnatarj i Corpi, e gli Affittatori, con che i Sindaci non possono pagare ad altri le rendite assegnate: Venendo i Commessarj, esigono da' debitori assegnati, e per quello, che manca, possono eseguire gli altri Cittadini *etiam* del Governo, non già fuori de' luoghi, se non quando si allontanano con frode: I beni eseguiti si vendono nella stessa Terra fra otto giorni, e non ritrovandosi oblatori, si estraggono fuori: Gli Esecutori nè per se, nè per altri possono comprare. Il salario de' Commessarj è di carlini dodici al giorno, anche per l'accesso, e ricesso, che si conta dal luogo della Regia Cassa: Diversamente si

com-

(a) Pramm. 3.

computava in Regno il principio dell'anno, e per evitare la confusione si fissa il primo di Gennajo: Divenuta qualche Università impotente a pagare agli Assegnatarj, se ne fa relazione al Vicerè: La Regia Camera non può fare mutazione degli assegnamenti fatti, ma soltanto dell'entrate a vita (a).

I creditori dell'Università debbano costituire nella maniera detta di sopra un solo Commessario, o Procuratore: Non possano esigersi le terze dalle Università, senza Regio Assenso, e pagandosi in danno di quei, che pagano: Non si mandano i Commessarj per li fuochi assenti: Gli Amministratori, terminato l'impiego, danno il conto a' successori, con dar loro la lista del carico, de' residui, ed in particolare delle ragioni della Regia Cassa: Il Barone nè per se, nè per mezzo d'altri può prendere, o partecipare nell'affitto delle gabelle delle Terre, nè obbligare gli Affittuarj; o Gabeloti a pagargli l'assegnato alla Regia Cassa: Per l'entrate Feudali si assegna qualche corpo: Niun Tribunale può spedire Commessarj per imporre nuove imposizioni, ma deesi perciò accudire nella Regia Giunta (b). Si conferma il numero ottavo della Prammatica settima, in cui si ordina, che i Commessarj non possono eseguire i Cittadini fuori della patria, se non quando si allontanano fraudolentemente, e si aggiugne, che facendosi altrimenti, si possono da' Governatori carcerare, e si può prendere informazione con trasferirsi al Vicerè (c). I Ministri, ed Uffiziali di qualsivoglia Tribunale non si esigano le diete, che

(a) *Pramm.* 7.(b) *Pramm.* 8.(c) *Pramm.* 9.

che vanno nella cattura dell'informazione dagli inquisiti, senza prima verificarsi i loro delitti, e costare le inquisizioni, in conformità delle Regie Prammatiche (a).

*De Compositionibus, & Commutationibus
poenarum*

DELLE COMPOSIZIONI, E COMMUTAZIONI DELLE PENE.

TITOL O XLVI.

ARGOMENTO.

A ragion del discapito della pubblica disciplina, che nasce dalla facilità delle composizioni, e transazioni, si danno a' Giudici, e Baroni alcuni freni &c.

Non meno nelle cause civili, che criminali le leggi Romane permettono le transazioni. Vi è però differenza tra l' uno, e l' altro caso. Nelle prime, come non si considera che il solo interesse delle parti, il consenso di costoro basta, e nelle seconde la pubblica vendetta, che vi è fra mezzo, restringe molto la facoltà di transigere. Gl' Imperadori (b) determinano potersi, a riserva dell' adulterio, transigere i pubblici, e capitali delitti, che meritano la pena di morte, non già gli altri
de.

(a) *Pramm.* 10.

(b) *L.* 18. *transigere C. de transact.*

delitti minori, per li quali non poteano gli accusatori retrocedere dall'accusa, senza incorrere nella pena stabilita dal Senatusconsulto Turpilliano, e ciò dicevasi anche transazione, o composizione (a). La ragione della diversità era, che ognuno procura di redimere in qualunque maniera il proprio sangue (b).

Nel nostro Foro però chiamansi remissioni quelle, che nel diritto comune si dicono transazioni, le quali secondo il linguaggio de' Forensi significano le commutazioni delle pene fatte da' Giudici, chiamate anche composizioni; e questa è l'idea del presente titolo. Merita esser letto su tale proposito il nostro Rapolla (c), il quale criticando Giovanni Calvino (d), fa vedere, che la composizione nelle leggi Romane non s'intende la commutazione delle pene, e dà il vero senso a' Testi dal medesimo citati. In fatti la regola è pur troppo generale *facti quidem questio in arbitrio Judicantis est, poena autem persecutio non ejus voluntati mandatur, sed legis auctoritati reservatur* (e).

Ma ne' tempi posteriori, o perchè i Giudici crederono attribuirsi maggiore autorità nella determinazione delle pene, o perchè le pruove non chiare del delitto gli obbligarono a dipartirsi dal rigore delle Leggi, ed abbracciare una strada di mezzo; s'introdusse la commutazione delle pene legittime, secondo la distinzione pensata da' Dottori

(a) *L. 1. C. ad S. C. Turp. l. 6. D. eod.*

(b) *L. 1. D. de bon. eor. qui C'c.*

(c) *Comm. jur. Reg. P. l. 1. 2. cap. 14.*

(d) *Lex. jurid. V. Compositio.*

(e) *L. 1. §. 4. D. ad Turpill.*

tori tra la composizione, e transazione. La prima dicono aver luogo, quando il delitto è provato, e la pena legittima si muta in altra: La seconda, quando dubbiose sono le prove. Che che sia di questa distinzione, secondo le Leggi, non farebbe irragionevole, quante volte non vi si mischiasse la frode; ma i Giudici in particolare locali appena incominciata la informazione, sebbene potrebbero pienamente dilucidare il delitto, sogliono ammettere i rei alla transazione; e per contrario, per valersi della libertà della commutazione, procurano, che il reo confessi il delitto, per isfuggire così le querele delle estorsioni. Da tale distinzione è nata l'opinione, che le Leggi proibitive delle commutazioni non dovevano aver luogo nelle transazioni, cosicchè affine di ovviare a un tale abuso, è stato necessario promulgar nuove Leggi. Da che poi si è veduta una notevole differenza tra i Giudici Baronali, e Regj, avendo i primi maggiore autorità nelle transazioni de' fecondi, sembra indispensabile accennarne qui il perchè.

Le quattro Lettere arbitrarie dove si appoggiano i Baroni sono il fondamento della differenza. Il Savio Re Roberto, richiedendo così la ragione del tempo, con quattro leggi, o sieno Lettere dirette a' suoi Magistrati volle, che in alcuni delitti ora si usasse rigore, ora clemenza avendo avanti gli occhi la quiete, e tranquillità dello Stato. Queste Lettere, ove si vogliono esaminare attentamente, e colle circostanze de' tempi, in cui furono promulgate, non hanno quel senso d'indulgenza, che oggidì si crede. Nella prima si stabilisce quando ne' delitti si procede *ex officio*:

scio: Nella seconda si dispensa alle solennità degli atti, nel caso di delitti gravi. Nella terza si rimette all'arbitrio del Giudice la maniera della tortura, da darsi a' ladri famosi, ed a' rei di gravissimi delitti; e si provvede anche circa la pleggeria, dovendosi usare equità co' rei poveri: Nella quarta si dà la facoltà a' Giudici di moderare le pene pecuniarie. Da queste Leggi, come vi si fa menzione di arbitrio, hanno i nostri Forensi fatto derivare la libertà de' Giudici nel commutare, e transigere i delitti, e perciò hanno sortito il nome di Lettere arbitrarie; ma siccome le medesime si sogliono concedere a' Baroni nelle investiture, si è creduto, che possano questi valersi di una potestà più ampia nelle transazioni. Ecco il motivo, per cui Carlo V. nella prima Prammatica parla de' Giudici Regj, e non Baronali, lasciando a' secondi quell' autorità, che la comune opinione loro accordava, per non fare innovazione alcuna. Il dottissimo Francesco Rapolla in un capitolo a parte della sua citata Opera, colla solita chiarezza ci dà la vera interpretazione di queste Lettere. Ripetendo egli la materia da' principj della Romana Giurisprudenza, fa vedere, che l'*arbitrium* apposto nelle dette Lettere non è già la libera volontà de' Giudici nel giudicare, ma una volontà circoscritta dalle leggi in quei casi, che per le varie circostanze non si è potuto fare certa determinazione. Va poi notando gli errori pur troppo grossolani de' Prammatici, non risparmiando nè pure il celebre Autore della Storia Civile. Oggi però, comunque sia l'interpretazione, le leggi posteriori, ed il Foro si sono accomodati al senso comune.

PRAM.

P R A M M A T I C H E .

NOn meno da' Tribunali di giustizia, che da' Governatori di Provincie, o sieno Uditori, e Governatori de' luoghi Demaniali, e Commessarj non si possono fare le composizioni de' delitti, a' quali sta imposta la pena di morte, o di mutilazione de' membri (a). Ne' delitti, che meritano la pena di morte, o mutilazione de' membri non si può fare la commutazione, senza l'intelligenza del Vicerè, il quale col Collaterale, esaminate le circostanze, può dispensare alla Legge, e condannare il reo alla galea *in perpetuum*, *partis remissione accedente* (b). Non solamente ne' delitti già detti si proibisce la composizione, ma ben anche la transazione: Il Capitano di campagna è tenuto servire di persona (c). Non si ammettono a composizione i rei di ricettazione de' fuorusciti, o sia di avere a quelli prestato alcuno ajuto (d). Per ammettere la composizione non basta la remissione del morto, ma bisogna quella di coloro, che restano, e possono querelare (e).

Nel fare le composizioni de' delitti si osservano le Leggi del Regno, non che comuni. Le remissioni non hanno vigore alcuno, se non si fanno nel Tribunale di Capuano, davanti i Governatori, o Uditori di Provincia, o Giudici ordinarij de' luoghi, dove le parti tengono il loro domicilio: Si vieta a' Sindaci, ed Eletti allungare,

Tom. I.

N

o ab-

(a) *Pramm. 1.*(d) *Pramm. 4.*(b) *Pramm. 2.*(e) *Pramm. 5.*(c) *Pramm. 3.*

• abbreviare il termine del Sindacato de' Governatori, e Capitani del Regno, e facendosi altrimenti, il successore nell' ufizio è tenuto prenderne informazione, e mandarla al Vicerè (a). Le remissioni per essere valide, si debbono fare da tutti coloro, che hanno diritto di querelare, cioè da' più prossimi in grado, a' quali si deferisce l' eredità del morto, ed ottenutesi così, per le composizioni si fa la relazione, con dire anche i nomi de' querelanti, e che hanno fatto parte in giudizio (b). L' inquisito composto, se fra quindici giorni non paga la composizione, questa si ha come non fatta, e resta nel suo vigore la pena (c). I condannati dalle Corti Baronali non si ammettono a composizione alcuna dalla Vicaria (d).

De Condemnatis pro delictis

DE' CONDANNATI PER CAUSA
DE' DELITTI.

TITOL O XLVII.

ARGOMENTO.

I Condannati in galea servono nelle galee Regie : I condannati, che si mandano in galea, pendente l' appellazione, dichiarati innocenti, hanno il soldo, come ogni altro : Quando si può provare la Nobiltà. Da chi, e quando si pagano le diete : I Nobili

(a) Pramm. 6.

(b) Pramm. 7.

(c) Pramm. 8.

(d) Pramm. 9.

biti in vece della galea soffrono la relegazione: La dichiarazione de' Condannati a morte non vale.

LO scopo del presente titolo *de Condemnatis pro delictis* non è neppure simile al titolo del Codice di coloro, che sono stati condannati, e de' restituiti, *de sententiam passis, & restitutis*, cioè di quei, che sono stati condannati dal Giudice, e vengono restituiti, o' sia aggraziati dal Principe. Ma qui si tratta come i condannati, particolarmente in galea, debbano regularsi, di chi la merita, e di altre leggi fuggitive, e niente confacevoli alla idea del titolo Romano. Veggiamo adunque le

P R A M M A T I C H E .

CARLO V. aveva ordinato, che i condannati alla pena della galea dovessero servire nelle galee Regie, e non de' particolari. D. Pietro di Toledo confermò la Prammatica, sebbene le galee de' particolari fossero al soldo del Re, e deputate alla guardia del Regno. Queste due leggi si rinnovano dal Vicerè Berardino della Cueva (a). I condannati in galea non possono uscire, e girare per Napoli in maggior numero, che di due, ed uniti, eccetto che quando vanno col Capitano, o cogli schiavi per servizio di esse, non già armati (b). Si possono condannare i rei in galea anche per minor tempo di tre anni, quando prima era proibito. La legge è temporaria (c). I condannati in

N 2

ga-

(a) *Pramm. 1.*

(b) *Pramm. 2.*

(c) *Pramm. 3.*

galea , o alla morte si soleano mandare nelle galee fino alla decisione della causa , come anche quei , ch'erano visitati da' Reggenti di Cancelleria . Qui si ordina , che si proceda nelle loro cause come se fossero carcerati , ed ottenendo sentenza favorevole , si paghi loro il salario , come a quelli , che servono di buona voglia (a) . I condannati in galea , mentre non servono , debbano dar pleggeria di non partire dalle loro case , ovvero di non accostare in Napoli , e suoi Borghi , e dove sono le parti offese (b) .

Gl' inquisiti , che pretendono esser Nobili , non deducendo nella prima , e seconda istanza la nobiltà , non possono più dedurla , e deducendola nella seconda istanza nel S. C. non resta loro luogo di reclamazione (c) . Se i condannati fuggono dalle galee , inciampano nella pena della duplicazione della condanna nella forma , che si fa agli esiliati , e relegati (d) : Le diete de' Commessarj , che si mandano *ex officio* a prendere informazione contra i rei , si pagano da' medesimi ove sono condannati (e) . Non ostante , che il suddito appella dalla seconda contravvenzione , ed incorre nella terza contravvenzione si dà la pena corporale stabilita da' capitoli del *ben vivere* , purchè la condanna della prima contravvenzione venga confermata : Si dà la pena di tre anni di galea a' sudditi , i quali nel matricolarfi si cambiano il nome (f) . Si proibisce alla Vicaria condannare i rei a servire in galea nobilmente , e si ordina ,
che

(a) *Pramm. 4.*(b) *Pramm. 5.*(c) *Pramm. 6.*(d) *Pramm. 7.*(e) *Pramm. 8.*(f) *Pramm. 9.*

che in tal caso si permuti la pena in relegazione (a). I forzati a buona voglia, che aveano fatto naufragio colle galee nel capo Corso si debbono presentare (b). Non si tiene conto delle dichiarazioni, che fanno i condannati davanti i Bianchi (c).

De Confectione pulveris, & Salnitri

DELLA CONFEZIONE DELLA POLVERE, E SALNITRO.

T I T O L O XLVIII.

A R G O M E N T O.

S*i vieta la confezione della polvere, e salnitro, per essere diritto proibitivo: I Sindaci denunziano i rei a' Giudici locali: Si danno varie istruzioni per evitar le frodi.*

I Principi imponendo, per la necessità dello Stato qualche dazio, foggiono alcune volte, in vigore di legittima conseguenza, riserbarsi la vendita, o fattura della cosa gravata, proibendola a' particolari Cittadini, il che si chiama diritto proibitivo. Così è avvenuto alla Confezione, e vendita della polvere, e del salnitro, col quale quella si compone. Qui si danno le regole, per allontanare i contrabbandi.

N 3 PRAM.

(a) *Pramm. 10.*

(b) *Pramm. 11.*

(c) *Pramm. 12.*

P R A M M A T I C H E.

SI proibisce ad ogni sorta di persone la fabbrica, e la vendita del salnitro, e della polvere con pene rigorose: I Sindaci, ed Eletti son tenuti denunziare i Rei a' Governatori, i quali procedono alla carcerazione, sequestrano gl' istrumenti della fabbrica, prendono informazione, e lo partecipano alla Regia Camera: Quei, che tengono gl' istrumenti, come caldaja, ed altri, li consegnano a' Sindaci, per mandargli a' rispettivi Magistrati (a). Si conferma la sopraddetta Prammatica, si parla de' diritti del fittuario del jus proibitivo, e si rinnova il Bando emanato a' 28. di Gennaio 1636. dove fra le altre cose si contiene, che essendo i Baroni complici nel delitto, incorrono nella pena del sequestro della Giurisdizione (b). Ne' Pretermessi si rapporta altro Bando de' 2. di Settembre 1737. spedito ad istanza dell' Arrendatore, col quale si rinnovano gli antecedenti, e si aggiungono le Istruzioni, per assicurare il partitario, per la polvere, che si consuma nelle Feste di Napoli, per quella, che si dà dal Re in conto di limosina, per quella che si consuma da' bastimenti (c).

De

(a) Pramm. 1.

(b) Pramm. 2.

(c) Pramm. 3.

De Conservatoriis

DE' CONSERVATORJ.

TITOL O XLIX.

A R G O M E N T O .

S*I confermano le Leggi, chiamate Conservatorj, le quali provveggono alle violenze, che gli Ecclesiastici commettono tra loro non meno, che contra de' laici, e per contrario.*

I Conservatorj, di cui si fa parola in questo titolo, sono quelle Leggi cotanto famose, che hanno data occasione a' noti contrasti tra la nostra, e la Corte di Roma. Il Chioccarelli nel decimoterzo tomo de' suoi MS. ne ha tramandate a' Posterì le memorie. Per ben intendere il senso della nostra unica Costituzione, la quale ne ordina la osservanza, ed aggiugne alcune solennità, fa d'uopo ricorrere alle notizie antecedenti.

L'abuso, che faceva il Clero della esenzione del Foro Regio così per la naturale ambizione di allargare i confini della propria autorità, come per la trascuraggine, ed ignoranza de' laici, cresceva di giorno in giorno. Ne' tempi però degli Angioini giunse all' eccesso. Questi Principi riconoscendo dalle benefiche mani de' Romani Pontefici il Regno, ed avendo continuamente bisogno della loro protezione, per le guerre suscite in occasione della perduta Sicilia, davano mano alla

estensione de' privilegj Clericali, in particolare della Giurisdizione; cosicchè ne' tempi del Re Roberto di gloriosissima memoria si toccarono con mani gli sconcerti dell'esenzione dal potente braccio de' Principi. I Clerici come esenti non temeano da una parte la laica potestà, nè i Giudici Ecclesiastici dall'altra aveano forza bastante per reprimerli; perciò si sperimentavano giornalmente le violenze, che facevano i Clerici, i quali erano anche soverchiati da' laici, e questi da quelli, di maniera che le lagnanze di tali eccessi affordivano l'Auditorio del Re.

Mosso però il savio Principe, stimando dovere di un Sovrano la sicurezza, e felicità dello Stato, con potente mano credette dare le giuste provvidenze, perchè frenate si fossero le violenze. Promulgò adunque quattro famosi Capitoli, che cominciano *Ad Regale fastigium: Caritatis effectus: Finis precepti caritas: Omnis predatio*, sotto le rubriche *Conservatorium pro Laico contra Clericum: Conservatorium pro Clerico contra Laicum: De spoliatis pro laico contra Clericum*, co' quali ordinava a' suoi Magistrati, che procedessero in tal Cause non già con la via giudiziaria, ma con straordinaria cognizione, spedendo ad istanza dell'oppresso un generale Editto, senza specificare le persone perturbatrici, e s'invitasse a comparire *quicumque sua putaverit interesse*. Le tante rispettose proteste, che usa il Re, il dire, che egli si muoveva per compassione; che i Magistrati non potessero procedere senza una speciale Regia Commisfione; e l'effere il Legislatore della Casa Angioina tutta propensa a favorire la giurisdizione Ecclesiastica, se chiaramente fanno conoscere l'animo scru-

scrupoloso del Principe in non voler offendere in minima parte il Privilegio de' Clerici , fanno anche vedere la necessità , che vi era in quei casi dell' eminente Reale protezione , non potendosi altrimenti occorrere alla pubblica quiete. Ma ciò non ostante questi Capitoli incontrarono la difficoltà per parte di Roma , che non cessò di praticare tanti mezzi , perchè non si mettesero in esecuzione , credendo pregiudicata la Ecclesiastica immunità . Inutili però sono riusciti gli sforzi , ed i Capitoli hanno avuto sempre , come al presente il loro vigore , siccome si legge nel citato Chioccarelli , e si vede dalla pratica de' nostri Tribunali . Una semplice occhiata alla disciplina de' primi secoli della Chiesa , quando in occasione di consimili disturbi gli stessi Ecclesiastici ricorrevano alla Sovranità , giustifica maggiormente la condotta di Roberto . Eccoci alla unica

P R A M M A T I C A .

Ferdinando d' Aragona richiamandosi a' detti Capitoli dice , *quorum originem ab optima juris vatione emanasse constat* , e soggiugne , che a suo tempo in vece di produrre gli effetti di mantenere nel possesso i veri Possessori ; per cui eransi fatti , più tosto servivano per ispogliarli , mentre esaminati due , o tre falsi testimonj si costituiva possessore chi giammai non vi era stato . Quindi ordina , che qualora la parte non è stata legittimamente citata *quare Conservatorium impetrare volens in possessione conservari non debeat* , ed a vedere il giuramento de' testimonj , gli atti sieno nulli : *Debeat tamen su-*

202 *Introduzione alle Prammatiche.*
super dicta possessione conservanda, vel non: sine figura
judicii summarie procedi, visa facti veritate.

De Contractibus

DE' CONTRATTI.

TITOLO L.

ARGOMENTO.

S*i dichiarono nulli, ed usurarj alcuni contratti, e false le scritture pubbliche, senza l'intervento de' Notai Regj: Si forma il sistema di formare gli Archivj.*

I Principj, che regolano i contratti, il Lettore bisogna, che li rincontri nel corpo civile, non già in questo titolo, dove, oltre del dichiararsi nulli alcuni contratti, e false le scritture pubbliche, senza i requisiti delle leggi, si forma anche il progetto di costituirsi in varie Città principali gli Archivj, per la conservazione de' pubblici documenti, e per la sicurezza della pubblica buona fede. Il chiarissimo Muratori nel suo trattato *della pubblica felicità*, e propriamente nel Capitolo de' *Notai* fa vedere la necessità della conservazione della memoria degli uomini. Questi, egli dice, non son nati per un sol giorno. Ricordiamoci, che noi in riguardo alla società siamo gli stessi di jeri, e di mille anni addietro, ma non è la stessa reminiscenza: *¶ populum eundem hoc tempore putari, qui abhinc centum annis fuisse cum*

cum ex illis nemo nunc viveret (a). A ciò si è rimediato col registrare le convenzioni, per la futura memoria delle cose, perchè la loro dimenticanza non partorisca confusione nel maneggio della vita umana. E' proprio diritto adunque del Sovrano, come ruota della civile società, regolarne la maniera; onde non altri, che quei da lui destinati possono fare il rogito delle volontà degli Uomini.

P R A M M A T I C H E.

SI dichiarano patti usurarj il dare robe mobili, cavalli, gioje, liberanze, nomi de' debitori, robe stabili con alcuna poca quantità di danajo, la quale ancorchè picciola sia viene stimata tanto, che il prezzo di detti mobili, e stabili moltiplica più del giusto due volte più del doppio, sopra il quale interesse si fanno le compre di dieci per cento: fare istrumento di mutuo in luogo di vendita, e senza sborsare danajo alcuno: dare danajo a' figliuoli di famiglia coll'obbligo di pagare dopo la morte de' Padri: Si dichiara anche usurario il dare a vendere a persone robe colla dilazione del prezzo, le quali poi le rivendono a minor prezzo agli stessi venditori, il che si dice *dar roba a partito*. Per prova del delitto basta il vedere, che i compratori non han bisogno della roba, o che sia oltre l'uso necessario (b). I contratti pubblici non si possono celebrare, se non da' Notai creati dal Principe, sotto pena di falsità, e della nullità degli

(a) L. 76. D. in jud.

(b) Pramm. 1.

gli atti, come ancora da' Regj Giudici; eccetto i Giudici, che si creano dalla Bagliva di Cosenza, dalla Città di Capra, e Donna Capra, e Lecce, le quali, secondo il solito pagano certa quantità all' Ufficio del Protonotariato (a).

Si disegna formare nuovi Archivj nelle principali Città del Regno, i quali poi non hanno avuto il desiderato effetto, ed eccone il faggio: Tutt' i Notai, e Mastridatti debbono consegnare agli Archivarj deputandi i notamenti di tutti gl' istrumenti, contratti, obbliganze, e preamboli, con ricevere da' medesimi le fedì della consegna: Gli Archivarj son tenuti registrare con distinzione i notamenti, e cucirli separatamente, di ciascun Notajo, formando un volume separato delle procure, e preamboli: non possono fare le copie de' contratti, o fedì, ma soltanto de' loro notamenti. Morti i Notai, e Mastridatti i contraenti debbono procurare il registro dagli Archivj, e non facendolo non godono dell' anteriorità dell' ipoteca, se non dal dì del registro, purchè non vi sia stato legittimo impedimento: Ogn' interessato ne' contratti può vedere il registro presso gli Archivarj, e per li diritti di costoro si forma la tassa (b). Avendo l' Archivarjo Pietro Vincenti proposti molti Capi circa la esazione de' diritti, vi si danno le provvidenze (c). Sin dal tempo di Ferdinando d' Aragona colla Prammatica terza de' *Notariis* si pensò ad una cotanto lodevole Costituzione, che volendosi effettivamente mettere qui in pratica dal Conte di Lemos non riuscì, *quia haec fidelissima Civi-*

tas

(a) *Pramm.* 2.

(b) *Pramm.* 3.

(c) *Pramm.* 4.

tas variis ex causis contradixit, come scrive Tap-
pia a quella Prammatica.

*De Contumacibus, & aliis, ut non accedant ad
Curiam Regie Majestatis*

DE' CONTUMACI, ED ALTRI, PERCHE'
NON SI PORTINO ALLA CORTE
DELLA R. M.

TITOL O LI.

ARGOMENTO.

L' *iscrizione fa le veci dell' Argomento.*

OGnuno sa come dopo il celebre Normanno Ruggiero questi Regni furono governati da una lunga serie de' proprj Sovrani fino all' infelice Federico di Aragona, il quale finalmente dovette succumbere alla potenza troppo superiore de' suoi Nemici, ed abbandonare per sempre questo fioritissimo Regno. Divenne perciò Provincia della vasta Monarchia della Spagna, che cominciò a governarlo per mezzo de' suoi Ministri chiamati Vicerè. Coloro poi, che si portavano in quella Corte, per richiamarsi dalle procedure de' nostri Magistrati non teneano misura alcuna, onde per frenare la petulanza de' ricorrenti, si diedero le provvidenze da' Re di Spagna, non che dall' Imperador Carlo VI. allorchè era Padrone del Regno. Ecco l' oggetto principale del titolo, il quale og-

gi

gi per la residenza de' proprj Sovrani è inutile , per cui dobbiamo rendere infinite grazie alla divina provvidenza , giacchè avendo il Monarca sempre presente ci siamo disobbligati cercare la giustizia oltra i monti . Ad ogni modo diamo il saggio delle

P R A M M A T I C H E .

DA Filippo Secondo si ordina , che gl' inquisiti , contumaci , e banditi dal Giudice di questo Regno non possono entrare , nè dimorare nella sua Real Corte , o Residenza , e nè pure accostarsi in distanza di cinque leghe , senza sua licenza , e del suo supremo Consiglio (a) . I Greci non si portano nella Corte a chiedere qualunque sorta di mercè , senza licenza del Vicerè , il quale è tenuto esaminare la causa (b) . Si estende la stessa proibizione a tutt' i Regnicoli , che vogliono ivi portarsi , per pretendere piazza , ed Ufizj (c) . I Cavalieri sì privati ; come Titolati , non possono unirsi nè in pubblico , nè in privato , per trattare o scrivere a S. M. , nè mandare persone per tal causa (d) . Si vieta a tutti partire dal Regno , senza espresso ordine del Vicerè (e) . L' Imperador Carlo VI. conosciuto lo stesso abuso , che si faceva con ricorrere alla sua Corte di Vienna rinnovava la Prammatica prima (f) .

De

(a) *Pramm. 1.*

(b) *Pramm. 2.*

(c) *Pramm. 3.*

(d) *Pramm. 4.*

(e) *Pramm. 5.*

(f) *Pramm. 6.*

*De cultu Sacramento Sanctissime Eucharistia
exhibendo*

DEL CULTO DA PRESTARSI AL SACRAMENTO DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA.

T I T O L O L I I .

A R G O M E N T O .

L *A rubrica ci dà chiara idea dell' Argomento.*

IL Sacramento della Eucaristia è della nostra S. Religione un mistero principale. Gesu-Cristo dovendo partire da questo Mondo volle lasciare un pegno del suo amore, nella maniera pur troppo chiara descritta presso S. Matteo (a). Per conciliare ad un tanto Mistero maggior venerazione la pietà de' nostri Vicerè non ha mancato dar fuori alcuni ordini.

P R A M M A T I C H E .

SI persuade a tutti quei, che andando in cocchio per la Città incontrano il Sacramento, di smontare, inginocchiarsi, e non avendo legittimi
im.

(a) *Cap. XXVI. 26., e segg.*

impedimenti accompagnarlo (a). Nel giorno del Corpus Domini, ed in tutta l'ottava si vieta a tutti di passare colle carrozze, caleffi, carra, e some cariche per quelle strade, dove si porta la Processione del Venerabile (b).

De Custodia reorum

DELLA CUSTODIA DE' REI.

TITOLQ. LIII.

ARGOMENTO.

Circa la carcerazione de' Rei si debbono osservare le leggi del Regno, ed in quali carceri si debbono condurre.

DAlle leggi Romane nel titolo *de Custodia, & exhibitione Reorum*, tra gli altri casi, che si determinano si danno le istruzioni a' Giudici, per procedere legittimamente all'arresto de' Rei. Sono tenuti ad aver riguardo alla qualità del delitto; delle persone, quando i rei si debbono chiudere nelle carceri, consegnarsi a' Birri, a' Fidejussori, o fidarsi alla promessa degli stessi rei (c). L'idea del titolo Romano corrisponde con quella delle nostre Prammatiche, da che nella prima Ferdinando d'Aragona si lagna, che alcuni Officiali abusandosi della loro autorità procedevano alla carcerazione

(a) *Pramm.* 1.

(b) *Pramm.* 2.

(c) *LL.* 1. 2. *D. eod.* & *simil.*

ne de' Rei *nullo jure ordine servato* ; onde ordina osservarsi su questo punto le Costituzioni, ed i Capitoli antecedenti. La Costituzione citata è dell'Imperador Federigo *Humanitate* (a), con cui stabilì doverfi consignare a sicuri mallevadori i rei, quante volte dubitavasi del loro reato, non già quando vi erano le pruove. E' probabile, che la legge di Federigo avesse data l'occasione a' Giudici di valersi di un arbitrio illimitato nelle carcerazioni, e consegne in pregiudizio della giustizia, e perciò Carlo II. d'Angiò distinse i delitti, in cui potevasi, e dovevasi procedere all'arresto personale (b). Queste sono quelle leggi, le quali messe in non cale da' Giudici, dalla citata Prammatica se ne rinnova la osservanza.

Ma ciò non ostante a riserva di alcuni casi espressi dalle leggi, la carcerazione de' Rei dell' in tutto è rimessa all'arbitrio del Giudice, arbitrio non già dispotico, ma prudente, e regolato dal zelo della giustizia; con avere avanti gli occhi le disposizioni legali, adattandole alle circostanze de' fatti, le quali essendo, per così dire, infinite, non è stato possibile essere tutte dalle leggi prevedute. Ulpiano anche lo considerò, e nel libro secondo dell'Ufizio del Proconsolo registrato da Triboniano (c), ne formò una regola generale: *de Custodia reorum Proconsul aestimare solet utrum in carcerem recipienda sit persona, an Militi tradenda, vel fidejussoribus committenda, vel etiam sibi. Hoc autem, vel pro criminis quod obicitur, qualitate,*
 Tom. I. O vel

(a) *Qui Fidejussor. dar. poss. ne incarcer.*

(b) *Cap. ab illo 140. de inquisit.*

(c) *L. 1. Dig. de Cast. reor.*

vel propter honorem, aut propter amplissimas facultates, vel pro innocentia personae, vel pro dignitate ejus, qui accusatur, facere solet. Nelle altre due Prammatiche si ordina, che i carcerati si abbiano da condurre nelle carceri della G. C. ; ma per le cause civili, col consenso delle parti possono portarsi in quelle della Bagliva.

De Cristallo faciendâ, & privilegiis Artifici concessis

DEL CRISTALLO DA FARSI, E DE' PRIVILEGJ CONCEDUTI AGLI ARTEFICI.

TITOLIV.

ARGOMENTO.

P*Privilegio particolare conceduto per la confezione de' Cristalli.*

GLi Artefici, i quali introducono in qualche Regno nuove arti, per cui vengono i naturali dispensati di provvedersene altrove, e spogliare il proprio paese del danajo, sono sempre da commendarsi, ed animarsi con Privilegj. Così han praticato, e praticano i savj Regnanti, affinchè il danajo sempre abbia il giro nelle viscere de' proprj Stati, considerandosi come il sangue nel corpo umano. Abbiamo avanti gli occhi i tanti Privilegj accordati alle nobili arti della sete, e della lana. Su di un tal principio introdottasi nel Regno

gno una nuova fabbrica di Cristalli, e specchi da D. Antonio Libertini, gli furono accordati vari Privilegj, e franchigie nel 1755. Dismessasi poi la compagnia, D. Francescantonio Bettinelli di Milano chiese alla Maestà del Re Cattolico la facoltà di poter continuare nello stesso esercizio cogli stessi Privilegj. Si degnò la M. S. precedente consulta della conferenza del Commercio, aderire alla domanda, come dall' unica Prammatica di questo titolo. I Privilegj sono: la privativa della fabbrica: un Delegato: la special Real Protezione: certa franchigia di dazio: la guardia de' Soldati, e l'abitazione nel Castello dell' Uovo.

De damnis clandestinis.

DE' DANNI CLANDESTINI.

T I T O L O LV.

Solcano le Regie Udienze inquietare le Università, e chiamare nella Residenza i Sindaci per li danni occulti, e furti, che si commettono ne' loro territorj, con voler esigere le pene, non ostante, che pagavano la rata al Bargello di Campagna deputato a tal effetto per la custodia de' territorj. Nell' unica Prammatica del nostro titolo vien ciò proibito.

De delegationibus

DELLE DELEGAZIONI.

TITOLO LVI.

ARGOMENTO.

SI rinvocano tutte le Delegazioni, con eccettuarsene alcune: Si dà la norma come abbiasi a procedere a' decreti definitivi nelle cause delegate.

L' Esercizio della Giurisdizione oggi è affai differente da quello de' Romani. Allora si distinguea la giurisdizione, ch' era la cognizione delle cause civili, colla esecuzione, cioè coll' Impero misto, senza di cui non poteasi quella condurre a fine, si distinguea, dico, dall' Impero mero, il qual era il diritto della spada, e come diciamo la giurisdizione criminale. La prima compete a' Magistrati, per ragion del loro impiego, e potevasi o in tutto, o in parte ad altri commettere, o sia delegare: ma il secondo no, e doveasfi dagli stessi Uffiziali maneggiare. Il motivo di tal diversità dipendea dallo spirito troppo geloso della nazione. Il Popolo Romano, allorchè costituì i Magistrati Urbani, la sola conoscenza civile loro concedette, riservandosi quella di conoscere i delitti de' suoi Cittadini, e questa, o egli stesso esercitava, o ad altri ne dava la cura. Ognuno da ciò intende qual' è la cognizione, o sia giurisdizione, che compete *jure Magistratus* differente dal-

dalla sopravvenuta con legge particolare (a). Ora questi Magistrati erano tutti ordinarj colla sola diversità, che commessa ad altri la loro Magistrale incumbenza la sola civile, non già la criminale passava, giacchè questa era loro particolarmente conferita, e non era annessa alla natura dell' Ufizio, ch' è lo stesso, come Papiniano dice, *non competebat, jure Magistratus; quaecumque specialiter lege, vel Senatus Consulto, vel Constitutionibus Principum tribuuntur, mandata jurisdictione non transferuntur; quae vero jure Magistratus competunt, mandari possunt* (b).

Quindi facilmente può sciogliersi la quistione agitata da Forensi (c). Se i Regj Configlieri considerati ognuno in particolare, cioè separatamente dal Collegio, sieno Giudici Delegati, o ordinarj. La ragion di dubitare, si è, che non possono a differenza de' Giudici della G. C., procedere senza la commessa del Presidente, quando i secondi non hanno di ciò bisogno. Allorchè i Configlieri si creano, per diritto, ed essenza dell' Ufizio si comunica loro dal Sovrano il Ministero, e la sua esecuzione; onde rettamente possono dirsi Ordinarj. Forse lo stile introdotto di dividere le cause in Configlio, Tribunale posteriore alla G.C. ha potuto aver la sua origine dalla pratica della medesima dove sebbene si sia mantenuto il primiero diritto de' Giudici di procedere senza commessa, pure, quando le parti la chieggono, si accorda per evitare le dilazioni. Onde quando formossi il Con-

O 3

glio

(a) *Vinn. Tract. de Jurisd.*(a) *L. I. D. de offic. ejus cui mandat. est jurisdic.*(b) *Roit. in Comm. ad Rubr. de Offic. S. R. C.*

glio si stimò seguitare per lo stesso fine la seconda pratica. Oltre a ciò dirizzandosi le suppliche in Consiglio al Presidente Vicegerente del Re, l'ordine voleva, che il medesimo avesse destinato quel Giudice, che gli pareva. Comunque, sia non possono mai i Consiglieri, considerati singolarmente, dirsi Delegati. Le nostre Patrie leggi si sono dipartite su questo punto dalla distinzione della ragion Romana. Hanno vietato a tutt' i Giudici così civili, che criminali, commettere ad altri l'esercizio della loro carica, dovendo servire di propria persona; di modo che per quest' altro verso non avrebbe il Presidente facoltà di delegare.

Ma le Delegazioni, di cui si tratta nel presente titolo, sono tutt' altre. Il Principe, per giuste riflessioni, è solito togliere a' Tribunali ordinarij alcune native proprie facoltà, e commetterle o a certi particolari Magistrati, o specialmente a' Magistrati stessi ordinarij. In questi casi così gli uni, che gli altri procedono come Giudici straordinarij, e come si dice specialmente delegati; ond' è, che non si regolano coll' ordinario corso de' giudizi, ed in caso di appello al Principe stesso si ricorre. Per ragion di esempio, la G. C., e le Regie Udienze sono nel Regno Giudici ordinarij; ma vi sono casi, in cui questi Tribunali procedono non già colla facoltà ordinaria loro competente *jure Magistratus*, ma colla specialmente delegata, e perciò dalle Udienze non si appella gradatamente alla Vicaria, nè da questa al S. C., ma a dirittura al Sovrano. Per li Delegati poi, o per alcuni generi di cause, o di persone lo stile è in grado di richiamo, ricorrere a quel Tribunale, di cui quei sono membri. Conchiudiamo: Il diritto Ro-

mano,

mano, riguardo all'esercizio della giurisdizione, non è del tutto adattabile al nostro.

Non può però negarsi, che colle spesse delegazioni di giurisdizione o dirette a' Magistrati particolari, o a nuovi Tribunali chiamati Giunte, l'ordinaria autorità viene a diminuirsi, e si confonde in qualche maniera l'ordinario corso; perciò si fanno alcune provvidenze colle seguenti

P R A M M A T I C H E .

Nelle Cause civili non si procede *ex Delegatio-
ne*, se non in quelle, che sono di esigenze, e sommario, de' luoghi Pii, e di Uomini di negozio: nelle criminali per quando si tratta de' delitti di lesa Maestà, falsa moneta, vizio nefando, furti, o ricatti commessi nella Città di Napoli, e di altri delitti gravi: Nelle cause però de' Napoletani non si può procedere alla definitiva sentenza, se non col voto almeno di quattro Giudici, il che si estende a tutt' i Regnicoli. *In causis vero Campanæ nihil innovandum* (a). Per le cause civili si annullano tutte le Delegazioni, a riserva di quelle date alle Chiese, ed altri luoghi Pii, per quanto tocca l'esigenze; e per le criminali si conferma la Prammatica de' 13. di Gennajo 1631. (b). Si rinvocano tutte le Delegazioni, che non sono fatte dal Re, o dal Vicerè (c).

O 4

De

(a) *Pramm.* 1.

(b) *Pramm.* 2.

(c) *Pramm.* 3.

De dilationibus

DELLE DILAZIONI.

TITOLO LVII.

ARGOMENTO.

S' impone la pena a chi non si vale della dilazione dimandata: quando, e quanta dilazione si accorda; quando si danno gli aggiunti, e quale autorità hanno: Si parla della deposizione del principale, della dimanda circa usum, della nomina de' testimoni, della sospensione degli Esaminatori, della maniera, e del tempo da proporre, e discutere le nullità, e del tempo di proporre alcune eccezioni: Si provvede alla dubbiezza de' Commessarj: quando sono più i litiganti in caso della restituzione in integrum: circa gli articoli della repulsa, e le pene per chi non fa le pruove in alcuni giudizj interlocutorj: Si dà la norma di procedere ove alcuni Rei sono assenti, e come si accorda l'appello a' citati ec.

IL Giudice è tenuto a giudicare, cioè applicare la legge al fatto: *Ex facto jus oritur*. Ma quanto sia difficile in questo Mondo affediato da ogni dove di vizj, e passioni incontrare la vera dichiarazione de' fatti, ognuno col lume della filosofia, e colla esperienza n'è appieno persuaso. A questo fine le leggi hanno introdotte le dilazioni necessarie, perchè i litiganti, e gli Avvocati prima d'introdursi, e nel proseguimento del giudizio abbia-

biano tempo bastante a provvederfi di pruove, e lumi necessarj al rischiaramento delle loro pretese, ed i Giudici possano con più fermezza amministrare la giustizia. Chiunque voglia porre mente alle dilazioni giudiziarie introdotte dalle leggi vedrà quanto sieno semplici, brevi, e necessarie, ma passando per canali infetti di malizia, e d'ignoranza, oggi sono divenute veleni più tosto, che rimedj. In tempo de' Romani non mancavano i cavillofi; Oggi però la corruttela del Foro è giunta all'ecceffo; onde i nostri Legislatori spesso spesso, ed altamente se ne lagnano. Passiamo al più particolare.

I Romani per regolare la liquidazione de' fatti, formarono i titoli *de dilationibus*. Queste o si davano sul principio del litigio, e si chiamavano Citatorie, accordandosi al chiamato (a), o si accordavano al Reo dopo notificatogli il libello, affine di deliberare se voleva, o no proseguire il giudizio, e se voleva valerfi del Giudice (b). Si concedevano ancora le dilazioni probatorie, perchè avessero potuto le parti provare le loro assertive, e si concedevano, avendosi riguardo alla distanza del luogo, tutto che gl'Imperadori fu di ciò vi avessero fatta qualche determinazione (c). Per conto delle cause criminali anche si diedero le providenze (d). Mutatosi poi presso di noi l'ordine giudiziario, e cresciuto a dismisura l'abuso delle dilazioni, le Patrie leggi, oltre di avere introdotti

(a) L. 69. D. de judic. l. 13. §. 2. Cod. eod.

(b) Auth. offeratur Cod. de lit. contest. ex Nevell. 53.

(c) L. 1., & ult. Cod. eod.

(d) L. ult. D. eod.

ti nuovi articoli , si sono sempre studiate di riscalcarle con nuovi, e forti rimedj espressi così in altre, come nelle seguenti

P R A M M A T I C H E .

S' impone la pena a quei, che dimandano le dilazioni per fuori Regno, la repulsa, o beneficio, e poi non fanno le pruove (a). Se l'Autore lodato è nel luogo del giudizio, non si concede dilazione alcuna, ed essendo lontano, si concede ad arbitrio del Giudice, il quale dee condannare *unica sententia* il Reo, e l'Autore, secondo le leggi (b), chiedendosi la dilazione per oltra mare, e fuori del Regno, si fa il deposito di ducati quindici per ogni mese di dilazione, e non facendosi pruova, viene a perderfi il deposito (c). Sempre che si debbono dare Giudici aggiunti, non vi precede nota de' sospetti, e si prendono dalla Ruota seguente: Gli aggiunti si possono domandare dopo quindici giorni dalla conchiuisione, e sopravvenendo qualche causa, dopo altri quindici dal dì della causa: Gli aggiunti s'intendono come Giudici Ordinarij tanto per la sospezione, quanto per la decisione della causa. Dalle provvisioni, con cui si nominano gli Aggiunti, non si porta rimedio alcuno: Chiedendosi gli Aggiunti, e decretandosi *intimetur parti*, non s'intende impedito il corso del giudizio: la deposizione del Principale dopo la conclusione della causa non si può domandare, se non sopra nuove cause: Si dà il modo della do-

(a) *Pramm.* 1. (b) *Pramm.* 2.
 (c) *Pramm.* 3.

domanda *circa usum* , del termine di nominare i testimonj per le ultime parti del Regno, e per la sospensione del Giudice Esaminatore: Cominciatafi dal Commessario la relazione della causa non s'interrompe, e terminatafi di parlare si stabilisce il giorno della decisione: i Giudici presenti si notano, ed essendo in tempo della decisione qualcuno impedito, manda il suo voto *in scriptis*: Finita la lettura, sopravvenendo nuovo Giudice non vota, a riserba quando il numero opportuno manca. Dopo un mese dal giorno dell' introduzione della causa non si può domandare accesso di Giudice. Nelle nullità de' decreti de' Tribunali si debbono specificare tutte le nullità, con fare il deposito: Fatta la sentenza, o decreto definitivo non si può dire di nullità degli atti, e processi fatti prima della sentenza, nè dopo sei giorni dalla notifica de' decreti interlocutorj, o che han forza di definitivo: Quando sono due decreti uniformi di qualche Tribunale, non si può dire di nullità del primo: le nullità *ex notoria injustitia* in due casi si possono proporre, quando la sentenza è contra l' espresso caso di legge comune, o municipale, o quando è contra qualche scrittura pubblica autentica, e presentata nel processo prima della decisione: Il termine di trent' anni stabilita dal diritto comune a poter proporre le nullità *per viam actionis*, si riduce a dieci: Dal decreto di *nullitates non obstare* non si può richiamare, non già quando si dice *obstare*: Le nullità, che si propongono nel Consiglio Collaterale, S. R. C., e Vicaria, si debbono firmare dal Procuratore, o Avvocato, i quali si puniscono, quando sono calunniose: Passati i trenta giorni dalla sentenza notificata,

cata, l'eccezioni proposte anche modificative non ne impediscono la esecuzione, e se si propongono prima, si eseguisce la sentenza colla pleggeria *de restituendo &c.* Quando si dà il termine a denunciare, scorso questo corrono i sopraddetti giorni trenta: Dovendosi dare il termine a provare le dette eccezioni non può essere più di due mesi dentro il Regno, e di sei fuori, potendo il Giudice darne meno: Il termine della repulsa è di giorni quindici: I Dottori in mano del Vicecancelliere, ed i Procuratori del Presidente giurano di esercitare rettamente il loro Ufizio (a).

L'Avvocato è tenuto a firmare le nullità, con esprimervi contra quale legge siesi profferito il decreto, e non militando le nullità, incorre nella pena contenuta nella sopraddetta Prammatica, cioè la prima volta la sospensione dell'impiego per quattro mesi, la seconda per un anno, e per la terza, la privazione (b). Quando si dubita del Commessario della Causa, se il dubbio si propone fra un mese dal giorno, che il Commessario ha cominciato a procedere, si sospende il corso del giudizio fino a che si determina il vero Commessario (c). Commessasi la Causa, ed opponendosi, che spetta ad altro Commessario o per via di discendenza, o di processo più antico, o per altro motivo, l'eccezione non milita, qualora sono passati tre mesi tra' presenti in Napoli dal giorno della commissione, e si è proceduto avanti dal Commessario ad atti in *Contradictorio judicio*; e sei mesi tra gli assenti, o Eredi, che verisimil-

men-

(a) *Pramm.* 4.(b) *Pramm.* 5.(c) *Pramm.* 6.

mente possono allegare l' ignoranza (a).

Se sono più litiganti privilegiati in una stessa causa, chiedendosi da uno la restituzione *in integrum*; non si può domandare dagli altri, purchè la difesa sia fondata in una stessa ragione: Siccome il deposito fatto per la ricusazione de' Giudici non si restituisce alla parte anche quando vi si rinuncia; così non si restituisce il deposito fatto per le nullità, e si applica al Fisco. Se non si discutono le nullità fra due mesi dal dì, che si propongono, si hanno come rigettate: Propostesi le nullità colla protesta di proporre altre, le seconde non si possono produrre, se non nel termine di altri sei giorni dopo elassi i primi sei: Fattasi la nomina de' testimonj fuori Napoli, e non fatte le prove, come la pena era ducati dodici, si accresce a cinquanta: Quando le parti domandano i beneficj, e la repulsa, e poi non se ne valgono, la pena di ducati dodici si accresce a ventiquattro: Datasi alle parti una volta i processi compilati, non si danno più, se non per giuste cause, e gli Scrivani, fatta la monizione, son tenuti portargli in casa del Commessario: I Ministri in ogni Sabato deggiono conferire quali cause si hanno da trattare nella seguente settimana, ed affiggenne la lista nella porta della Ruota: Si rinnova la Prammatica antecedente, con cui sta ordinato, che cominciatali a riferire una causa, non si ritarda (b). Nel termine di mesi due stabilito, come sopra, per la discussione delle nullità, non si computa il tempo delle Ferie estive (c).
me

(a) *Pramm.* 7.

(b) *Pramm.* 8.

(c) *Pramm.* 9.

me anche delle Ferie di Pasqua, e del Santissimo Natale. I due mesi corrono dal dì del decreto, che si farà per l'esclusione, o ammissione della povertà *exclusivè*, e dal giorno del decreto, con cui si determina la quantità del deposito, potendo dubitarsi se debba essere o di ducati ventiquattro, o di cento ottanta, secondo la Prammatica (a).

L'Imperador Carlo VI. in quest'ultima Prammatica de' 21. di Giugno 1728. va rinnovando varie Prammatiche promulgate per la rimozione degli abusi introdotti ne' Tribunali, e dà altre providenze: S'incarica la cura agli Scrivani per l'imprestanzza de' processi: Si dà la norma per la nomina de' testimonj fuori del Regno, e per li decreti interlocutorj fatti da' Commessarj: Il termine di sei giorni a produrre le nullità da' decreti interlocutorj si estende a' definitivi: Contra le sentenze del S. C., passati quaranta giorni dal mandato *de parendo* notificato, non si può dire di nullità *etiam per viam exceptionis*: I Giudici, avanti i quali pende la causa, debbono dare i Curatori a' futuri chiamati, che non possono produrre gravame alcuno da' decreti interposti senza frode col possessore del fedecommesso. Si parla anche del quando giova ad un privilegiato il gravame prodotto dall'altro privilegiato, o no. Si conferma la Prammatica XI. *de Ordine judiciorum*, cosicchè la repulsa si debba domandare o fra otto giorni, o nel seguente, dopo fatta la pubblicazione, nè si concede se il Procuratore, che la dimanda, non se ne protesta nella citazione *ad videndum juramenta*

(a) *Pramm. 19.*

mentis testium : In questo giudizio non vi sono beneficj .

Si provvede ancora come debbanfi formare nel giudizio di repulsa, e repulsa della repulsa, gli articoli; circa le pene per chi non fa le pruove; i beneficj da concedersi nel giudizio di appellazione, e circa gli articoli, e pruove ne' termini ad impinguare, e concomitare. Si dichiara la Prammatica XLIV. (a), con aver luogo nel giudizio di nuova convenzione, non che di soddisfazione, dovendosi nel libello allegare il luogo, il giorno, l'ora, ed i testimonj, davanti i quali è seguita la nuova convenzione: Per li Giudici, e le Ruote aggiunte si rinnovano la sopraddetta Prammatica IV., e la LXVI. *de Officio S. R.C.* Dopo essersi parlata la causa, si decide fra otto giorni cogli stessi Ministri, purchè non sieno meno di tre, e trattandosi in Ruote aggiunte meno di cinque, rinnovandosi la Prammatica II. *de Causis decidendis*: S'incarica a' Giudici il disbrigo delle cause, ed agli Scrivani di dar la nota de' Litiganti, e Procuratori contravvegnenti alle Prammatiche al Segretario, per passarlo alla notizia de' Commessarj, affine di esigere le pene: Si dispensa la pratica tenuta, che i rei presenti non possano disbrigarli, se gli altri assenti non sono fatti contumaci, e fuor giudicati, quando precedente istanza Fiscale il Tribunale stimasse doverli procedere contra de' presenti, non aspettato l'esito del giudizio contumaciale: Finalmente si vuole, che citati i rei, ed impostosi loro il mandato, se si gravano, si ammette l'appellazione, *fermo remanente mandato*, e s'incarica l'osservanza del

(a) *S. item volumus de Offic. Magistr. Justit.*

del disposto per li rei di omicidio di doverli presentare nelle carceri formali (a).

De Duello.

DEL DUELLO.

TITOLO LVIII.

ARGOMENTO.

Proibito il duello, i Rei si puniscono a misura dell'atto: Vi si comprendono i complici, con spiegarsi varj casi.

IL rimettere nella Civile Società la dichiarazione del vero alla pazza maniera delle armi, quando vi sono Giudici a tal causa destinati, è lo stesso, che ritornare allo stato infelicissimo di natura, a cui gli uomini, in grazia della propria felicità, una volta rinunciarono. Non può perciò negarsi, che gravissimo sia il delitto della *Monarchia*, Duello. Se Gondebaldo Re della Borgogna permise i duelli, fu per la durezza de' cuori de' suoi Vassalli, cioè come un rimedio creduto allora tollerabile per ischivar mali, e violenze maggiori nelle private inimicizie, come si legge nel Corpo delle Leggi de' Borgognoni, pubblicate dallo stesso Principe (b); la stessa ragione mosse il prudentissimo Luitprando a permettere i duelli *propter consuetudinem gentis nostrae Langabardorum legem*

(a) Pramm. II.

(b) Murat. ann. 502.

legem impiam vetare non possumus, come si spiega nelle sue leggi (a). Ma nel secolo nono Agobardo dottissimo Vescovo di Lione scrisse un suo trattato contra quest' empio costume, mostrando fin d'allora l'iniquità, e temerità di chi rimette al giudizio delle armi la dichiarazione dell'innocenza, e del reato delle persone. Bellissima, e degna di eterna memoria, a confusione anche de' moderni Cristiani è la lettera di Teodorico Re d'Italia inviata a tutt' i Barbari, e Romani abitanti nella Pannonia, dove fra le altre cose dice:

„ Crediamo ancora dovervi esortare a voler da qui
 „ innanzi combattere contra i nemici, e non già
 „ fra di voi. Non vi lasciate condur da bagat-
 „ telle, e puntigli a mettere la vita a ripenta-
 „ glio. Acquetatevi alla giustizia, di cui tutto
 „ il Mondo si rallegra. Perchè mai ricorrete al-
 „ la Monomachia (cioè al duello) da che avete
 „ Giudici onorati, che non vendono la giusti-
 „ zia? mettete giù il ferro voi, che non avete
 „ nemici. Troppo malamente armate il braccio
 „ contra de' vostri attinenti, per difendere i qua-
 „ li ognun sa, che si dee gloriosamente morire.
 „ A che serve la lingua data da Dio agli uomi-
 „ ni per poter dire le sue ragioni; se alla mano
 „ armata si vuol rimettere la decision delle liti?
 „ E che pace è mai la vostra, se sì spesso sono
 „ i combattimenti fra i Cittadini? Imitate, imi-
 „ tate i nostri Goti, che fanno ben combattere
 „ co' nemici forestieri, e conservar nell'istesso tem-
 „ po fra loro la moderazione, e la modestia. In
 „ questa maniera noi siamo risoluti di vivere, ed

Tom. I.

P

„ in

(a) *Lib. 1. J. 23. tit. 9. de homic. liber. hom.*

„ in questa voi mirate, che son fioriti, coll'aju-
 „ to di Dio, i nostri Maggiori: Così Teodorico
 dice nella sua lettera rapportata da Cassiodoro (a)
 volgarizzata dall' Annalista Italiano nell'anno 500.,
 il quale soggiugne una bellissima riflessione. „ Tan-
 „ ti, e tanti oggidì all' udir nominare i Goti,
 „ gridano: oh che Barbari! ma quei Barbari a-
 „ veano più senno degli Spadaccini, e Brigaristi
 „ de' secoli presenti. Abborrivano essi lo stolto,
 „ ed infame uso de' duelli al pari de' saggi Ro-
 „ mani; e se ha tuttavia credito presso di alcuni
 „ quell' empio costume, dovrebbero vergognarsi a
 „ vedere, che sino i Goti creduti Barbari lo de-
 „ testarono. „ I nostri Legislatori han fatto il pos-
 sibile per sradicare sì mal nata passione, con an-
 tiche Leggi, e moderne

P R A M M A T I C H E .

Quei, che sfidano altri a Duello o per se, o
 per intermezza persona, o per imbasciata,
 o per biglietto, la prima volta incorrono nella
 pena di anni cinque di Relegazione, ed altre ar-
 bitrarie, sebbene non sia seguito il battimento: la
 seconda, di anni dieci, e di ducati quattromila;
 e la terza, nella pena di morte naturale. I disfi-
 danti non son tenuti accettare il duello, nè in-
 corrono a macchia veruna (b). I Compagni, Pa-
 drini, Assistenti, Consultori, e quei, che porto-
 no le imbasciate, o che in alcun modo fomenta-
 no, o con fatti, o con parole, incorrono la pri-
 ma volta nella pena di anni dieci di Relegazione,
 colla

(a) *Lib. III. ep. 24.*(b) *Pramm. I. 2.*

colla comminazione della morte, e d' infamia. Essendo Nobili restano privi di voce attiva, e passiva, e la seconda volta incorrono tutti nella pena di morte: Per la pruova basta la pubblica voce con gl' indizj corrispondenti, non già per la pena di morte, la quale resta a disposizione della legge (a). Si spiegano alcuni dubbj proposti dall' Avvocato Fiscale. I Compagni, i quali senz' aver avuto aggravio alcuno, escono a duello, o perchè chiamati, o perchè si offeriscono volontariamente, la prima volta vengono soggetti a nuove pene, e per quei, che contravvengono la seconda volta, si conferma la pena di morte stabilita dalla Prammatica prima. Si rivocono le antecedenti leggi, per ciò, che viene in questa determinata (b).

In eos qui decoctionem simulaverint

**CONTRA COLORO, CHE ABBIANO
SIMULATO IL FALLIMENTO.**

T I T O L O L I X .

A R G O M E N T O .

SEveramente si puniscono quei Negozianti, che per frodare i Creditori, prima del fallimento nascondono i beni, e le loro persone. Si danno le disposizioni per la dilucidazione delle pruove del delitto, e per evitare le frodi.

(a) Pramm. 3.

P 2
(b) Pramm. 4.

Non

Non so se giusto sia il motivo, che nel margine adduce il Collettore, di non aver trascritta la presente unica Prammatica del Re Cattolico, sotto il titolo *de Cessione bonorum*, e di essere stato obbligato formare una nuova rubrica. Il motivo allegato è, che in quel titolo si parla di coloro, che simulatamente fanno la cessione de' beni, e nella nostra Legge si punisce il dolo di quei, che prima del fallimento, per frodare i Creditori, si sottraggono dal Giudice, e nascondono i beni, affinchè così i Creditori non potendo di più, si contentano di transigere i loro crediti. Se si riflette la diversità de' casi, questa non è tale, che non abbia correlazione coll' oggetto di quel titolo. Anzi la presente Costituzione confermando, e dichiarando la Prammatica VI. *de Cessione bonorum* fa vedere, che doveasi con quel titolo congiungere; nulladimeno diamo il saggio di questa

P R A M M A T I C A.

Confermandosi la citata Prammatica si minaccia la pena di morte naturale a quei Mercanti, o Negozianti, che fraudolentemente falliscono: Il termine di sei giorni, per la fuorgiudica, si riduce a quattro: Si puniscono severamente quei, che tengono beni de' debitori nascosti, o con contratti dolosi, come ancora quei, che trasportano da una parte all'altra beni de' medesimi. Per pruova del delitto bastano le congetture, ed i verisimili argomenti, che muovono l'animo del Giudice a crederlo tale: Quando il Fallito non si presenta al Giudice, e per contrario fugge, è pruova

pruova bastante, e si passa alla fuorgiudica: Il Magistrato del Commercio dee publicar bando, facendo noto il fallimento; e dare il termine a quei, che tenessero beni del fallito, affine di denunciargli, ed elasso il termine, i Detentori s'intendono incorsi nelle pene; oltre a ciò, che i Creditori del fallito fra certo tempo comparissero, e dichiarassero se i loro crediti sieno veri, o finti, e ritrovandosi simulati, anche incorrono nelle pene. Si proibiscono le moratorie, e salvaguardie a pro de' falliti. Seguito il fallimento il Magistrato procede *ex officio*, così al giudizio Criminale contra de' Rei principali, e de' Complici, come al Civile col sequestro de' beni, e delle scritture. Ne' luoghi, dove non è il Magistrato i Consolati assicurano il giudizio non meno colla persona del fallito, che per li beni, e poi trasmettono gli atti al Magistrato (a).

De Desertoribus Januensibus

DE' DESERTORI GENOVESI.

TITOL O LX.

ARGOMENTO.

IN pruova dell' amicizia della nostra Corte colla Repubblica di Genova si vieta introdursi in Regno Desertori Genovesi, ed altri.

(a) *Pramm.* 1.

L'Isola di Corsica divenuta Provincia della Repubblica di Genova, per la ferocia de' suoi abitatori, ha tentato sempre scuotere il giogo della sua legittima Sovrana. Le Storie d' Italia ci additano l'ostinazione di quel Popolo, per cui ha dovuto la Repubblica stare sempre colle armi nella mano, sino a che conoscendo non aver forze bastanti per tenerlo nel dovere di suddito è stata obbligata farne negli anni scorsi la cessione alla potentissima Corte di Francia: ed ognuno sa, perchè accaduto a di nostri, quanto sangue Francese è costata l'intera sommissione di quella ostinata valorosa Nazione. Ma perchè i soldati Genovesi, che militavano in quell' Isola, spesso disertavano, e da' nostri Nazionali erano nel Regno trasportati, per arrolarsi al servizio de' Reali Eserciti, il Sovrano per dare una pruova della sua amicizia, e benevolenza verso quella Repubblica con Prammatica de' due di Luglio 1761. lo proibisce severamente, dopo avere anche vietata ogni contrattazione, e trasporto di armi tra' Regnicoli, e malcontenti di Corsica.

Restitutio Curialium in quo Tribunali agatur.

QUAL SIA IL TRIBUNALE DELLE
CAUSE DELLA REINTEGRAZIO-
NE DE' NOBILI.

TITOLO LXI.

L *A rubrica serve di argomento.*

Sarebbe fuor di proposito di parlar alla lunga dell'origine, de' progressi de' Sedili di Napoli, e della maniera di aggregarvisi ne' tempi trafandati, potendo ognuno esserne istruito dalle leggende di tanti valenti uomini. A me basta l'accennare, che Napoli come Città Greca fin da' primi tempi ebbe alcune radunanze de' Principali Cittadini, i quali si univano, per causa di Religione, e per trattare i proprj, non meno, che i pubblici affari. I luoghi, dove faceansi tali unioni, si chiamavano *Fratrie*, e *Tocchi*, ovvero *Tocci* vocaboli Greci, *Curia* in Latino, oggi *Sedili*, o *Piazze*. Ne' principj non vi era tanto rigore per essere aggregato a tale onore; ma in appresso si fecero molti stabilimenti, cosicchè al presente riesce assai difficile potervi essere ammesso. Molte Famiglie però, che vi erano una volta ascritte, col decorso del tempo ne perdeano l'uso, e potendo ne' termini di giustizia chiedere la reintegrazione, S. M. Cattolica con Dispaccio in data del primo di Agosto 1738. diretto al Presidente

P 4.

del

232 *Introduzione alle Prammatiche.*
del S. C. provide alla maniera di trattar tali cause. Il Dispaccio si contiene nell' unica

P R A M M A T I C A .

Tutte le cause di Reintegrazione di Famiglie agli onori, e prerogative de' Sedili, le quali prima in vigore di Real Cedola di Carlo II. si trattavano nel S. C. con Ruote giunte, coll'intervento dell' Avvocato Fiscale, e voto del Collaterale, o di altro Tribunale, si hanno da trattare d'avanti i quattro Capi-Ruote del S. C. indipendentemente dalla qualità de' Ministri della Real Camera (a).

De Ecclesiasticis Personis

DELLE PERSONE ECCLÉSIASTICHE .

T I T O L O L X I I .

A R G O M E N T O .

GLi Ecclesiastici non esercitano Ufizj di amministrazione di giustizia, nè concernenti il Pubblico di qualche luogo .

A Chiunque per poco sia nota la Storia del nuovo Testamento, de' primi secoli della Chiesa, e dello spirito del Cristianesimo, è noto altresì quanto gli Ecclesiastici debbano esser lontani.

(a) *Pramm. I.*

ni dagli affari del secolo. Gesù-Cristo stesso non volle essere arbitro tra due Fratelli, per la divisione di una eredità, dicendo, *chi mi ha stabilito Giudice per giudicarvi (a)?* Per bocca di S. Paolo nella seconda lettera a Timoteo (b) più chiaramente si spiega: *nemo militans Deo se implicat negotiis secularibus, ut ei placeat cui se probavit.* Gl' Imperadori Romani da che illuminati dalla vera credenza abbracciarono la Cristiana Religione, non lasciarono di arricchire i Clerici di privilegi, perchè avessero potuto attendere all' Evangelico Ministero, senza gl' imbarazzi del secolo, e con più profitto de' Fedeli. Si legga la Storia di Eusebio di Cesarea. Fra gli altri privilegi fu loro accordata la esenzione del Foro, sottraendogli a poco a poco dalla Giurisdizione de' Magistrati Regj; e merita su tal proposito esser letto, e riletto il settimo discorso dell' Abate Fleuri.

Ma nel nostro Regno in tempo del Vicerè Cardinal di Granvela se i Clerici da una parte voleano valersi della esenzion del Foro, non si disponeano dall' altra ad adempiere il sagro loro dovere. Arbitravan gli Ufizj Civili, nella reddizione poi de' conti, sul pretesto del Foro, pretendevano essere esenti da' Magistrati laici, cioè da quella Potestà, dalle cui mani aveano l'impiego ricevuto. Quindi considerando il Cardinale il sommo pregiudizio, che da tale inconveniente al Pubblico derivava, vi provvide con quest' unica

PRAM.

(a) Joan. XVIII. 36.

(b) Cap. II. n. 4.

P R A M M A T I C A .

LE persone Ecclesiastiche, Religiose, e non soggette alla Regia Giurisdizione, non possono nel Regno esercitare Ufizio di amministrazione di giustizia, nè che riguarda il Pubblico di qualche luogo, acciocchè vedendosi le persone eleggende obbligate a dar conto di loro, e sottoposte al castigo Regio, stiano con quell'avvertenza, che si conviene (a).

De Educatione Puerorum, & Puellarum, & de matrimoniis cum ipsis non contrahendis

DELLA EDUCAZIONE DE' FANCIULLI,
E DELLE FANCIULLE, E DE' MATRIMONJ DA NON CONTRAT-
TARSI CO' MEDESIMI.

T I T O L O L X I I I .

A R G O M E N T O .

ALl' esempio de' Tutori si proibisce agli Educatori trattar Matrimonj coll' educande, e si annullano i contratti fatti in favore de' primi.

Bellissima è l'unica legge del presente titolo, Il celebre, e pietosissimo Conte di Lemos
ri.

(a) *Pramm.* I.

richiama prima uno de' principali obblighi de' Sovrani, qual'è la protezione verso de' Pupilli, e di quei, che non avendo discernimento bastante, hanno bisogno dell'altrui ajuto, indi proibisce severamente agli Educatori o dati dal Testatore, o dal Giudice di trattare, e conchiudere per se, o per intermezza persona matrimonj, e sponsali *etiam per verba de futuro* de' Pupilli, e Pupille, ed annulla tutt' i contratti di costoro fatti in di loro beneficiò, come ancora le donazioni, o promesse, che loro faceessero i congiunti di quei, che contratteranno matrimonj, o sponsali.

Gli Educatori, che pretendeano giustificare la loro condotta con tali contratti potevano allegare, che essi non erano Tutori, a' quali veniva ciò proibito dalle leggi, come dal titolo del Codice *de interdicto matrimonio inter Pupillum, & Tutorem, seu Curatorem, Liberosque eorum*; ma tale ragione sarebbe stata un ripiego per lusingare la propria ambizione, mentre considerandosi per poco lo spirito del divieto fatto a' Tutori, si conosce esser lo stesso per gli Educatori. Il gran Cujacio nel Paratitolo dice, che la ragion della proibizione non fu la ragion de' Conti, ma il rispetto, e l'autorità. Non avendo poi sul punto della educazione la Prammatica fatto alcun motto, dobbiamo ricorrere alle leggi Romane sotto il titolo *ubi Pupillus educari debeat*. Ivi si vede la gran cura presa da' Legislatori in badare alla sicurezza, e vantaggiosa educazione così della persona, come de' beni de' Pupilli, sino a rimettere all'arbitrio del Giudice il disporre altrimenti per gli Educatori da quello, che viene ordinato ne' testamenti, quando l'utilità de' Pupilli così richiede. Per tralascia-

236 *Introduzione alle Prammatiche.*
te altri Testi, ecco le parole di Ulpiano: *Et ideo ex persona, ex conditione, ex tempore statuere ubi potius atendus sit: Et nonnumquam a voluntate Patris recedit Prator id enim agere Pratorem oportet, ut sine ulla maligna suspitione alatur parvus, Et educetur (1).*

Edictum Tabaccarium

EDITTO IN RIGUARDO AL TABACCO.

TITOL O LXIV.

ARGOMENTO.

Divenuta regalia, o sia jus proibitivo la vendita del Tabacco, si danno varie istruzioni per evitar le frodi: Se ne vieta la vendita, la introduzione, e la estrazione: S'incarica a' Governatori locali, ed altri Ufiziali la vigilanza. Per inquirerse *ex officio* si dee avere certo riscontro: Si provvede alla introduzione del Tabacco di Lecce: i compratori del Tabacco de' Fondaci della Capitale non si molestano da' Subaffittatori delle Provincie &c.

L Tabacco è un' erba medicinale, il cui uso è vario. Scopertasi l' America si conobbe verso l' anno 1560. in Europa. Quando cominciò ad introdursi in Francia, ricevè il nome di erba Nicoziana, o erba dell' Ambasciadore, da Giovanni Nicot allora Ambasciadore di Francesco II. in Portogal-

(a) *L. 1. D. ubi Pup. &c.*

regallo, il quale ne portò da Lisbona alquanto in Francia. Ha avuti anche varj altri nomi, che si sono poi ridotti all' original nome di Tabacco da Tabaco una delle Provincie del Vucatan in America.

I nostri Sovrani si hanno riferbata la vendita del Tabacco come uno de' fondi del lor Reale Patrimonio, e perciò viene annoverato tra' diritti proibitivi. Si suole in ogni sessennio dare in fitto, e ad istanza de' Fittuarj si pubblica l'editto, con cui per maggior sicurezza di una tal regalia si rinnovano, e si spiegano le leggi antecedenti, applicandole a' casi proposti dagli Arrendatori precedente approvazione Fiscale: quindi dal Collettore nel principio del titolo si trascrive l'editto formato con Reale approvazione dalla Giunta del Tabacco nel 1762., e noi così di questo, come delle altre leggi diamo il contenuto.

P R A M M A T I C H E.

IL diritto di comprare, e vendere il Tabacco è privativo de' Fittuarj, o sieno Arrendatori; non potendosi nè pure da quei, che lo comprano ne' Regj Fondaci vendere ad altri: Non si può estrarre nè per *extra*, nè *infra Regnum*, senza l'espéditioni: Si proibisce la semina dell'erba fantata, e l'introduzione del Tabacco, sottoponendosi alla pena chi lo trasporta, sebbene non sia proprio, purchè abbia scienza dell'immissione, e il dar la commissione per comprarlo senza la licenza dell'Arrendatore: Si vieta a Procacci, Postiglioni, e Corrieri portarlo senza licenza, che non può accordarsi da qualunque Ministro: Non si possono tenere.

tenere Molini, ed altri istromenti adattati alla Macina, eccetto i Mortai per pistare il Rapè comprato nel Regio Fòndaco: I Governatori s'informano, e carcerano i Venditori con farne relazione, e mancando a questa parte, allorchè si costa essersi venduto nel luogo, per giorni quindici, incorrono nella pena: Gli ufiziali, ed ogni altro, che servono ne' Bastimenti Reali, non imbarcano, nè fanno imbarcare tabacco, quando viaggiano per la Città di Napoli, e Regno, nè permettono, che gli schiavi lo vendano per Napoli: Vengono inclusi nella proibizione tutti gli Ufiziali di Milizia Regolare, ed i Soldati.

Chiunque pretende andare a comprar Tabacco, o per fuori, o per dentro il Regno, ha bisogno della licenza dell'Arrendatore, ed ottenuta dovrà dare le cautele per evitare i Contrabbandi: Non s'impedisce a' soldati dell'Arrendamento praticar le diligenze ne' Regj Castelli, ed in ogni altro luogo, dovendosi dare a' medesimi ogni ajuto, e si rinnovano le pene contenute nellé Prammatiche contra de' Militari. Senza la fraganza del delitto si procede colla pena ordinaria: Si castigano severamente tutti gli Ufiziali così Regj, come Baronali, e particolarmente quei degli Arrendamenti, Portolani, Portolanoti, ed ogni altro, che danno mano a' Contrabbandi (a). Si spieghi, e si esaspera la pena conteguta nel §. 1. della sopraddetta Prammatica (b). Quei, che sono stati tre; o quattro volte inquisiti di questo delitto, con essere stati o condannati, o transfatti, o aggraziati, o condannati altra volta alla pena ordinaria,

(a) *Pramm. 1.*(b) *Pramm. 2.*

maria, vi si aggiugne lo sfratto dal Regno (a).

Abolitosi in Roma il diritto proibitivo del Tabacco, e temendosi, che con tale occasione per la vicinanza se ne ammettesse nel Regno maggior quantità, si stabilisce a chi l' ammette la pena di Galea, e di Relegazione, secondo la qualità del reo (b). Proponendosi dall' Avvocato Fiscale Paternò il foglio delle risposte date da D. Angelo de Sanctis alle postille da lui fatte sull' offerta per lo fitto dell' Arrendamento, si fanno varj appuntamenti, per cautela del Fisco, e del Pubblico (c). S' introduce nella Provincia di Lecce una nuova fabbrica di tabacco, secondo il gusto de' naturali, e si danno le provvidenze per lo fitto de' territorj, per la semina, e per evitare i Contrabbandi (d). Nate nel 1751. alcune controversie tra gli antichi, e nuovi Fittuarj dell' Arrendamento, intese le parti dal Marchese Mauri di felice memoria, Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, si fanno alcune determinazioni, le quali possono servire di norma (e). Si ordina al Fiscale dell' Aquila, che inquiri contra i Contrabbandieri; ma che prima si faccia dar la nota dal Subaffittatore, delle persone, delle quali si ha vero riscontro, che comprano tabacco in contrabbando, e fomentano i Contrabbandieri, incaricandosi ancora, che non si commettano estorsioni, ed irregolarità (f). Tutt' i Subaffittatori delle Provincie, loro Amministratori, e Subalterni non possono molestare i particolari delle Provincie, che comprano

Ta-

(a) *Pramm.* 3.

(c) *Pramm.* 5.

(e) *Pramm.* 7.

(b) *Pramm.* 4.

(d) *Pramm.* 6.

(f) *Pramm.* 8.

Tabacchi ne' Fondaci della Capitale per uso loro, o per commissione data, non già per farne vendita (a). In fine del presente titolo si rapportano alcune istruzioni date da D. Giovanni Brancaccio General Soprantendente della Reale Azienda agli Amministratori dell' Arrendamento in demanio.

Edictum ad Festos dies Suburbiorum

**EDITTO IN RIGUARDO A' GIORNI
FESTIVI DE' CASALI DI
NAPOLI.**

T I T O L O L X V .

Non ha bisogno di argomento.

SI proibisce nell' anno 1738. dalla G. C. della Vicaria, precedente Real Dispaccio, a chiunque, portare, con far compagnia, armi da fuoco, o bianche, proibite, e non proibite, in occasione delle Feste ne' Casali di Napoli, imponendo, per le proibite, la pena stabilita dalle Regie Prammatiche, e per le non proibite, di un anno di carcere, non ostante qualunque solito, o licenza ottenuta da' Sindaci, e Governatori, i quali dal loro canto anche lo debbano vietare (b).

(a) *Pramm. 9.*

(b) *Pramm. 1.*

De.

De Eleemosyna non petenda absque facultate concessa

DELL'ELEMOSINA DA NON CHIEDERSI
SENZA LA DEBITA LICENZA.

T I T O L O L X V I .

A R G O M E N T O .

S*I vieta andar questuando in nome de' Santi, de' luogbi Pii &c. senza licenza del Re.*

FEuret nella sua Opera degli abusi (a) fa vedere, che al Principe, e non ad altri appartiene il diritto di dar il permesso di andare questuando; ed abusandosene i Magistrati, si rinnova la proibizione qui nelle due

P R A M M A T I C H E .

SI vieta a tutti andar chiedendo elemosina per Napoli, e suoi Borghi, a riserva de' Bianchi della Cappella di S. Maria Succurre Miseris, in abito di Confrate colla faccia coverta (b). Si proibisce a' Giudici di Vicaria dare il permesso a chiunque tanto Regnicolo, che Forestiere di poter chiedere l'elemosina, per riscattare i congiunti dalle mani degl' Infedeli, o per opere pie, non

Tom. I.

Q

po-

(a) *Lib. 30. cap. 1. num. 18.*

(b) *Pramm. 1.*

242 *Introduzione alle Prammatiche.*
potendo farlo niun Tribunale di questo Regno, per
esser cosa spettante a noi solamente (a).

De Emptione, & venditione

DELLA COMPRA, E DELLA VENDITA.

TITOLO LXVII.

ARGOMENTO.

IL Compratore della cosa rubata dee restituirla al Padrone: Si vieta la vendita delle vettovaglia a prezzo determinato prima della raccolta, e di altre cose in alcuni luoghi designati: i bestiami non si comprano, senza la fede dell'Università: Si proibisce la compra delle liberanze, de' grani mischiati co' non buoni, de' Vini colati, e si provvede perchè non si vendano robe rubate.

Non si rinvencono in questo titolo i principj del contratto di Compra, e Vendita, onde bisogna ricorrere alle Leggi Romane, sotto il titolo *de Contrabenda emtionis*, ed altri. Tra le regole ivi espresse vi è quella, che non possono venderfi le cose fuori del Commercio, e perciò vien proibita la compra de' veleni (b), ma come i veleni manipolati possono essere utili alla salute umana, se ne permette la contrattazione. Per le cose furtive anche n'è proibita la vendita, e le
Leg-

(a) *Pramm.* 2.

(b) *L. 6. 34. §. 1. D. de Contt. emtion;*, l. 35. §. 1. *ead.*

Leggi Decemvirali antecedentemente aveano l' istesso inculcato *rei furtiva aeterna auctoritas esto* (a). Alcune ragioni particolari, e la malizia di dar danari han fatto proibire presso noi la vendita delle biade future a prezzi determinati, come anche avean fatti i Longobardi (b), quando pel diritto Romano potrebbesi il contratto sostenere (c). Ecoci alle

P R A M M A T I C H E.

Chiunque compra roba rubata, tutto che si dica nel contratto per nome, e parte de' veri Padroni, è tenuto restituirla, senza obbligare il vero Padrone al prezzo (d). Si proibisce la compra del grano, ed altre vettovaglie, del vino, olio, feta, zaffarano, canape, e lini a prezzo determinato prima della raccolta; ed annullati i contratti, il venditore restituisce il prezzo coll' interesse del dieci per cento: Si dà la pena a' Compratori, e Notai, che stipulano (e). Niuno può comprare, nè vendere bestiami senza la bulletta del Reggimento de' Deputati del luogo, che sia del Venditore, della qualità di esso, del numero, e segno degli animali: Si ordina la confezione dell' Archivio nelle Udienze: In ogni semestre le Udienze si mandano vicendevolmente le note de' contumaci, per carcerarsi i rei di ciascuna: I carcerati di ciascuna Provincia non possono escarcerarsi

Q 2

senza

(a) L. 35. §. 4. eod.

(b) L. 2. tit. 31. §. unic.

(c) L. 8. nec emtio D. eod.

(d) Pramm. 1.

(e) Pramm. 2.

senza prima osservarli la nota de' contumaci (a). I mandati volgarmente detti *liberanze* non si vendono, nè si cedono, se non per causa di dote, o per opere pie (b). Si vieta vendere grani mischiati con solima, o con altra bruttezza; nè i grani nuovi, e buoni mischiati con grani tristi, e vecchi (c).

Niun Cittadino compri carne porcina, o altro commestibile dentro i Regj Castelli, e nell' Arsenal, eccettó gli Uffiziali, e soldati de' luoghi (d). La proibizione si estende anche per la vendita dell' olio dentro i Castelli, e Carceri dell' Almirante (e). Si vieta a' Ministri, ed Uffiziali maggiori, e minori della Regia Camera, ed al Tesoriere generale, di comprare beni di qualsivoglia sorta, che si vendono per ordine del Tribunale (f). I Cuojai, merciai, venditori di lacci, e spille, e qualsivoglia altro non possono vendere ogni sorta di veleno, sotto le pene contenute nella Prammatica prima *de Pharmacopolis*, dove si dà la norma agli Ipeziali di fare tali compre (g). Per evitare i disordini, che sogliono nascere dalla confusione de' termini, si proibisce agli Acumolesi vendere a' Forestieri i territorj, che sono ne' confini, senza licenza del Sovrano (h).

Niuno può comprare roba di panno, o di seta, oro, argento, o altro metallo, e libri senza prima informarsi con distinzione del venditore, e fattane la compra, non può disfarla se non dopo dieci

(a) *Pramm.* 3.(b) *Pramm.* 4.(c) *Pramm.* 5.(d) *Pramm.* 6.(e) *Pramm.* 7.(f) *Pramm.* 8.(g) *Pramm.* 9.(h) *Pramm.* 10.

dieci giorni da che l' ha tenuta a vista in pubblica bottega : non ritrovandosi i venditori , i compratori si hanno come convinti : Chi ricetta il ladro , quando si sa esser tale , o nasconde la roba rubata , o gli dà ajuto per salvarsi , si soggetta alla pena : Gli osti debbono farsi la nota della roba , che portano gli Ospiti , e procurare distinta notizia di costoro , e non facendolo , sono stimati come rei convinti : Si proibisce l' estrazione di queste robe , come cappe , casacche , ed altro simile , se non sono state prima esposte al pubblico per dieci giorni : A' Condannati di furto si fa alle spalle un picciol segno con ferro di cavallo infuocato , e quando i Rei sono stati inquisiti di altro furto si dee per qualsivoglia indizio impor la pena di dieci anni di galea : Non possono dopo le due ore passeggiare per Napoli (a).

A niuno è permesso comprare , o vendere argento nè in piastre , nè in verghe , e gli Orefici non possono lavorarlo , se prima non lo portano a' Consoli , i quali s' informano del Venditore , e della qualità dell' argento , e poi accordano la licenza , con registrarli : Gli Uffiziali della Zecca non possono zeccare argento , eccetto le verghe di Spagna nette , e pure (b). Quei , che hanno l' alloggiamento dalla Regia Corte , come sono uomini d' armi , o cavallari , e non altri possono vendere , e comprare gli alloggiamenti (c). I pesci , che si pescano ne' mari di Napoli , si portano *re-cto* tramite nella pietra antica di S. Lucia , e Chiaja , e si vendono secondo l' affisa , non già in ma-

Q 3

re,

(a) *Pramm.* 11.(b) *Pramm.* 12.(c) *Pramm.* 13.

re, o in altri luoghi di quei descritti (a). Per evitarfi i mali, che nascono da' Tagliatori delle monete buone, si vieta l' arte di fare il bancherotto, o sia compratore delle monete, e di tiratore d' oro, e per questa seconda, fino a nuov' ordine (b). Si proibiscono tutt' i vini colati anche mischiati co' buoni, e si ordina la dismissione de' sacchi, e degli ordigni atti alla fattura, soggettandosi alla pena anche gl' immittenti (c).

De Exceptionibus

DELL' ECCEZIONI.

TITOL O LXVIII.

ARGOMENTO.

S*i dà la pena a chi non pruova almeno sempiernamente alcune eccezioni.*

Siccome la legge accorda a' creditori le azioni per lo ricupero de' loro crediti, così accorda a' convenuti in giudizio alcune eccezioni per abbattere, e rendere inefficaci le azioni proposte. L' eccezione però, secondo il senso dell' istesso diritto Romano non è la difesa del Reo, con cui *ipso jure* si perde l' azione, ma è quella difesa, colla quale sul riflesso della equità si esclude l' azione, che secondo le strette regole sempre compete all'

(a) *Pramm.* 14.

(b) *Pramm.* 15.

(c) *Pramm.* 16. 17.

all' Attore (a). Nel Foro però è stata ricevuta la dottrina, che ogni opposizione fatta all' attore si comprende sotto nome di eccezione, sebbene la di lui ragione siesi *ipso jure* estinta. Quindi l'eccezioni del pagamento, e della compensazione, che si sogliono chiamare eccezioni di fatto, e distinguere da quelle di diritto (b).

P R A M M A T I C A.

SI dà la pena a coloro, i quali oppongono l'eccezione del pagamento, transazione, giuramento, e del patto *de non petendo*, senza che la provano almeno semipienamente (c).

De Excubiis nocturnis

DELLE GUARDIE NOTTURNE.

T I T O L O LXIX.

A R G O M E N T O.

SI determina l' ora di poter portare le armi: non si può sonare, e cantare, senza licenza, ed in qual' ora.

GLI Ufficiali destinati in Roma alla guardia della Città in tempo di notte prima chia-

Q 4 ma-

(a) L. 2. D. hoc tit. princ. inst. eod.

(b) Heinec. ad Pand. hoc tit. §. 355.

(c) Pramm. 1.

mavansi Triumviri, e poi *Præsèti vigilum*, e si dicevano *agere excubias*. Furono introdotti per salvare la Città dagl'incendj, *apud vetustiores incendiis arcendis Triumviri præsèrant, qui ab eo, quod excubias agebant, nocturni dicti sunt* (a). Nel nostro titolo però si tratta della maniera come i Cittadini debbano camminare la notte per la Città di Napoli, supponendo essersi dati gli ordini, affinchè le guardie avessero a ciò invigilato.

P R A M M A T I C H E .

QUei, che tengono la licenza di portare le armi, possono valersene fino a che suonano gl'intinni della campana di S. Lorenzo: Sonati questi, possono portarle con torchi accesi, ma non già rotelle, brocchieri, piombate, ed altre armi proibite. Passate le ventiquattro ore niuno nè solo, nè accompagnato può andare sonando, o cantando per Napoli, senza licenza (b). Terminati gl'intinni della suddetta campana niuno può andare armato per la Città, non ostante qualsivoglia licenza, eccetto i Gentiluomini di Sedile destinati per la custodia di detta Città (c).

De

(a) *L. I. D. de Offic. Præsèti Vig.*

(b) *Pramm. I.* (c) *Pramm. 2.*

De Expensis &c.

DELLE SPESE.

TITOLO LXX.

A R G O M E N T O.

I Giudici nella sentenza deggiono o condannare, o assolvere il perditore dalle spese: nell'appellazione quando, e come prima si soddisfano le spese.

IL Giureconsulto Ulpiano insegna, che il Litigante è tenuto rifarcire il danno alla parte avversa, per la lite temerariamente intrapresa, *eum, quem adversarium suum in iudicium vocasse constitit, viatica, litisque sumtus adversario suo reddere oportebit (a)*. In fatti è pur troppo alla ragion naturale conveniente la regola *qui causam damni dat, ipse fecisse videtur*. Secondo tai principj il Giudice, per la condanna delle spese è tenuto esaminare chi de' litiganti abbia ingiustamente, e temerariamente la sua ragion proposta, giusta il diritto comune a cui si rimette il nostro.

P R A M M A T I C H E.

S'Inculca a' Giudici, che nelle Sentenze abbiano ad assolvere, o condannare il vinto alle spese, *prohibentes in sententiis expensarum condemnationem*

(a) *L. eum 78. D. de iud.*

tionem reservari, rimettendosi alle leggi comuni la decisione de' casi, dove ha luogo la condanna delle spese (a). Chi non fa le pruove nella causa principale, ed è condannato alle spese, appellando, non può essere inteso senza prima pagarle, colla cautela del Vincitore nel caso, che diversamente viene dal Giudice superiore giudicato; se n' eccettua il caso del giusto impedimento, e le cause delle persone privilegiate, come Chiefe, Pupilli ec.(b).

De expulsiōe Gallorum, & aliorum cum eis fœderatorum ex causa Belli, & Commercio cum ipsis prohibito

DELLA ESPULSIONE DE' FRANCESI, E
DI ALTRI CON ESSO LORO COLLE-
GATI PER CAGION DI GUERRA,
E DEL COMMERCIO CO'
MEDESIMI PROIBITO.

T I T O L O L X X I .

N *On ha bisogno di Argomento.*

CRedono giustamente i Sovrani, che quando loro vien intimata la guerra, o s'ensi commessi atti ostili da altra Potenza, credono, dico, poter esercitare sopra i beni, e sudditi della Potenza nemica particolarmente sistenti nel proprio territorio tutti quei diritti, che il Gius della Guer-

ra

(a) *Pramm. 1.*

(b) *Pramm. 2.*

ra loro accorda, il quale dagli Autori del pubblico diritto chiamasi ragion di riprefaglia, di cui noi ne abbiamo ragionato a lungo nel titolo XXXIII. L'oggetto poi principale del presente titolo riguarda la espulsione de' Francesi, per la guerra suscitata tra la nostra Corte Cattolica, e la Cristianissima. Gli Editti, che vi si contengono cominciano dal 1635. fino al 1690., oltre di quei di Carlo VI. del 1707. sino a' 31. di Marzo 1708. tempi in cui gli ubbidivano le nostre Provincie. Gli Editti quasi tutti hanno in mira lo sgombramento de' Francesi, e degli Alleati dal Regno, non accordarsi la dilazione, eccettuandosene alcuni: Si proibisce l'entrata, la corrispondenza co' medesimi, ed immessione delle loro merci: Si ordinano le rivele de' beni de' Contravvegnenti, la maniera come debbano farsi, le pene, ed altri Capitoli a ciò attinenti, come può maggiormente chi n'è vago accertarsi dalle Prammatiche al numero di XVIII.

Ne' Pretermessi il Collettore rapporta due Prammatiche sotto il titolo senza numero *de Expulsione Lusitanorum, aliorumque foederatorum*, l'una in data del 1702., l'altra del 1704., colle quali Carlo, che fu poscia Imperador Carlo VI. dichiarata la Guerra al nostro Sovrano proibisce il commercio co' sudditi del medesimo, non meno che cogli Olandesi, Inglesi, Portoghesi, ed Ausiliarj. Questi Editti possono servir di norma nelle occasioni di Guerra da noi sempre lontana.

*De Exteris Regni Neapolim venientibus***DE' FORESTIERI, CHE VENGONO NELLA CITTA' DI NAPOLI.****TITOL O LXXII.****ARGOMENTO.**

S*I provvede a' mali, che facilmente possono provenire da' Forestieri, che vengono in Napoli, con destinarsi i Giudici, i quali debbono esaminar la cagione della loro venuta.*

L'Amore della Patria, che ha la sua origine dalla natura stessa, il tenere quasi sempre avanti gli occhi i Progenitori, gli Amici, ed i Congiunti, sono tante catene per tenerci allacciati in quel luogo, dove abbiamo una volta fortita la Cuna. Quindi è, che chi si dispone all'abbandono senza giusto motivo del proprio nativo Paese, egli è ordinariamente argomento di sua malvagità. E perciò sono stati sempre solleciti i Principi d'informarsi della condizione de' Forestieri, ch'entrano nel proprio Stato. I nostri statuti intanto hanno in mira la Capitale, dove per essere popolatissima con più facilità si possono nascondere le qualità de' Forestieri, perchè al rimanente del Regno si è provveduto con altre Prammatiche, in particolare colle contenute nel titolo *de Vagabundis*, e con ordini circolari.

PRAM.

P R A M M A T I C H E .

S'Incarica a tutti gli abitanti in Napoli, e suo distretto, Locandieri, Caleffieri, Marinari, ed altri consimili di dare la notizia de' Forestieri del Regno, che capitano nella Città, a' Ministri, che si destinano in ciascun Quartiere, i quali dovendo per accidente uscire son tenuti darne l' avviso al Soprintendente (a). Nell' anno 1708. dal Governo Alemanno si fulminano rigorose pene contra coloro, che trasportano nel Regno Forestieri, senza i Passaporti spediti da' Ministri di quella Corte (b). Siccome i Padroni di Bastimenti Regnicoli usavano indifferentemente le Bandiere de' Principi Esteri, con danno considerevole degli Arrendamenti, così si ordina non poter usare altra Insegna, se non quella di S. M. Padrona, e prima di partire dalle marine del Regno, ogni Capitano dee dar la notizia della partenza, del carico, e dove si porta, agli Uffiziali Regj, i quali dopo il registro, in ogni settimana son tenuti riferire al Capo della Regia Camera. Circa poi i Bastimenti forestieri non volendosi obbligare a tale denuncia, s'incarica agli Uffiziali Regj procurarne la notizia da' Padroni, potendola avere anche per altre vis (c).

De

(a) *Pramm.* I. a 10.(b) *Pramm.* II.(c) *Pramm.* 12.

De Expulsione Hebræorum, sive Judæorum

DELLA ESPULSIONE DEGLI EBREI, O
SIA DE' GIUDEI.

T I T O L O LXXIII.

A R G O M E N T O . .

S*I ordina agli Ebrei portare alcuni segni, per distinguersi da' Cristiani: Si cacciano, indi si chiamano, e si accordano loro varj Privilegj, ed in fine si sfrattano dal Regno.*

G*Li Ebrei vengono così detti da Abramo, ma perchè dopo la cattività di Babilonia la sola Tribù di Giuda avanzava tutte le altre di numero, e di forze, questa diede il nome alla intera Nazione, e si chiamarono Giudei. L'ostinazione di costoro in non voler seguire i precetti di Dio, si legge di mano in mano nelle divine Scritture, e sempre i Profeti hanno vaticinato, che la loro pervicacia farebbe arrivata a segno di commettere il delitto più esecrando, che siasi inteso nel Mondo, cioè il Deicidio. Non han cessato nello stesso tempo annunziar loro tra gli altri gastighi la dispersione per tutta la Terra. Tralasciando le altre Profezie, ecco quella di Osea (a): *abjiciet eos Deus meus, quia non audierunt eum, & erunt vagi in nationibus.* Questa terribil*

sen.

(a) *Cap. 9. num. 17.*

sentenza tutto di si sperimenta, senza punto ravvedersi, da una tal Nazione, la quale *sine lare*, *sine tecto* vede le sue genti ora in un luogo, ed ora sbalzate in un altro.

Dichiaratifi adunque gli Ebrei nemici del nome Cristiano, i Principi seguaci di questa S. Religione gli hanno perseguitati a paragon degli Eretici, e non han mancato colle leggi frenarne la condotta: e se hanno loro conceduta la libertà della Religione, e proibito poterli forzare ad abbracciar la nostra, hanno però determinate varie pene contra de' medesimi per la contrattazione del matrimonio secondo le loro leggi, e per la pluralità delle Mogli: hanno badato all'obbligo di alimentare i Figliuoli Ortodossi; all'incapacità degli onori, delle Sinagoghe dell'acquisto de' beni; alla competenza de' Giudici, e ad altri articoli, che possono osservarsi nel titolo del Codice *de Judeis*, & *Calicolis*. Per venire al nostro Regno, la stessa dispregevole condotta degli Ebrei è stata l'origine dell'istabile loro fortuna, e rapportano gl'istorici, che circa l'anno 1200. la prima volta vennero nel Regno, e la seconda nel 1492. allorchè furono dal Re Cattolico discacciati dalle Spagne, abitando quelle contrade di Napoli, che ancora fin'oggi ritengono il nome di Giudeche. E d'allora, per le circostanze de' tempi ora chiamati, ed ora espulsi, oggi finalmente ne sono stati banditi, come si vedrà dalle

P R A M M A T I C H E.

GLi Ebrei tanto maschi, che femmine debbono portare in petto il segno di panno rosso.

fo. L'ordine fu in data del 1509. a' 12. di Genajo (a). Addì 10. di Novembre 1539. si ordinò per segno il Cappello rosso, o giallo a' maschi, e le femmine doveano portarlo in testa, o altra parte visibile (b). Nel 1572. si ordina, che venendo gli Ebrei nelle Fiere dovessero portare per segno la berretta gialla (c). A dì 13. di Marzo 1708. si espellono (d).

Nel 1740. S. M. Cattolica stimò chiamare questa Nazione, perchè avesse potuto colla sua industria supplire il difetto de' Nazionali, per accrescere il Commercio, pubblicando a questo effetto un proclama, o sia bando di 37. capitoli, de' quali eccone il saggio: Si permette agli Ebrei la dimora nel Regno per anni cinquanta, e l'uso della propria Religione: Si destina un Giudice Delegato per le cause tra Ebreo, e Cristiano, e tra Ebreo, ed Ebreo l'istesso Giudice della Nazione: Si determina la pena quando un Ebreo si mescola con Cristiano, o Cristiana, o altri, con alcune limitazioni: Colui, che calunnia l'Ebreo, è tenuto alla rifazione de' danni: Si provvede a' fallimenti, ed alle doti delle donne Ebee: il Creditore, che ottiene il sequestro sopra i beni dell'Ebreo, dee giustificarlo fra un mese: il corpo de' Massari è pleggaria sufficiente: possono tenere libri d' ogni sorta: i Medici possono medicare i Cristiani coll'obbligo di ammonirli, che provvegano alle loro coscienze, quando sono in pericolo di morte: possono dottorarsi nella maniera descritta, e tener le scuole: Morendo senza eredi

(a) *Pramm. 1.*(b) *Pramm. 2.*(c) *Pramm. 3.*(d) *Pramm. 4.*

legittimi, ed ab intestato i Massari dispongono de' beni secondo le loro leggi.

Si parla del modo come debbano fare i contratti, dell'autorità de' libri mercantili; de' Massari; delle scuole; dell'osservanza delle Feste per gli atti giudiziarij; degli Ebrei, che vogliono farsi Cristiani; de' loro servi; de' macellari, che vendono loro la carne; e de' privilegj, che godono, come gli altri Cristiani nel comprare, e vendere, proibendosi l'acquisto de' Feudi, e di altri diritti, che portano autorità sopra de' Cristiani, e di andare per Napoli comprando robe vecchie: Si esimono da portare segno alcuno, potendo però portare tutte le armi lecite: Si eseguono da' Capitani di giustizia, e soldati gli ordini de' Delegati, e de' Massari: Passati cinquant'anni, e non licenziati in tempo, godono gl'istessi privilegj per altri anni cinquanta: Possono comprare più campi, purchè sien chiusi, per uso di sepolture: Pagano i diritti di mercanzie, e per le persone non sono molestati: Si esentano dagli alloggiamenti de' soldati, e di prestar loro roba di casa propria: Si provvede come debbano valerli de' servidori, e balie Cristiane: Si concedono gratis nella Dogana sei Magazzini con alcuni privilegj: le prime Famiglie introdotte in Regno compongono il Consiglio colla sostituzione in mancanza delle prime. In fine si vuole, che i detti Capitoli si osservino con tutta la buona fede, e nel caso di dubbio si abbia da interpretare a favor degli Ebrei (a). Non ostante tanti privilegj quei pochi Ebrei, che vennero nel Regno, non corrisposero alla idea del Gover-

Tom.I.

R

no;

(a) *Pramm.* 5.

258 *Introduzione alle Prammatiche.*
no, onde con altro Editto del 1747. sono disca-
ciati (a).

*De Extractione, seu exportatione animalium, auri,
argenti, & aliorum prohibita*

DELLA ESTRAZIONE, E TRASPORTO
DEGLI ANIMALI, ORO, ARGEN-
TO, ED ALTRE COSE,
PROIBITA.

TITOL O LXXIV.

ARGOMENTO.

Si vieta la estrazione dal Regno degli animali, e di alcune merci, e si provvede come queste si debbano trasportare da un luogo all' altro del Regno per cautela degli Arrendamenti; come ancora la estrazione delle statue, pitture, ed altri antichi monumenti, e si dà la norma per quali, e come se ne permetta la estrazione ec.

LA mano della Divina provvidenza chiaramente ci fa sentire, che siccome non tutte le Terre producono gli stessi frutti, e che quello, che scarseggia in un luogo, abbonda nell' altro; così passando tra tutti gli uomini una certa naturale cognizione, al dir del Giureconsulto (b), l' uno, e l' altro è tenuto vicendevolmente ad ajutarsi. Ugon Grozio nel sud *Mare Liberum* colla scorta di più
eccel.

(a) *Pramm.* 6.

(b) *L. 3. D. de Just. & Jur.*

eccellenti Giureconsulti, e con ragioni pubbliche pruova evidentemente non potersi da alcun Principe in generale proibire il commercio tra' suoi, ed i sudditi delle altre Potenze. Questa dottrina però si dee intendere ove colla estrazione delle merci lo Stato non venga a patire, e perciò da' nostri Legislatori, a riserva di alcune Prammatiche, le quali riguardano il commercio interiore del Regno, per evitare le frodi in danno de' pubblici dazj, colla maggior parte hanno proibita severamente la estrazione delle merci dal nostro Regno senza la licenza del Sovrano, il quale, prima di accordarla, esamina se sia vantaggiosa a' suoi Vassalli.

Per riguardo alle leggi de' Romani, i loro limiti erano troppo vasti, ed i Popoli confinanti erano per barbari tenuti; onde le ricchezze di quelli, in particolare il danajo, o di raro, o giammai si trasmetteva a' forestieri. La grandezza dell' Imperio faceva, che non così facilmente aveasi dell' altrui bisogno; tutta volta sotto gl' Imperadori Orientali osserviamo simili leggi proibitive, come del vino, dell' olio, e massimamente delle armi. Si leggono i titoli del Codice, *quæ res exportari non debeant: de Commerciis, & Mercatoribus ec.* Veniamo intanto alle

P R A M M A T I C H E.

SI proibisce la estrazione dal Regno di ogni quantità di animali sì grande, che minuta (a). Niuno nè tacitamente, nè espressamente mandi le

R 2

ar.

(a) *Pramm. 1.*

armi proibite, e ferri ne' luoghi degl' Infedeli, nè permetta venderle nel Regno a quelli, colla pena di morte (a). Si vieta la estrazione dell' oro, argento lavorato, o in massa, di zecchini, buoi, ed altri animali, senza licenza del Vicerè, il quale dee accordarla quando serve per servizio Regio, precedente informo, eccetto quando fosse di poca quantità, che servisse per la vita dell' Estrante, per cui si può dar la licenza *omni fraude cessante*. Si rinnova la proibizione con più Prammatiche, accrescendosi le pene (b). Non si possono vendere animali porcini a' forestieri, e non abitanti in Regno, nè i regnicoli prestare il loro nome a' forestieri (c). I lini, che si raccolgono ne' distretti, e Casali di Napoli non si estraggono, nè vendono se non nella Città, ed i raccolti in Regno non si possono estrarre dal Regno (d). Con severissime pene si proibisce la estrazione de' cavalli, poledri, e giumente; e per le Provincie di Abruzzo si determina il luogo della contravvenzione: Quei, che tengono le razze di là de' Fiumi Pescara, e Garigliano, son tenuti in ogni anno mandare il manifesto degli animali colla distinzione de' peli, e marche alla Regia Camera: quei, ch' escono del Regno colle vetture, debbono dare la cautela di riportarle, e tenerle in Regno (e). Vien proibita anche la estrazione del grano con più severissime leggi, abbreviandosi il termine della fuorgiudica a giorni trenta, e privilegian-

(a) *Pramm.* 2. 22.(b) *Pramm.* 3. 4. 5. 10. 12. 14. 16. 19. 23. 24. 48. 53.(c) *Pramm.* 6. (d) *Pramm.* 7.(e) *Pramm.* 8. 13.

giandosi le pruove del delitto (a); come ancora del salnitro, zolfo, e polvere; e si vieta la fabbrica di questi generi (b); dalla Città di Napoli non si può estrarre il pane (c).

Sperimentandosi infiniti contrabbandi in danno degli Arrendamenti della seta, si danno molte salutari provvidenze: si obbligano i Padroni delle Barche, quando partono, a chiedere la licenza dagli Uffiziali, e quando giungono, darne la notizia: si bada alla preferenza del diritto dell' Arrendamento, alla situazione de' manganelli per cavare la seta, e delle bilance Regie; all' obbligo di pesarsi; all' espedizioni, che debbono fare i Padroni de' Bastimenti; alla visita, che le feluche di guardia possono fare vicendevolmente, ed in fine al Privilegio della pruova del Contrabbando (d). Niuno può introdurre cacio, o falsume da fuori Regno, se non ne' fondaci specificati, nè questi generi possono senza licenza estrarfi. Que' luoghi, dove non vi è fondaco, possono provvedersi di tali generi, ma per uso proprio, da' Bastimenti, che vi capitano, dandone però la notizia agli Arrendatori (e). Per rimediare a' danni, che soffrivano gli Arrendamenti della Regia Dogana del maggior Fondaco, e del nuovo imposto del cinque per cento, a cagion de' contrabbandi si diedero altre provvidenze: Sono tenuti i Padroni de' Bastimenti, che giungono in Porto, e le persone, che vengono per terra, a rivelare le merci, non potendo frattanto contrattar cosa alcuna: Si stabilisce il tempo, ed il luogo

R 3

da

(a) *Pramm.* 9. 11. 18. 20. 49. 50.(b) *Pramm.* 15. 17. 43. (c) *Pramm.* 21.(d) *Pramm.* 25. 37. (e) *Pramm.* 26.

da potere scaricare, e caricare, ed il luogo d'ancorarsi i Vascelli: le robe spedite per fuori Regno non si scaricano in Regno. Il Privilegiato non spedisce in suo nome la roba altrui: le spedizioni si portano colla stessa roba: Nel primo luogo soggetto alla Dogana si pagano i diritti: Si determina, che debbono fare gl'immittenti nelle Città di Aversa, e di Salerno, e gli Uffiziali di Dogana: fattesi le spedizioni, subito debbonsi imbarcar le robe; ed ogni sensale, fatto il contratto di cosa soggetta alla Dogana, ne dee dar parte *eodem die* al Doganiere (a).

Ad istanza de' Governatori dell' Arrendamento della farina si vieta a tutti introdurre da fuori il territorio, e distretto della cartella di Napoli quantità anche minima di pane, farina, orzo, ed altro soggetto all' Arrendamento, senz' aver prima pagato il solito diritto, ed altresì a' Padroni del *jus panizandi* de' Casali di poter far pane più del bastante in un giorno pe' Cittadini del Casale (b). Si danno gli ordini da non poterfi vendere da chiunque vino ne' luoghi particolari, nè affittarsi le case a questo uso, dovendo ognuno provvedersene da' Magazzini dell' Arrendamento (c). Si proibisce agli Schiavi, e ad altre genti di Galea comprar robe soggette all' Arrendamento delle due grana, e terzo grano a rotolo, ed a chiunque vendere loro detta roba (d). Non si può vendere la seta senza pagarfi prima il diritto. Vendendosi tutta la seta, il Compratore dovrà tenere il foglio del-

la

(a) *Pramm.* 27. 30. 38. 39. 40.(b) *Pramm.* 28. 29. 31. 41. 42.(c) *Pramm.* 30. 36. 40.(d) *Pramm.* 31. 35.

la spedizione; e vendendosene porzione, la copia: I Contraenti, ed i Sensali, fatti i contratti, ne danno la notizia agli Ufiziali (a).

La pena di morte s' intima a' Padroni de' Bastimenti, i quali senza licenza degli Ufiziali, e senza pagare il diritto all' Arrendamento dell' olio, fanno le imbarcazioni; e quando partono, e quando giungono nel Porto, sebbene non portano olio, son tenuti darne la notizia agli Ufiziali (b). Gli oliandoli non possono vendere dalle Cisterne di Napoli olio con some, o con otre sopra le loro persone, nè venderlo ne' Casali (c). Si proibisce la estrazione di ogni sorta di vettovaglia, salume, zucchero, tavole, e di ogni altra cosa soggetta a diritto di tratta, senza le dovute spedizioni del Maestro Portulano, il quale ha l' obbligo di vedere, se gli estraenti hanno pagato il diritto, e di eseguire quanto concerne il suo Ufizio (d). Si ordina chiudersi tutte le taverne non soggette alla Regia Camera, ed all' Arrendamento del vino a minuto, a riserva di quelle esistenti ne' Regj Castelli; e che i Vavigali, ed altri non possano condurre vini nelle botteghe proibite, vietandosi agli Affittatori dell' Arrendamento dar licenza di vendere vino a minuto dentro i palazzi particolari (e).

Considerandosi i tanti contrabbandi, che si commettevano in notabile pregiudizio degli Arrendamenti; si pensò nell' anno 1696. con nuovi ordini frenarne il corso, senza derogarsi alle antiche

R 4

Präm-

(a) *Präm.* 32. 33. 34. 37.(b) *Präm.* 44.(c) *Präm.* 45.(d) *Präm.* 47.(e) *Präm.* 51.

Prammatiche : Si privilegia la pruova non meno contra de' Rei principali , che contra gli Uffiziali di qualunque Gerarchia sieno , tanto gli addetti agli Arrendamenti , quanto tutti gli altri ; s'intima loro , oltre la pena corporale , la privazione di qualunque altro Uffizio , bastando per questa seconda pena , che per tali loro inquisizioni sieno state date semplicemente le difese dopo costituiti . Per evitarfi i contrabbandi son tenuti invigilarvi tutti gli Uffiziali , Soldati , ed altre genti di Corte . Gli Uffiziali de' luoghi marittimi hanno l'obbligo di notiziare ogni mese il Luogotenente della Regia Camera di tutte le imbarcazioni fatte per infra Regno , e gli estraenti son tenuti d' immettere a dirittura ne' luoghi destinati i caricamenti , e patendo naufragio , presentare il documento : Non si ordina la estrazione senza la procura del principale estraente : Ne' luoghi disabitati , dove non vi sono Uffiziali , non si può tener roba soggetta a diritto di tratta : per la pena di morte naturale stabilita in tali casi , si dee prima riferire al Principe : Si vieta a tutti comprar tabacco per infra , e per *extra* Regno senza licenza della Regia Camera , o del Presidente Commissario , e data coll' obbligo di produrre il discarico : i Padroni delle Barche debbono tenerle in testa loro , e non di persone incognite , e minori : Si promette a tutti , anche addetti al servizio , il quarto della pena , quando rivelano , e somministrano le pruove (a).

Sua Maestà Cattolica oltre di aver promossa tanti mezzi per facilitare le arti , e le scienze , pensò anche a non far uscire del Regno le me-
mo-

(a) *Pramm.* 52.

morie delle due più culte nazioni del Mondo, quali si furono i Greci, e i Romani; onde con Real Dispaccio partecipò alla Regia Camera il suo ramarico per la estrazione di sì fatte antichità, e la proibì con due Prammatiche rinnovate dal nostro Regnante, di cui eccone la sostanza: Si vieta la estrazione delle statue, pitture, in cui sieno incisi caratteri, tavole, medaglie, vasi, istrumenti o per sacrificj, o per sepolcri, o per altro uso della vita, di marmi, di terra, pietre lavorate, marmi di miniere del Regno, pitture antiche in tela, oro, argento, bronzo, o d'altro metallo; ma come ve ne sono alcuni non di pregio, per cui si può permettere la estrazione, S. M. si riserva darne il permesso a relazione della Camera fatta col giudizio de' Periti, con doverli però pagare il diritto della tratta, il quale si stabilisce relativamente a' diversi generi delle cose. Per la pruova del delitto, oltre quelle specificate nelle Prammatiche, se ne aggiungono altre, e si dichiarano Rei à mezzani (a).

(a) Pramm. 54. 57.

*Extra Regnum ne quis abeat, ut alibi
Sedem posceret*

CHE NIUNO SI PORTI FUORI DEL RE-
GNO PER FISSARÉ ALTROVE IL
DOMICILIO.

T I T O L O LXXV.

L *A* iscriziona tiene luogo di *Argomento.*

Altri sono i doveri dell' Uomo, come Uo-
mo, altri dell' Uomo, come Cittadino, e
tra questi vi è l'obbligo verso la Patria, illustrati
sì gli uni, che gli altri dall' Autore del pubblico
diritto Pufendorff *de officio hominis, & civis*. Al-
lorchè pensarono i mortali, per vivere più comoda-
mente, unirsi in società; bisogna dire, che fra
loro costituiscono alcuni patti, perchè la vita civile
avesse avuti i suoi fondamenti, e felice fosse
riuscita: Ora egli è certo non potere il socio senza
il consenso dell' altro dipartirsi da quella società,
in cui una volta convenne, qualora lo scioglimento
reca pregiudizio alla Comunità. Così insegnarono i
Giureconsulti Romani: *Proculus ait: hoc
ita verum esse, si societatis intersit non dirimi societatem
: semper enim non id, quod privatim interest,
unius ex sociis servari solet, sed quod societati expediat* (a). Il celebre Ugon Grozio col suo *Enucleatore*

(a) *L. actione 65. §. Labeo D. pro soc.*

tore Eneccio (a), nell'esame della quistione, se possano i sudditi senza licenza del Principe partire dallo Stato, non ostante la distinzione se a truppe, o l'uno dopo l'altro escano, conchiudono, che debbasi guardare *ne quid respublica detrimenti capiat*. E Cujacio dice *impios esse, qui Patriam vitant* (b). Coll'occasione, che nell'anno 1766. molte genti Abruzzesi confinanti venivano allettate da' Romani ad abbandonare le proprie Terre, (così postilla il moderno Compilatore) e passare ad abitare nello Stato Romano, onde si vedeva il danno notabile di quelle Provincie, e per conseguenza del Regno, così per la mancanza delle popolazioni, che per lo mal esempio; S. M. con Prammatica, ch'è l'unica di questo titolo, generalmente proibisce a tutti di uscire de'suoi Reali Dominj con animo di trasferire il proprio domicilio in paesi stranieri, senza ottenere prima lo speciale permesso dalla M. S.

De Exulibus

DEGLI ESULI.

TITOLO LXXVI.

ARGOMENTO.

Perchè i Fuorusciti si estirpino, si ordina a' medesimi di presentarsi in giudizio fra certo tempo, ed a' Governatori locali, avutane la notizia, *ad*
dar

(a) *De jur. bell., & pac. lib. 2. cap. 5. n. 24.*

(b) *Paratit. Cod. si Curial. &c.*

dar l'avviso a' luoghi convicini : Si minacciano pene rigorose a' Complici , e Fautori , in particolare Baroni : Si privilegia la pruova del delitto così in genere , che in specie : le remissioni debbono essere libere , e non estorte : i delitti gravi commessi in alcuni giorni solenni si puniscono con sollecitudine : per estinguere i Banditi , si concordano le Potestà Regia , e Pontificia : Si danno altre Provvidenze circa il gastigo di alcuni gravi delitti , per la estirpazione totale de' Banditi &c.

COlui , il quale per ordine del Magistrato , a cagion del suo delitto , è obbligato ad uscire della Patria , e restringersi in un designato luogo , chiamasi nelle leggi Romane *Exul* , e l'esilio è lo stesso , che la deportazione , succeduta in luogo dell'antica proibizione dell'acqua , e del fuoco (a). Oggi però presso noi quei , che sono così condannati , chiamansi Confinati , e gli Esiliati s'intendono i Condannati ad uscire della Patria o a tempo , o in perpetuo .

Ma nel titolo presente non si parla nè di esiliati , nè di confinati , secondo questi termini . Si provvede al gastigo de' ladri famosi , i quali senza misura alcuna scorrono le Provincie , commettendo ogni sorta di eccesso , e contra di costoro e de' loro Fautori ha mira la maggior parte delle Prammatiche . In Roma non mancavano anche i ladri di pubbliche strade , e i disturbatori della pubblica quiete , con destinarsi a questo effetto gl'Irenar-

(a) *L. 2. D. de publ. judic. Cujac. lib. 6. observ. cap. 39.*

narchi, ed altri Uffiziali minori, che invigilavano per lo loro estermínio, come si vede da' titoli dell' uno, e l'altro Codice *de Irenarchis*. Si diede pur anche la cura a' Difensori delle Città per distruggere tali nemici della società, aggiugnendosi *removeantur patrocinia, quæ favorem Reis, & auxilium scelerosis impartiendo maturari scelera fecerunt* (a). Da ciò ognuno vede, se la iscrizione del Titolo corrisponde al significato di *Exul*, se pure non vogliamo dire, che tenendosi dalle patrie leggi questi malvagi come fuori dello Stato, e pubblici nemici, possa passare il titolo da' nostri Compilatori prefisso.

Non si maravigli alcuno in leggere i nostri Editti cotanto rigorosi, giacchè ancora ci fa orrore osservare nella Storia del Regno i furti, gli omicidj, ed altri gravissimi delitti, che si commetteano da' Fuorusciti in tempo de' nostri Maggiori: *nam maleficiorum supplicia exacerbantur, quoties multis personis grassantibus exemplo opus est* (b). Giova qui rapportare le parole di Bruno nell'Analisi alla Novella 134. ; parla poi delle pene stabilite contra de' ladri, e de' Grassatori. „ Rispetto a cotesta malvagia Gente nemica capitale „ della pubblica quiete, e dello Stato, ed in vista „ de' furti, e delle pur troppo frequenti grassazioni, si sono dalle culte Nazioni esasperate le pene stabilite dalla ragion comune. „ Le comitive de' malviventi erano giunte a segno, che formavano, per così dire, eserciti regolari, ed i nostri

(a) L. 3. *Cod. Theod. de Defens. Civit. l. 6. Cod. Justin. eod.*

(b) L. 16. *in fin. D. de pan.*

stri, non che gli stranieri Scrittori, come il celebre Presidente Tuano (a), nelle loro gravissime Storie non hanno sdegnato tramandare a' posteri la notizia del celebre Marco da Cosenza, capo de' masnadieri in Calabria, il quale alla testa di quelli si usurpò le Reali Insegne, facendosi chiamare il Re Marcione. Ci reca anche stupore come sin dentro la Capitale si commettevano i ricatti; ed i successi furono cotanto strepitosi, e straordinarij, che divennero l'oggetto de' Cantambanchi. Il famoso Vicerè Marchese del Carpio vi diede un buon taglio cost tener di mira in particolare i prepotenti, la cui protezione non facea schiantare questa pessima razza; che a guisa della gramigna sempre ripullulava, cosicchè la di lui memoria oggi è in benedizione.

Ma la eterna obbligazione di essersi dell' intutto schiantata questa canaglia, la dobbiamo al gloriosissimo Re Cattolico. Senza tessere fregio al vero, possiamo francamente assicurare, che della di lui gloria acquistata nel governo di questi Popoli, la presente ne sia la parte più pregevole. Egli non già con fare nuove leggi, ma con fare osservare le antiche nelle triste contingenze de' malviventi, dava fuori ordini cotanto premurosi, e solleciti, che teneano sempre vivo ne' petti de' Magistrati, e Subalterni, il zelo per la loro estirpazione; di modo che rare sono state le compagnie, le quali nate, o si sono subito distrutte, o sparpagliate; ed ora seguitando il nostro Regnante lo stesso amore per li suoi sudditi, ci sembrano favolose le leggende dell'età passata, tanta è la diversità de' tempi. Eccoci intanto alle

PRAM.

(a) *Lib. 36.*

P R A M M A T I C H E .

I Contumaci, e fuorusciti, che vanno in comitiva per la Campagna rubando, e facendo altri delitti, fra certo tempo si debbono presentare d'avanti a' Giudici delle cause, e passato il termine, si stimano come fuorjudicati, e si possono da chiunque ammazzare: Subito che gli Ufiziali de' luoghi hanno la notizia ritrovarsi nella Terra i fuorusciti, suonano le campane ad armi, per perseguitarli, ed avvisano i luoghi convicini, perchè facciano lo stesso: Si conferma la pena di morte stabilita dalle Prammatiche contra quei, che somministrano vesti, armi, o in qualsivoglia modo proteggono, e fomentano i Banditi: Dichiarandosi in tortura da tre Fuorusciti essere stati favoriti da chicchesia, ancorchè deponesseto atti diversi, si dee aver per prova pienissima: I congiunti debbono uscire della Provincia per trenta miglia (a). Quei, che trasportano gli uomini dalle proprie Case, o da altro luogo, per ricattargli, ed estorquere le remissioni, o mandano a cercar danajo colla minaccia di dannificare o la persona, o i beni, incorrono nella pena di morte; come ancora coloro, che ammazzano animali, o mettono fuoco alle aje, masserie, o altra roba di chiunque, affine di componerlo (b). Contra gli omicidiarij pensati, Sagrileghi, Rattori, Violatori di Chiese, interruttori di Divini Officj, ed altri delinquenti di delitti enormi commessi ne' giorni di settimana Santa,

(a) *Pramm.* 1. 3. 5. 6. 9. 11. 19.(b) *Pramm.* 2. 8. 10. 12. 25. 26. 27.

ta, Pasqua, ed altri solenni, tutti gli Uffiziali di Giustizia con ogni celerità procedano al gastigo, senza essere obbligati riferire al Principe (a).

Il Pontefice Sisto V. con breve proibisce a' suoi Ministri di ricevere nel suo Stato i Regnicoli rei di delitti gravi, come eretici, ribelli, sacrileghi, falsarj, monetarj, rattori, violatori della pace, ladri, affassini, grassatori di strade, ed altri, i quali armati vanno in comitiva co' Banditi; anzi gli obbliga a catturargli, e mandargli agli Uffiziali del Regno, abolendo, e proibendo i salvicondotti, quando però i rei sono Regnicoli; ed essendo dello Stato Pontificio vuole, che si gastighino, dando la libertà a' Ministri Regj di entrare colla famiglia armata per dieci miglia nelle Terre non murate della Chiesa, e di visitare le Chiese, per arrestare i rei, e di carcerare anche gli Ecclesiastici fautori di quelli: i discacciati dal dominio Romano non si ricevono in Regno: il breve s' inserisce nella Prammatica, colla quale si fanno le stesse correlative ordinazioni (b). Quei, che mettono fuoco alle masserie, dove sono grani, orzo, o altre vettovaglie, o che ammazzano animali, come anche i Mediatori, oltre della pena di morte, si hanno come fuorgiudicati, non ostante il circolo dell' anno: Di più si abbattono le loro case, e si distruggono i poderi, senza che si possano ridurre a coltura: in odio di sì barbaro delitto, le confessioni di tre compagni *socii criminis* fatta in tortura, tutto che singolari, è pruova bastante per la pena ordinaria (c). Oltre di altre provvidenze par-

(a) *Pramm.* 4.(b) *Pramm.* 7.(c) *Pramm.* 13. 14.

particolari per la estirpazione de' Banditi , si ordina , che i Prefidi debbano informarsi *oretenus* , e senza mettere penna in carta de' parenti , e fautori , che danno loro ajuto (a) . Si continuano le providenze contra di altri Banditi , ed in particolare del famoso Pietro Mancino (b) .

Pene rigorosissime s' impongono a' Baroni abitanti in Regno , i quali permettono , che i Banditi passeggino , e commerciino nelle loro Terre , e per quei , che sono fuori del Regno , si soggettano alle pene i loro Governatori , come anche quei delle Città demaniali , avendosi per pruova bastante della protezione la deposizione di due testimoni , e la pruova della pratica , e passaggio de' Banditi per due giorni nelle Terre : S' incarica a' Governatori , e Baroni d' informarsi di chi entra nelle Terre , di carcerare i delinquenti , e loro Fautori con riferire alle Udienze : S' impone la pena di morte alla persona , che si farà veduta armata con armi da fuoco in comitiva de' Banditi in Campagna al numero di quattro , e ritrovandosi in comitiva si può ammazzare : gli Arrendatori non possono dar licenza a' loro Commisarij per l' asportazione delle armi proibite , sul pretesto di privilegj , e capitolazioni , le quali si annullano anche *in futurum* , permettendosi soltanto l' asportazione di tali armi a' Capitani , e Soldati di Campagna , a' Capitani di giustizia di Napoli , a' Soldati , ed Aguzzini di Vicaria , e delle Regie Udienze : Si danno altre disposizioni per quei , che conservano

Tom.I.

S

ra.

(a) *Pramm.* 15.(b) *Pramm.* 16. ad 20.

roba de' Banditi , e per gli Ecclesiastici , che li proteggono , e favoriscono (a).

Si conferma la Prammatica seconda per le remissioni estorte , e si dichiara , che ottenendosi con mezzi violenti , e forzosi , oltre della nullità dell'atto , incorrono nella pena di morte naturale tanto quei , che le procurano , quanto quegli , in beneficio de' quali si fanno ; e perchè per lo più le persone prepotenti usano mezzi cauti , e segreti , per la pruova del delitto basta la deposizione di tre soli testimonj , sebbene depongono atti diversi , e singolari (b) . Si fanno comprendere nella medesima reità anche quei , che procurano le remissioni con mezzi forzosi , e non le ottengono (c) .

Si promettono ricompense per la estirpazione de' Banditi , e si confermano le leggi contra de' Fautori . A' Nobili si accresce la pena di carcere perpetuo in un Castello , e fino alla morte , ove concorre nella ricettazione , o protezione la qualità di partecipar de' furti , o provvedere i Banditi di armi , o altro , per mantenersi in Campagna : Si privilegia la pruova , e si han per bastanti le deposizioni di due Banditi anche aggiustati , ancorchè di atti singolari , e diversi : a quei , che vanno in comitiva armati per la Campagna , o hanno commesso delitto , per cui meritano pena di corpo affittivo , si vieta l'uso delle armi proibite , e non proibite , e si aumenta la pena a' primi di morte , con privilegiarsi la pruova in particolare per lo dubbio della fraganza , ed a' secondi di anni dieci di galea ;
a quel-

(a) *Pramm. 21. ad 24.*

(b) *Pramm. 25.*

(c) *Pramm. 27.*

a quelli poi, che si ritrovano infraganti con armi, che furono de' Banditi già aggiustati, si può fare la testa, giusta la Costituzione *Pœnam eorum*: La stessa pena di morte si dà a' ladri di strada pubblica ancorchè il furto seguisse nelle Case, ed Osterie fuori delle mura delle Terre, e sia di carlini dieci, quando però si fa pensatamente, ed in comitiva almeno di due altri: S' impone la stessa pena a' Rigattieri, e Nunzj, che hanno la scienza del fatto, purchè siesi giunto all'atto prossimo del ricatto, sebbene non seguito: le deposizioni de' principali disrubati, o di due Testimonj anche focj *criminis*, *vel in crimine* convalidate in tortura pienamente convincono: „ per lo corpo del delitto ne' furti di Campagna, non essendovi testimonj della esistenza, e mancanza delle robe, „ e de' danari, il luogo, il conquesto de' principali, e la pruova della loro buona vita, e fama, ma per tre testimonj integri bastantemente sufficienti. „ Si dà in questi casi al Commissario di Campagna, ed alle Udienze la facoltà di procedere *ad modum belli*, col termine della suddetta Prammatica decima: Si dà la pena a chi seppellisce, o nasconde un Bandito morto: i Sindaci debbono riferire al Preside, se entrano nel territorio i Banditi, e le persone, le quali mancano dal Paese alcuni giorni, e corre voce, che scorrano per la Campagna, come ancora quei, che hanno avuto biglietto di ricatto: I Presidi, avuta la notizia, son tenuti perseguitarli, e darne l'avviso al Soprantendente della Campagna co' segni delle persone: Sotto pena di morte ognuno è tenuto a rivelare al Preside fra sei giorni le armi, robe, o danajo de' Banditi, che tiene in suo

276 *Introduzione alle Prammatiche.*

potere, e non rivelando basta per pruova l'invenzione della roba, la quale si restituisce a' padroni, e non comparendo questi nel termine del Bando da prefiggerli dal Giudice, s'incorporano al Regio Fisco (a). Questa Prammatica è del Marchese del Carpio di buona memoria.

Fine del primo Tomo delle Prammatiche.

(a) *Pramm. 30.*

TOMO SECONDO²⁷⁷

DELLE PRAMMATICHE

De Falsis

DELLE FALSITÀ.

TITOLO LXXVII.

ARGOMENTO.

Perde la causa, ed incorre nella pena chi sapendo produce in giudizio testimonj, o scritture false. Non si ritarda la causa civile per la querela di falso: Si stabilisce la pena per li testimonj falsi, e mediatori, e per chi dimanda il debito soddisfatto: Si parla della falsità compresa nelle polizze, che si presentano in banco, ed in altri luoghi, come nelle fedi di credito, della maniera di provarla, della delegazione della Vicaria, e delle Regie Udienze, degli Scrivani privati di Ufizio per tal delitto, e della falsità ne' mandati de' Ministri, e delle pubbliche Scritture.

Terminata la guerra civile, che arse in Roma tra Mario, e Cornelio Silla, tempo in cui il Foro stette in silenzio, e le leggi restarono al di sotto delle armi, e per conseguenza andarono in trionfo i vizj; e rimasto vincitore Silla, pensò questi con più leggi, rinnovando le antiche, porgere a' mali nuovi rimedj. Tra quelle da lui promul-

mulgato vi fu la legge del falso, che nella Raccolta di Giustiniano vien registrata nel Codice, e nel Digesto sotto il titolo *ad legem Corneliam de falsis*. Mi maraviglio poi come gli antichi Compilatori delle Prammatiche, i quali hanno sempre procurato adattarvi i titoli della Compilazione Romana, ancorchè alcune volte non sono dello 'ntutto adattabili, non abbiano poi imposto al presente la stessa rubrica, giacchè l'oggetto dell'una, e dell'altra legislazione corrisponde in tutte le sue parti. Eccetto alcuni casi particolari, i quali per lo nuovo aspetto delle cose presso noi hanno ricevuto particolar regolamento, ed a riserva delle pene di quelle de' Romani affai più rigorose, che per la corruzione de' costumi, e frequenza del delitto nel nostro Regno han dovuto esacerbarfi, tutto il di più lo somministra il diritto comune.

Quindi è, che in questo articolo più che in ogni altro, per la perfetta intelligenza del nostro titolo, dobbiamo sempre avere sotto gli occhi i responsi de' Giureconsulti, e le Costituzioni principali. Ivi si leggono le pene de' testimonj falsi, e quando s'incorre in quella di morte (a). Chi si vale dell'istrumento falso, si presume autore della falsità, se non mostra la sua innocenza con esibire la persona, da cui ha ricevuta la scrittura, e se non dichiara non volerfene servire (b). Terminata l'azione civile può cominciare la criminale, e sottoporsi il Reo alle dovute pene, mentre l'una compete per l'interesse privato, e l'altra per

(a) L. 1. D. *ad legem Corn. de falsis*, l. 1. *ad leg. Cor. de Sicar.*

(b) L. 8. *Cod. hoc tit.*

per lo pubblico (a). Ma se a tempo il debitore oppone la falsità dell' istrumento, il Giudice è tenuto ad esaminare la verità, prima di profferire la sentenza definitiva. Circa ciò fa d'uopo leggere i favj Interpretri, i quali colla distinzione de' casi ne insegnano più precisamente la pratica, ed il Gran Cujacio rimette l'affare all' arbitrio del Giudice (b); e de Luca al de Marinis (c). Veggiamo le

P R A M M A T I C H E.

COlui, che sapendolo produce in giudizio testimonio, o scrittura falsa, e se ne serve, perde *ipso jure* la causa, ed incorre nella pena di falsità, se non rinuncia espressamente a queste prove dopo otto giorni dalla pubblicazione. Il testimonio falso è punito dallo stesso Giudice, e se gli dà la maniera di procedere (d). Proposta la querela di falsità, non si ritarda il disbrigo della causa principale, ed ottenendo l'accusato la sentenza favorevole, dee dare la cauzione per l'esito del giudizio criminale; ma se la falsità si rileva *ex iisdem actis, procedatur nihilominus in causa principali, donec Judici de falsitate constiterit; quo casu super causa principali juxta formam juris supersedeatur, & super falsitate predicta, justitia mediante, providebitur* (e). Il testimonio condannato di falso, se di nuovo inciampa nello stesso delitto, in-

S 4

cor-

(a) L. 16. penult. Cod. eod.

(b) Parat. Cod. de ord. judic. Fab. Cod. suo Forens. quando criminalis actio Defin. 1.

(c) Resol. 78. lib. 2.

(d) Pramm. 1.

(e) Pramm. 2.

corre nella pena di morte (a). I testimonj falsi tanto a favore de' rei, quanto contra gl' innocenti, come ancora i consulenti, e mediatori, si soggettano alla pena di morte naturale; e nelle cause civili, del taglio della mano, e di esilio perpetuo dal Regno, restando ferme le antecedenti Prammatiche (b). Chiunque presenta nel Banco polizze false per prendere danajo, tutto che non lo esiga, si sottopone alla pena di morte (c). Quei, che tengono manna, non possono venderla, se non si offerva da un Ministro, e Protomedico, soggettandosi alla pena di falso (d). Niuno può domandare il debito una volta soddisfatto, purchè gli Attori sieno Principali, e costa della soddisfazione da scrittura valida *in jure* (e). Per la verificazione della falsità delle polizze, basta la deposizione di colui, in nome di cui si è fatta la polizza, colla comparazione della mano: rei s'intendono anche quei, che le hanno dettate, scritte, o consegnate ad altri, o in qualunque modo partecipano, e se le presentano ne' Banchi, non che ne' luoghi Pii, e nella cassa della Regia Tesoreria: quanto si dice delle polize, s'intende anche de' bollettini (f). Gli Scrivani di qualunque Tribunale, e Corte privata del loro Ufizio per falsità non possono esercitare impiego alcuno in materia di penna (g). Anche alla morte si sottopongono coloro, e tutt' i complici cooperativi, che fanno le fedi di credito false, suggello ad uso di dette fedi, polizze note

(a) *Pramm. 3.*(c) *Pramm. 5.*(e) *Pramm. 7.*(g) *Pramm. 11.*(b) *Pramm. 4.*(d) *Pramm. 6.*(f) *Pramm. 8. 9. 10.*

te in fede con notate false degli Uffiziali, sebbene non le presentino ne' banchi, ma le spendano. Per tali cause la Vicaria, e le Regie Udienze procedono con delegazione. (a).

Si confermano le Prammatiche sopraddette, ed in particolare la X., e XII. Rei di morte sono quei, che portano agli Uffiziali di Banco fedì di credito false, o polizze notate in fede con notate false, o introiti falsi per cassa, come anche gli spenditori, o fabbricatori con scienza, anche se le presentano a' particolari. Si privilegia la pruova: si delegano la Vicaria, e le Regie Udienze: s'impone la pena a quei, co' quali si tratta di spendere dette fedì, quando non rivelano: a riserva degli Uffiziali, ed i principali fabbricanti s'indultano i denunzianti con alcune condizioni: i condannati per questa causa in esilio, sfrattano dal Regno, come ancora quegli' inquisiti, a' quali sono state date le difese, e si è proceduto a tortura, nè i medesimi possono più esercitare officio ne' Banchi, Arrendamenti, luoghi Pù, e pubblici (b). Tanto quei, che nelle polizze vere dirette al Banco, quanto quei, che nelle fedì di credito vere fanno le girate false, sono soggetti alla morte; così ancora i Notai, i quali con certa scienza autenticano le sottoscrizioni false, e coloro, che falsificano le autentiche, e i segni de' Notai: i falsificatori de' mandati, per riceverli danajo da' Banchi, e delle polizze degli Arrendamenti, purchè siasi venuto all'atto prossimo, incorrono la stessa sorte: I Notai, non meno, che qualunque persona, che falsificano una pubblica Scrittura, o che ne fossero complici,
o che

(a) *Pramm.* 12.(b) *Pramm.* 13.

o che con certa , e vera scienza ne facessero uso, consumando l'atto , incorrono nell' istesso gattigo , purchè , oltre la mutazione della verità , vi concorra il dolo, ed il grave interesse della parte. (a).

De Feriis

DELLE FERIE.

TITOLO LXXVIII.

ARGOMENTO.

S*I dispone l'abilitazione nelle Ferie Estive , e si riforma il Calendario per le Feste di Corte .*

NEgli Archivj segreti de' Pontefici Massimi dell' antica Pagana Roma era registrata la memoria , o sia il Calendario per regolare il tempo degli atti giudiziarij , ed i Cittadini doveano nel maneggio delle cause efferne da quelli , come da Oracolo , informati . Per loro privati fini , cioè per tener soggettato il Popolo , con estrema gelosia conservavano una tal regalia . Si sa poi come , e quando ne trapilò al pubblico la notizia , ed il piacere , che questo n' ebbe , fino a premiare Gneo Flavio Autore della scoperta . Varj adunque erano i giorni , ne' quali non potevasi agire in giudizio , ed abolitifene molti , restarono i Nefasti , ne' quali non era permesso al Pretore pronunziare il *Do* , *Dico* , *Addico* , cioè esercitare la sua giurisdizio-

(a) *Pramm.* 14.

zione, che tutta conteneasi nella pronuncia di quelle tre parole. Tra i Nefasti vi erano i giorni Feriali, quando proibito veniva il litigare *Feriis iurgia amovendo* (a). Si leggano su tal proposito gli Scrittori eruditi, i quali si han presa la pena di rapportare i Calendarj antichi Romani.

Si sono a questo effetto formati nel Codice, e ne' Digesti i titoli *de Feriis*. Da questi si rileva, che alcuni giorni sono consagrati all' onore di Dio, e de' suoi Santi, altri introdotti per utile, e comodo degli uomini, come della messe, e della vendemmia, praticati in Roma prima di Antonino, giusta le pruove dell' Eneccio (b); colla differenza che gli atti giudiziarij fatti ne' primi, anche con consenso delle Parti, sono *ipso iure nulli, quia juri publico derogari non potest*, non così degli altri, *quia unusquisque juri suo renunciare potest* (c). Nelle stesse leggi Romane abbiamo specificati molti dì festivi (d); ma oggidì si sono aumentati, e siccome si è ottenuta la moderazione delle Feste in riguardo al culto Religioso, di cui si ragionerà nel seguente titolo, così sarebbe desiderabile la minorazione delle Feste di Corte, almeno nelle Provincie.

PRAM.

(a) *Cic. de leg. lib. 2.*

(b) *Antiqu. Rom. lib. 4. tit. 6. n. 11. lit. H. li. 3. 4. C. hoc tit.*

(c) *L. 7. C. hoc tit. l. 1. 6. Dig. eod.*

(d) *L. 2. 7. Cod. eod.*

P R A M M A T I C H E .

Si osserva la consuetudine, che i carcerati nel mese di Luglio si scarcerino colla sicurtà di pagare il debito, o di ritornare nelle carceri (a). Si modera il Calendario delle Feste di Corte, e se ne forma altro nuovo, che si trascrive (b). Si ordina alla Vicaria, che le Ferie introdotte in beneficio de' carcerati per debiti civili, non si proroghino senza intelligenza del Vicerè: come ancora, che le pleggerie sieno idonee, e che i Fidejussori non sieno persone carcerate per debiti, o condannate a morte (c). Si vuole per Festa di Corte la giornata ancora di S. Diego (d).

De

(a) *Pramm. 1.*
 (c) *Pramm. 3.*

(b) *Pramm. 2.*
 (d) *Pramm. 4.*

Festorum dierum observatio imperatur : Festi dies , in quibus opera fabriles permittuntur

SI COMANDA LA OSSERVANZA DE' GIORNI FESTIVI : GIORNI FESTIVI,
NE' QUALI SI PERMETTO.
NO LE OPERE FABBRILI.

T I T O L O L X X I X .

A R G O M E N T O .

Disposizioni perchè le Feste sieno religiosamente osservate, e carico dato ad alcuni Uffiziali di Napoli, ed a' Sindaci del Regno, affinchè i Fanciulli attendano ad apprendere la dottrina Cristiana.

LE Feste comandate dall' antica legge, non meno che dalla legge del Vangelo, di cui quella era l' ombra, e la figura, essendo per pietà de' Fedeli cresciute in numero eccessivo, non si osservavano secondo la santa intenzione della Chiesa, ed i poveri, che adempir voleano religiosamente un tal precetto, per lo sostentamento, che loro mancava, s' impoverivano maggiormente; quindi S.M. Cattolica per noi troppo di felice memoria portata nel 1744. in Roma a visitare le Reliquie de' Santi Apostoli parlò a bocca col Pontefice Benedetto XIV., affine di ridurle a minor numero, non mancando anche fare le stesse parti per mezzo de' suoi Ministri. Il Santo Padre rispose, ch' egli non

non avrebbe fatto su questo punto della ecclesiastica Disciplina mutazione alcuna senza le preghiere de' Vescovi, *quos Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei*.

Sopraggiunte intanto le suppliche de' Vescovi di questi Regni fecero vedere la necessità della minorazione di queste Feste, ed il Pontefice con Bolla in data degli 11. di Dicembre 1748. loro diretta, premettendo l'autorità di S. Leone il Grande, il quale dice, che se vi sono alcune cose, che non possono a patto veruno mutarsi, ve ne sono delle altre, *quae aut consuetudine atatum, aut pro necessitate rerum, oporteat temperari*, accorda la moderazione, e stabilisce la osservanza delle Feste così per l'assistenza alla Messa, che per l'astinenza dalle opere servili; cioè di tutte le Domeniche dell'anno, di Pasqua di Resurrezione, di Pentecoste, Circoncisione, Epifania, Ascensione, Corpo di Cristo, e Natale, della Purificazione, Annunziata, Assunta, Natività, e Concezione della Vergine; del giorno natalizio degli Apostoli Pietro, e Paolo, Ognissanti; e del Tutelare, o sia Protettore del luogo, e della Diocesi. Per le altre Feste, che vi erano prima, si permette il lavorare coll'obbligo di sentir la Messa.

Da S. M. Cattolica nell' unica Prammatica di questo titolo s'inferisce la Bolla, ordinandone la esecuzione; e non contenta di ciò, qual Principe Religiosissimo, ad esempio degli antichi Imperadori Cristiani, le cui leggi si leggono nel Codice, sotto il titolo *de Ferris*, ne comanda la esatta osservanza. Aggiunge di più, che in quei di Festivi le botteghe debbano star chiuse con alcune limitazioni; che i Cantambanchi non sieno in piaz-

piazza se non sonate le ventidue; che i Capitani di strada in Napoli, ed i Sindaci negli altri luoghi invigilino a' Fanciulli, e Fanciulle per far loro apprendere la Dottrina Cristiana, di cui debbono essere instruite le persone, che pretendono i suffidj dotali, e le matricole delle arti, e le Maestre delle Figliuole, le quali vogliono aprire scuola; e che in fine i Vescovi possano riferire al Principe gl' inconvenienti, e se si osservano i suoi Reali ordini.

De Feudis

DE' FEUDI.

TITOLÒ LXXX.

ARGOMENTO.

SI fa la distinzione del diritto de' Franchi, e de' Longobardi riguardo alle doti: Si privilegiano le Napoletane: Facoltà limitate da' Vicerè nel dar l' Assenso: Condizioni circa gli Assensi: Come s' intendono donati i Feudi da' Padri a' Figli: a che son tenuti i Baroni, i quali acquistano Feudi con nuovo titolo, e nel caso di cessione: Si vede il tempo assegnato per ottenere le lettere di assicurazione, e come s' intenda l' Assenso sopra l' assicurazione, ed alienazione: Si regola la successione ab intestato, la maniera di disporre; e che possa fare il Fisco pendente la lite della devoluzione: Si abolisce la Ruota del Cedolario: Si fissa la prescrizione a favore de' Baroni, e si toglie loro la pretesa prelazione nella vendita de' frutti Feudali, e Burgenfatici.

CON

CON quai leggi si regollno le controversie de' Feudi, donde abbiano questi ayuta la loro origine, e perchè abbiamo stimato parlarne antecedentemente, se n'è discorso abbastanza nel titolo *XX. de Baronibus*. Quello, che ci resta da notare si è, che la ragion di succedere *ab intestato* ne' Feudi, secondo le leggi Longobarde, volea che tutt' i figliuoli fossero al Feudatario succeduti, ma ridotte queste nostre Provincie sotto la potenza de' Normandi, il famoso Ruggiero, giusta la pratica della Francia, da dove egli tirava la sua origine, introdusse altro modo di succedere. Volle, che al Feudo succedesse il Primogenito, perchè diviso in più persone, non si fosse a poco a poco estinto lo splendore, e decoro delle Famiglie, come accadde alle stesse Principesche Famiglie Longobarde, le quali per una tale potentissima ragione videro la perdita di questo Regno, e della memoria, per così dire, della loro brava Nazione. Con tutto ciò anche oggi nella successione feudale alcuni si regolano col diritto Longobardo. Era dunque necessario premettere una tal distinzione, poichè spesso s' incontra nelle nostre leggi Municipali, ed in particolare nella prima Prammatica detta la Filingiera, perchè promulgata ad istanza di Caterina Filingiera moglie del gran Siniscalco Caracciolo.

P R A M M A T I C H E.

LE Donne, che vivono *jure Francorum*, non sono escluse dalla eredità del Fratello, quando non sono state dotate de' beni di costui. Il contrario si stabilisce ove vivono *jure Longobardo-*

rum

rum (a). Alle doti effettive, ed antefati delle donne Napoletane, o Cittadine, ovvero maritate co' Napoletani, ed abitanti in Napoli s' intende dato il Regio Assenso sopra i beni Feudali, come ancora per le quantità dovute dal marito dipendenti dalle doti (b). Carlo V. concede la facoltà a' Vicerè, ed al Consiglio Collaterale di dare l' Assenso all' alienazione de' beni Feudali, e n' eccettua alcuni casi, i quali si correggono, e si moderano con altre posteriori Prammatiche (c). Nelle vendite fatte col patto di ricomprare fra certo tempo, la prescrizione non pregiudica al Fisco (d). Al Feudatario succede il figlio Primogenito, e morendo senza figli, succede il Zio fratello del Padre (e). Non poteasi dal Vicerè interporre l' Assenso all' alienazione de' Feudi fatta a' poco fedeli del Principe, o venivano da simili persone, si dispensa tal limitazione: I Vicerè possono interporre l' Assenso ne' contratti di Matrimonj, quando la donazione si fa *per Parentes Filiis*: Negli Assensi da spedirsi non s' interpone più la clausola, che i beni Feudali s' intendano obbligati in mancanza degli Allodiali (f). Ne' privilegj degli Assensi si appongono i suggelli fra il termine stabilito, ed ottenutisi i memoriali si hanno da spedire i privilegj (g). Fra tre mesi dal dì dell' Assenso si debbono fare i contratti per mezzo di pubbliche scritture (h). Si estende la successione del Feudo a' Fratelli Consobrini, che discendono per

Tom.I.

T

li.

(a) *Pramm. 1.*(b) *Pramm. 2. 3.8.*(c) *Pramm. 4.*(d) *Pramm. 5.*(e) *Pramm. 6.*(f) *Pramm. 7.*(g) *Pramm. 9.*(h) *Pramm. 10.*

linea mascolina dal primo Padrone (a). Nel caso, che si comprende nella successione il Zio, vi si comprende anche la Zia (b).

Si confermano tutti gli Assensi conceduti dal Vicerè D. Pietro di Toledo (c). Le donazioni de' Feudi, che si fanno a' figliuoli, che immediatamente succederebbero a' Padri, si hanno come Feudi antichi, cosicchè morendo il Donante, si paga il rilievo alla Regia Corte, e commettendo qualche delitto, per cui dovrebbe perdere il Feudo, l'Assenso si ha come non dato (d). Non ostante l'ampia facoltà conceduta a' Vicerè, il Principe si riserva l'Assenso, ove il Feudatario è forestiere, e non suo suddito (e). Si concede da Carlo V. la libera facoltà a' Vicerè per la spedizione degli Assensi, eccetto sopra il Feudo *quod tituli dignitate decoratur*, restando fermo il di più contenuto nella Prammatica IV. (f). Ne' Feudi, che si acquistano da' privati, i fratelli, e le sorelle succedono colla clausola, purchè in tempo dell'acquisto non tenga figli, o discendenti, come si suole praticare ne' contratti colla Regia Corte, e si dichiara, che possano farsi i contratti senza tale clausola (g). I Baroni, i quali per nuovo titolo, e non per successione acquistano Feudi con Vassalli senza peso, o patto di retrovendere, sono obbligati fra il termine di un anno dal dì della spedizione dell'Assenso spedirsi le lettere dell'affiduciarione de' Vassalli, prestare l'omaggio, e giurara.

(a) *Pramm.* 11.(b) *Pramm.* 12.(c) *Pramm.* 13.(d) *Pramm.* 14. 15.(e) *Pramm.* 16.(f) *Pramm.* 17.(g) *Pramm.* 18.

ramento di fedeltà, e consecutivamente ricevere il giuramento di assicurazione da' Vassalli: Si fa la tassa de' diritti da esigerfi dal Commessario di tali Cause (a). Fattasi la rifiutazione del Feudo, fra giorni quindici si dee notare ne' quinternioni, per non pregiudicarfi i Rilevj, e non facendosi, l'atto è nullo (b). I Vicerè non possono concedere l' Assenso alla vendita de' Feudi titolati, ma soltanto alla ipoteca (c). Ne' Feudi nuovi pervenuti con titolo di compra da' particolari, si proroga la grazia di succedere in beneficio de' fratelli, e sorelle (d).

Come nella vendita si ricerca l' Assenso, così nell' Aggiudicazione: Il termine dell' anno assegnato per ottenere le lettere di assicurazione corre *post biennium, concessum ad expediendum privilegium Assensus in forma Cancellariæ* (e). L' Assenso concesso sopra la restituzione, assicurazione, e conseguimento della dote s' intende dato anche in beneficio di quello, a cui si promette la restituzione (f). Nella successione di fratelli, e sorelle a' Feudi nuovi colla Prammatica XVIII. si era abolita la clausola, *dummodo tempore emtionis non habeant Filios, nec descendentes*, ne' contratti però colla Regia Corte; l' abolizione si estende anche ne' contratti con particolari persone (g). L' Assenso sopra l' ipoteca de' beni Feudali s' intende concesso *pro se, et heredibus quibuscumque*, senza però pregiudizio del Regio Fisco (h). Nella successione de' fratelli,

T 2 li,

(a) *Pramm.* 19.(b) *Pramm.* 20.(c) *Pramm.* 21. 26.(d) *Pramm.* 22.(e) *Pramm.* 23.(f) *Pramm.* 24.(g) *Pramm.* 25.(h) *Pramm.* 27.

li, e forelle s'intendono compresi anche i consanguinei *tantum*, e le uterine *tantum*, e i loro figliuoli legittimi *sexus*, & *etatis prerogativa servata* (a). Si confermano tutti gli Assensi fino allora dati da' Vicerè, e le alienazioni, anche contra le Regie Prammatiche, non ostante qualsivoglia difficoltà, cioè fino all'anno 1591. 1593. (b). Varie grazie si chieggono dal Baronaggio, e S. M. conferma soltanto gli Assensi dati da' Vicerè per le alienazioni de' beni Feudali colla clausola ordinaria *dummodo Venditor habeat Successorem in Feudo* (c). Tutt'i Feudatarj possono ne' contratti tra' vivi, non che di ultima volontà, disporre de' Feudi ereditarj in beneficio de' maschi, che sono in grado succesibile, non ostante che vi sia qualche donna più prossima, la quale dee restar contenta di quel che piace al Disponente lasciarle, ancorchè si tratti di figlie, o di femmine discendenti dall'ultimo possessore (d).

Pendente la lite della devoluzione, o incorporazione de' corpi Feudali, o Regalie di qualunque specie di pignorazione, o di qualunque comodo di possessione non si può frattanto trasferire il corpo dal Fisco in beneficio di chicchessia (e). Si abolisce la Ruota del Cedulario, e le cause tra il Fisco, ed i Privati, si trattano nella Regia Camera: I Possessori de' beni Feudali, o di Regalie non si molestanto dal Fisco, quando vengono ajutati dalla prescrizione, o immemorabile, o centenaria, *etiamsi constaret de titulo vitioso, vel invalido,*

(a) *Pramm.* 29.(b) *Pramm.* 30. 31.(c) *Pramm.* 32.(d) *Pramm.* 33. 38.(e) † *Pramm.* 35.

lido, dummodo tamen titulus predictus non sit exhibitus ab eisdem Possessoribus (a). Si estende la successione feudale per tutto il quarto grado inclusive fino al quinto (b). Circa la successione, nell'anno 1720. dal Regno si chiede la grazia, e si risponde, placet gratiam concessam Pragmat. XXXIII. de Feudis, cujus vigore possunt Feudatarii, quibus ex legibus Regni essent Faeminae successurae, illis posthabitis instituere proximiorum Masculum, cui dictis Faeminis non extantibus deferenda esset successio, procedere ac vires habere, quamvis agatur de filiabus, aut aliis Faeminis descendantibus ab ultimo possessore (c). Si accorda nello stesso anno altra grazia con ammetterli alla successione del Feudo nuovo il fratello utrinque congiunto, ed anche ex uno latere, non ostante la clausola dell'investitura pro se, & haeredibus ex corpore (d). Si chiede altra grazia nel 1747., che i possessori de' Feudi, e delle Regalie non sieno molestati per causa de' donativi straordinarij ordinati prima dell'anno 1701., per essersi disperse in quest'anno infinite scritte della Regia Camera, e si accorda la grazia (e). Si chiede altra grazia circa la Successione, e S. M. risponde re maturius perpensa providebit (f). Ogni Cittadino tanto ne' luoghi Demaniali, quanto Baronali può liberamente vendere i frutti de' propri poderi, senza che altri, ed in particolare i Baroni debbano preferirsi nella vendita de' frutti de' terreni, o Burgenfatici, o Feudali. Questa legge in data de' 4. di Ottobre 1759. è l'ultima del

T 3

Re

(a) † Pramm. 36.

(b) † Pramm. 37.

(c) † Pramm. 38.

(d) † Pramm. 39.

(e) † Pramm. 40.

(f) † Pramm. 41.

Re Cattolico, e s'intitola anche Re di Spagna (a).

L'ultima Prammatica è un editto del Re Alfonso dato nel 1444. in Pentima presso Sulmona, il quale si legge nella edizione del 1545., ed in quella di Venezia del 1590., non sapendo il moderno Compilatore come siesi poi pretermesso nelle altre seguenti edizioni. Egli lo situa in fine del titolo, per non confondere i Lettori, a cagion delle citazioni delle Prammatiche, che si allegano dagli Scrittori Forensi, si rapporta l'istesso editto nel titolo *de Possessoribus non turbandis* 195. L'editto contiene, ch'essendo dopo le guerre insorte varie liti tra' suoi sudditi intorno al possesso de' beni, e de' Feudi, non si abbiano i possessori ad inquietare, nè i Giudici si procurino le commessioni di tali cause senza precedente suo Real ordine, estendendo un tal regolamento alle moratorie, prima a' medesimi possessori concesute, ed anche a quelle prima della morte del Re Ladisao (b).

(a) † *Pramm.* 42.

(b) † *Pramm.* 43.

De Fide, & Auctoritate Instrumentorum, & qualiter reassumantur

DELLA FEDE, ED AUTORITA' DEGL' ISTRUMENTI, E COME SI RIASSUMANO.

TITOL O LXXXI.

ARGOMENTO.

S*I parla della riassunzione degli Strumenti, e come la pratica sia diversa dalle leggi municipali.*

CIO che istruisce il Giudice per venire in chiaro della verità, dicesi generalmente strumento, come testimonio, scrittura ec. *Instrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus causa instrui potest (a)*. Ma in senso particolare lo strumento dinota qualunque scrittura fatta per la futura memoria della volontà degli uomini, e presso noi dicesi volgarmente quella scrittura fatta con tutte le solennità da pubblico Notajo, onde i *Creditori Istrumentarij*.

La riassunzione poi dell' istrumento è propriamente quando dalla semplice carta, o sia minuta, dove una volta si è scritto il contratto, si trascrive nel Codice originale, e come diciamo Protocollo, al che sono stati obbligati i Notai dalla Prammatica III. *de Notariis*. Nè bisogna con-

T 4

fon-

(a) L. 1. de fid. instrum.

fondere questa riassunzione collo stabilito dall' Imperador Federigo nella Costituzione *Bajulos*, giacchè in quei tempi non si erano ancora introdotti i Protocolli. Allora i Notai solevano abbozzare in carte, o sieno libri di memoria i contratti, per indi formare solennemente gli strumenti. Cesare provvedendo al caso, che la morte del Notajo, e del Giudice avesse prevenuta la riduzione dello strumento nella forma legale, ordinò, che se le parti contraenti fossero state renitenti alla rifazione, poteasi dal Magistrato adempierè una tal funzione per mezzo di nuovo Notajo, e nuovo Giudice, purchè costasse del carattere, e buona fama del primo, e dell' autorità del secondo: ordinò parimente, che lo strumento scritto in papiro, o in altra semplice carta non dovesse aver vigore alcuno in giudizio *Const. Consuetudinem quam olim*, donde i Forensi hanno derivata la necessità di esibire nel giudizio della liquidazione, di cui si ragionerà a suo luogo, lo strumento scritto in pergamena con alcune altre solennità, non ostante, che oggi fosse ridotto in Protocollo, adducendo in compruova della massima il Rito della G. C. 166.; ma i medesimi di gran lunga hanno errato. Federigo volle, che la convenzione prima di trascriverfi dalla scheda in pergamena non fosse valida; e dà la regola di potervisi registrare nel caso della preventiva morte del Notajo. Ma se la Convenzione si ritrovava descritta nella pergamena, non poteva esservi dubbio della legale autorità della copia, che mai si fosse estratta, di modo che lo stesso diciamo oggi del trasporto nel Protocollo non in uso in tempo di Augusto, e del Rito. Non veggiamo necessità alcuna d'estrarre

re

re dal Protocollo stesso il documento in carta pergamena, per presentarlo in giudizio. E poi perchè nel solo giudizio della liquidazione, e non negli altri? Antonio Fabri nel suo Codice sotto questo titolo rapporta la pratica della riassunzione, e com'egli la chiama anche *reexpeditio* simile all'accennata di sopra. La poca intelligenza della Costituzione di Federigo ha dato luogo alla Prammatica II. del presente titolo.

P R A M M A T I C H E .

Nella riassunzione degl'istrumenti bisogna l'intervento di nuovi Notai, e Giudici, in vece de' defunti: dee si provare la loro buona fama, e l'essere cognito ad altri Notai, e Giudici il carattere, e ch'essi abbiano scritto il contratto: Nel caso della Prammatica era vivente il Notajo, e non fu necessario chiamarsene altro (a). La Città espone, che per la Costituzione del Regno *Instrumentorum robur*, i contratti, testamenti, ed altre disposizioni debbano essere sottoscritti dal Notajo, Giudice, ed altri testimonj; onde chiede, che ritrovandosi molte volte quelli morti, le disposizioni poste in Protocollo per mano de' Notai viventi possano riassumerli da altri Notai, e sottoscriverli da altri testimonj *constito* della buona fama de' morti. Carlo V. accorda la grazia con dispensarsi alla Costituzione (b).

(a) *Pramm. 1.*(b) *Pramm. 2.*

De Fide, & auctoritate memorialium, seu libellorum

DELLA FEDE, ED AUTORITY DE' MEMORIALI, O SIA LIBELLI.

TITOL O LXXXII.

ARGOMENTO.

I Rescritti si spediscono in nome de' Vicerè: Condizioni, che bisognano, affine di riceverli, e tenerli conto delle provvidenze del Collaterale, senza di cui non può il Vicerè spedirle.

DAll' autorità di Lampridio nella vita di Comodo (a), e da varie leggi (b), abbiamo il costume introdotto in Roma di supplicare il Principe non già a bocca, ma col libello, e come oggi diciamo Memoriale, il quale altro non era, che una preghiera *in scriptis* per ottenere, o grazia, o giustizia; e quei, che assistevano agli Imperadori per le sottoscrizioni, e rescritti, che faceano ne' memoriali, *libellos agere dicebantur* (c). L'oggetto però del nostro titolo è quando i Magistrati abbiano da riconoscere, ed aver per legittimi gli ordini dati, e le grazie fatte da' Vicerè alle

(a) Cap. 13.

(b) L. 15. *de in jus vocand.*, l. 4. *ad leg. Rhod.*, l. 32. §. 14. *de recept.*, & *qui arbitr.*

(c) L. 12. *D. de distract. pign.*

alle supplìche loro presentate da' particolari , ed oggi può aver luogo per ciò , ch' è passato dal Collaterale nella Regal Camera , mentre il Sovrano suole anche dar fuori i suoi Dispacci , o sien di grazia , o di giustizia su de' Memoriali , per mezzo de' Segretarj *libellos agentes*.

P R A M M A T I C H E.

I Memoriali , che si decretano da Vicerè non hanno vigore alcuno , se poi non si spediscono i Privilegj *in forma Cancellaria* ; non si suggellano , e non si firmano dal Tassatore : i rescritti si pubblicano in nome del Vicerè (a) . I memoriali di Assenso si debbono registrare , e se dopo due anni non se ne spedisce il Privilegio , si hanno come non fatti (b) . La Vicaria non può ammettere la grazia per qualunque persona , se non presenta l'ordine del Vicerè , o sieno provvvisioni *in forma Regia Cancellaria* anche coll' apposizione del Regio Suggello (c) . Le decretazioni , che si fanno ne' memoriali , *quod M. C. de justitia provideat* non rinvocano gli ordini antecedentemente dati (d) . I Mastridatti non ricevono memoriali decretati senza la provvista , e giornata di sua spedizione fatta dal Segretario del Regno , e dagli Scrivani di Mandamento (e) . Il Vicerè non spedisce grazie senza prima sentire il Consiglio Collaterale (f) . Tutte le grazie , ed Indulti non si ammettono da' Giudici , se non sono spediti *in forma Regia Cancell.*

(a) *Pramm.* 1. 2.(b) *Pramm.* 3.(c) *Pramm.* 4.(d) *Pramm.* 5.(e) *Pramm.* 6.(f) *Pramm.* 7.

300 *Introduzione alle Prammatiche.*
cellaria col suggello, non dovendosi tener conto
di quegli spediti per scrittorio (a).

De Foculiorum descriptione

DELLA NUMERAZIONE DE' FUOCHI.

TITOLO LXXXIII.

ARGOMENTO.

SI danno le istruzioni per la numerazione de' fuochi nel Regno, e ragioni, perchè si è soprasseduto nel farla.

LA istituzione della numerazione delle Famiglie, o sia de' Fuochi per ripartire tra le Università i pubblici pesi, la dobbiamo al Magnanimo Re Alfonso, il quale succedette alla Casa d'Angiò per le ragioni addotte dagli Storici, e piantò qui l'Epoca degli Aragonesi. In tempo de' Romani i pesi, che s'imponevano a' cittadini per lo mantenimento dello Stato, o erano *personali* quando il peso riguardava la pura persona; o *reali*, quando si caricavano i soli beni; o *misti*, quando veniva gravata la persona col detrimento del proprio patrimonio. Gli esempj, e le regole si leggono ne' titoli del Codice, e de' Digesti *de muneribus, & honoribus*. Non era allora cognito il tributo di ciascuna famiglia. Presso noi nel Regno de' Normandi, e degli Svevi l'entrate Regie si esige-

(a) *Pramm.* 8.

gevano a misura de' beni con apprezzo, e chi nulla possedea, nulla pagava. Ma il Re Alfonso, celebre per le arti della pace, e della guerra, introdusse una nuova, e più facile maniera di pagarli i tributi, ordinando, che in vece delle collette si riscuotessero per ogni fuoco carlini dieci, che furono poi da tempo in tempo accresciuti. Di tal materia parleremo più a lungo nel titolo de *Vehtigalibus*. Furono perciò nel Regno introdotte le numerazioni de' Fuochi, e la prima fatta dallo stesso Alfonso si ritrova intera nel grande Archivio della Camera, e le altre si rapportano dagli Scrittori delle cose del Regno. In tempo poi dell'Imperador Carlo VI. considerandosi, che per le vicende delle cose umane i Fuochi nel Regno dov'erano cresciuti, e dove diminuiti, affine di discaricare, ed accrescere i pesi delle rispettive Terre con un giusto ripartimento, ed anche per rilevare i Creditori Fiscalarij dalla perdita fatta nella numerazione del 1669. si pensò far nuova numerazione colle Istruzioni, che in questo titolo si rapportano; ma non seguì, come si vedrà dalle

P R A M M A T I C H E.

NEL 1732. Si ordina agli Amministratori, Baroni, Governatori, ed altri di fare nuova numerazione de' fuochi con alcune istruzioni (a). Gli Amministratori rappresentano la confusione, in cui si ritrovano nel fare la numerazione per mancanza del metodo, e perciò dalla Regia Giunta si for-

(a) † *Præmm.* 1.

si formano le Istruzioni in sedici Capitoli (a). Si proroga il tempo della confezione, e si vuole, che intervengano anche gli Amministratori passati, i quali aveano cominciato a farla (b). Entrata in sospetto la Regia Giunta di essersi dagli Amministratori, e da altri commesse nelle numerazioni varie falsità, accorda un mese di tempo al pentimento, con dichiarare di non volersi servire delle scritture nel giudizio della nuova numerazione; elasso il mese si procede a tenore delle leggi (c).

Nell'anno 1737. la Città pregò S. M. a sofferare dalla numerazione, sul riflesso, che se si erano nel Regno accresciuti in alcuni luoghi i fuochi, non si erano i beni aumentati, e che avanzandosi qualche cosa, spetterebbe agli Assegnatarj, i quali perderono molto nelle numerazioni del 1648., e 1669. La risposta del Principe fu: *Sua Majestas subveniet Populorum, & temporum necessitatibus, eaque mandabit, que justitia postulabit, civiumque salus, atque tranquillitas.* Si pensava forse allora alla confezione del general Catasto, di cui nel titolo seguente si parla.

For-

(a) † *Pramm. 2.*(c) † *Pramm. 4.*(b) † *Pramm. 3.*

*Forma Censualis, & Capitationis, sive de
Catastis*

REGOLAMENTO DE' PUBBLICI PESI,
PER RAGION DE' BENI, E DELLA
PERSONA, O SIA DE' CATASTI.

TITOL O LXXXIV.

ARGOMENTO.

IStruzioni fatte prima, e dopo il Concordato assai distinte per la formazione del Catasto in ciascuna Università, e disposizione Sovrana di mandare a spese del Regio Erario un Ministro per le Provincie, per lo totale adempimento.

IL Lettore felicemente si ricorderà di quanto abbiamo detto nel titolo XII. dell' apprezzo, o sia stima de' beni. Si è fatto ivi vedere a chi si dee in Roma la istituzione del censo, o sia Catasto, la sua continuazione, le leggi, che Giustiniano ci ha conservate pel suo regolamento, e la ragione perchè in quello, e non in questo titolo si è stimato premettere tali notizie.

Chiunque ha senno, non può mettere in controversia, che la formazione del Catasto sia una delle opere più grandi, e per mille versi vantaggiosa alla civile società. Avere avanti gli occhi il numero, e la età de' Cittadini, la loro qualità, i beni con distinzione de' confini, quantità, e valore, il passaggio da possessore in possessore, se da una parte sono

sono mezzi ficuri al Principe di conoscere le forze dello Stato, dall' altra i Cittadini se ne valgono per la eguale distribuzione de' pesi, e per la felicità del commercio, sapendosi la condizione de' beni, che ciascun possiede. Se ottima è la istituzione del Censo; per le frodi, che si commettono nella esecuzione soprattutto dalla parte de' Prepotenti, e di quei, che per loro privati fini nascondono la verità, non corrisponde oggi al santissimo fine del Legislatore. Ecco il motivo, per cui dalla Regia Camera si sono formate più Istruzioni approvate da S. M., perchè fosse riuscito il Catasto a misura del pubblico bene. Ma come sono più le Istruzioni in diverse occasioni fatte, ne daremo un semplice bozzo, con specificare la data de' tempi necessaria al saggio, che ne daremo.

P R A M M A T I C H E.

A Ddi 17. di Marzo 1741. il Tribunale della Camera dà fuori le Istruzioni agli Amministratori per la formazione del Catasto con maniere troppo chiare, che li conduce a mano a mano. Vi si veggono le formole de' Bandi per la tenuta del Parlamento, la formazione, ed esibizione delle rivele, il modo come debbono i Cittadini rivelare tanto i beni, che i pesi, e le persone: come si procede alla elezione in pubblico parlamento di sei Deputati per la discussione delle rivele, di quattro Estimatori per l'apprezzo de' beni, e dello Scribente; Si rapporta la formola del giuramento, che costoro deggiono dare, di adempiere con fedeltà la loro obbligazione, con una distinta norma dell' incumbenza: Si passa alle rivele de' suo-

fuochi affenti, de' Possessori Esteri, ed a quella degli Erarj: Terminato ciò si viene alla maniera della discussione, per liquidare la verità, alla distinzione de' beni degli Ecclesiastici, ed Eremiti, e se vi concorrono i requisiti per la esenzione: Alla rivela de' Baroni, e de' Forestieri: Si dà la libertà a chi si sente gravato di ricorrere: Si ordina la esibizione de' documenti, e si provvede alla elezione di altri Deputati, ed estimatori, per discutere le rivela de' primi (a).

Nel Concordato tra la Santa Sede, e la nostra Corte, ridottasi la franchigia della farina, che si dava agli Ecclesiastici, a certa quantità nello stesso anno 1741. a' 14. di Agosto, si danno altri regolamenti perchè le Università non vengano defraudate di questo avanzo, affinchè fattosi di ciò un conto prudenziale si proponga in parlamento il progetto per iscemarsi la gabella più gravosa a' poveri, con trasmettersi tutt' i documenti in Regia Camera, per darsi gli ordini più proprj al sollievo delle Università (b). Siccome nell'istesso Concordato al Capo primo si soggettano i beni Ecclesiastici a' pubblici pesi con alcune limitazioni, e si vuole, che il Catasto debba formarsi coll' assistenza de' Deputati Ecclesiastici, così si formano addì 15. di Agosto 1741. nuove Istruzioni, mettendosi in tale occasione in più chiarezza molti articoli contenuti nelle precedenti: oltre a ciò si provvede al caso, quando tra due Università vi sia controversia di confini, e degli annui crediti de' forestieri, come si abbia a far la tassa, e si promette fare altre regole (c).

Tom. I.

V

Ec-

(a) *Pramm. 1.*(b) *Pramm. 2.*(c) *Pramm. 3.*

Ecco le nuove regole promesse in data de' 20. di Settembre dello stesso anno 1741., le quali contengono tre parti : nella prima si fa parola delle varie persone , che sono membri , e parti delle Università , e delle diverse loro qualità , che in questa materia deggiono essere attese : nella seconda si tratta de' beni , e della varia loro natura , dalla quale derivano le regole non uniformi : nella terza si dà la norma per formarli i libri del Catasto de' formolarj delle partite di tutti coloro , che deggiono essere accatastati ; il metodo , e la regola per la formazione della Tassa , così rispetto a' beni , che rimarrà sempre invariabile fino a nuovo Catasto , come rispetto alle industrie personali , negozj , danajo , animali , e teste , le quali cose fogggiacendo col decorso del tempo a variazione in ogni anno si dee formar nuova tassa (a). Perchè le Università erano contumaci alla formazione de' Catasti , a' 4. di Maggio 1753. si dispone un Ministro per ciascuna Provincia , acciò girato avesse ne' luoghi della sua Giurisdizione , ed a tenore delle Reali Istruzioni proceduto avesse al compimento de' Catasti , a spese del Regio Erario. Ottima risoluzione , ed unico mezzo da poterli sperare la perfezione di un' Opera cotanto grande . Ma noi non sappiamo il motivo , per cui sin oggi non si è veduta eseguita la gloriosa Real determinazione (b).

(a) *Pramm. 4.*(b) *Pramm. 5.*

De Furtis

DE' FURTI.

TITOLO LXXXV.

ARGOMENTO.

PEne rigorose per chi ruba nella Città di Napoli: distinzione dell'età de' ladri: privilegio delle prove: pena per chi ruba con chiave falsa: Si esentano dal pagamento coloro, che si portano ne' bagni di Pozzuoli.

LE pene stabilite a' furti sono state varie, secondo le varie circostanze de' tempi. Le leggi decemvirali fecero la distinzione, se di notte, o di giorno, se con armi, o senza commettevasi il furto. Altra pena diedero al furto manifesto (oggi detto *infraganti*), altra al non manifesto. Sono testimonj di tutto ciò Cicerone *pro Milone*, e *Cajo* (a). Vi era anche il furto *per lancem*, & *licium*, che dalle stesse leggi si stimava per manifesto, per cui hanno tanto disputato gli Eruditi, ed oggi ne abbiamo anche i vestigi, quando da' Ministri di Giustizia si rinviene la cosa furtiva (b). Cominciaronsi poi a castigarli i ladri *extra ordinem*,

V 2

ri-

(a) L. si pignore 54. §. surem, Dig. h. t.

(b) §. 4. instit. h. t. Heinecc. apud Vicat. lex. jurid. voce *lanx*.

rimettendosi le pene all' arbitrio del Giudice (a). Per la quistione poi se possano i semplici ladri punirsi colla pena di morte, esaminata assai dottamente dal Mattei (b), piace uniformarmi alla di lui negativa sentenza. Basta ciò per introduzione alle Prammatiche del presente titolo, che determinano le pene per alcuni particolari furti, lasciando il di più al diritto Romano.

P R A M M A T I C H E .

Quei, che tentano di affaltare alcuno, che cammina di notte per le strade di Napoli, e suoi borghi, per rubare cappa, o altra cosa, senza riguardarsi il valore, incorre nella pena di morte, stimandosi come Graffatore di strada, e ritrovandosi infraganti si puniscono subito senza processo (c). I minori di anni dodici in su, commettendo furti in Napoli, la prima volta incorrono alla pena di frusta, la seconda della frusta, e della troncazione di tutte due le orecchie, e la terza la pena è arbitraria del Giudice (d). Confessando tre ladri in tortura altri complici, ancorchè depongano atti diversi, e singolari, i chiamati si hanno come rei convinti, per li furti però commessi in Napoli, e Casali (e). Quei, che pelano in Napoli le code de' Cavalli, incorrono nella pena di tre anni di galea (f). Cinque anni di galea si stabiliscono a' furti con chiavi false, feb-

(a) *L. interdum* 56. §. 1. *ult. Dig. h. t. Nov.* 134.

(b) *L.* 47. *t. 1. n.* 6.

(c) *Pramm.* 1. (d) *Pramm.* 2.

(e) *Pramm.* 3. (f) *Pramm.* 4.

sebbene non si pruova il furto, purchè si ritrovi-
no le chiavi, ed i rei sieno stati inquisiti altra vol-
ta di furto: Si dà anche la pena a' fabbricatori
delle chiavi false colla distinzione (a). I Forestie-
ri abitanti in Regno, se non vi si sono casati, o
non vi hanno abitato per dieci anni, inquisiti di
furto sfrattino dal Regno (b). Non si può esigere
pagamento alcuno da quei, che vanno ne' bagni
di Pozzuoli o per rimedio, o per vederli, essen-
do stati fabbricati dal Vicerè (c).

*De Fide publica danda, & observanda, sen-
de Guidaticis*

DELLA PUBBLICA FEDE DA DARSÌ, E
DA OSSERVARSI, O SIA DE'
GUIDATICI.

T I T O L O L X X X V I .

A R G O M E N T O .

Si limita alla Vicaria, e Commissario di Campa-
gna la facoltà di concedere i Guidatici.

Dello intutto è barbara la voce *Guidaticum*, e
si suole anche chiamare *salvocondotto* (d).
Forse nella età di mezzo i Comandanti Mili-
tari praticavano tal vocabolo, per dinotare qual-
che

V 3

(a) *Pramm. 5.*

(b) *Pramm. 6.*

(c) *Pramm. 7.*

(d) *Cap. 26. de verbor. significat.*

che fegno, o scrittura, colla quale resi sicuri i nemici poteano portarsi da un luogo all' altro liberamente, o fare qualche atto proibito dalla ragion della guerra, ed affinchè più sicuri fossero stati, portavano con esso loro persone di quei, che avean data la pubblica fede, chiamate volgarmente *Guide*. In appresso poi si valsero dello stesso vocabolo per la sicurtà data dal Principe a' Rei di presentarsi con ogni libertà davanti a lui, o al Magistrato, affine di scovrire i complici, di mettere in chiaro il delitto, o dar qualche notizia di cosa importante. Ecco ciò, che dice il nostro Rapolla intorno al vocabolo *Guidaticum* coll' autorità del Ducange, dando pur anche una più chiara formola del nostro titolo *de fide publica criminum Reis danda in certis casibus, vulgo de Guidaticis*. Basta ciò per la introduzione al titolo, dappoichè per conto delle leggi Romane non vi è vestigio de' Guidatici, sebbene presso Sallustio nella Storia Catilinaria (a), abbiamo un esempio del Guidatico accordato in grazia della salvezza della Repubblica.

P R A M M A T I C H E .

I Guidatici, o sieno assicurazioni concesse con parole generali, si debbono intendere de' delitti commessi nella persona, e circa i beni di quei, che non sono sudditi del Re (b). Si vieta alla Vicaria, Regie Udienze, e Commissario di Campagna concedere senza licenza del Principe i Guidatici; e si vuole, che non ostante la concessione fatta da' Magistrati si proceda *ad ulteriora* contra gl' inquisiti

(a) *Cap. 48.*(b) *Pramm. 1.*

siti per la forgiudica, e contumacia, bastando, che i Guidatici, che loro si concederanno, gli assicurino di non poter essere carcerati durante il tempo conteputo ne' Guidatici, ed avendo lo spazio di un anno, nel quale possono fare servizj tali, che meritino l' Indulto (a).

Fœdus Regium, & Batarum percussum
anno 1651.

TRATTATO DI PACE TRA IL RE, E L'OLANDA, FATTO NELL'ANNO 1651.

T I T O L O LXXXVII.

A R G O M E N T O.

IN questa pace tra Filippo IV., e le Provincie unite si promette il vicendevole libero commercio, e la facoltà alle seconde di trasportare le merci in alcuni Paesi della Spagna con alcune riserve.

SIamo molto tenuti al nostro Collettore. Egli ha situato in questo, e ne' seguenti titoli varj trattati di pace, e di commercio tra i Sovrani di questo Regno, ed altri Principi stranieri, alcuni de' quali da lui con somma cura sono stati ricercati, come dice nella Prefazione. Senza tale ajuto la maggior parte de' Professori oggi sarebbe priva di una parte della pubblica Giurisprudenza del Regno, coranto necessaria al commercio, ed a

V 4

man-

(a) *Præm.* 2. 3.

mantenere la pace, e l'armonia coll' estere Potenze; ed altri ne ha trasportati qui, che stavano registrati nelle passate edizioni delle Prammatiche in diversi titoli, affine di mettergli ordinatamente.

Qui mi sembra luogo proprio premettere alcune nozioni in riguardo al diritto di natura, ch' è il jus comune corrispondente alla materia, che abbiamo fra le mani. Una dell' essenziali condizioni della legge per obbligare, è l'esserfi fatta dal Superiore, il quale nelle civili società non è difficile a ravvisarsi: Se il governo è Monarchico, egli è il Principe: Se Aristocratico sono gli Ottimati, se Democratico il Popolo. Ma dovendosi decidere controversie tra più Popoli, o tra Principi, che non riconoscono tra loro Superiori, chi sarà colui, che eserciterà una tal Regalia? Egli è indubitato, che l'uno non può all' altro imporre la legge, perchè non Superiore, perciò dobbiamo aver ricorso al Principe dominatore di tutte le genti, ch' è Iddio, il quale per mezzo della retta ragione promulgata nel petto di tutti gli uomini fa loro senza distinzione alcuna sentire la sua potente legislativa mano. E se vi sono alcuni principj troppo alla ragion naturale uniformi, e chiari, di modo che non han bisogno nè di scrittura, nè d' insegnamento, giusta la frase di Cicerone *pro Milone*, nelle conseguenze poi, e nell' applicazione non è così facile all' uomo zeppo di passioni, e d' ignoranza, discernere la verità. Al che siamo stati ajutati da tanti valenti uomini colle loro fatiche.

S' inganna il Barbeirac nell' aurea Prefazione al Pufendorff, ove dice, che i Giureconsulti Romani non erano in questa disciplina molto versati, dappoichè pochissimi vestigj, e per accidente

se

se ne leggono nelle Pandette: S'inganna, dice il nostro Rapolla (a), perchè il carico dato a Triboniano, e Compagni fu di raccogliere le leggi, che obbligavano i sudditi del Romano Imperio, e poi come può crederfi, che quei dottissimi, e felicissimi ingegni di Scevola, Papiniano, Ulpiano, pieni di precetti della più pura, e sublime filosofia, o non abbiano saputo, o non abbiano trattato quel diritto, che interessava tutto il genere umano? Se non può negarsi dal Barbeirac, che in quello Imperio sì vasto doveano nascere tali controversie, dica pure da quale scuola, se non da quella de' Giureconsulti, dovevano attendersene le decisioni?

Per fiancheggiare l'opinione del Rapolla non mi fo scrupolo allegare l'autorità di Cicerone nel suo libro *de legibus*, ch'è una delle migliori Opere di questo Illustre Romano: „ abbiate per vero, „ egli dice, che in tutte le dispute non si può „ venire a capo della verità, se non si mette in „ chiaro quanti lumi la natural ragione abbia somministrati all' Uomo, qual notizia delle migliori „ cose contenga la di lui cognizione, qual sia il „ vincolo tra gli uomini, e qual tra loro la naturale società. Dopo aver illustrati questi principj, facile riesce incontrare il fonte delle leggi, „ e del diritto. Adunque la disciplina legale si „ dee apprendere non dall' Editto del Pretore, come taluni al presente fanno, nè dalle XII. Tavole, come praticavano gli antichi, ma dalle „ viscere della filosofia „. In altri luoghi delle sue opere più espressamente dice, che chi altrimenti
in.

(a) *Lib. 1. cap. 1. n. 2. comm. jur. Regn.*

intraprende questo studio, non tanto insegna la strada della giustizia, quanto quella del litigare. Se Cicerone adunque, che pure non era Professore pratico della Giurisprudenza, tutto che ne sapesse il bastante per formare un eccellente Oratore (a), inculcava la necessità, che vi era a' suoi tempi di così nobili principj; che dobbiamo dire de' Giureconsulti, i quali *ex professo* trattavano la materia, e si protestavano seguaci della vera, e non simulata filosofia?

Per tanto le leggi Romane non obbligano le somme Potestà tra loro, se non per quei principj, che vi si racchiudono, e non sono pochi pieni di equità dalla natura stessa derivanti. E' vero, che vi sono alcune massime in quella compilazione intorno al diritto di natura, o non chiaramente spiegate, o non abbracciate; ma accadendo ciò ad ogni disciplina si deggiono avere come difetti della umanità, nè perciò sono da disprezzarsi gli Autori; si legga la lettera di Everardo Ottono premeffa alla Opera di Pufendorff degli *Uffizj dell' uomo, e del Cittadino*, stampata colle sue, e con altre dottissime note ultimamente in Leiden. Sebbene il Grozio (b) molto inerisce alla compilazione Giustiniana, ed al Codice Teodosiano, pure Arrigo di Cocceo ne' suoi Comentarj dà la gloria a' soli Autori delle Pandette, i quali nel formar le leggi, ebbero avanti gli occhi per norma la sola ragione, quando quelle racchiuse ne' Codici, e nelle Novelle hanno lo spirito della

Mo-

(a) *Bynk. praterm. pag. 83. & seq. Heinecc. Histor. lib. 1. §. 149. in not.*

(b) *De jur. bell., & pac. proleg. §. 53.*

Monarchia, e sono lungi dall'equità, che in tempo della Repubblica regnava. Si rifletta, che non meno Arrigo, che Samuele suo figlio abbracciarono il partito della Democrazia.

Questa disciplina però non era ancora stata trattata con quella nobiltà, che i suoi meriti richiedeano fino all'incomparabile Ugon Grozio, il quale colla sua immortale opera *de jure belli, & pacis* data alla luce nel 1625. in Parigi, mentre l'Autore esule dalla patria vi si tratteneva, ha oscurati quei, che prima di lui sparsamente ne aveano parlato, e gli altri, che in appresso sulla stessa materia hanno con miglior metodo scritto; cosicchè per consenso comune ha ottenuto il primato tra gli Scrittori del pubblico diritto. I Principi, ed i Popoli nelle occasioni appellano alla sua autorità fino ad esser denominato nella Prefazione delle prelezioni di Eineccio stampata in Berlino nel 1744. coll'epiteto troppo spiritoso di Dottor delle Genti: *maximi Reges, atque Imperatores tum suum cuique tribuisse sibi persuadebant, cum id præstarent, quæ magnus vir præceperat, ut adeo Doctor Gentium optimo maximo jure dicendus sit, cujus arbitria res stant, caduntve*. L'Autore adunque nell'opera divisa in tre libri assegna alla ragione, ed alla giustizia il suo luogo in una materia, che si crede tutta confusione, ed ingiustizia, e stabilisce le vere massime di una Cristiana politica, che sono i fondamenti di ogni ben regolato Governo (a). La giustizia volea, che si fosse fatto di questo grand' uomo, e dell'opera una breve, ed onorata me-

(a) Colomesf. Biblioteca scelta pag. 128. Bayle artic. Grotius.

memoria, come quasi legislatore del pubblico diritto:

Ma perchè finora si è parlato del diritto naturale, ed i pubblici trattati si raggirano sopra il gius delle Genti, potrebbe sembrare essere stato inutile il mio dire, tanto più, che il Pufendorff ha intitolata la sua opera *de Jure Natura, & Gentium*, come se differenti ragioni fossero. Per tanto stimo necessario premettere qualche cosa di questi creduti differenti diritti, i quali in verità sono gli stessi, e diversi appariscono nella loro applicazione; ed eccolo. Il diritto, che obbliga gli uomini tra loro, naturale propriamente si appella; quando poi i medesimi si uniscono in società, venendo questa a vestirsi delle proprietà dell' uomo stesso, e considerandosi, come una persona morale, quel diritto, che stringe l'una, e l'altra Società, non è altro, che il diritto Naturale applicato a' negozj delle Nazioni, e tra loro altra differenza non passa, che una pura estrinseca denominazione. Per illustrare maggiormente la dottrina, sia l'esempio. L' uomo per diritto di Natura non può offendere l' altro uomo; è tenuto pagare ciò che dee ec. Così per lo stesso diritto la Società è tenuta alle stesse obbligazioni verso l' altra Società, e si chiama diritto delle Genti, perchè applicato a' negozj delle Genti. Ugon Grozio avea promesso di darci con più chiarezza la distinzione, ma non lo fece (a). Al famoso Tommaso Obbes (b) siamo debitori di ciò, che non adempì Grozio. Fa d'uopo qui rapportare le sue parole, perchè sono la chia-

(a) *Proleg. de jur. bell.* §. 41. & *ibi Heinec.*

(b) *Cap. 14. §. 4. 5. de Cive.*

chiave di questa necessariissima distinzione. Divide egli la legge in *naturalem hominum*, & *naturalem Civitatum*, quæ vulgo *jus Gentium* adpellatur. *Præcepta utriusque eadem sunt: sed quia Civitates semel institutæ induunt proprietates hominum lex quam loquentes de hominum singulorum officio naturalem dicimus; applicata Civitatibus, nationibus, sive Gentibus vocatur jus Gentium.* A talè distinzione si è sottoscritto il Pufendorff (a), e gli altri. Differisce anche questo diritto delle Genti da alcune costumanze, che di là non tirano la origine, ma piuttosto sono costumi introdotti dalle Nazioni più illuminate, e più civili, *Raison de la guerre*. Era parimente necessario accennare tal particolare distinzione per intendere molti articoli contenuti ne' nostri trattati.

Potrebbe taluno dire essere inutili i Trattati di pace, quando dal diritto di Natura si è provveduto bastantemente a' regolamenti tra Nazione, e Nazione. Non è così. La malvagità dell'uomo, e per esso della Società, che si considera, come abbiamo detto, una persona morale, giugne talvolta a segno, che fa oscurare il diritto Naturale, il quale ancorchè sia nato coll' uomo stesso, pure il divino Legislatore volle per tal ragione colle leggi scritte promulgarlo nel Decalogo. Vary antichi esempj non mancano nelle Storie (b), ed oggi veggiamo praticare dalle Reggenze di Tripoli, Tunisi, ed Algeri, dimenticandosi per così dire della Natura stessa, l' infame mestiere di corseggiare. Oltre a ciò chiarissime sieno le leg-

(a) *De jur. Nat. & Gent. lib. 2. cap. 3. §. 23.*

(b) *Grot. de jur. bell. lib. 2. cap. 15. §. 5.*

gi naturali, i dubbj, che v' inforgono nell'applicazione, non possono se non produrre guerre, e funestissime conseguenze. Si vede perciò, che la quiete della Società sempre è mal ficura, senza le chiamate dal Grozio *confederazioni generali*, tutto che niente aggiungono al diritto di Natura, e soltanto vi si promette l'osservanza delle sue obbligazioni, le quali si dicono *perfette*, come di non offenderfi vicendevolmente, che di là hanno il loro fondamento.

Oltra de' doveri perfetti, ve ne sono altri, a' quali l'uomo non è precisamente tenuto, chiamati dagli Scrittori della ragion pubblica *imperfetti*. Niuuno può chiedere ne' termini di perfetta giustizia l'altrui ajuto, l'ospitalità ec., quindi le Società si vanno procurando di stabilire tra esse una perfetta obbligazione co' trattati di pace, nomati dal citato Grozio *confederazioni particolari*, le quali aggiungono qualche cosa di più al diritto Naturale (a). Chi non sa vedere esser necessarie, e vantaggiose a' popoli così le generali, che le particolari Capitolazioni, perchè possano con tal freno renderfi più tranquilli, e più ficuri? Il debitore è tenuto pagare al creditore per obbligo naturale il debito, e pure il creditore accorto si cautela co' testimonj, e non contento di ciò colla scrittura, anzi non meno soddisfatto di qualunque scrittura, si cautela colla guarentigiata affine di ottenere per la chiarezza, e fermezza della obbligazione con più facilità, e sollecitudine la sua ragione, qualunque tali convenzioni niente aggiungano all'obbligo naturale. Gli uomini di poco buona fede
fa-

(a) *Grot. ibid. Heinec. &c.*

facilmente si scordano, o intorbidano il lor natural dovere, se si dicesse, che non ostante la legge di Natura, e le Confederazioni, ancorchè chiare, non mancano le guerre, si risponderebbe: *Domitiana est questio*. Si fa quanto si può. Bisogna uscir del mondo per uscir de' guai: *Vitia donec homines*.

Son sicuro intanto di ricevere benigno compatimento, se mi sono in ciò troppo diffuso. Era necessario nel dare il saggio di questo, e de' titoli seguenti, a riserva del trattato tra la S.Sede, e la nostra Corte, che ha avuto altro principio, come si dirà a suo luogo, mettere avanti gli occhi de' giovani, qual era il diritto comune a cui si dee ricorrere in mancanza delle convenzioni de' Principi, e ne' dubbj, che non mancano insorgere, mentre al dir di Cicerone presso lo stesso Grozio (a), questa scienza risplende *in foederibus, pactioibus, conditionibus populorum, Regum, exterarumque Nationum, in omni denique belli jure, & pacis*.

E' tempo di venire a dare il contenuto del titolo, ch'è il trattato ivi espresso, il quale era registrato nelle antecedenti edizioni sotto il titolo *de Nautis, & Portibus prohibitis*, da dove il Collettore l'ha trasferito, stimando miglior ordine situare successivamente, e cronologicamente tutt' i pubblici trattati. Da Filippo IV. si permette a' sudditi degli Stati generali di commerciare ne' suoi Paesi, senza poter essere turbati, e di poter trasportare le merci anche a' nemici della Corona, eccetto alcune specificate: per le merci permesse,
 si

(a) *Proleg. num. 2.*

si vieta trasportarle ne' Paesi nemici assediati, o bloccati: Si dà la norma come debbanfi regolare le Navi delle rispettive Potenze, incontrandosi in mare, e quando entrano ne' porti: Si rapporta la formola del Passaporto, affine di evitarfi le frodi (a).

*Fœdus Regium Hispanicum, & Francicum
percussum anno 1675.*

TRATTATO DI PACE FRA LE CORONE
DI FRANCIA, E DI SPAGNA
FATTO NEL 1675.

TITOL O LXXXVIII.

ARGOMENTO.

S*i promette dalle rispettive Potenze la restituzione di alcune Piazze: La Spagna si rimette alla neutralità, accordata agli Olandesi ec.*

Abbiamo dalle Storie di Europa lo spirito conquistatorio di Lodovico XIV. Nell' anno 1667. valendosi questo Sovrano della minorità di Carlo II. mosse alcune pretenzioni sopra il Brabante, ed altri Paesi della Corona di Spagna; nello stesso tempo con ismisurate forze si diede ad impadronirsene. Allegava, ch' essendo morto Filippo IV. Re di Spagna, egli come Marito di Maria Teresa di lui Figliuola in prime nozze, dovea

(a) *Pramm. I.*

vea succedere al Brabante per diritto di devoluzione in uso presso quella Nazione, per cui vengono esclusi i Figli del secondo letto, com'era Carlo II. Se questa ragione poggia al diritto Civile de' Brabantini, che non obbliga i Sovrani, i quali si regolano co' diritti della Natura, come abbiamo provato nell'antecedente titolo, e le rinuncie fatte dalle Regine di Francia giustificavano la condotta del Re Cristianissimo, si possono leggere varie scritture date allora alle stampe in difesa dell'una, e l'altra parte (a). Dopo le solite vicende della guerra si fece la pace in Nimega, e si fece con vantaggio di Lodovico, cioè di un Re, cui la Corte di Spagna colla sua forte lega non avea potuto resistere. Nel trattato v'intervennero la Spagna, l'Imperadore, ed altri Potentati Collegati. Fu conchiusa una costante amicizia, e la restituzione, e manutenzione di alcune Piazze con altre condizioni, che possono leggerfi nel trattato qui registrato dal Collettore, e trasportato dal titolo delle antiche edizioni *de Expulsione Gallorum*, per gli addotti motivi (b).

Tom.I.

X

Fœ.

(a) *Heinec. ad Grot. Proem. §. 1. 2.*(b) *Præm. 1.*

Fœdus Cæsareum Regium , Hispanicum , & Francicum , percussum anno 1713.

TRATTATO DI PACE TRA LE CORTI
CESAREA REGIA , SPAGNUOLA,
E FRANCESE , FATTO
NEL 1713.

T I T O L O LXXXIX.

A R G O M E N T O .

S*I evacua dalle Truppe degli Alleati di S. M. C. la Catalogna: Si fa l'armistizio circa l'Italia: La Potenza Britannica si rende mediatrice per la manutenzione de' privilegj de' Catalani es.*

PAssato all' altra vita il pietoso Re Cattolico Carlo II. nel primo di Novembre dell' anno 1700. si estinse il ramo dell' Augusta Casa d' Austria di Spagna . Per la successione a quella vasta Monarchia sanguinose furono le guerre tra la Real Casa Borbone , e l' altro ramo della Casa d' Austria di Germania . Aspirava a quella Monarchia l' Imperadore per l' Arciduca Carlo suo secondogenito , sì perchè retaggio dell' Augusta Casa d' Austria , e sì perchè la linea Austriaca di Germania era chiamata a quei Regni da' Testamenti de' precedenti Re della linea Spagnuola . Per contrario la Corte Cristianissima affacciava anche le sue pretese per la invalidità delle rinuncie fatte dalle Regine di Francia , e pel testamento dell' ultimo de.

defunto Re. Fra tanto il Nipote *ex Filio* del Gran Lodovico XIV. Duca d' Angiò fu riconosciuto in Parigi, ed in Madrid per Monarca di Spagna col nome di Filippo V., e Carlo d' Austria assunse parimente in Vienna lo stesso titolo col nome di Carlo III. riconosciuto per tale nello stesso Regno. Questi emuli Monarchi si portavano in quelle contrade con formidabili forze per sostenere con mano più potente delle tante allegazioni, che allora dall' una, e dall' altra parte furono date alle stampe, i loro impegni. Non è del mio istituto nè pure accennare le vicende della guerra, che furono or all' uno, or all' altro partito favorevoli, le quali possono leggerfi presso gli Storici. A me basta quanto ho detto per servire d' introduzione al presente trattato preso dal Collettore dal titolo antico delle Prammatiche *de Armistitio per totam Italiam, Insulasque adjacentes, inito inter S. C. & Catholicam Majestatem, ejusque Foederatos*, come ancora al seguente, e ne daremo il saggio.

Addi 14. di Marzo 1713. in Utrecht i Ministri di S. M. Cesarea, e Cattolica si contentano, che le proprie Truppe, e quelle degli Alleati evacuino il Principato di Catalogna, e le Isole di Majorica, e d' Ivizza: Si stabilisce un Armistizio in tutta la Italia, e nelle Isole adjacenti poste nel mare Mediterraneo, e negli Stati di S. A. R. il Duca di Savoia. Si rimette alla Potenza Britannica Mediatrice la manutenzione de' privilegj in favore de' Catalani, e per gli altri articoli, non stimandosi allora tempo opportuno per determinarli.

*Fœdus Cæsareum, & Francicum, percussum
anno 1714.*

TRATTATO DI PACE TRA L'IMPERA-
DORE, E' L RE DI FRANCIA,
CONCHIUSO NEL 1714.

T I T O L O X C.

A R G O M E N T O.

F Attasi tra alcune Potenze la pace, nella quale si accorda a Filippo V. la Spagna, ed altri luoghi, l'Imperadore, per non pregiudicare le sue pretese, ne fa una particolare colla Francia .

F Attosi l' Armistizio , che fu il foriere della pace , come si è detto nell' antecedente titolo, le Potenze belligeranti, a riserva dell'Imperadore, l'Inghilterra, l'Olanda, il Portogallo, la Savoja, la Prussia, la Francia, e la Spagna segnarono la pace in Utrecht. Fu nella medesima conchiuso, che per mezzo della rinuncia fatta da Filippo alla Corona di Francia gli rimanessero le Spagne, e le Indie. La Sicilia fu data al Duca di Savoja: il Regno di Napoli, e' l Ducato di Milano all'Imperadore. Ma questi per non pregiudicare le sue ragioni sopra la Spagna, non volle ratificare il Trattato. Vedendosi per tanto privo degli Alleati fece una pace particolare colla Francia in Rastat, palazzo spettante al Principe di Baden il dì 6. di Marzo del seguente anno 1714. Lo strumento

mento di questa Concordia nell' antecedente edizione delle Prammatiche si legge sotto il titolo *de Pace inita cum Rege Gallorum*, trasportato qui pe i motivi più volte addotti, ed eccone il Saggio.

Si restituiscono alla Casa d' Austria molte piazze: Si obbliga il Francese demolire alcuni Forti, di restituire i luoghi occupati a molti Principi di Germania, e di riconoscere la dignità Elettorale conferita dall' Imperadore alla Casa di Brunswich Annover: Si ritiene pero Argentina, Landau, ed altre Piazze: Gli Elettori di Baviera, e Colonia si restituiscono nel possesso de' loro beni, e Stati, e come gli altri Elettori prestano all' Imperadore tutt' i doveri: Si confermano all' Imperadore tutti gli Stati d' Italia, come il Regno di Napoli, il Ducato di Milano, a riserva del ceduto al Duca di Savoia, i Presidj di Toscana, e la Sardegna: Si sceglie la picciola Città di Bada in vicinanza di Zurigo per terminare le altre differenze: in fine avendo l' Imperadore ricevuta la Plenipotenza dalla Dieta di Ratisbona nel dì 5. di Settembre a nome dell' Imperio conchiude la pace.

Fœdus Regium Casareum, & Ottomanum, percussum anno 1718.

TRATTATO DI PACE TRA S. M. C. REGIA, E LA PORTA OTTOMANA, CONCHIUSO NEL 1718.

T I T O L O X C I.

A R G O M E N T O.

S*I promette il vicendevole libero Commercio, pel facile trasporto delle mercanzie: Si tassano i dritti: Si destinano i Consoli: Si provvede a' sudditi ne' rispettivi Dominj, allo incontro delle Navi in Mare, alla sicurezza de' sudditi ritrovati in Navi amiche ec.*

N*EL 1715. il Sultano Acmet per politici, ed ingiusti fini mosse la guerra alla Veneta Repubblica, e dopo alcune felici imprese pensava farsi scala a' danni della Italia. Il Sommo Pontefice, ed altri Principi Cristiani non mancavano soccorrere i Veneziani. L' Imperadore, che più degli altri temea de' suoi Stati d' Italia strinse una forte lega co' Veneziani. Fece sfilare un fiorito Esercito comandato dall' invincibile Principe Eugenio in Ungheria fino a' confini del dominio Ottomano. Le rotte, che diede questo Gran Capitano a' Turchi fecero entrare nel Divano tal costernazione, che cominciò il Sultano a parlare di pace. Non avrebbe certamente Cesare presta-*

te

te le orecchie al progetto se non avesse dovuto attendere alla salvezza de' suoi Stati d' Italia per la guerra moffagli dalla Corte Cattolica . Colla mediazione adunque de' Ministri d' Inghilterra , e di Olanda addì 27. di Giugno 1718. in Passerovitz nella Servia furono sottoscritti i Capitoli della concordia . Ma per rendere più ferma tal pace , e per accrescere la vicendevole confidenza , ed armonia , dalle stesse Potenze a' 27. del seguente Luglio nello stesso luogo fu sottoscritto un trattato di Commercio , e Navigazione , ch' è quello registrato in questo titolo . Non vi è dubbio alcuno , che possono i Cristiani far le leghe co' Turchi , ed altri Infedeli , purchè non si pregiudichi la purità della Religione . Co' medesimi , come uomini , vi è la comunione del diritto della Natura . L' Idolatria non ha che fare co' trattati di Commercio , e di difesa , e gli esempj della divina Scrittura comprovano maggiormente una tal verità (a).

I sudditi dell' uno , e dell' altro Imperio possono liberamente ne' Paesi rispettivi mercanteggiare le loro merci , a riserva delle armi , ed altre cose proibite : Si determina fin dove possano ancorare le navi : Si tassa il dazio del tre per cento , per le mercanzie condotte per fiumi , terra , e mare , e si dà la libertà a' Mercanti pagarlo in merci : Si stabilisce la pena a quei , che frodano la gabella : Si possono dall' Imperadore destinare i Consoli , ed Interpreti ne' luoghi , dove son solite tenerli le altre Nazioni amiche : I medesimi sono esenti da qualunque tributo , e tanto essi , che gli altri

X 4

(a) *Grot. de jur. bel. lib. 2. cap. 15. §. 8. v. seq.*

altri sudditi non possono carcerarsi sotto pretesto di accuse, o di altro: dovendo esser convenuti in giudizio si dee fare colla intelligenza del Console, e carcerati, si trasportano nella prigione Cesarea: Si permette la libertà della Religione: Se nasce contesa tra Turco, e Cesareo, che passa i venticinque talleri, la Porta, e non già il Giudice Provinciale, è Giudice competente: Tra i Cesarei è il Console: i Mercanti Cesarei sono esenti da' donativi da farsi a chiunque: La Porta può costituire ne' dominj Cesarei i suoi Procuratori: Le Navi non s'impediscono ne' Porti rispettivi, e non si forzano a trasportare Truppe, o altro. Seguitano le provvidenze provvisionali: Ne' naufragj si prestano gli ajuti necessarj: i Cesarei non son tenuti pe' i danni inferiti a' Turchi da' Maltesi, o da altri Corsari: i sudditi della Porta imbarcati nelle navi Cesaree pagano i tributi: incontrandosi le navi in mare spiegano i padiglioni, e si salutano: i sudditi Cesarei si servono de' Sensali a loro piacere: Si assegna un luogo comodo a' Mercanti Cesarei: Si provvede per quei, che sono accusati di Maomettismo, e pe' i ritrovati nelle navi de' Pirati: Rotta la pace si avvisano a tempo i sudditi, e finalmente si provvede a' Mercanti Persiani circa il dazio da pagarsi.

*Fœdus Casareum, & Hispanicum, percussum
anno 1725.*

TRATTATO DI PACE TRA LE CORTI
CESAREA, E SPAGNUOLA, CON-
CHIUSO NEL 1725.

T I T O L O X C I I .

A R G O M E N T O .

L' Imperadore riconosce Filippo V. per Re di Spagna, il cui Regno non si può unire colla Francia: Si conviene per la successione di Parma, e Piacenza: i Contraenti si riservano i titoli: Si accetta la celebre Prammatica Sanzione ec.

SE da una parte l' Imperadore vantava le sue ragioni sopra la Monarchia di Spagna, e sue dipendenze per la morte di Carlo II. senza Figli, non mancavano dall'altra a Filippo V. le sue sopra gli Stati d'Italia, e di Fiandra dell'Imperadore, cosicchè vogliosi questi Principi di assicurarsi con una stabile quiete de' loro Stati, addì 30. di Aprile 1725. in Vienna terminano le contese in un trattato di pace, accedendo al trattato di Londra del 1718. Lo strumento della Concordia si legge in questo titolo. Per ciò, che riguarda la celebre Prammatica Sanzione, Carlo VI. avea nel dì 6. di Dicembre dell'anno precedente ordinato, che in difetto di maschi dovesse succedere a tutt'i suoi Regni, e Stati l' Arciduchessa Maria-Teresa sua Primogena

mogenita con vincolo di Fedecommesso, e majorasco, affine di evitare tutti gli sconceri, che poteano nascere dopo la sua morte, in occasione della successione de' suoi vastissimi Stati. Veniamo al contenuto della concordia.

I Regni di Spagna, e di Francia non si possono unire in una stessa persona: S. M. Cesareo riconosce Filippo V., ed i suoi discendenti per Re di Spagna, rinunciando a tutt' i suoi diritti. Per contrario Filippo V. rinuncia a tutte le sue ragioni sopra i dominj, che S. M. Cesareo possiede in Italia, e ne' Paesi bassi, come anche alla riverisione sopra la Sicilia: Quest' Isola tanto necessaria alla conservazione del Regno di Napoli si cede a S. M. Cesareo, e che in contracambio di tal cessione si dovesse dare il Regno di Sardegna al possessore Re Vittorio Amedeo: Venendo a mancare la linea mascolina de' Ducati di Parma, Piacenza, e Toscana, dichiarati Feudi Imperiali, succeder debbono i figli della Regina di Spagna, cosicchè venendo il caso dell' apertura dell' uno, e dell' altro Ducato, può il Principe Infante D. Carlo prenderne il possesso secondo le lettere dell' Investitura Eventuale: S. M. Cattolica si obbliga di consegnare al Figlio quando giugne al possesso della Toscana, Portolongone, e l' Elba, rinunciando alla tutela de' Duchi *pro tempore*: i contraenti si riservano i titoli assunti loro vita durante. Si garantiscono vicendevolmente per la successione, ed in particolare si accetta la *Præmatica Sanzione*. Si provvede a' debiti contratti per essi, ed alle doti di Maria, e Margherita Imperatrici de' Romani: il palazzo dell' Aja si compensa con quello di Vienna, e per l' altro di Roma il Re Cattolico

co

co ne paga la metà del prezzo all' Imperadore ; in fine si trascrivono le renuncie fatte dall' una , e l' altra parte .

*Fœdus Cæsareum , & Hispanicum , percussum
anno 1725.*

TRATTATO DI PACE TRA LE CORTI
CESAREA, E SPAGNUOLA, CON-
CHIUSO NEL 1725.

T I T O L O X C I I I .

A R G O M E N T O .

SEguita la pace tra l' Imperadore , e S. M. Cat-
tolica si fa un trattato di libero Commercio : Si
provvede a' vicendevoli ajuti , che debbansi dare ab-
le navi : Si vieta il Commercio nell' Indie Orientali :
Si vede l' obbligo de' Passaporti , e deciso il caso di
Contrabbandi : Si fa la riduzione de' dazj : Si prov-
vede al comodo de' Mercanti , si fanno altre disposi-
zioni per le Indie Orientali , e Canarie , ed affinchè
i sudditi delle Potenze contrattanti sieno ben trattati .

ADdi primo di Maggio dello stesso anno 1725.
in cui seguì la pace tra l' Imperadore , e
S. M. Cattolica , come si è detto nell' anteceden-
te titolo , si fece tra le stesse Potenze un trattato
di negoziazione , e Commercio , perchè definiti
quei dubbj , che avrebbero potuto accadere , il vi-
cendevole traffico avesse avuto più facile corso ,
e prodotto quel vantaggio all' uno , e all' altro Im-
perio ,

perio, che ognuno può immaginarsi. Lo strumento vien qui rapportato, e noi ne daremo il saggio colla brevità conveniente all' Istituto.

Le navi o mercantili, o da Guerra possono frequentare i porti rispettivi con somministrarsi loro ogni aiuto, e quanto bisogna senza pagare imposizione alcuna: vien proibito esercitare il commercio nelle Indie Orientali, e soltanto nelle occorrenze possono pretendere le vittuaglie, ad arredi necessarj: le navi da guerra non entrano ne' porti meno muniti se non per salvarsi dalle tempeste, nè mandano soldati a terra in quantità, che possono dar sospetto: non s'impediscono le navi armate, che portano ne' porti le prede de' nemici per venderle: Vi si vede l'obbligo delle navi Mercantili per la esibizione delle polizze di carico, e la pena, che incontrano, quando portano merci specificate in contrabbando: che debba farsi, quando s'incontrano in mare navi mercantili, e da guerra, e ne' casi di contrabbando, e di ritrovarsi mercanzie de' sudditi ne' bastimenti nemici.

Si dà la istruzione quando si scaricano le merci ne' porti di Spagna, come debbano portarsi nella Dogana, aprirsi le Balle, trasportarsi in case de' Proprietarj, ed in altri luoghi, ed anche pel pagamento della gabella: Si aboliscono tutte le gabelle, e si riducono al dieci per cento, eccetto alcune: Si parla della dilazione pel pagamento della gabella, e della pena dovuta a' Doganieri, ch'esigono di più: i legnami per la struttura delle navi sono esenti dal dazio: per la tariffa si rimettono a quella fatta nel 1715. fra S. M. Cattolica, e S. M. Britannica, specificandosi alcuni casi: Si
asse.

assegnano a' mercanti i magazzini, e le case da abitarvi con alcuni privilegj, i quali anche si accordano pe i loro libri di negozio, e per la esenzione della giurisdizione.

Siegue la corcordia. Si vieta poterfi trattene i Bastimenti per qualunque causa, se non quando i Padroni si offeriscono spontaneamente al servizio: I sudditi rispettivi sono esenti da' pesi personali, come di cura, amministrazione, ed altri espressi: Possono scegliersi gli Avvocati, e due de' Sensali del luogo: Si eleggono i Consoli, e questi hanno la giurisdizione in alcune cause de' sudditi, e si obbligano i Giudici de' luoghi a favorirli: Si abolisce il jus Albinaggio: Morto un Suddito succede l'erede secondo le leggi del luogo dov' esiste l'eredità; nel caso della morte si dà la norma al Consolo, o Ministro pubblico per cautelare l'eredità, e così ancora nel caso di naufragio, incaricandosi a' Giudici ordinarij il soccorso con prometterli loro in certo caso il premio: Non si determina il prezzo delle merci de' Sudditi: Si dà la norma, che debba farsi quando si sequestrano i beni di qualche Mercante, e vi si ritrovano merci di altro particolare.

Non si manca nello stesso trattato convenire per lo commercio nelle Indie Orientali, e nelle Isole Canarie, rimettendosi quasi in tutto S. M. Cattolica a' trattati passati colle Provincie unite, ed a' privilegj conceduti agl' Inglesi; come ancora per lo tempo, e maniera da concedersi le lettere di ripresaglia nel caso di manifesta ingiustizia proibendosi ricevere le lettere da altra Potenza contra i Sudditi della Potenza contrattante: Si determina l' articolo quando un Bastimento preso da
comu-

comune nemico fosse ripreso da Bastimento de' contraenti, come debba restituirsi, 'e che termine si dà a' Sudditi di poterli ritirare nel proprio dominio nel caso di nuova guerra: In fine si conviene, che tutte quelle cose concesse dalla Spagna agl' Inglese, ed alle Provincie unite, s' intendono accordate a' Sudditi di S. M. Cesarea in quanto possono a' medesimi convenire.

*Fœdus Casareum, & Hispanicum alterum,
percussum anno 1725.*

**ALTRO TRATTATO DI PACE TRA LE
CORTI CESAREA, E SPAGNUOLA,
CONCHIUSO NEL 1725.**

T I T O L O X C I V .

A R G O M E N T O .

L' Imperadore forma la tariffa de' dazj per la Fiera di Trieste, pe i porti franchi, e dà più Istruzioni, perchè i Negozianti possano con comodo, e libertà vendere le merci.

Chiunque legge l'Iscrizione del presente titolo, crede rinvenire qualche alto trattato di pace tra le Corti Cesarea, e Spagnuola, quando altro non vi è registrato, che le Patenti, e le regole formate in Vienna della Fiera esente di Trieste, e de' Porti franchi, rubrica dallo stesso Sovrano, premessa, nè vi è punto nominata la Spagna. Avendo Cesare dichiarato Trieste, e Fiume, Por-

Porti marittimi dell' Austria inferiore, per Porti franchi, fu supplicato per lo più facile progresso del commercio a stabilire una Fiera annuale in Trieste, ed egli l'accordò con molte regole, e privilegj, di cui eccone il contenuto.

Si confermano le Patenti spedite in favore del commercio, e specialmente quelle de' 19. di Dicembre 1725. : Si permette l'iera annuale in Trieste principiando dal primo di Agosto sino a' 20. : i Negozianti possono vendere le loro merci nelle botteghe, nelle barche, o in altri siti, non meno all'ingrosso, che alla minuta : Si permette a' medesimi tenere Osterie, e di fare i Sensali, e formare i contratti sopra le merci con eccettuarvene alcune : Si destinano i facchini col loro capo per lo scarico, e trasporto delle merci, ma i Negozianti possono valerli di chi loro piace : Si fa noto di essersi migliorate, ed allargate le strade, di essersi fatti i lazzaretti con ogni comodità, ed i magazzini con tenui paghe : Si promette la franchigia de' dazj alle mercanzie, ch'entrano, ed escono per mare, e per le altre se ne privilegiano alcune in parte : Si ordina il celere disbrigo delle cause de' contrabbandi : si esentano i Forestieri da' pesi personali, e si permette loro l'introduzione de' vini forestieri per uso proprio.

Si passa alle Istruzioni degli Ufiziali costituiti per l'amministrazione de' Porti franchi : Si distinguono gli Ufiziali per l'Economico, e per lo Politico : non vendendo i Negozianti le merci, come, ed a chi debbono depositarle : Per quali si dee pagar la gabella : Gl'Introduttori son tenuti darne la notizia agli Officj delle Mude, per evitarli le frodi in danno delle gabelle : Vien proibito

bito a tali Uffiziali tenere Osterie, Navi, negoziare ec.. E' permesso però d'interessarsi nelle Compagnie approvate: debbono assistere anche ne' giorni festivi, quando occorre con licenza dell' Ordinario, e terminare le controversie sommariamente, a riserva delle maggiori, che sono fuori della giurisdizione: Si dà agli Uffiziali la norma per la esazione de' proventi, quando vanno a loro conto per la esazione anticipata degli affitti de' magazzini, che sono obbligati visitare; per vedere se vi bisogna accomodo: Si costituiscono i Guardiani de' magazzini, ed i facchini con tassarli la loro mercede: Quando va a carico degli Uffiziali la non esazione; come debbano visitare i magazzini, e si assegna loro ne' Porti l'abitazione: S'incarica la esazione del giusto diritto, e di non trapazzare i Mercanti, e le merci: giunta qualche nave nel Porto, è tenuto il Padrone dar la notizia agli Uffiziali delle merci, che porta, e dell' uso, che intende farne: i Mercanti ne' Porti franchi non vendono alla minuta con alcune limitazioni, e non possono introdurre alcune specie di robe, come ferro forestiere, acciaio, tabacco ec., senza licenza.

Non si manca poi pensare, e provvedere alla maniera di amministrare la giustizia; a' rimedi dell' appellazione, e revisione; e quando non si può dechinare il Foro: Ne' casi di contrabbando; quando non si costa il dolo, e vi concorre una probabile ignoranza, si restituisce al Padrone: S'incarica la esecuzione delle istruzioni circa i lazzaretti, e si distingue la giurisdizione per le que-rele: non si sequestrano i salari degli Uffiziali de' Porti, e de' lazzaretti: come debba procedersi in caso

caso di morte di qualche estero per mettere in salvo l'eredità: i Negozianti esteri, e la loro famiglia non possono essere arrestati, o puniti per debiti, o delitti commessi fuori degli Stati Austriaci: Si parla della esecuzione delle lettere di cambio, e come un Mercante possa essere trattenuto nel suo cammino: In fine si ordina la esecuzione delle tariffe per l'affitto de' magazzini, esito, e transito delle mercanzie in generale, ed in particolare, le quali si trascrivono in fine del titolo al numero di cinque.

Fœdus Regium, & Punicum, percussum
anno 1726.

TRATTATO DI PACE REGIO, E TUNISINO, CONCHIUSO NEL 1726.

TITOL O XCV.

Fœdus Casareum, & Tripolinum percussum
anno 1729.

TRATTATO DI PACE TRA L' IMPERADORE COLLA REPUBBLICA DI TRIPOLI, CONCHIUSO NEL 1729.

TITOL O XCVI.

ARGOMENTO.

TRa le Potenze contrattanti cessano le ostilità : Si provvede quando i Vascelli possano entrare ne' rispettivi porti, quanto tempo trattenerli : Come debbansi portare in mare, trattare i Forestieri ritrovati sopra i Bastimenti rispettivi, ed i sudditi ritrovati sopra i Bastimenti non amici ; e si parla anche della Giurisdizione, ec.

LE Potenze Africane, che son bagnate dal nostro mare Mediterraneo, Tunisi, Algieri, e Tripoli, egli è gran tempo, ch' esercitano l' infame mestiere della Pirateria. Le nostre Provincie come

me più esposte ne hanno assaggiati, e ne assaggiano i maligni influssi; se bene i Regnanti si tieno studiati di rappacificarsi con quelle Reggenze, pure non potendo le medesime disavvezzarsi dall'arte del latroneccio, si è veduta dalla loro parte l'infrazione de' più solenni Trattati, come oggidì sperimentiamo. Ma da che abbiamo avuta la grazia di godere in questi lidi la presenza de' proprj Sovrani, questi han veduto co' proprj occhi gli scempj fatti dagl' iniqui Africani a' loro fedeli sudditi; e perciò accrescendo l'armata navale, ed incoraggiando i capitani, hanno fatto almeno diminuire il loro corso, anzi alla giornata gli stessi Barbari inciampano nelle nostre catene. Quantunque siesi provato nel titolo 87. che lecito sia a' Popoli Cristiani fare i trattati di pace, e di commercio cogl' Infedeli, pure si presenta maggior motivo di dubitare delle paci cogli Algerini, Tunisini, Tripolini, ed altre barbare Nazioni, le quali quasi dimenticate del diritto naturale esercitano l'infame mestiero di rubare, e spesso infrangono i più solenni trattati. Il celebre Bincherfoechio esaminando tal questione, mostra la giustizia di tali pubblici trattati, poichè non ostante la loro infedeltà, non perdono il diritto di Città, anzi si ricevono i loro Ambasciatori, e vi si mandano, *habentque Curiam, consensum, & concordiam Civium, rationem aliquam, si res ita tulisset, pacis, & fœderis* (a).

I trattati passati tra il Supremo Consiglio di Guerra dell' Imperadore (forse per la ingualità della Maestà) colle Repubbliche di Tunisi, e di

Y 2

Tri.

(a) *I. quest. jur. pub. cap. 17. Otho ad Pufend. de Offic. Homin., & Civ. lib. 2. cap. 17. §. 1.*

Tripoli, il primo nel 1726., il secondo nel 1729. registrati in questi titoli, da noi sono stati congiunti, poichè contengono gli stessi articoli, ed hanno un medesimo fine: oggi non si osservano, dopo che quella ladra, e brutale Nazione continua ad esercitare il pessimo suo mestiere. Per tanto non manchiamo darne il contenuto.

Fra i sudditi delle Potenze contrattanti cessano tutte le ostilità: i Vascelli non entrano ne' porti de' rispettivi Regni se non quando sono sbalzati dalla tempesta, o inseguiti da' nemici, e non si fermano se non per ventiquattr' ore: finchè i Vascelli de' nemici si sono allontanati in mare, ovvero sono rientrati in porto, e se sono presi da' nemici per istratagemma, i contrattanti non se ne rendono mallevaderi: i Vascelli Barbareschi incontrando in mare Vascelli colla bandiera, e passaporto Imperiale, debbono foccorrerli: tutt' i sudditi Imperiali presi da' nemici, e condotti in Paese Africano, sono liberi: i passeggeri forestieri ritrovati sopra le navi di ciascuna Potenza sono liberi, come pure i sudditi rispettivi ritrovati sopra i bastimenti forestieri: non possono corseggiare con commessione di Principe nemico: S. M. Cesarea può destinare i Consoli, i quali godono i privilegj delle altre Nazioni, ed hanno la precedenza sopra tutti gli altri Consoli, come si pratica alla Porta: Si regola pur anche la Giurisdizione, quando la causa è tra' sudditi dell'una, e dell' altra parte, e quando un suddito Imperiale batte un Moro, o un Turco: Si provveggonò i casi di contravvenzione al trattato, delle ostilità in caso di rottura, e quando i vascelli si facessero torto l'uno all' altro. In fine si trascrive

la

la formola del Passaporto, che i vascelli de' Mercanti Imperiali debbono portare.

Fœdus Regium , & Casareum

TRATTATO DI PACE CONCHIUSO TRA IL RE DI FRANCIA, L'IMPERADORE, E L'IMPERIO DA' LORO RISPETTIVI MINISTRI IN VIENNA A' 18. DI NOVEMBRE 1738. COLL'ACCESSIONE DEL RE NOSTRO SIGNORE PER MEZZO DEL SUO MINISTRO PLENIPOTENZIARIO IN PARIGI A' 21. DI APRILE 1739. E RATIFICATO DA S. M. A' 18. DI MAGGIO DELLO STESSO ANNO.

T I T O L O X C V I I .

A R G O M E N T O .

DOpo la morte del Re Stanislao, il Ducato di Bar, e di Lorena passano al Re di Francia in un certo tempo: il Ducato di Toscana si accorda al Duca di Lorena, seguita la morte del Gran-Duca: il Regno di Napoli, e di Sicilia restano al Principe D. Carlo: Si garantisce la Prammatica Sanzione: al Re di Sardegna si danno dall'Imperadore due Città, ed in ricompensa si concedono al medesimo Parma, e Piacenza co' diritti della casa Farnese.

Nell'anno 1733. l'Infante di Spagna D. Carlo, oggi glorioso Monarca Cattolico, godea

pacificamente il diritto eventuale al Gran-Ducato di Toscana, e attualmente quello di Parma, e Piacenza: l'Imperadore questi due Regni loro ceduti, e confermati nelle paci antecedenti, quando si turbò il bel sereno, per le ragioni diffusamente rapportate nelle Storie del tempo. Quindi accesi in Lombardia tra' più Potentati la guerra, la provvidenza mosse il Re Cattolico Filippo V. a disporre, che il Principe D. Carlo suo Figliuolo si fosse portato a ricoverare queste fertilissime contrade, come gli riuscì. Ma mentre nell'Italia danzava la guerra addì 3. di Ottobre 1735. in Vienna tra quella Imperial Corte, e la Francia furono sottoscritti alcuni preliminari di pace senza intelligenza del Re Cattolico, a cui non poco dispiacque. Frattanto non mancarono le Potenze pacificate maneggiarsi, perchè tra tutte le belligeranti si fosse stabilito un trattato definitivo di pace. Si diede a questo l'ultima mano in Vienna a' 18. di Novembre 1738. sottoscritta da' Plenipotenziarj non solamente di essi Monarchi, ma anche da quei del Re Cattolico, del nostro Sovrano, e del Re di Sardegna con picciola mutazione de' precedenti trattati, ed eccone la sostanza.

Il Re Stanislao gode sua vita durante il Ducato di Bar, e poi quello di Lorena dopo la morte del Duca di Toscana, i quali dominj s'incorporano indi alla Francia: il Duca di Lorena succede alla Toscana dopo la morte del Gran-Duca Gian-Castone de' Medici, e frattanto si mettono Presidj stranieri in quelle piazze: Si riserba al Duca Francesco di Lorena il titolo colle rendite della Lorena finchè diviene Padrone della Toscana.:

la Francia garantisce la Prammatica Sanzione fatta dall' Imperadore , e questi riconosce per Re delle due Sicilie l' Infante Reale D. Carlo: Al Re di Sardegna Cesare assegna due Città a di lui elezione nello Stato di Milano, ed all' incontro si restituisce all' Imperadore il rimanente: per lo compenso si danno a S. M. Cesarea quelle di Parma, e Piacenza cogli annessi Stati della casa Farnese. Occorrendo, possono leggerfi tutti gli atti fatti in tale occasione nel titolo.

*Fœdus Regium, & Ottomanum, percussum
anno 1740.*

TRATTATO TRA IL RE NOSTRO SIGNO-
RE, E L' IMPERO OTTOMANO
CONCHIUSO NEL 1740.

T I T O L O X C V I I I .

A R G O M E N T O .

SI provvede al libero vicendevole Commercio, alle Dogane, alla libertà della Religione, a' Consoli, ed alla loro incumbenza, a' beni de' Defunti, alla Giurisdizione, a' sudditi, e loro beni ritrovati in bastimenti amici Corsari, ed in contrabbando: Si rimettono le parti contrattanti alla pratica delle Potenze amiche ec.

IL nostro Sovrano Carlo Borbone sempre intento al bene de' suoi Popoli, addì 7. di Aprile 1740. per mezzo del Cavalier Finocchietti in Costantinopoli conchiuse un trattato di Commer-

zio, e navigazione con Mahmud Han Imperadore degli Ottomani colla speranza, che il Gran Signore avrebbe impegnati in un simile Trattato i cantoni d'Algieri, Tunisi, e Tripoli, il quale fin ora non è riuscito pe' i motivi forse addotti nella introduzione al titolo XCVI. Veggiamo in tanto il contenuto della presente concordia.

Quella pace, che godono gli amici negli Stati rispettivi, godono i sudditi de' contrattanti: si regolano le Dogane; si dà la libertà della Religione, di eleggere i Consoli, e loro dipendenti co' privilegi comuni alle altre Potenze amiche: il Fisco di ciascuno non ha diritto alcuno sopra i beni de' defunti, de' quali i Consoli ne debbano tener cura, e si parla quando il Cadì vi può metter mano per conservargli agli eredi: nelle controversie tra' rispettivi sudditi il Console n'è il Giudice, ma la Porta è, quando la lite è contra i Consoli, ed Interpreti: quando si carcerano i Napoletani, si consegnano a' Ministri del Re: nel caso di naufragio si ajutano vicendevolmente, ed i bastimenti non si forzano al trasporto di Truppe, o di altro: col tiro del cannone, e colla spiegazione della bandiera le navi si salutano in mare: i sudditi Regj abbracciando il Maomettismo pagano i debiti contratti: i sudditi rispettivi ritrovandosi in bastimenti nemici, se non sono arrolati al corso, sono liberi co' loro beni.

I sudditi Siciliani presi in contrabbando si gastigano come quelli delle Potenze amiche, e possono servirsi de' Sensali a loro piacere: Si determina il luogo del mare dove comincia la protezione della parte amica: la Porta darà gli ordini in particolare a' Dulcignotti, ed a' Quei dell' Albania,

bania, che non molestino i Siciliani, e che li trattino come amici: Ne' porti non si permette inferirsi da' nemici molestia alcuna a' bastimenti, nè possono questi, sotto pena di morte prendere Patente, o Bandiera nemica: i Consoli esigano i loro diritti, ed i bastimenti caricano mercanzie non proibite: le compre, e vendite si fanno come le Potenze amiche praticano colla moneta generalmente usata: niuna nave pronta a partire può esser trattenuta: i sudditi Siciliani non pagano il tributo di Caraccio, o altro, nè per gli omicidj son molestati, se non quando si pruova la reità: In fine S. M. Siciliana promette, che potendo ella impedire, che i Maltesi, Papalini, Genovesi, e gl' Inquisitori di Spagna, o con patente di quel Re non vengano a fare il corso nell' Arcipelago, ne darà parte *in scriptis* alla Porta.

Fœdus Regium, & Pontificium

TRATTATO DI ACCOMODAMENTO
TRA LA S. SEDE, E LA COR-
TE DI NAPOLI.

TITOL O XCIX.

ARGOMENTO.

SI decidono le controversie circa l'immunità reale, locale, e personale, i requisiti de' promovendi agli ordini, le visite, e rendimenti de' conti delle Chiese, e luoghi Pii fondati, e governati da' laici. Le cause, e delitti, in cui i Giudici Ecclesiastici possono procedere anche contra de' laici, la introduzio-

ne

346 *Introduzione alle Prammatiche .
ne de' libri forestieri , e le materie beneficiali : Si e-
rige un nuovo Tribunal Misto , e si deroga alle di-
spozizioni contrarie al trattato .*

Tutto allegro passo a formare l' estratto del presente titolo , il quale comparisce con corona di oliva in testa . Dalla rubrica ognuno si accorge , che si parla del Concordato tra la S. Sede , e la nostra Real Corte ; con cui sono state terminate tante contese tra 'l Sacerdozio , e l' Imperio . Si lagnava da una parte la laica Potestà dell' abuso , che faceasi dell' Asilo , per cui i delitti erano giunti all' eccesso , della esenzione degli Ecclesiastici da' tributi , e dal Foro Regio , onde i pesi pubblici erano colati tutti sopra i laici , ed i Magistrati si vedeano spogliati della propria nativa giurisdizione ; della non osservanza delle regole Canoniche nella scelta de' Chericì , e della giurisdizione Ecclesiastica troppo estesa . Per contrario dall' altra parte non mancavano i Chericì sostenere i loro impegni , pretendendo essere la ragione dal canto loro . I Magistrati frattanto stavano continuamente occupati nell' esame di tali quistioni , le quali a misura della loro grandezza si portavano ne' tempi passati al giudizio de' Sovrani residenti nelle Spagne , sicchè per potersi con più sodi principj procedere in una cotanto delicata materia , per ordine del Vicerè Duca d' Alba Bartolommeo Chioccarelli , indefesso investigatore delle nostre antichità , raccolse in diciotto volumi tutt' i documenti attinenti alla Real giurisdizione . Fatta la raccolta fu consegnata per ordine di Filippo IV. al Visitatore Alarcone per doverse la portare

tare in Spagna dove fu conservata, in quel Supremo Consiglio (a).

Le pessime conseguenze poi, che da tali dispute nascevano in pregiudizio della Religione, e della giustizia, vengono bastantemente nelle nostre Storie additate, ed anche i nostri occhi sono testimonj di alcuni strepitosi successi accaduti nel principio del secolo presente. Per dar termine una volta a tutte le contese, essendosi di già smaltite sotto il precedente Pontificato delle principali difficoltà, si conchiuse tra il Sommo Pontefice Benedetto XIV., e 'l nostro Sovrano Carlo Borbone Principi sempre memorabili negli Annali a' 2. di Giugno 1741. un Trattato di accomodamento. Questo è quel Concordato, *che assegna i limiti all' una, ed all'altra giurisdizione, e che rispetta da ogni parte zelo, e decoro per la Religione, e maniera di farla servire dalla politica, ha troncata l'origine delle future discordie, ed i secoli, che verranno di poi dovranno benedire la memoria di questo Capo della Religione, e di questo Sovrano del Regno, che hanno avuto tanto pensiero per la loro quiete* (b).

Con tal nobile convenzione si vede tagliato il corso alla maggior parte della controversia rapportata dal Chioccarelli, e di quelle, che per altri principj potrebbero svegliarsi. Ma la presente concordia, come si accennò nella Introduzione al titolo LXXXVII., non si può annoverare tra' Trattati di pace stabiliti da' Sovrani, i quali dipendono da' pubblici, ed universali principj, o sia dal

(a) Archiv. del Chiocc. princ.

(b) De-Jorio Discorso sopra la Storia di Napoli p.271.

dal diritto di Natura, mentre non riconoscendo superiore alcuno, quello dee essere delle loro azioni la norma. Le Potestà Spirituale, e Regia sono uguali, ed ordinarie nello stesso Stato indipendente l'una dall'altra, e la norma per regolarne i limiti non è il diritto delle Genti, ma la ragion del Principato, e le regole Canoniche. Veniamo in tanto a dare il saggio del nostro Concordato, che per essere maestevolmente composto, ed affai conciso, riuscirà un poco lungo.

C A P O I.

Dell' Immunità Reale.

SI ordina doverfi fare coll' intervento de' Deputati Ecclesiastici nel Regno un general Catasto de' beni di tutt' i Cittadini anche Ecclesiastici, de' quali si tassa il tributo: Si esentano i beni de' Seminarj, Parrocchie, ed Ospedali, e quei, che si assegnano per sagro Patrimonio, purchè non sia minore di annui ducati 24. nè maggior di quaranta: La franchigia comincia dal dì, che si ascende al Suddiaconato: nella distribuzione de' pesi assistono i Deputati dell' uno, e dell' altro Clero, come ancora nella reddizione de' conti degli Amministratori: il Vescovo dà il braccio quando gli Ecclesiastici sono renitenti a pagare i tributi, ed occorrendo si ricorre al Metropolitano, o Tribunale Misto: a' Vescovi si assegna la franchigia a misura del bisogno: agli Ecclesiastici del Clero Secolare si assegna per ciascuno la franchigia di sei tomola di farina, del Clero Regolare, luoghi Pii, e Conservatorj, di cinque; agli alunni, che sono
in

in Seminario l'istesso, tanto se sono Ecclesiastici, quanto laici di servizio, tassandosi il numero: i Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti godono la franchigia nel luogo, dove dimorano, o dove sono impiegati al servizio di qualche Chiesa, e da questa regola ne sono eccettuati gli Ordinarj: Se godono le franchigie sopra altri viveri, continuano a goderle, e si parla quando possono venderle: Se per la franchigia farà in qualche luogo accordo legittimo si osserva, se la quantità è minore, e se è maggiore, si modera secondo il stabilito qui, ma non già quando il contratto è oneroso: Per lo Clero della Città di Napoli si osserva il solito: quanto si è detto ha luogo pe i Clerici Greci: i Diaconi Selvaggi, Eremiti, Bizzoche, ed ogni altro privilegiato si stimano come laici.

C A P O II.

Immunità locale.

R Ifuggiatosi in Chiesa qualche reo di eccettuato delitto si estrae con licenza del Superiore Ecclesiastico, anco quando si nega, coll'obbligo però di restituirsi nel caso espresso: nel termine di quattro mesi si forma dal Giudice laico il processo informativo, e si manda al Vescovo, escluso ogni Prelato inferiore di qualunque specie, il quale fra un mese dee decidere se il reo gode l'asilo, ed elasso il termine si devolve la causa al Tribunal Misto: dal decreto del Vescovo si può appellare da' Fiscali delle due Potestà. Non godono il diritto di Asilo coloro, che bruciano, o metton fuoco a certe abitazioni, i ricattatori, i man-

mandanti, o mandatarj, i grassatori, i ladri di strada pubblica, quei, che di notte aprono con chiavi false le case, e rubano tanto, che meritano la morte, o che in nome della Corte entrano nelle case, e rubano, o fanno violenza alle donne; i Falsificatori di fedi di credito, i Mercanti fraudolentemente falliti, i Percettori, che rubano danajo regio, o commettono falsità, i Cassieri maggiori, gli Uffiziali così de' Banchi, come de' pubblici Monti, i Cassieri del danajo dell' Università, che rubano in notabile quantità, i rei di lesa Maestà anche *in secundo Capite*, e per questo quei, che offendono personalmente i Ministri, che tengono la Giurisdizione *immediate* dal Principe, e per ragion dell' impiego; quei, che per forza estraggono qualcuno dalla Chiesa, o commettono delitto nel luogo immune, per cui *intrat poena sanguinis, vel irremis*, i venefici, e gli omicidiarj. Si parla poi di coloro, che si abulano del Confugio, della maniera di togliersi le armi a' rifugiati in Chiesa, e di rinvenire ne' luoghi immuni, a riserva de' Monasteri, e Conservatorj di donne, roba rubata, o contrabbando: Si determinano le Chiese, che non godono l'Asilo, cioè: Le Chiese rurali, dove non si conserva il Sacramento, eccetto le Parrocchie, e le Chiese Filiali delle medesime: Le Cappelle sistenti nelle case de' particolari, e ne' Castelli chiusi, sebbene vi sia il Sacramento: I campanili separati dalle Chiese: le Chiese profanate: gli orti, botteghe, e case delle Chiese, e case Religiose, che non sono circondate da muraglie, e non sono comprese nella Clausura: le case, dove abitano gli Ecclesiastici, sebbene abbiano comunicazione colle Chiese, eccettuatene le case de'

Pa.

Parochi : Si conferma la Bolla di Clemente XII., e per tutti gli omicidj , i rei si estraggono dalla Chiesa , secondo si è detto , dandosi alcune regole , e si confermano le Costituzioni di Gregorio XIV. *Cum alias* , e di Benedetto XIII. *En quo Divina* , in quanto non sono al presente trattato contrarie .

C A P O III.

Immunità personale .

I Cherici conjugati godono in alcuni casi la esenzione del Foro , e colla declaratoria del Vescovo in ogni anno di avere osservato i requisiti necessarij : Si provvede alla maniera di procedere nel delitto di assassinio commesso da qualunque Clerico , e pe i contrabbandi ritrovati nelle persone degli Ecclesiastici ; alla facoltà degli Ordinarij di tenere un numero competente di Curfiori da determinarsi con armi non proibite , purchè ne diano la notizia a' rispettivi Magistrati laici : i Curfiori godono il Foro in alcune cause, nelle quali procedendo l'Ordinario , le parti possono gravarsi o al Metropolitano , o al Tribunal Misto , e questo destinerà il Giudice *in partibus* : il solo Mastrodatti , o sia Cancelliere della Curia gode il Foro come i Curfiori : Si proibisce a' Vescovi transgiredere gli omicidj , ed altri gravi delitti , e nel caso contrario i rei possono carcerarsi da' Metropolitani , e non facendosi da costoro , dal Vescovo viciniore .

C A P O IV.

Requisiti de' Promovendi agli Ordini.

Nluno può essere ordinato alla prima tonsura, se non ha titolo di Beneficio, o Cappellania perpetua, o pensione Ecclesiastica ascendente alla metà del Patrimonio, e conoscendosi necessario per la Chiesa a titolo di Patrimonio, che non dee essere meno di ducati ventiquattro, nè maggiore di 40. da costituirsi sopra beni stabili di annue entrate: come ancora se compiti i dieci anni non avrà dimorato in qualche convitto Ecclesiastico per tre anni, o non avrà portato l' abito, adempiendo gli altri requisiti, o portandosi in qualche Università non avrà soddisfatte le sue obbligazioni in quel luogo colla intelligenza dell' uno, e dell' altro Vescovo: Se n' eccettuano quei, che sono artati, cioè chiamati in virtù della fondazione a qualche Beneficio fondato prima del Concilio di Trento, con alcune dichiarazioni: Se poi su di tal beneficio nasce qualche contesa tra più pretenditori, l' Ordinario non può procedere ad ordinarli di prima tonsura, ed è tenuto fare le lettere dimissoriali a tutti, ove sono idonei, per valersene nell' esito della causa: i Chierici per ascendere agli ordini sagri si debbono applicare allo studio, alle opere di pietà, ed al servizio Divino; e per godere la esenzione del Foro sono tenuti riportare dagli Ordinarij ogni anno la Declaratoria di aver adempiute tali condizioni: i Vicarij Capitolari non possono senza il consenso del pieno Capitolo concedere le lettere dimissoriali a' laici, e quan-

quando possono darle a' Cherici; non osservandosi le regole prescritte, l'Ordinato resta sospeso, e si dà la pena agli Ordinarj.

C A P O V.

Visite, e rendimenti di conti delle Chiese, e de' luoghi Pii, governati da' Laici.

A Riserva delle Chiese, e luoghi Pii sottoposti alla Regia immediata Giurisdizione, i Vescovi visitano gli altri *quoad spiritualia tantum*, e destinano un Deputato per la visione de' conti; e la significatoria deesi spedire tanto dal Deputato, quanto da' Razionali: il significato resta privo dell' esercizio, se non paga, o venga assolto in grado di appello: il Tribunal Misto da erigersi dovrà invigilare a quanto sta disposto ne' precedenti articoli, in particolare, che si faccia l' uso conveniente de' beni de' luoghi Pii, i quali se sono governati da sole persone Ecclesiastiche, si visitano dagli Ordinarj nello spirituale, non che nel temporale, purchè non sieno sottoposti alla Regia Protezione.

C A P O VI.

Cause, e delitti, ne' quali i Giudici Ecclesiastici potranno procedere anche contra de' laici.

Sono della cognizione de' Vescovi le cause di Fede, i delitti di eresia, le cause de' laici, che celebrano la S. Messa, e fanno funzioni, sagre: I delitti di poligamia, le cause della validità, o invalidità.

Tom.I.

Z

lidi.

lità de' matrimonj, e degli sponsali, le cause beneficali, a riserva de' padronati Regj, o Feudali, la decisione delle quali principalmente dipende dal vedere se il padronato sia annesso, o no, al Feudo, o si tratti de *Universitate bonarum* negli altri padronati laicali; i pubblici peccatori, ma colle pene Canoniche, ed il furto della sacra Piffide, dove vi sono le Offie consacrate, quando però il reo è sospetto di eresia.

C A P O VII.

Introduzione de' libri Forestieri.

PRima di estrarli dalla Dogana di Napoli i libri Forestieri se ne dà nota al Cardinale Arcivescovo, il quale gli esamina, se sono contrarj alla Religione, ed a buoni costumi, e ne darà l'avviso al Ministro Regio, a ciò destinato per farne l'uso conveniente: nel Regno poi si pratica lo stesso nelle Città capi di Provincia: Per quei libri, che si stampano nel Regno, si conferma la pratica della revisione, ed approvazione degli Ordinarij.

C A P O VIII.

Materie Beneficali.

TUtt' i Beneficj si debbono conferire a' soli Regnicoli, a riserva della pensione di ducati ventimila, che Sua Santità si riserva imporre a' beneficj del Regno, di sua libera collazione, riservandosi S. M. di conferire a' Nazionali ugual quantità sopra i Beneficj non già di nomina Regia:

gia: gli Esteri, che se ne ritrovano provveduti, li godono *vita durante*: i Benefizj del Regno, che si ritrovano uniti, o pure i frutti de' medesimi, che o in parte, o in tutto si trovano applicati a varie Chiese, e case pie di Roma, o di altro Paese dello Stato Ecclesiastico, continuano ad esser tali.

C A P O IX.

Tribunal Misto.

SI passa a formare il Tribunal Misto di cinque Ministri, due Regj, e due Pontificj, e per lo quinto dee essere sempre Ecclesiastico da eleggersi dal Pontefice a nomina Regia: Si determina il tempo della loro durata: In tempo della Sede vacante, chi può provvedere di altri in caso di assenza, o di malattia: Si parla de' giorni da tenerli il Tribunale, della maniera di sedere, della formola del giuramento, che ognuno de' Ministri dee dare, in particolare di non arrogarsi altra Giurisdizione accordata dal Concordato. Il Tribunale a suo arbitrio elegge un numero competente di subalterni; e bisognandogli il vale della Famiglia armata delle rispettive Poteità: Il Presidente, ed i Ministri non spediscono provvisioni, se non in pieno Tribunale colla pluralità di voti: L'incumbenza del Tribunale è di eseguire il Concordato, e d'invigilare all'adempimento, e soddisfazione de' legati pii, per mezzo de' Giudici competenti, dichiarandosi il Tribunale incompetente per tutte le altre cause: Procedo inappellabilmente, e privatamente ne' casi contenuti nel Concordato, e gli atti fatti dagli altri Giudici

sono nulli *ex defectu Jurisdictionis*: Spedisce a' Tribunali di Napoli le ortatorie, ed a' quelli delle Provincie le inibitorie: Tutti gli atti si fanno *gratis*, a riserba delle copie, il cui diritto si tassa: In fine si conviene, che le spese pel mantenimento del Tribunale vanno a carico dell' una, e dell' altra Potestà, con annullarsi le disposizioni fatte, e che sono contrarie al Concordato.

Fœdus Regium, & Svecum

TRATTATO REGIO, E SVEZZESE, O SIA TRATTATO PERPETUO DI COMMERCIO, E NAVIGAZIONE, CONCHIUSO TRA IL RE NOSTRO SIGNORE, E LA CORONA DI SVEZIA DA' RISPETTIVI MINISTRI PLENIPOTENZIARJ IN PARIGI IL GIORNO 30. DI GIUGNO 1742.

T I T O L O C.

Fœdus Regium, & Danicum

TRATTATO PERPETUO DI COMMERCIO, E NAVIGAZIONE, CONCHIUSO TRA IL RE NOSTRO SIGNORE, E LA CORONA DI DANIMARCA DA' RISPETTIVI MINISTRI PLENIPOTENZIARJ IN MADRID IL DI' 6. DI APRILE 1748.

T I T O L O C I.

Fœdus Regium, & Batavorum

TRATTATO PERPETUO DI COMMERCIO,
E NAVIGAZIONE, CONCHIUSO TRA IL
RE NOSTRO SIGNORE, E LA REPUB-
BLICA DI OLANDA DA' RISPETTIVI
MINISTRI PLENIPOTENZIARJ ALL'A-
JA IL DI' 27. DI AGOSTO 1753.

T I T O L O C I I .

A R G O M E N T O .

LE Potenze pacificanti convengono di trattarsi co-
me le amiche: Si provvede al Commercio, al-
le Dogane, alla libertà di servirsi i sudditi di chi
loro pare per Avvocati, Procuratori ec.: Alla Co-
stituzione de' Consoli, e loro autorità sopra i rispet-
tivi sudditi: Provvedimenti per la sicurezza de' da-
zj, per la facilità della vendita delle mercanzie:
Privilegj personali de' rispettivi sudditi: Cautele ne'
casi di naufragio, di rottura di guerra: Libertà di
Religione: e si rimettono alla pratica delle Nazioni
amiche ec.

LE colonne d' Ercole, o sia lo Stretto di Gi-
bilterra prima della felice epoca de' Borboni-
ci potea dirsi ordinariamente il *non plus ultra* del-
le nostre navi. Il traffico allora si restringea nel
nostro mare Mediterraneo, e sebbene i nostri a-
vessero inventati gli strumenti di solcare le vie
dell' infido elemento, di cui oggi si valgono, e

ne fan pompa tutte le Nazioni marittime, pure presso noi, per mancanza di chi avesse promosso il Commercio, ne languiva la miglior parte, ch'è la navigazione. Oh che gran tesoro è la presenza de' Sovrani! Quindi il nostro Re, oggi Monarca delle Spagne, dopo aver affodata la pace, e la navigazione colla vicina potentissima Porta, e sbrigato da' pensieri della guerra, rivolse il suo Real animo a promuovere, e dilatare per mezzo de' pubblici trattati il Commercio colle Nazioni più remote del Nort; di maniera che con istupore di tutti oggidì le nostre derrate da' Nazionali Vascelli si trasportano sino all' America data alla luce del Mondo dagl' Italiani stessi.

Ma come i principj, su de' quali si fonda questa sorta di convenzione, derivano dalla ragion naturale, e delle Genti, ch'è il diritto comune a tutt' i Popoli; così si vede, che i Trattati tra di loro sono uniformi, a riserba di alcune particolarità, per le varie circostanze de' Paesi, ed i Contrattanti quasi sempre si rimettono alla pratica delle altre Nazioni amiche; onde poco importa il vedere un caso deciso in una, e tralasciato nell' altra Concordia. Per maggiore intelligenza, eccone l' esempio. Nell' articolo ventisei del Trattato della Svezia vien permesso il trasporto delle merci non proibite per comodo de' nemici, non già nelle piazze bloccate de' medesimi, senza spiegarfi di vantaggio: Nell' articolo poi decimono del Trattato colla Danimarca si specifica il caso del blocco, e come s' intende, ed ecco la decisione di questo secondo sarà di norma per lo primo caso. Non mancano altri consimili esempj, quando però possono adattarsi al sistema degli Stati.

Bel-

Bellissima è la dottrina su tal proposito di Treeno *ad Puffendorcium* (a). *Fœdera hæc non producunt novam plane obligationem, quæ non jam antea vi præcepti naturalis adsuisset: id tamen efficiunt, ut quando Officiam, quod jure imperfecto hætenus exigi tantum poterat, nunc jure perfecto, & bello possit vindicari*, come abbiamo alla lunga provato nel titolo ottantasette. Questo è il riflesso, per cui da noi nel presente luogo si sono uniti in un solo tre titoli susseguenti, cioè i Trattati di Pace, e Commercio tra la nostra Corte con quelle di Svezia, e Danimarca, e con gli Stati di Olanda, essendo stato de' Contraenti lo stesso scopo. Frattanto ne daremo quello, che può servire al Lettore di saggio.

Si promette una pace perpetua tra le Potenze Contrattanti, ed i loro rispettivi sudditi, i quali possono commerciare in tutt' i porti, e Stati, pagando però i diritti di Dogana, siccome le Nazioni più amiche: Nel trattare i loro affari possono valersi di chi loro piace, per Procuratori, Avvocati, Sensali, ed allora è necessario, che si servano de' pubblici Sensali, quando per legge si richiede in giudizio la loro fede: Si possono costituire i Consoli ne' porti, dove vi è concorso di commercio, e con quei privilegj, che si sogliono accordare a quei delle Potenze amiche: Il Console non può decidere le controversie tra Padroni, e Marinari con giurisdizione contenziosa, ma amichevolmente procede; e non riuscendo, prende cautela dal Padrone, per far terminare la causa nel proprio Paese: Si stabilisce il modo di esigere i diritti di Dogana per le merci, per le qua-

Z 4

li

(a) *De Offic. hom., & Civ. lib. 2. cap. 15. §. 2. lit. M.*

li si pagano secondo la stima; come ancora per le mercanzie delle Nazioni Contrattanti, o portate sopra de' loro bastimenti, e che prima di capitare ne' porti del Re delle due Sicilie sono state sbarcate, e riposte negli altri porti del Mediterraneo: Si gastigano a tenore delle patrie leggi i rispettivi sudditi contrabbandieri: Per sicurezza delle Dogane possono mettersi sopra de' bastimenti le guardie, secondo l'uso, e le leggi del Paese, e così ancora si pratica per li manifesti, e per le visite.

Quando un bastimento porta merci proibite di transito è tenuto sbarcarle, e metterle in magazzino per ripigliarsele nella partenza, ma se sono solamente soggette a' diritti di Dogana, se non vuole venderle, si dà la norma, che debba farsi: I Vascelli da guerra si astengano di far contrabbandi, e facendogli il Ministro rappresentante procura di mettergli a dovere, o di farli partire: Non possono entrare in porto più, che tre, e più, quando sono indotti dalla tempesta, con dar la notizia al Governatore del loro arrivo, e de' motivi della venuta: Cessata la tempesta subito partano: Avendosi indizio grave, che in qualche casa di rispettivo suddito vi sia roba, o vietata, o per cui non si è pagata la Dogana, vi si possono fare le diligenze, potendo il suddito chiamare a questo effetto il Console: Non si toccano i libri, o scritture del negozio, ma quando si agisce in giudizio, si può domandare la esibizione: perchè la vendita delle mercanzie abbia il libero corso; i Principi si obbligano di non tassarne i prezzi, e di non permettere i monopolj: Trattenendosi i bastimenti ne' porti per più giorni, e non volendo sbarcare le mercanzie, o volendone vendere

por-

porzione, per questa pagano i diritti, e frattanto si mettono a bordo le guardie, le quali non possono pretendere per ciò cosa alcuna.

Accadendo naufragio, il Console è tenuto a raccogliere gli avanzi, con riserbargli al Padrone, ed in mancanza del Console, il Governatore del luogo dee fare quant' occorre, a spese della mercanzia; in questo caso si provvede a' diritti di Dogana per le merci rimaste, colla considerazione dove si vogliono trasportare, ed anche del guasto: Fatto il naufragio, o nel caso di gettito, le merci, che si pescano, o pervengono da loro stesse ne' lidi, si depositano dalla pubblica autorità per restituirsi a' Padroni, soddisfatte le spese; passato l' anno, senza che comparisca il Padrone; non si restituiscono più, purchè quello non pruovi la legittima difficoltà di comparire: I sudditi hanno la libertà di tenere i registri di corrispondenza in quella lingua, che loro piace, nè son tenuti esibirli: Non possono sequestrarfi le scritture non meno, che gli effetti propri per delitto altrui: occorrendo a' sudditi comparire in giudizio, la giustizia dee essere sollecita, e niuno sarà a coperto di tal legittima azione, nè potrà ottenere alcuna dilazione pregiudiziale alla parte contraria a causa di cariche, o dignità, di cui è investito: non possono forzarfi i Padroni a rilasciare i loro Vascelli per qualunque causa, ancorchè fosse per pubblica spedizione, senza il libero consenso de' medesimi: L' equipaggio de' Vascelli non può arrolarsi, nè sedurfi, e se ciò siegue, si restituisce al Console il marinaio, come ancora i marinari non possono abbandonare il servizio, e mettersi sotto la protezione del Comandante del luogo.

Le

Le Maestà rispettive promettono di non spedire lettere di riprefaglia, se non in caso *manifeste denegata justitia*, e di proibire severamente a' sudditi prendere da' nemici commissione di armatori: Si provvede al caso, quando una delle Potenze si ritrova in guerra con altra Potenza, come debbano regularsi i Vascelli, ed armatori della Nazione, ch'è in guerra, incontrandosi co' Vascelli dell' altra: Per li passaporti, certificati, e per le pene di chi contravviene: Si determinano le mercanzie reputate di contrabbando, che non possono portarsi ne' luoghi, e porti di mare de' nemici, e sono: *Cannoni, mortai, petardi, granate, moschetti, bombe, palle, affusti, polvere da spavare, salnitro, miccia, e tutte sorte di armi, spade, bajonette, picche, pistole, alabarde, partigiane, caschi, corazze, e similmente truppe con tutto ciò, ch'è loro correlativo, come cavalli, selle, briglie, fondi di pistole, centurini, ed ogni altra munizione da guerra*: Si provvede eziandio al caso, quando il Vascello è carico di merci proibite, e non proibite: Si specificano queste seconde potendosi portare ne' Paesi nemici, purchè non sieno piazze di mare bloccate, cioè quando sono chiuse dalla parte del mare da due Navi, e dalla parte di terra da batterie di cannoni.

Per prevenire ogni sinistra interpretazione ne' casi di rottura di guerra, si determina dopo la dichiarazione il tempo secondo la distanza de' luoghi, spirato il quale le mercanzie ritrovate a bordo de' Vascelli già nemici si confiscano: Gli armatori di una delle Nazioni contrattanti liberamente entrano ne' porti dell' altra, per vendere, se vogliono, le prede, con pagare i diritti della Dogana;

gana; e se una delle Potenze vorrà entrare in guerra, o osservare la neutralità sarà in sua libertà ammettergli, e fare ciò, che stima conveniente per cautela della sua navigazione: I sudditi degli Stati rispettivi osservino gli editti circa le Dogane, e sono soggetti alle pene, in caso di contravvenzione: S' incarica prestarsi vicendevolmente tutt' i buoni ufizj, in particolare nelle Dogane, e nell' atto dell' amministrazione della giustizia: Non godono i bastimenti il diritto d' asilo, anzi richiesto il Capitano è tenuto restituire il rifuggito, e non facendolo, il Giudice colla intelligenza del Console può estrarlo: In riguardo alla quarantana si osservano le leggi del luogo.

Per la Religione l' esercizio è libero, purchè si eviti lo scandalo pubblico: Si assegna il luogo per seppellire i cadaveri: Le lettere de' Negozianti giammai non possono aprirsi nè detenersi dalla pubblica autorità: Morto un suddito nel dominio dell' altro senza disposizione, il Console, ed in sua mancanza il Governatore, fa l' inventario de' beni per rimettergli agli eredi, e passati cinque anni senza richiesta, o del Console, o del legittimo pretendente, si devolvono al Fisco, purchè non si mostrino difficoltà legittime di comparire, e nel caso vi fosse controversia tra più pretendenti, si decide dal Giudice del luogo: Venendo le Potenze a rottura, i sudditi hanno due anni di tempo per poterli ritirare co' loro effetti, senza che frattanto abbiano impedimento alcuno al loro commercio: Ciò, che si osserva per parte di una delle Potenze, osservar si dee dall' altra: Tutt' i privilegi, che godono le Nazioni più favorite, che forse si sono tralasciati ne' Trattati, si godono dalle

dalle parti contrattanti, e loro sudditi: In fine de' Trattati colla Danimarca, e coll' Olanda si trascrivono le formole de' passaporti, e de' certificati, che debbano portare i bastimenti per godere delle convenzioni.

Fœdus Cæsareum, Hispanicum, & Britannicum

TRATTATO DI PACE TRA LA SAGRA MAESTA' CESAREA, LA SAGRA MAESTA' REALE CATTOLICA, E LA SAGRA MAESTA' REALE BRITANNICA CONCHIUSO IN VIENNA D' AUSTRIA IL DI' 22. LUGLIO 1731.

T I T O L O C I I I .

A R G O M E N T O .

S*I conferma all' Infante D. Carlo la successione ne' Ducati di Toscana, Parma, e Piacenza: Vi condescende il Gran-Duca, e si accorda anche all' Infante la successione degli Allodiali di casa Medici.*

S*Econdo la data de' tempi questo, ed il seguente Trattato doveano precedere quello del 1738., o sia il titolo XCII.; ma il Collettore nel margine si scusa di non averlo avuto fra le mani nell' atto della stampa di quel foglio, non ostante le ricerche da lui praticate, e ch' essendogli poi stati dati da un cortese librajo, gli aveva in questo luogo trascritti. Veggiamo il contenuto del presente.*

Nel piano della pace seguita in Londra a'
2. di

2. di Agosto 1718. tra l'Imperadore, l'Inghilterra, l'Olanda, ed il Re Cristianissimo, detta perciò della Quadruplici Alleanza, si trattò della eventuale successione de' Ducati di Parma, e Piacenza in mancanza di eredi legittimi degli attuali Padroni, per un Figlio della Regina di Spagna Elisabetta Farnese; ma morto addì 2. di Gennajo dell'anno 1731. Antonio Farnese Duca di Parma, e disingannatisi i Pretensori di non esser grvida la Duchessa Errichetta d' Este sua moglie si fecero in Vienna non pochi negoziati fra' Ministri dell'Imperadore, del Re Cattolico, e del Re della Gran Bretagna per istabilire una buona concordia. In fatti questa fu conchiusa nel dì 22. di Luglio fra le suddette Potenze, ed è quella registrata nel presente titolo, di cui eccone il saggio.

Carlo VI. non solamente conferma all' Infante D. Carlo la successione de' Ducati di Toscana, Parma, e Piacenza, ma eziandio condescende, che si potessero introdurre sei mila Spagnuoli parte in Livorno, e Porto-Ferraio, e parte nelle suddette due Città, conformandosi nel resto al Trattato della Quadruplici Alleanza: S' impegnano anche le parti contrattanti d' invitare amichevolmente l' Altezza sua Reale alla concordia, e di farvi acconsentire il Serenissimo Gran-Duca di Toscana: Si nota, che in quanto al Gran-Duca Giancastone, ed alla Vedova Palatina Anna Maria Luigia, questi nel dì 22. di Settembre dichiararono di accettare il sopraddetto Trattato di Vienna, e prima di questo tempo, cioè nel dì 25. di Luglio aveano stabilita una convenzione nella Corte di Madrid, in cui si conchiuse, che l' Infante D. Carlo non solamente succederebbe negli Stati di Tosca-

na

na, ma ancora in tutti gli Allodiali, mobili, Giufpadronati, ed altri diritti della casa de' Medici.

Fœdus Regium, Casareum, & Hispanicum

ATTI DELLE CESSIONI, E RECIPROCHE
RINUNZIE DI S. M. CATTOLICA, DEL
RE, DELLE DUE SICILIE NOSTRO SI-
GNORE, E DI S. M. IMPERIALE.

T I T O L O C I V.

A R G O M E N T O.

S*eguita la morte del Gran-Duca, la Toscana si ce-
de alla casa di Lorena; Parma, e Piacenza
all' Imperadore, ed i Regni di Sicilia co' porti del-
la Toscana si confermano al Possessore Carlo Borbone.*

IN virtù delle Paci antecedenti nel 1733. l' In-
fante D. Carlo dalla Spagna si portò in Ita-
lia per l'eventuale successione a lui accordata de'
Ducati di Toscana, Parma, e Piacenza: Frattanto
si svegliarono altri motivi di guerra, in parti-
colare per la elezione del Re di Polonia, e l' In-
fante si dispose pel riacquisto di questi bei Regni,
come gli riuscì felicemente. Non si mancava nel-
lo stesso tempo dalle Potenze guerreggianti propor-
re progetti di pace, e ne seguì una in Vienna
a' 16. di Dicembre 1736, tra l' Imperadore, e l'
Re di Francia, colle accezioni del Re di Spagna,
e del nostro Sovrano; ed eccone la sostanza.

Dopo la morte del Gran-Tuca, il Ducato di
To-

Toscana si cede alla casa di Lorena, per inden-
nizzarla degli Stati, che possiede, e si conchiude
l' uscita delle Truppe Spagnuole delle fortezze,
con entrarvi le Imperiali: Parma, e Piacenza si
cedono all' Imperadore, il quale dall' altra parte
riconosce per vero, e legittimo Padrone il Re del-
le due Sicilie, colle piazze della Costa di Tosca-
na, obbligandosi pur anche S. M. Imperiale a con-
correre amichevolmente circa le Artiglierie di Par-
ma, e Piacenza, e gli Allodiali, che si trovano
in questi due Ducati, e nel Gran-Ducato di To-
scana.

De Homicidiis puniendis

DELLA PUNIZIONE DEGLI OMICIDJ.

TITOLO CV.

ARGOMENTO.

SI moderano le transazioni degli Omicidj: i Sal-
vicondotti non si accordano, senza le remissioni:
i Rei di omicidio, che si presentano, si carcerano, e
condannati a pena temporale, e corporale, poi si
sfrattano dal Regno: i Governatori riseriscono gli
omicidj: i Baroni non ricettano i Rei, e come deb-
bano ammettere a servizio i Bergelli, Guardiani ea
come deesi intendere la Delegazione accordata alla
Vicaria, e Regie Udienze, e la scissione della Con-
fessione de' Rei.

Tra

TRa le leggi, che promulgò Cornelio Silla per la riforma de' costumi di Roma allora troppo depravati, a cagion delle sanguinose guerre civili, vi fu quella degli Omicidj: Di questa legge sono a noi rimasti tre Capi *De Sicariis*, *Veneficis*, & *Incendiariis* (a), ed è l'istessa registrata nel Codice, e nelle Pandette sotto la rubrica *ad legem Corneliam de Sicariis*, dove abbiamo i casi, ed i principj, che una tal materia regolano. Da noi si accennerà ciò, che può servire d'introduzione alle leggi del presente titolo.

Per Sicarj s'intendeano quei, che colla Sica ammazzavano gli uomini. Sica era anticamente un'arma da Giusto Lipsio ne' suoi Saturnali interpretata *ensis falcatus*, cioè una specie di Sciabla. Nella nostra legge però s'intendono tutti coloro, i quali *dolo malo* commettono tale eccesso o ne danno la causa (b). Di modo che anche Sicario dicesi chi colla sua falsa deposizione dà motivo al Giudice di condannare alla morte l'innocente. Alla pena della confiscazione de' beni, e della proibizione dell'acqua, e del fuoco entrò quella della morte naturale, come oggi si pratica, colla distinzione della maniera di morire de' Nobili, e Plebei (c). Il Costitutivo di questo delitto è il dolo, e perciò deesi sempre esaminare l'animo dell'Uccisore, e poco importa se taluno egli stesso ammazza, o si vale di altri (d). Le Prammatiche di

(a) *Heinec. ad Pand. ad leg. Corn. de Sic.*

(b) *L. 1. D. ad l. Corn. de Sicar.*

(c) *§. item lex Cornelia de publ. judic. instit., l. 3. §. patiaturs, Cod. de Episc. aud.*

(d) *L. 1. §. 3., l. 14. 15. Dig. eod.*

di questo titolo sono della data del 1727. fino al 1738., e tra gli altri punti principali si viene a decidere la gran quistione, se possa scindersi la confessione del Reo, cioè quando questo confessa il delitto con circostanze, che diminuiscono la reità, di modo che, accettata la prima parte dal Fisco, abbia egli il Reo da avere il peso di provare le circostanze minoranti. Questione agitata tra' Dottori, che ha tenuto occupato il nostro Foro, sebbene il Fabri col suo Senato era di sentimento, in grazia della pubblica ragione, favorevole al Fisco. Veniamo alle

P R A M M A T I C H E .

SI riserva il Vicerè col Collaterale fare le transazioni degli omicidj, precedenti le remissioni delle parti, ed in vista degli atti, o delle relazioni de' Tribunali, e delle Corti demaniali; s'incarica alle Baronali di abolire l'abuso di tali transazioni colla minaccia di prendersi gli espedienti: non si accorda Guidatico, o salvocondotto se non precedenti remissioni delle parti offese, e notizia giuridica distinta del delitto, con determinarsi certo servizio da farsi fra certo tempo corrispondente al peso del reato: gl'Inquisiti di omicidio anche che si presentano spontaneamente, non si lasciano col mandato, ma subito debbono restringersi nel carcere: i condannati, o concordati a pena temporaria per omicidio, nella sentenza si dee aggiugnere che finito il tempo vadano esuli dal Regno; ed in fine s'incarica una somma attenzione, e celerità per tali cause (a). La pena dell'esilio perpetuo, come

Tom. I.

A a

fo-

(a) † *Pramm.* 1.

sopra, s'intende quando la pena è corporale, anche temporaria, non già quando è esulare: la stessa esasperazione s'intende contra de' mandanti, non già consulenti, istigatori &c. la esasperazione non ha luogo quando i Rei ottengono la remissione, o nel decorso dell'inquisizione, o in tempo della condanna, o della concordia (a).

I Governatori riferiscono distintamente alle Udienze gli omicidj: possono le Corti Baronali, in virtù de' loro privilegj, domandare la remissione della Causa, la quale debbono spedire fra due mesi in esecuzione del Bando di Ferdinando; possono transigere, ed aggraziare, ma non si può venire alla totale liberazione del Reo, senza farsene prima relazione alla Real Camera, e da questa a S. M.: i particolari, non meno che i Baroni, non possono dar ricetto, e far permanere ne' loro feudi tali rei, imponendosi pene rigorose; nè tenergli al servizio di Bargello, o Guardiano, senza le fedì di perquisizioni, con spiegarfi come queste debbano essere, quanto ne sia il diritto, e come debba farsene il registro dall'Udienza: la delegazione accordata alla Vicaria, ed alle Udienze per gli omicidj commessi con armi da fuoco si estende a' commessi con armi taglienti proibite, e se n'ecceppa il caso quando al Reo per ragion dell'impiego è permessa l'asportazione: alla pena dell'omicidio è tenuto chi ammazza una persona, credendola altra, e l'*innoxium pro noxio*: la causa minorante, che giova al mandante non giova al mandatario: negli omicidj commessi con veleno non si ammette dal Giudice alcuna causa scusante, o minorante:

negli

(a) † *Pramm.* 2.

negli omicidj si ammettono le cause minoranti , che hanno l'appoggio delle leggi , non già de' Dottori : le remissioni , a riserba di chi ha la facoltà di transigere , non giovano al Reo : si determina , che quando il Fisco ha la pruova indiziaria , ed il Reo nelle difese non l'evacua , e non pruova la qualità minorante , si possa , e si debba scindere la confessione (a).

De his , qui effuderint , vel projecerint

DI COLORO , I QUALI SPANDERANNO
FUORI , O GETTERANNO .

T I T O L O C V I .

A R G O M E N T O .

S*I provvede a' danni , che possono cagionare le teste , vasi , ed altro , che si mettono ne' balconi , finestre &c.*

DAl Titolo delle Prammatiche delle passate Edizioni *Ne quid in loco publico* , il nostro Collettore ha tolta la presente , che ivi in ordine è la decima ; ed ha stimato formarne un titolo a parte , colla rubrica ; che si vede . Ne ha avuta egli tutta la ragione , mentre la stessa determinazione , e quasi colle medesime parole si legge nell'Editto del Pretore rapportato da Ulpiano . *Pretor ait , ne quis in suggrunda , protectore supra*

A a 2 cum

(a) † *Pramm.* 3.

tro, che possono dannificare quei, che passano per le strade: Si specificano altri luoghi, e si distinguono altre cose, che possono offendere.

De ictu scopictæ, seu sclopeti

DEL TIRO DI SCHIOPPO, O SIA
DI PISTOLA.

T I T O L O C V I I .

A R G O M E N T O .

S*I punisce il tiro di schioppo anche che non ne siegua danno: quali delitti con armi da fuoco meritano la forgiudica: rinnovazione del Privilegio Baronale per questi delitti: come s' intende la delegazione accordata alla Vicaria, ed alle Udienze: gli schioppi nell' abitato si portano scarichi, e senza fucile: si vieta lo sparare nella Città di Napoli.*

PENSANDO sempre più la malvagità dell'uomo vendicarsi, non ha mancato inventare nuovi modi di offendere, tra' quali è la polvere da fuoco, e gli stromenti per metterla in pratica, come sono gli schioppi, cannoni &c. Non si sa il tempo preciso dell' invenzione della polvere. Il Ducange dice, che se ne fa menzione ne' registri della Camera de' conti in Francia sin dall' anno 1338. Quanto più è facile valersi di tali armi in danno della umana società, altrettanto le leggi si sono armate di rigore contra de' delinquenti. Quindi veggiamo nel nostro titolo severissime leggi contra quei, che ti-

rano colpi di schioppo con animo di offendere , sebbene seguita non sia offesa alcuna ; avendo l'Imperadore Carlo V. determinato il semplice tiro per atto prossimo consumato , e meritevole della pena ordinaria dell'ultimo supplicio (a). E pure potrebbeasi questo atto considerare come un semplice conato , per cui hanno tanto disputato , e scritto i Criminalisti , tra' quali è degno di leggerfi il Mattei in varj luoghi dell'opera *de criminibus*. Veggiamo le altre

P R A M M A T I C H E .

QUei, che commettono delitti con schioppetuoli, e pistole a fucile ne' casi , ne' quali *de jure* son puniti colla pena di morte, il termine della forgiudica si restringe a giorni quindici (b). I rei , che pensatamente commettono tali delitti con qualsivoglia arma da fuoco, si stimano come Proditori , e si forgiudicano fra quindici giorni; quelli poi, che li commettono con pistole meno di tre palmi , perchè proibite, s'intendono sempre Proditori (c). Si modera la Prammatica XXIV. *de armis* e si vuole, che le Corti Baronali ne' delitti commessi con armi da fuoco continuano a procedere, come pel passato, senza farne relazione al Collaterale , al che sono obbligate le Corti Demaniali : la pena per li detentori delle armi proibite di ducati seicento si modera a trecento , restando ferma per gli asportatori , e fabbricatori : oltre delle altre pene ne' delitti commessi

(a) *Pramm.* 1. (b) *Pramm.* 2.

(c) *Pramm.* 3.

messi con armi da fuoco, si aggiugne quella di ducati mille, e tanto questa, quanto quella di seicento si applicano alle Camere Baronali, e nelle Corti Regie al Fisco: Si possono portare le pistole innanzi cavallo, ma non meno di tre palmi, e così si possono tenere in casa: nelle Città, e luoghi abitati gli schioppi si portano scarichi, e senza fucile: i Cocchieri non son tenuti a denunciare le armi da fuoco, che si portano nelle carrozze (a). La Delegazione concessa alla G. C. ed alle Regie Udienze, per li delitti commessi con armi da fuoco, s' intende non meno contra de' Rei principali, che degli assistenti, mediatori &c. (b). Si vieta a tutti sparare schioppi, zoffioni, ed altre armi da fuoco nella Città di Napoli, anche sotto pretesto di Processione, o di altre solennità (c).

De Immunitate Neapolitanorum

DELLA IMMUNITA' DE' NAPOLETANI.

TITOLO CVIII.

ARGOMENTO.

Privilegj accordati a' Napoletani circa il Foro, la confisca de' beni, la tortura ex processu informativo, ed il Giudice proprio della Città di Napoli: se taluno si fa Cittadino, ed abita in altro luogo, paga i pesi.

A a 4

Dal-

(a) Pramm. 4.

(b) Pramm. 5.

(c) Pramm. 6.

DAlla conservazione del capo dipende la salute de' membri. Così a' Principi molto preme tenere una cura particolare delle Città capi dello Stato, ed arricchirle di prerogative, affine di tenerle maggiormente ad essi affezionate, potendo queste servir di esempio in tante occasioni, come la Storia ci ammaestra, alle altre minori, le quali riguardano la condotta della Capitale, come loro Madre. I nostri Regnanti non han mancato praticare tal sistema colla Città di Napoli Metropoli del Regno in questo titolo, non che in altri. Gl'Imperadori Romani fecero lo stesso in riguardo alle Città di Roma, e di Costantinopoli, formando a questo effetto i titoli *de Privilegiis urbis Romæ*, & *de Privilegiis urbis Constantinopolitane*.

Il Privilegio poi de' Napoletani di non essere torturati *ex processu informativo*, cioè prima di essersi pubblicati gli atti, ed intesi i rei nelle loro ragioni, ha bisogno di rischiaramento. La materia è famigerata, e Girolamo Calà ne ha composto un intero volume. Nel diritto Romano non abbiamo legge espressa, che si abbia, o no da sentire il Reo prima di devenirsi alla tortura. A favore però del Reo si possono dedurre buoni argomenti. In più luoghi si stabilisce il metodo da tenersi dal Giudice prima, che si ordini la tortura, in quali delitti, e per quali persone abbia quella luogo. Il caso particolare rapportato dal Giureconsulto (a), anche è al proposito. Quindi Bartolo (b),
in-

(a) *L. Maritus 20. D. de quest.*

(b) *Ad l. 33. D. ad leg. Jul. de adult.*

insegnò , che allora doveva ordinarsi la tortura , quando la lite erasi contestata , repetiti i testimoni , inteso il reo , e seguita la pubblicazione del processo . A tal regola la G. C. per la sua preminenza non è soggetta , e ne' delitti gravissimi commessi da espresse persone col solo informo Fiscale può venire all' atto della tortura . Donde quella abbia avuta tal prerogativa , i Dottori non sono di accordo . Il Giannone la fa derivare dall' unione colla Corte del Vicario , altri da' Capitoli del Re Roberto ; ma il nostro Rapolla trattando *ex professo* l'articolo (a) , ci dà una più sòda ragione . Egli dice , che commettendosi alcune volte eccessi cotanto gravi , che pel gastigo , e per l'esempio fa d'uopo allontanarsi dall' ordine giudiziario , la G. C. come Tribunale ne' primi tempi supremo ha dovuto metter in pratica questo modo di procedere , che poi si è annoverato tra le sue preminenze . Ragionevole , e comune è la massima *aliquando ordo est ordinem non servare* . Ma siccome un tal modo di procedere non può diffìcoltarsi essere esorbitante dell' ordine , i Napoletani han voluto con particolar privilegio esentarsene .

P R A M M A T I C H E .

Quei , che prendono moglie Napoletana , e comprano nella Città l'abitazione , si stimano come Cittadini Napoletani (b) . I Cittadini Napoletani per tutte , e quali si vogliano cause , anche per delit-

(a) *Comm. Jur. Reg. part. 1. lib. 2. esp. 10.*

(b) *Pramm. 1.*

delitti commessi fuori della Città, possono farle esaminare ne' Tribunali di Napoli, non ostante che i collitiganti sieno privilegiatissimi (a). I beni de' Napoletani non possono confiscarsi, se non per delitto di Lesa Maestà anche *in secundo capite*, nè eglino possono carcerarsi *nisi servato juris ordine* (b). Quei, che si fanno Cittadini Napoletani, ma abitano in altri luoghi, son tenuti pagare i pesi pubblici (c). I Napoletani non si torturano *ex processu informativo*, *nisi datis defensionibus*, e non vi si può dispensare dal Vicerè, e Collaterale, se non esaminata la gravezza del delitto, a riserba di quello di lesa Maestà (d). Il Giudice proprio delle cause della Città, o sia l' Università di Napoli attrice, o rea è la Real Camera, dove si portano i gravami da' Giudici della Città in prima istanza: Vi dee però intervenire un Presidente di Camera, se indirettamente si tratta d'interesse Fiscale, *nam cum directe de jure Fiscali agendum fuerit, lis erit in Regia Camera judicanda* (e).

De

(a) *Pramm. 2.*(b) *Pramm. 3.*(c) *Pramm. 4.*(d) *Pramm. 5.*(e) † *Pramm. 6.*

De Immunitate Officialium S. R. C.

DELLA IMMUNITA' DEGLI UFFICIALI
DEL S. R. C.

T I T O L O C I X .

Non ha bisogno di Argomento.

NOn erano da meno i Consiglieri , o sieno i Magistrati del S. R. C. , de' Presidenti della Regia Camera ; e se questi aveano molti privilegi , la ragion volea , che anche quegli avessero avute simili prerogative . Quindi a preghiere del Vicerè D. Pietro di Toledo l'Imperador Carlo V. si compiace uguagliare i rispettivi Ministri nel godimento delle franchigie , ed immunità in quest' unica Prammatica .

De impressione librorum

DELLA STAMPA DE' LIBRI .

T I T O L O C X .

A R G O M E N T O .

Si vieta stampare , tenere stamperia , vendere libri stampati fuori , senza la licenza del Vicerè : prima di pubblicarsi i libri , si deggiono dare più copie a' designati Ministri , ed alla libreria di S. Angelo a Nido : gli stampatori mettono in fronte de' libri i loro nomi &c.

Tro-

Trovata verso l'anno 1428. l'arte di stampare, ed accolta benignamente nel Regno da Ferdinando di Aragona, chi dice nel 1471., e chi nel 1473. presso il Summonte (a), quel diritto competente a' Principi sopra l'esame de' libri, per vedere se sieno distruttori de' buoni costumi, e della vera Religione, di cui eglino sono i Protettori, e debbono invigilarvi per l'interesse dello Stato, venne il tempo, che si conobbe essere necessario metterli in pratica presso noi con pubbliche penali leggi. Il tempo fu il principio del decimosesto Secolo, quando Martino Lutero Frate dell'Ordine Agostiniano alzata bandiera prima contra il soggetto delle Indulgenze, indi contra la persona del Romano Pontefice, e finalmente contra de' Dogmi della Chiesa Cattolica, oltre di essere stato il principal fabbricatore di tante eresie, pose sopra la Germania, e spacciando le sue false massime colla lingua non meno, che co' libri, fomentava maggiormente gli animi de' Partiti. La Chiesa Romana, ch'è il centro dell'Unità, l'Imperador Carlo V., ed i Popoli della Germania fanno le piaghe, che con tali mezzi loro si recarono, ed allora si mosse Cesare, come rapporta il Tuano nel libro 6. della Storia del suo tempo a promulgare Editto colla data di Brusselles nell'anno 1550. contenente il divieto de' libri di Lutero, e di altri Eretici, che da trent'anni erano stati stampati. Questa proibizione erasi di già nel nostro Regno fin dal 1544. praticata da D. Pietro di Toledo, a cui l'Imperadore nell'atto di partire dalla nostra Capitale raccomandò caldamente, che non facesse.

(a) *Pag. 488. tom. 3.*

faceffe penetrare, nel Regno la Erefia Luterana: Potrebbeſi anche qui accennare qualche coſa della ragion proibitiva; ma come ci ſi aprirà più opportuna l'occaſione nel Titolo CXL. *de' libri proibiti dalla Regia Autorità*, ivi ci riſerbiamo favellarne. Intanto alle

P R A M M A T I C H E.

DAl Toledo ſi proibifce la ſtampa de' libri, ſe prima non ſi moſtrano al Cappellano Maggiore, e per quelli già ſtampati da venticinque anni addietro di Teologia, o di Sagra Scrittura non ſi poſſono riſtampare, nè vendere, minacciando la pena della perdita de' libri, ed altra arbitraria (a). Si vieta a tutti gli Stampatori, e Librai d'imprimere, o far imprimere libri di qualſivoglia ſorta, anche ſonetti, ſenza licenza del Vicerè (b). Non ſi può ſtampare Opera alcuna da' Regnicoli nè in Regno, nè fuori, ſenza licenza (c). Niuno può tenere ſtamperia, o caſa di ſtampe, nè può aprirla per l'avvenire ſenza licenza *in ſcriptis*, nè vendere libri impreſſi fuori del Regno (d). Gli Stampatori prima di pubblicare i libri, debbono ritenerſene venti copie, per conſegnarle al Cancelliere, affine di diſtribuirle alla Libreria dell' Eſcuriale, al Preſidente del Conſiglio d'Italia, Teſoriere Generale, a' Reggenti, e Segretario del Conſiglio, ſecondo gli ordini di Spagna, oſſervandoſi lo ſteſſo in Napoli per li Reggenti del Collaterale, e Segretario del Regno; nè i Librai poſſono vende-

re

(a) *Pramm.* 1.(b) *Pramm.* 2.(c) *Pramm.* 3.(d) *Pramm.* 4. 5.

re i libri, se non costa della consegna fatta (a). Stampati i libri, non si pubblicino, nè si vendano, se prima l'Opera non sarà collazionata coll'originale da conservarsi dal Cancelliere della Giurisdizione (b).

Oltra delle copie da consegnarsi, come sopra, se ne dee dar altra alla libreria di S. Angelo a Nido, non già di quei libri, che si ritrovano esistenti nella stessa libreria (c). Si rinnovano le Prammatiche antecedenti, e si aggiugne non potersi stampare libri in casa di persone particolari, senza eccezione alcuna, con pene severe ivi espresse, alle quali si sottopongono anche gli Stampatori, che prestano i caratteri: non si può stampare in Napoli colla data di altre parti (d). Si rinnovano le Prammatiche antecedenti (e). Niuno Stampatore può cominciare la stampa, o sia la composizione, se prima non ottiene la licenza: all'Opera stampata s'imprimano anche le debite licenze: il Revisore dee fare l'approvazione sull'originale manoscritto, non già sull'esemplare preventivamente impresso, come per abuso erasi introdotto: anche nelle ristampe si debbono consegnare gli esemplari a' Ministri, come se fosse la prima stampa, nè può farsi senza il decreto di *reimprimatur* del Delegato della Giurisdizione: ogni Stampatore è tenuto mettere in fronte dell'Opera il suo nome, e la vera data dell'anno, e della Città (f).

De

(a) *Pramm. 6.*(b) *Pramm. 7.*(c) † *Pramm. 8.*(d) † *Pramm. 9.*(e) † *Pramm. 10.*(f) † *Pramm. 11.*

De incisione Arborum

DEL TAGLIO DEGLI ALBERI.

T I T O L O CXI.

A R G O M E N T O.

COn pene rigorose si vieta il taglio di alcuni alberi, non che bruciargli, in particolare quando servono per uso de' Regj Vascelli: s'impone a' Governatori, e Sindaci una esatta vigilanza: si dà il modo per chi vuole, in caso di bisogno, tagliare.

Antonio Perezio nel Titolo del Codice *de cupressis ex luco Daphnensi, vel Persis per Ægyptum non excidendis, vel vendendis* inculca una rigorosa proibizione di tagliarsi le querce, ed altri alberi, a motivo del gravissimo danno, che si reca allo Stato colla distruzione di tali alberi, in particolare dove sono necessarj per la fabbrica de' Vascelli, come in Olanda; e non si fazia di lodare un consimile statuto della Repubblica di Venezia, anche che seguisse il taglio nel proprio fondo. Nel nostro Regno bagnato da tutt' i lati dal mare non sono mancate penali leggi, essendosi considerato, che oltre la costruzione delle Navi vengono a mancare le legna necessarie alla vita umana, e per conseguenza i frutti all' ingrasso degli animali, e noi nel giro delle Provincie abbiamo con mani toccata l'utilità, e la necessità della proibizione, mentre gli uomini poco considerando il

do-

domani a poco a poco col taglio degli alberi han fatto conoscere i gravi inconvenienti della mancanza. Il Re Cattolico coll' ultima lunga , e distinta Prammatica spiegando tanti casi , ed imponendo pene severissime, vi ha messo qualche freno; nè il presente Titolo ha che fare con quello de' Digesti *de arboribus cadendis*, dove il Pretore provvede quando gli alberi piantati ne' poderi altrui recano danno a' vicini.

P R A M M A T I C H E .

Non possono tagliarsi gli alberi atti alla fabbrica delle Galee, e de' Vascelli dalle radici, ma soltanto i rami; ed occorrendo altro taglio vi bisogna la licenza del Vicerè (a). A niuno è permesso intaccare , o sia abauzare i Pini della Sila del Real Patrimonio, nè metter fuoco ne' Pini abauzati, nè fare trementina, o pece (b).

Ecco la legge del Re Cattolico, colla quale abolendo tutti gli Editti antecedenti forma distintissime regole su tal materia. I luoghi boscosi di qualunque specie di alberi non si sboscano per ridursi a coltura: Si vieta il taglio degli alberi seguenti: le querce, i cerri, l'esche, i farni, gli olmi, i faggi, l'elicinie, i pini, gli abeti, i zappini, e gli orni: non sono compresi nel divieto le selve cedue, purchè le piante recise vadano di nuovo a crescere, e si mantengano i terreni per uso di selve; nè i boschi, che si sogliono tagliare per uso de' carboni colle stesse condizioni: il Re accorda la licenza pel canale della Regia Camera.

(a) *Pramm. 1.*(b) *Pramm. 2.*

mera circa il taglio degli Alberi atti alla costruzione de' legni per navigare , non già per gli atti alla fabbrica de' Vascelli, o Galee : Se in qualche luogo non vi sono Alberi di castagna per uso di travi , porte ec. allora si accorda la licenza del taglio di altri Alberi con alcune limitazioni : il divieto s'intende per li boschi ; selve ec. di chiunque sieno : s'intima la pena a chi fa fuoco sotto gli Alberi, onde ne viene l'incendio ; a chi cefina , oltre delle pene corporali è tenuto a ridurre il terreno nello stato di prima : si soggettano alle pene i Governatori , e Sindaci locali, i quali non danno la notizia della contravvenzione dell'Editto a' Prefidi , e Commissario di Campagna, ed i primi sono tenuti ogni sei mesi a riferire , che non si è contravvenuto : I bandi fatti pel taglio della Regia Sila di Calabria, e degli orni, da cui si fa la manna , restano in piedi : dando taluno fuoco a qualche bosco, o alberi coll' incendio o di tutto, o di parte, oltre le pene stabilite vi si aggiunge quella di dieci anni di galea , proibendosi espressamente , che si faccia vicino agli alberi fuoco per riscaldarsi (a).

De Infantibus perditis, & casu a Parentibus derelictis

DE' FANCIULLI PERDUTI, E PER CASO
DA' PARENTI DERELITTI.

TITOLLO CXII.

ARGOMENTO.

S*I provvede a' Fanciulli, che smarriscono la strada, con doverse portare nello Spedale degl'Incurabili.*

LA grandezza della Città di Napoli oggi per la continua presenza de' Sovrani resa popolatissima, che può gareggiare colle maggiori Città del Mondo fa, che facilmente i Fanciulli girando per la Città smarriscono la casa paterna, nè per la debbole età fanno dire il nome de' loro genitori; onde capitando in mano di altri, oltre il dispiacere de' congiunti, e 'l timore di essere trasportati in altri paesi, non possono avere quella educazione, che il naturale paterno affetto in preferenza di tutti gli altri suole produrre. Quindi il Conte di Lemos coll' unica Prammatica di questo titolo, comanda, che incontrandosi tali Fanciulli, e non sapendosene i genitori, o altri congiunti, si abbiano da portare nell' Ospedale degl' Incurabili, dove si conservano fin che ne giugne la notizia a' loro parenti, per ripigliarsegli, imponendo agl' inventori la pena di galca, se sono Nobili di relegazione.

De

De Injuriis

DELLE INGIURIE.

TITOLO CXIII.

ARGOMENTO.

SI spiegano, e si puniscono alcune particolari ingiurie, come le ciambellerie, macriate, e lo sfregio, che si commette nel viso degli uomini.

PER ingiuria s'intende ogni atto, che si fa contra la legge; spezialmente però si prende per contumelia a contemnendo: *injuria ex eo dicta est quod non jure fit: omne enim quod non jure fit, injuria fieri dicitur, hoc generaliter, specialiter autem injuria dicitur contumelia (a)*. E questo è il vero senso delle nostre Prammatiche, le quali hanno specificate, e con determinate pene puniscono alcune particolari ingiurie. Ma per le ingiurie non specificate le leggi Romane non han potuto stabilire la pena. Le infinite circostanze, che vi possono concorrere ora costituiscono la pena leggiera, ed ora grave. Il luogo ove si amministra la giustizia, la Chiesa, il Teatro, la pubblica piazza, la qualità delle persone offese, come il Magistrato, il Vecchio, fanno che il reato sia maggiore, fino a fulminarsi in alcuni casi la pena capitale (b).

Bb 2

Si

(a) L. 1. princ. D. hoc tit.

(b) L. si quis in hoc 10. Cod. de Episc. & Cleric.

Si legga l'intero titolo *de injuriis*, e si vedrà come il Giudice abbia da regolare nella decisione di tali cause il suo arbitrio.

Ordinariamente però quando le ingiurie sono o reali o verbali, senza circostanze gravanti, in tutt' i luoghi del Regno, in vigore de' particolari statuti la pena o più o meno è pecuniaria. Io però mi ricordo essermi dipartito dallo statuto in un caso singolare, che merita esser rapportato, perchè relativo alla presente introduzione. Un certo di vile condizione, ma ricco, nell'atto, che battea con pugni un uomo, dicea, che se la stessa multa era per un solo, che per cento pugni, ne volea dare quanti gli aggradivano, e frattanto menava ben le mani. Accusato si presentò in Corte, offerendomi con franchezza impudente la multa; ma non contento di ciò, stimai mortificarlo con alcuni giorni di carcere, ricordandomi della sfrontatezza rapportata da Aulo Gellio (a), di un certo Lucio Nerazio, o come altri leggono Verazio, il quale si prendeva il piacere di schiaffeggiare chiunque incontrava, facendogli subito pagare la pena di venticinque grana imposte dalle XII. Tavole dal servo, che portava appresso con una borsa piena di monete, tanto poco conto faceva della legge pecuniaria. Il che diede occasione al Pretore di abolire la legge Decemvirale, e formare altro Editto (b). Voglio dire con ciò, che non ostante la certezza dello statuto, ne' delitti d'in-

(a) *Noct. Attic. XX. 1.*

(b) *L. 7. princ. hoc tit. Heinec. antiq. Rom. lib. 4. tit. 4. n. 5.*

d'ingiuria sempre dee giuocare l'arbitrio del Giudice.


Merita anche riflessione l'ingiuria detta della Ciambelleria. Le seconde nozze sono state da alcuni Eretici condannate, e Tertulliano fu uno de' costoro, come si ha dalla sua Opera *de Monogamia* scritta apertamente contra la dottrina della Chiesa Cattolica appoggiata all'autorità dell'Apostolo: *Mulier mortuo viro nubat in Domino*. Non può però negarsi, che le seconde nozze mostrano non so che di debolezza d'incontinenza, e da qui forse in tempo di D. Pietro di Toledo s'introdusse l'abuso, che nell'atto che passavano le donne alle seconde nozze, si faceano loro mille improperj, chiamati Ciambellerie, sonando timpani, e corni, onde gli sposi per isfuggire tali incontri erano forzati a comporsi con danajo, nascendo anche delle risse; onde il Vicerè le proibì severamente. In altri luoghi del Regno non mancano ancora simili abusi.

P R A M M A T I C H E .

SI vieta la consuetudine detta la Ciambelleria, sotto pena di once d'oro cento, la metà da applicarsi alla parte, e l'altra al Fisco, oltre le pene stabilite dalla legge; e non avendo danajo, il reo *luat in corpore secundum personalem qualitatem* (a). Chi butta le pietre, o fa macriate rosse, negre, o di qualsivoglia colore nelle porte, finestre, o mura di qualche persona, la pena si estende fino

B b 3 alla

(a) *Pramm.* 1.



alla morte naturale *inclusive*, senza che le pietre, o macriate rechino ingiuria alcuna agli abitanti delle case, ma più tosto a quelli, che le fanno. Nel margine si postilla così *in libellis famosis si adsumt testes de visu, potest procedi absque delicti corpore (a)*. Sempre che lo sfregio si commetta pensatamente nel viso dell'uomo, e che resta un visibile, e costante documento dell'oltraggio, e per giustizia considerati il caso, le persone, e le circostanze, possa riputarli delitto gravissimo, si prescrive la pena di morte naturale, come in alcuni casi i nostri Tribunali han praticato, privilegiandone le prove, come se fosse assassinio o proditorio. Gl'inquisiti di tal delitto non possono essere nè visitati, aggraziati, nè transatti, ed affinchè non si lasci a' Giudici la facoltà di arbitrare, nel caso sono di voto di morte, debbono farne relazione al Principe, con sospendere frattanto la esecuzione della sentenza (b).

Fine del tomo primo.

(a) *Pramm. 2.*

(b) † *Pramm. 3.*



